



COMUNE DI PULSANO

PROVINCIA DI TARANTO

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**PRESA D'ATTO DEL PEF 2026/2029 ED APPROVAZIONE DELLE
TARIFFE TARI ANNO 2026**

N° 50 del Reg.

del 28/07/2026

L'anno **DUEMILAVENTISEI**, il giorno **VENTOTTO** del mese di **luglio** alle ore **17:40** , dietro regolare avviso di convocazione, notificato ai Consiglieri Comunali in carica e pubblicato all'Albo Pretorio del Comune nei termini di legge, si è riunito in seduta pubblica di 1^ convocazione, il Consiglio Comunale sotto la Presidenza del **PRESIDENTE** Annese Sergio con l'assistenza del **SEGRETARIO GENERALE** Dott. Cuzzolini Rosario..

Alla trattazione del presente argomento risultano presenti:

Cognome e Nome	Qualifica	Presenza
OLIVA GENNARO	PRESIDENTE DEL CONSIGLIO	Assente
D'ALFONSO PIETRO	SINDACO	Assente
ANNESE SERGIO	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
LIPPOLIS ANTONELLA	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
LUONGO PIERO FRANCESCO	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
NUNZELLA EMILIA	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
BOLOGNINO COSIMA	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
D'AMATO EMILIANO	CONSIGLIERE COMUNALE	Assente
SCIALPI ELENA	CONSIGLIERE COMUNALE	Assente
SALAMIDA ANNA GIOVANNA	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
TARANTINO ANTONIO SIMONE	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
TOMASELLI FRANCESCA	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
DEMARCO ANTONELLA	CONSIGLIERE COMUNALE	Assente
DI LENA ANGELO	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
VERGALLO FRANCO	CONSIGLIERE COMUNALE	Assente
MARRA FRANCESCO	CONSIGLIERE COMUNALE	Assente
GUZZONE CATALDO ETTORE	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
Totale Presenti	10	Totale Assenti
		7

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- l'art. 1, comma 639, della [Legge 147/2013](#) ha istituito l'imposta unica comunale (IUC) che si compone, oltre che dell'IMU e della TASI, anche della TARI, la tassa sui rifiuti destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- il comma 738 dell'art. 1 della [Legge n. 160/2019](#) ha abolito dal 2020 la IUC (imposta unica comunale) ad eccezione della Tassa sui rifiuti (TARI);
- i commi 641 e seguenti del citato art. 1 della [Legge 147/2013](#), disciplinano la TARI;
- il comma 527 dell'art. 1, della [Legge n. 205/2017](#), ha attribuito ad ARERA, Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani, da esercitarsi "con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla Legge 14 novembre 1995, n. 481" e già esercitati negli altri settori di competenza. In particolare, tra le funzioni conferite rientrano (cfr. comma 527, lett. a-n):
 - l'emanazione di direttive per la separazione contabile e amministrativa della gestione, la valutazione dei costi delle singole prestazioni, anche ai fini della corretta disaggregazione per funzioni, per area geografica e per categorie di utenze, e la definizione di indici di valutazione dell'efficienza e dell'economicità delle gestioni a fronte dei servizi resi;
 - la definizione dei livelli di qualità dei servizi, sentite le Regioni, i gestori e le associazioni dei consumatori, nonché la vigilanza sulle modalità di erogazione dei servizi;
 - la predisposizione e l'aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;
- con la [deliberazione dell'ARERA 5 agosto 2025, 397/2025/R/RIF](#), è stato approvato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-3) per il terzo periodo regolatorio;
- con la deliberazione dell'ARERA 4 novembre 2025, 480/2025/R/RIF, sono stati valorizzati i parametri alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale in attuazione della deliberazione 397/2025/R/RIF (MTR-3);
- con la [deliberazione dell'ARERA 3 agosto 2023 389/2023/r/rif](#) è stato fornito il quadro regolatorio per l'aggiornamento biennale (2024-2025) del metodo tariffario rifiuti (mtr-2);
- con Determina 7 novembre 2025, 1/2025 – DTAC, l'Autorità ha approvato gli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria per il periodo 2026-2029 e le modalità operative per la relativa trasmissione, ai sensi della deliberazione 397/2025/R/RIF, nonché ulteriori precisazioni operative";
- con [delibera di ARERA n. 444 del 31 ottobre 2019](#) sono state introdotte nuove disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati e che i documenti di riscossione, dovranno contenere le indicazioni riportate in tale delibera, in termini di trasparenze e chiarezza nei confronti dell'utenza;
- con [delibera di ARERA n. 15/2022/R/RIF](#) è approvato il «Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF);
- con [delibera di ARERA n. 386/2023/R/RIF](#) si introduce il meccanismo perequativo per la gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti allo scopo di sensibilizzare e responsabilizzare i cittadini rispetto alla gestione dei rifiuti dispersi in mare. Al contempo, istituisce il conto perequativo dedicato alla copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, nonché le relative componenti perequative unitarie che si applicano a tutte le utenze;
- con [delibera di ARERA n. 389/2023/R/RIF](#) sono recate le disposizioni aventi ad oggetto la definizione delle regole e delle procedure per l'aggiornamento biennale (2024-2025) delle entrate tariffarie di riferimento e delle tariffe di accesso agli impianti di chiusura del ciclo "minimi", o agli impianti "intermedi" da cui provengano flussi indicati come in ingresso a impianti di chiusura del ciclo "minimi";
- con [delibera di ARERA n. 133/2025//R/RIF](#) in attuazione di quanto disciplinato nel [DPCM 21 gennaio 2025, n. 24](#), l'Autorità ha introdotto la nuova componente perequativa UR3,a, pari a € 6,00 ad utenza domestica e non domestica, da applicarsi a decorrere dal 1° gennaio 2025;
- l'art. 8 del [D.P.R. n. 158/1999](#) disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il [D.Lgs. 152/2006](#) a seguito delle modifiche introdotte dal [D.Lgs. 3 settembre 2020 n. 116](#) ha determinato una nuova classificazione dei rifiuti, che non prevede più l'attribuzione ai Comuni del potere di disporre l'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, nonché la sottrazione dalla base imponibile TARI di alcune specifiche categorie (attività industriali, artigianali e agricole), che hanno già inciso sui criteri di determinazione delle tariffe della TARI a partire dall'anno 2021;
- l'art. 30, comma 5 [D.L. 41/2021](#), convertito in Legge 69/2021, in base al quale «la scelta delle utenze non domestiche di cui all'articolo 238, comma 10, del [decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152](#), deve essere comunicata al comune, o al gestore del servizio rifiuti in caso di tariffa corrispettiva, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo;

- con delibera di Consiglio comunale n. 6 del 15.02.2024 è stato approvato il regolamento per la disciplina della TARI (e successive modifiche)

PRESO ATTO che secondo la [Legge 25 febbraio 2022, n. 15](#) di conversione in legge, con modificazioni, del [decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228](#), recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, art. 3 comma 5-quinquies. *“A decorrere dall’anno 2022, i comuni, in deroga all’articolo 1, comma 683, della [legge 27 dicembre 2013, n. 147](#), possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 31 luglio di ciascun anno”*;

RICHIAMATO:

- l’art. 7 della [deliberazione ARERA n. 363/2021](#) che prevede in particolare la validazione del piano finanziario da parte dell’Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di profili adeguati di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti e la trasmissione ad ARERA, dopo che l’Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni, per la definitiva approvazione. In attesa di quest’ultima, si applicano quali prezzi massimi del servizio di gestione dei rifiuti, quelli determinati dall’Ente territorialmente competente;
- in particolare il comma 683 del sopra citato articolo 1 della [Legge 147/2013](#), il quale stabilisce che: *“il Consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia”*;

VISTO:

- il [D.P.R. 158/1999](#) disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, applicabile a norma dell’art. 1, comma 651, della [legge n. 147/13](#), per la determinazione della tariffa del tributo comunale sui rifiuti;¹

PRESO ATTO del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti per l’anno 2026 redatto dal soggetto gestore del servizio, successivamente integrato dai dati di competenza comunale;

TENUTO CONTO che:

- le tariffe della TARI devono garantire, ai sensi del comma 654 dell’articolo 1 della [Legge 147/2013](#) la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all’art. 15 del [D.Lgs. 36/2003](#), ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali;
- dal costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti è sottratto il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui all’art. 33-bis del [D.L. 248/2007](#);
- le tariffe della tassa sono differenziate sulla base delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, così come definite dal vigente regolamento comunale per la disciplina della TARI;
- le tariffe sono composte da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all’entità dei costi di gestione;²

DATO ATTO che:

- secondo le risultanze del piano finanziario redatto in base al nuovo metodo tariffario previsto dalla [delibera Arera n. 373/2025/R/RIF](#), e s.m.i., l’ammontare complessivo del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati previsto per l’anno 2026 ammonta ad € 4.031.842,00;
- che l’onere derivante dalle riduzioni/esenzioni previste nel vigente regolamento comunale per la disciplina della TARI ai sensi dell’art. 1, comma 660, della [Legge 147/2013](#), quantificabile per l’anno 2026 in € 208.000,00, trova copertura mediante ripartizione dell’onere sull’intera platea dei contribuenti;

VISTO:

- l’art. 1, comma 653, della [Legge 147/2013](#), che stabilisce che i Comuni, a decorrere dal 2018, sono tenuti ad avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard nella determinazione dei costi del servizio rifiuti e, quindi, nella definizione delle tariffe della TARI;
- le “Linee Guida interpretative per l’applicazione del comma 653 dell’art. 1 della [Legge 147/2013](#)”, emanate dal Dipartimento per le finanze del Ministero dell’economia e delle finanze in data 23 dicembre 2019, con le quali è stato affermato che: *“Si conferma, in generale, la prassi interpretativa delle precedenti linee guida, secondo cui i fabbisogni standard del servizio rifiuti rappresentano un paradigma di confronto per permettere all’ente locale di valutare l’andamento della gestione del servizio. Di conseguenza, il richiamo alle “risultanze dei fabbisogni standard” operato dal comma 653 deve essere letto in coordinamento con il complesso procedimento di determinazione dei costi e di successiva ripartizione del carico della TARI su ciascun contribuente. Per la concreta attuazione del comma 653 resta necessario, quindi, che il Comune prenda cognizione delle risultanze dei fabbisogni standard del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti”*;

PRESO ATTO che le tariffe per l'anno 2026 risultano così distribuite: - parte variabile per € **2.721.254,04** - parte fissa per € **1.304.881,28**, per un totale di € 4.026.135,32, importo inferiore rispetto al PEF validato da ager di € 4.031.842,00 (con parte variabile di € 2.726.893,38 e parte fissa di € 1.304.949,19);

PRESO ATTO dei coefficienti Ka, per la determinazione della quota fissa delle utenze domestiche, come stabiliti dalla tabella riportata nell'art. 4 dell'allegato 1 al [D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158](#) e dei coefficienti Kb, Kc e Kd per il calcolo della parte variabile delle utenze domestiche e della parte fissa e variabile delle utenze non domestiche;

RITENUTO:

- di avvalersi della facoltà offerta dall'ultimo periodo del comma 652, dell'art. 1, della [Legge 147/2013 e smi](#), in virtù della quale il Comune può adottare coefficienti di cui all'allegato 1, tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b, del regolamento di cui al [decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999](#), inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento e può altresì non considerare i coefficienti Ka di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1;
- pertanto, al fine di assicurare un gettito della tassa pari al totale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, al netto del costo per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui all'art. 33-bis del [D.L. 248/2007](#), di approvare le tariffe della tassa in oggetto nella misura risultante dall'allegato prospetto (ALL. B), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Viste le scadenze per il pagamento delle rate fissate nel regolamento TARI, art. 24;

Vista la D.G.M. n. 91 del 13.05.2026, a mezzo della quale sono state approvate le modalità di riscossione della Tari per l'anno corrente, prevedendo che la stessa fosse da richiedersi con le stesse scadenze fissate dal Regolamento:

- 1) in Acconto, calcolato nella misura del 75% del totale dovuto applicando le Tariffe dell'anno 2025, da richiedersi in 3 rate, con scadenza:
 - Prima rata in acconto (ovvero, rata unica in acconto), 30 maggio 2026;
 - Seconda rata in acconto, 31 luglio 2026;
 - Terza rata in acconto, 30 settembre 2026;
- 2) a Saldo 2026, in una unica soluzione, calcolando il totale dovuto per l'anno 2026 con le tariffe approvate per l'anno in corso e decurtando quanto già richiesto in acconto, con scadenza della relativa Rata a saldo/conguaglio (in un'unica soluzione), al 30 novembre 2026;

DATO ATTO che:

- il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene ambientale di cui all'art. 19 del [D.Lgs. n. 504/92](#), modificato dall'art. 38-bis del [decreto legge. n. 124/2019](#), è fissato nella misura del 5%, del tributo collegato al servizio rifiuti solidi urbani, deliberato dal Comune, commisurato alla superficie imponibile;
- il secondo periodo del comma 1 dell'art. 4, [del decreto legislativo n. 23/2011](#) prevede, per i comuni che hanno istituito l'imposta di soggiorno, possono destinare il relativo gettito al finanziamento, oltre che degli interventi in materia di turismo (ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive), degli interventi di manutenzione, della fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali e dei relativi servizi pubblici locali, anche dei costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

RAMMENTATO che:

- sulle utenze soggette a pagamento TARI sono state applicate le nuove componenti tariffarie (denominate UR1,a, UR2,a e UR3,a), che riguardano:
 - UR1,a: la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati (art. 1, comma 2, lett. a) [Legge 60/2022](#), da considerarsi rifiuti urbani ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera b ter) [D.Lgs. 152/2006](#)) e dei rifiuti volontariamente raccolti (art. 1, comma 2, lett. b) [Legge 60/2022](#), da considerarsi rifiuti urbani ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera b ter) [D.Lgs. 152/2006](#)), con unità di misura €/utenza per anno, attualmente fissata in 0,10 €/utenza per anno;
 - UR2,a: la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali calamitosi, con unità di misura €/utenza per anno, attualmente fissata in 1,50 €/utenza per anno;
 - UR3,a: la componente del finanziamento degli oneri derivanti dall'applicazione dell'agevolazione per il bonus sociale rifiuti, di cui al [DPCM 21 gennaio 2025](#), con unità di misura €/utenza per anno, attualmente fissata € 6,00 ad utenza domestica e non domestica per anno, da applicarsi (a decorrere da 1° gennaio 2025).
- tali componenti perequative non trovano applicazione diretta all'interno del Piano Economico Finanziario non rientrando nel computo delle entrate tariffarie di riferimento per il servizio integrato di gestione dei rifiuti, bensì vengono inserite in fase di elaborazione della bollettazione;

CONSIDERATO che:

- per quanto riguarda l'approvazione delle tariffe della TARI 2026 il Comune – alla luce delle nuove disposizioni e in nell'attesa che il Gestore del servizio trasmettesse il PEF 2026 elaborato sulla base del metodo tariffario rifiuti per il terzo periodo regolatorio (MTR-3) – con deliberazione di G.M. n. 91 del 13.05.2026, ha confermato le scadenze tari come da regolamento, in modo da permettere la riscossione degli acconti TARI 2026 sulla base delle Tariffe Tari precedentemente approvate con D.C.C. n. 22 del 22.04.2025, riservandone l'aggiornamento a seguito dell'approvazione del PEF 2026, da adottarsi entro il termine del 31 luglio 2026 come previsto dall'art. 3, comma 5-quinquies, del D.L. 228/2021, convertito in Legge 15/2022, come vigente pro tempore;

- il [D.Lgs. 116/2020](#) è intervenuto anche nel modificare l'art. 238, comma 10 [D.Lgs. 152/2006](#), stabilendo che «le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani di cui all'articolo 183 comma 1, lettera b-ter) punto 2, che li conferiscono al di fuori del servizio pubblico e dimostrano di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti; le medesime utenze effettuano la scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale»;
- a decorrere dal 1° gennaio 2022, è entrata quindi in vigore la nuova disciplina che determina la totale disapplicazione della parte variabile della TARI a favore delle utenze non domestiche che abbiano dichiarato entro il 31 maggio 2021 di non volersi più avvalere del servizio pubblico;

ATTESO che, ai sensi dell'art. 1, commi 662-665 [Legge 147/2013](#), il Comune è altresì tenuto a disciplinare l'applicazione del tributo sui rifiuti in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico e che, ai sensi dell'art. 21 del vigente Regolamento TARI, la misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata sino al 50%;

ACQUISITI:

- sulla proposta della presente deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal responsabile del servizio competente ed il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal responsabile del servizio finanziario, a norma dell'art. 49 del [D.Lgs. 267/2000](#);
- il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria in merito a quanto costituisce oggetto del presente provvedimento, espresso con verbale n. 94 del 23.07.2026 ed allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla competente commissione consiliare nella seduta del 27.07.2026;

DATO ATTO dell'uscita dall'aula (ore 19:36) dell'assessore Lippolis (presenti n. 9);

RICHIAMATO l'art. 172, comma 1, lett. c), del [D.Lgs. n. 267/2000](#) e s.m.i. il quale dispone che siano allegate al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali vengono determinate, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote di imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi;

VISTO il [D.Lgs. 267/2000](#);

VISTO lo Statuto dell'Ente;

VISTO il regolamento di contabilità dell'Ente;

DATO ATTO del rientro in aula (ore 19:40) dell'assessore Lipolis (presenti n. 10);

SENTITI gli interventi succedutisi sull'argomento così come risulta dall'allegato resoconto di seduta facente parte integrante e sostanziale del presente atto;

CON VOTI: favorevoli n. 9 – contrario n. 1 (Di Lena) ed astenuti n. 0 resi per alzata di mano da n. 10 consiglieri comunali presenti e votanti, esito accertato e proclamato dal Presidente

DELIBERA

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento
2. di approvare per l'anno 2026, per le motivazioni espresse in premessa che si intendono qui integralmente richiamate, le tariffe della TARI di cui all'art. 1, comma 639, della [Legge 147/2013](#) indicate nell'allegato alla presente deliberazione (ALL. B), che ne costituisce parte integrante e sostanziale, determinate sulla base delle disposizioni del [D.P.R. 158/1999](#);
3. di dare atto che:
 - con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultante dal piano finanziario redatto dal soggetto gestore del servizio;
 - l'onere derivante dalle riduzioni/esenzioni previste nel vigente regolamento comunale per la disciplina della TARI ai sensi dell'art. 1, comma 660, della [Legge 147/2013](#), quantificabile per l'anno 2026 in € 208.000,00, trova copertura mediante ripartizione dell'onere sull'intera platea dei contribuenti;
 - le tariffe approvate consentono la copertura integrale delle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti mediante la "quota fissa" delle stesse e dei costi di gestione legati alla quantità di rifiuti conferiti ed al servizio fornito, mediante la "quota variabile";
 - ai sensi dell'art. 1, comma 666, della [Legge 147/2013](#), si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del [D.Lgs. 504/1992](#), commisurato alla

superficie dei locali e delle aree assoggettate al tributo, nella misura percentuale stabilita dalla Provincia di Taranto;

- le tariffe tengono conto anche delle risultanze dei fabbisogni standard, in conformità con l'art. 1, comma 653, della [Legge 147/2013](#), sia pure nell'ambito di un percorso graduale di convergenza verso i medesimi e considerando la presenza di quote di costo ulteriori da coprire;

4. di trasmettere, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, Direzione Federalismo Fiscale;

5. di dichiarare, a seguito di votazione separata avente il seguente esito:

favorevoli n. 9 – contrario n. 1 (Di Lena) ed astenuti n. 0, resi per alzata di mano da n. 10 consiglieri comunali presenti e votanti, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del [D.Lgs. 267/2000](#).

PEF 2026

Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati CRT
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani CTS
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani CTR
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate CRD
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 17.2 del MTR-3 CTSΔexpTV
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 17.3 del MTR-3 COEXP116,TV
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 17.4 del MTR-3 CQEXPTV
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 17.5 del MTR-3 COANT,TV
Costi operativi incentivanti sistematici variabili di cui all'articolo 10 del MTR-3 COnewEXPTV
Costi operativi incentivanti non sistematici variabili di cui all'articolo 10 del MTR-3 COIEXPTV
Fattore di Sharing b
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti AR
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance ARsc
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance dopo sharing b(ARa + ARsc,a)
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili RCtotTV
di cui quote pregresse recuperate nell'anno a - quota variabile RCA(T-Tmax)pre,TV,a
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE VARIABILE
ΣTVa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.5 Del. 397/2025/R/Rif
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio CSL
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti CARC
Costi generali di gestione CGG
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili CCD
Altri costi COAL
Costi comuni CC
Ammortamenti Amm
Accantonamenti Acc
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche
- di cui per crediti
- di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento
- di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie
Remunerazione del capitale investito netto R
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso RLIC
Costi d'uso del capitale di cui all'art. 13.11 del MTR-3 CKproprietari
Costi d'uso del capitale CK
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 17.3 del MTR-3 COEXP116,TF
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 17.4 del MTR-3 CQEXPTF

2026		
Pulsano		
Costi del/i gestore/i diverso/i dal Comune	Costi del/i Comune/i	Ciclo integrato RU (TOT PEF)
215.911,84 €	- €	215.911,84 €
- €	116.509,45 €	116.509,45 €
- €	528.292,24 €	528.292,24 €
1.555.377,73 €	103.367,40 €	1.658.745,13 €
- €	- €	- €
- €	- €	- €
- €	- €	- €
- €	- €	- €
- €	- €	- €
- €	- €	- €
0,55 €	0,55 €	0,55 €
- €	- €	- €
- €	173.058,82 €	173.058,82 €
- €	95.355,41 €	95.355,41 €
- €	59.894,56 €	59.894,56 €
- €	59.894,56 €	59.894,56 €
- €	251.295,57 €	251.295,57 €
1.771.289,57 €	964.003,81 €	2.735.293,38 €
408.898,34 €	51.773,16 €	460.671,50 €
- €	128.780,10 €	128.780,10 €
- €	83.465,87 €	83.465,87 €
- €	- €	- €
- €	9.134,91 €	9.134,91 €
- €	221.380,89 €	221.380,89 €
21.618,23 €	- €	21.618,23 €
- €	407.224,69 €	407.224,69 €
- €	- €	- €
- €	407.224,69 €	407.224,69 €
- €	- €	- €
- €	- €	- €
19.752,46 €	- €	19.752,46 €
- €	- €	- €
- €	- €	- €
41.370,69 €	407.224,69 €	448.595,38 €
- €	- €	- €
- €	- €	- €

Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 17.5 del MTR-3 COANT,TV
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 10 del MTR-3 CONewEXPTV
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 10 del MTR-3 COIEXPTF
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi RCtotTF
di cui quote pregresse recuperate nell'anno a - quota fissa RCA(T-Tmax)pre,TF,a
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE FISSA
ΣTFa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.5 Del. 397/2025/R/Rif
ΣTa= ΣTVa + ΣTFa prima delle detrazioni di cui al. Art. 4.5 Del. 397/2025/R/Rif
ΣTa= ΣTVa + ΣTFa dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.5 Del. 397/2025/R/Rif
Grandezze fisico-tecniche
raccolta differenziata % - (a-2)
qa-2 ton
costo unitario effettivo - Cueff €cent/kg - (a-2)
Benchmark di riferimento [cent€/kg] (fabbisogno standard/costo medio settore) - (a-2)
Coefficiente di gradualità
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata γ1
valutazione rispetto all' efficacia dell' attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo γ2
Totale γ
Coefficiente di gradualità (1+ γ)
Verifica del limite di crescita
rpia
coefficiente di recupero di produttività Xa
coeff. Potenziamento del servizio Ka
coeff. per recupero inflazione CRla
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe p
(1+p)
ΣTa
ΣTVa-1
ΣTFa-1
ΣTa-1
ΣTa/ ΣTa-1
ΣTmax (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)
delta (ΣTa-ΣTmax)
TVa dopo distribuzione delta (ΣTa-ΣTmax)
TFa dopo distribuzione delta (ΣTa-ΣTmax)
Ta=TVa+TFa dopo distribuzione delta (ΣTa-ΣTmax)
Detrazioni di cui al comma 4.5 della Determina 1/DTAC/2025 - parte variabile
Detrazioni di cui al comma 4.5 della Determina 1/DTAC/2025 - parte fissa
ΣTVa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al comma 4.5 Determina 1/DTAC/2025

€	€	€
-	-	-
€	€	€
-	-	-
€	€	€
-	-	-
€	€	€
-	133.123,49 €	133.123,49 €
-	-	-
€	€	€
	41.177,93 €	41.177,93 €
450.269,03 €	854.680,16 €	1.304.949,19 €
3.087.637,46 €	2.183.588,63 €	5.271.226,10 €
2.221.558,60 €	1.818.683,97 €	4.040.242,57 €
		0,74 €
		5.460,54 €
		66,38 €
		39,56 €
		- €
		- 0,20 €
		- 0,20 €
		0,80 €
		0,02 €
		0,00 €
		- €
		- €
		0,02 €
		1,02 €
		4.040.242,57 €
		2.621.529,77 €
		1.350.497,20 €
		3.972.026,98 €
		1,02 €
		4.040.242,57 €
		- €
1.771.289,57 €	964.003,81 €	2.735.293,38 €
450.269,03 €	854.680,16 €	1.304.949,19 €
2.221.558,60 €	1.818.683,97 €	4.040.242,57 €
		8.400,00 €
		- €
		2.726.893,38 €

ΣTFa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso dopo le detrazioni di cui al comma 4.5 della Determina 1/DTAC/2025				1.304.949,19 €
Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 4.5 della Determina 1/DTAC/2025				4.031.842,57 €

ALL. B: PROSPETTO TARIFFE

TARIFFE ANNUALI UTENZE DOMESTICHE		
N. occ.	Fisso €/mq	Variabile €
1	0,90970	152,35
2	1,05570	233,61
3	1,14555	310,51
4	1,22416	381,61
5	1,23539	512,20
6	1,19047	594,90

TARIFFE ANNUALI UTENZE NON DOMESTICA			
TIPO ATT.	DESCRIZIONE	Fisso €/mq	Variab. €/mq
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, circoli, istituzioni, enti di assistenza, enti pubblici non economici, luoghi di culto, stazioni, caserme	0,71188	1,48496
2	Cinematografi e teatri	0,52732	1,09731
3	Autorimesse, autoservizi, autotrasporti, magazzino depositi non al servizio di alcuna vendita diretta	0,52732	1,10981
4	Campeggi, distributori carburanti, autolavaggi, impianti sportivi, palestre	0,90963	1,88824
5	Stabilimenti balneari	0,61960	1,62564
6	Sale esposizioni, autosaloni	0,60642	1,26300
7	Alberghi, pensioni, locande, affittacamere, con ristorante	1,59515	3,47012
8	Alberghi, pensioni, locande, affittacamere, senza ristorante	1,27876	2,81361
9	Case di cura e riposo	1,31830	2,73858
10	Ospedali	1,50287	3,15124
11	Uffici commerciali, agenzie finanziarie – viaggi – ippiche, assicurazioni, ambulatori, poliambulatori, laboratori analisi, cliniche, studi medici – veterinari, ufficio postale	1,35785	2,84487
12	Banche e istituti di credito e studi professionali	0,84371	1,73819
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli anche all'ingrosso	1,30512	2,84487
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze senza alimentari	1,64788	3,45449
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0,97555	2,01642
16	Banchi di mercato beni durevoli settimanali	1,88518	3,92967
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista, saloni di bellezza, ecc.	1,77971	3,69833
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, lavasecco	1,19966	2,48848
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto, gommista	1,50287	3,14499
20	Attività industriali con capannoni di produzione	0,84371	1,74444
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,90963	1,89450
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub, agriturismo	9,01720	18,13215
23	Mense, tavole calde, birrerie, hamburgerie	5,85327	12,20794
24	Bar, caffè, pasticceria, gelateria (anche chioschi)	6,53879	13,32713
25	Supermercati, pane, pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari, anche all'ingrosso	2,63661	5,50217
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	2,63661	5,52093
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	10,32232	21,32716
28	Ipermercati di genere misti	2,88709	6,01800
29	Banchi di mercato generi alimentari settimanali	7,64617	15,95316
30	Discoteche, night club, sale da ballo, sale giochi	1,76653	3,68895



COMUNE DI PULSANO

PROVINCIA DI Taranto

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 50 DEL 28/07/2026

Del che si è redatto il presente verbale che viene letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

ANNESE SERGIO

IL SEGRETARIO GENERALE

CUZZOLINI ROSARIO



COMUNE DI PULSANO

PROVINCIA DI Taranto

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 50 DEL 28/07/2026

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

(Art. 124 del T.U.E.L. 18.08.2000, n. 267)

Il 18/08/2026 viene pubblicata All'Albo Pretorio la Deliberazione del Consiglio Comunale N.ro 50 con oggetto : PRESA D'ATTO DEL PEF 2026/2029 ED APPROVAZIONE DELLE TARIFFE TARI ANNO 2026.

Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'Art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Pulsano, 18/08/2026

Responsabile della Pubblicazione

LIBERA ARCANGELO



RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO MTR-3

(Periodo regolatorio 2026-2029)

Deliberazione 397/2025/R/RIF

Ambito tariffario di Pulsano

Introduzione metodologica

La presente relazione si compone di cinque capitoli, alcuni redatti a cura di AGER Puglia (capitoli 1,4 e 5), in qualità di Ente territorialmente competente (di seguito anche ETC), altri a cura dei gestori operativi (G, capitoli 2 e 3).

I capitoli redatti dai gestori, per semplicità espositiva, rimandano alle relative relazioni di accompagnamento, riportate integralmente in allegato.

Le informazioni, i dati e le valutazioni inserite nei vari capitoli coprono l'orizzonte temporale del quadriennio 2026-2029.

L'Ente territorialmente competente è il soggetto responsabile dell'elaborazione finale della presente relazione e della sua trasmissione all'Autorità, unitamente agli altri atti

- piano economico-finanziario (PEF),
- dichiarazioni di veridicità,
- delibera di determinazione del PEF e delle tariffe all'utenza

Suddetti atti complessivamente costituiscono la predisposizione tariffaria da sottoporre all'approvazione di competenza dell'Autorità.

Sommario

1	Premessa (ETC).....	4
1.1	Comune/i ricompreso/i nell'ambito tariffario	5
1.2	Soggetti gestori per ciascun ambito tariffario	5
1.3	Impianti di chiusura del ciclo del gestore integrato	5
1.4	Documentazione per ciascun ambito tariffario	6
1.5	Altri elementi da segnalare.....	7
2	Descrizione dei servizi forniti (G).....	7
3	Dati relativi alla gestione dell'ambito tariffario (G).....	7
4	Attività di validazione (ETC).....	7
5	Valutazioni di competenza dell'Ente territorialmente competente (ETC)	11
5.1	Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie	11
5.1.1	Coefficiente di recupero di produttività.....	14
5.1.2	Coefficiente di potenziamento K.....	16
5.1.3	Coefficiente CRI.....	17
5.2	Costi operativi incentivanti (COnew ^{exp} e COI ^{exp}).....	17
5.2.1	Componenti previsionali COnew.....	18
5.2.2	Componenti previsionali COI.....	18
5.3	Costi operativi di gestione associati a specifiche finalità (ANT).....	18
5.3.1	Componente previsionale CTSA exp	19
5.3.2	Componenti previsionali CO ₁₁₆	19
5.3.3	Componenti previsionali CQ	20
5.3.4	Componenti previsionali COANT	20
5.4	Ricavi e valorizzazione del fattore di <i>sharing</i>	20
5.5	Cespiti e costi di capitale.....	20
5.6	Conguagli	21
5.7	Valutazioni in ordine all'equilibrio economico finanziario	23
5.8	Rinuncia al riconoscimento di alcune componenti di costo	24
5.9	Rimodulazione dei conguagli.....	24
5.10	Rimodulazione del valore delle entrate tariffarie che eccede il limite alla variazione annuale	25
5.11	Eventuale superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie	25

1 Premessa (ETC)

La presente relazione, a cura dell'Ente Territorialmente Competente individuato nell'Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti (di seguito anche "ETC" o "AGER"), è redatta in adempimento agli obblighi previsti dalla deliberazione ARERA n. 397/2025/R/RIF recante il Metodo Tariffario Rifiuti per il terzo periodo regolatorio 2026-2029 (di seguito "MTR-3"), ai fini della predisposizione del Piano Economico Finanziario per le annualità 2026-2029. La presente relazione è redatta in conformità allo schema tipo approvato dall'Autorità con Determina del 07 novembre 2025 n. 1/2025 – DTAC, recante “Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria per il periodo 2026-2029 e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, ai sensi della deliberazione 397/2025/R/Rif, nonché approvazione degli schemi tipo di piano economico finanziario di affidamento e ulteriori precisazioni operative”.

La relazione è volta in particolare a illustrare:

- L'iter istruttorio volto alla validazione e di assunzione delle pertinenti determinazioni effettuato dall'ETC rispetto alla documentazione trasmessa dai soggetti gestori operanti nel bacino;
- l'assunzione delle determinazioni di competenza dell'ETC ai fini della predisposizione dei PEF del bacino tariffario per il III periodo regolatorio di cui al MTR-3.

Il servizio di gestione dei rifiuti urbani nella Regione Puglia è organizzato e disciplinato ai sensi del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e della Legge Regionale 20 agosto 2012, n. 24, come successivamente modificata ed integrata dalla Legge Regionale 4 agosto 2016, n. 20, che ha ridefinito il modello organizzativo regionale del settore attraverso l'istituzione dell'Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il Servizio di Gestione dei Rifiuti (AGER).

La normativa regionale ha individuato nell'intero territorio pugliese un Ambito Territoriale Ottimale (ATO) unico, attribuendo ad AGER le funzioni di Ente di governo del servizio, con partecipazione obbligatoria della Regione, della Città Metropolitana di Bari e di tutti i Comuni pugliesi. L'Agenzia esercita le funzioni di organizzazione, regolazione, controllo e pianificazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani previste dalla normativa statale e regionale, assicurando il coordinamento unitario delle attività svolte sul territorio regionale.

Al fine di garantire una gestione efficiente dei servizi di raccolta, spazzamento e trasporto dei rifiuti urbani, la Regione Puglia ha inoltre previsto una articolazione territoriale dell'ATO unico attraverso gli Ambiti di Raccolta Ottimale (ARO), costituiti da aggregazioni di Comuni individuate secondo criteri di omogeneità territoriale, efficienza gestionale ed economicità. Gli ARO rappresentano pertanto i bacini territoriali di riferimento per l'organizzazione operativa e l'erogazione dei servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, mentre le attività di trattamento, recupero e smaltimento sono organizzate e coordinate a livello dell'intero ambito regionale.

In tale assetto organizzativo, ai sensi della normativa regionale vigente, le procedure di affidamento dei servizi di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti urbani sono svolte dai singoli Comuni o dai Comuni associati nell'ARO di riferimento, operanti mediante la relativa struttura di governance prevista dalla disciplina regionale, mentre AGER esercita le funzioni di coordinamento, controllo e regolazione del sistema, nonché le ulteriori competenze attribuitegli dalla legislazione statale e regionale. Per quanto concerne invece gli impianti e la gestione dei flussi dei rifiuti, AGER svolge le funzioni di governo dell'Ambito Territoriale Ottimale unico regionale, assicurando il perseguimento degli obiettivi di autosufficienza, prossimità e sostenibilità ambientale definiti dalla pianificazione regionale.

La gestione del ciclo integrato dei rifiuti urbani è improntata ai principi di efficacia, efficienza, economicità, trasparenza, tutela ambientale e sostenibilità, perseguendo gli obiettivi di prevenzione della produzione dei rifiuti, incremento della raccolta differenziata, recupero di materia e riduzione

del ricorso allo smaltimento finale, in coerenza con la pianificazione regionale di settore e con gli indirizzi nazionali ed europei in materia di economia circolare.

Nell'ambito delle competenze attribuite dalla normativa regionale e dalla regolazione nazionale emanata dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), AGER svolge altresì le funzioni di Ente Territorialmente Competente (ETC) ai fini della predisposizione, verifica e validazione dei Piani Economico-Finanziari del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, secondo quanto previsto dal Metodo Tariffario Rifiuti per il terzo periodo regolatorio (MTR-3), approvato con Deliberazione ARERA n. 397/2025/R/RIF. In tale veste, l'Agenzia è chiamata a svolgere le attività istruttorie finalizzate alla verifica della completezza, della coerenza, della congruità e della correttezza dei dati e delle informazioni trasmesse dai soggetti gestori e dagli enti coinvolti nella predisposizione tariffaria, assicurando il rispetto dei criteri e dei principi regolatori definiti dall'Autorità. In particolare, l'attività di validazione è finalizzata ad accertare che i costi ammessi a riconoscimento tariffario siano correttamente determinati sulla base delle fonti contabili obbligatorie previste dal Metodo, risultino effettivamente riconducibili alle attività incluse nel perimetro del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani e rispettino i principi di efficienza, efficacia, trasparenza e sostenibilità economica posti alla base della regolazione tariffaria. L'attività dell'ETC assume pertanto un ruolo centrale nel procedimento di approvazione tariffaria, in quanto finalizzata a garantire l'affidabilità e la verificabilità delle informazioni utilizzate per la determinazione delle entrate tariffarie di riferimento, nonché la corretta applicazione delle disposizioni contenute nel MTR-3, nel rispetto del principio di copertura integrale dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio, di cui all'articolo 1 della Legge n. 147/2013 e all'articolo 200 del D.Lgs. n. 152/2006.

Ai fini della predisposizione dei PEF relativi al terzo periodo regolatorio 2026-2029, AGER ha coordinato le attività di raccolta, verifica e validazione dei dati economici, patrimoniali, tecnici e gestionali trasmessi dai soggetti operanti nel ciclo integrato dei rifiuti urbani presenti sul territorio regionale, avvalendosi del supporto tecnico-specialistico di ANEA – Associazione Nazionale Enti di Governo d'Ambito per l'Idrico e i Rifiuti. Tale supporto è stato finalizzato ad assicurare uniformità metodologica, omogeneità istruttoria e coerenza applicativa nell'attuazione delle disposizioni regolatorie emanate dall'Autorità per l'intero territorio regionale.

1.1 Comune/i ricompreso/i nell'ambito tariffario

L'ambito tariffario oggetto dell'aggiornamento del PEF coincide con il comune di Pulsano.

1.2 Soggetti gestori per ciascun ambito tariffario

I soggetti gestori nell'ambito tariffario sono:

1. AL. MA. ECOLOGIA S.R.L.
2. Comune di Pulsano

Le attività svolte da ciascun soggetto ed i costi da esse derivanti sono riportati nelle rispettive relazioni di accompagnamento allegate al presente documento.

Il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani nell'ambito tariffario è svolto da AL. MA. ECOLOGIA S.R.L., in forza di un affidamento mediante procedura di gara non disciplinato dalla deliberazione ARERA 596/2024/R/rif, con decorrenza dal None e scadenza al None, avente ad oggetto le attività di spazzamento e lavaggio delle strade e di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani.

1.3 Impianti di chiusura del ciclo del gestore integrato

Per quanto concerne gli impianti di chiusura del ciclo dei rifiuti urbani a servizio dell'ambito tariffario, il modello organizzativo vigente nella Regione Puglia prevede una netta separazione tra le attività di raccolta e trasporto, svolte nell'ambito dell'ARO di riferimento, e le attività di trattamento,

recupero e smaltimento finale, coordinate a livello dell'Ambito Territoriale Ottimale unico regionale da AGER, anche mediante la regolazione dei flussi verso gli impianti autorizzati.

Il rifiuto urbano residuo indifferenziato (EER 20.03.01) prodotto nell'ambito tariffario è stato conferito, nel biennio 2024-2025, presso gli impianti gestiti da Manduria Ambiente S.p.A., Progetto Ambiente Bacino Lecce DUE Surl, Progetto Ambiente Provincia DI Lecce Surl e Castiglia S.r.l.

La frazione organica proveniente dalla raccolta differenziata (FORSU) è stata conferita, nel medesimo biennio, presso gli impianti di trattamento gestiti da Progeva S.r.l.

Le frazioni secche valorizzabili derivanti dalla raccolta differenziata, quali carta e cartone, imballaggi in plastica, vetro, metalli e multimateriale, sono conferite a piattaforme convenzionate e impianti di selezione e recupero individuati nell'ambito del sistema regionale e dei consorzi di filiera del sistema CONAI. In tali impianti vengono effettuate le operazioni di selezione, valorizzazione e avvio al riciclo delle singole frazioni merceologiche, consentendo il recupero di materia e la successiva re-immissione dei materiali nei relativi cicli produttivi.

In particolare:

- la carta e il cartone sono conferiti a piattaforme convenzionate COMIECO per le operazioni di selezione e successivo avvio al riciclo presso cartiere autorizzate;
- gli imballaggi in plastica sono avviati a impianti di selezione convenzionati con il sistema COREPLA, ove vengono separati per polimero e destinati alle successive operazioni di recupero e riciclo;
- il vetro viene conferito a piattaforme convenzionate con il sistema COREVE per le attività di selezione e preparazione al riciclo presso le vetrerie;
- gli imballaggi metallici sono destinati alle filiere di recupero coordinate dai relativi consorzi nazionali di settore (RICREA e CIAL).

L'assetto impiantistico complessivamente a servizio dell'ambito tariffario risulta coerente con il modello organizzativo delineato dalla L.R. Puglia n. 24/2012 e s.m.i., con la pianificazione regionale vigente e con il sistema di regolazione dei flussi definito da AGER, perseguendo gli obiettivi di autosufficienza, prossimità, recupero di materia ed economia circolare previsti dalla normativa nazionale e unionale. Costituisce un'unica eccezione a tale assetto l'impianto di trattamento meccanico-biologico (TMB) per il trattamento dei rifiuti urbani indifferenziati (EER 20.03.01), gestito direttamente dal gestore del servizio, che svolge una funzione intermedia nell'ambito della filiera di trattamento dei rifiuti.

1.4 Documentazione per ciascun ambito tariffario

In conformità a quanto previsto dall'articolo 7.3 della deliberazione ARERA n. 397/2025/R/rif, AGER Puglia, in qualità di Ente Territorialmente Competente, ha provveduto ad acquisire dai soggetti coinvolti nella gestione del servizio e nella predisposizione tariffaria tutta la documentazione necessaria ai fini della predisposizione, verifica e validazione del Piano Economico Finanziario relativo al terzo periodo regolatorio 2026-2029.

L'attività di raccolta documentale è stata finalizzata a consentire all'Ente Territorialmente Competente lo svolgimento delle verifiche previste dal MTR-3 in ordine alla completezza, coerenza, congruità e attendibilità dei dati trasmessi, nonché alla corretta applicazione delle disposizioni regolatorie emanate dall'Autorità. A tal fine, il gestore del servizio e il Comune hanno trasmesso la documentazione prevista dalla regolazione vigente, secondo gli schemi tipo approvati dall'Autorità con Determina n. 1/DTAC/2025.

In particolare, sono stati acquisiti:

- La trasmissione del set completo di dati e delle informazioni economiche, patrimoniali, tecniche e gestionali necessarie alla determinazione delle componenti tariffarie riconosciute

dal Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-3), compilato dai soggetti competenti per le rispettive attività e responsabilità;

- la relazione di accompagnamento redatta secondo lo schema tipo approvato dall'Autorità (Allegato 2 alla Determina n. 1/DTAC/2025), contenente la descrizione dell'assetto gestionale del servizio, l'illustrazione dei criteri adottati per la valorizzazione delle componenti di costo e di ricavo, nonché tutte le informazioni necessarie alla comprensione delle scelte effettuate nella predisposizione del PEF e delle istanze eventualmente formulate ai sensi della regolazione vigente;
- le dichiarazioni di veridicità dei dati trasmessi, predisposte ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e redatte in conformità agli schemi tipo approvati dall'Autorità (Allegati 3 e 4 alla Determina n. 1/DTAC/2025), sottoscritte dai legali rappresentanti dei soggetti competenti e finalizzate ad attestare la completezza, correttezza e veridicità delle informazioni fornite;
- la documentazione amministrativa, contabile e gestionale sottostante alle attestazioni prodotte, comprensiva delle fonti contabili obbligatorie previste dal Metodo, dei contratti di servizio, degli atti di affidamento, dei libri cespiti, dei bilanci, dei prospetti di dettaglio e di ogni ulteriore elemento ritenuto necessario ai fini della riconciliazione dei dati dichiarati e dello svolgimento delle attività istruttorie di validazione da parte dell'Ente Territorialmente Competente.

La documentazione acquisita ha costituito la base informativa sulla quale AGER ha sviluppato le successive attività di verifica e validazione previste dal MTR-3, finalizzate ad accertare la corretta individuazione dei costi ammessi a riconoscimento tariffario, la loro riconducibilità alle attività ricomprese nel perimetro del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, nonché la coerenza delle informazioni trasmesse con le risultanze delle fonti contabili e amministrative di riferimento.

1.5 Altri elementi da segnalare

Salvo quanto già specificato nei paragrafi precedenti, non vi sono ulteriori elementi da segnalare.

2 Descrizione dei servizi forniti (G)

Il presente capitolo è di competenza dei gestori e per i contenuti si rimanda all'ALLEGATO A – Relazione di Accompagnamento del gestore e all'ALLEGATO B – Relazione di accompagnamento del Comune in qualità di gestore.

3 Dati relativi alla gestione dell'ambito tariffario (G)

Il presente capitolo è di competenza dei gestori e per i contenuti si rimanda all'ALLEGATO A – Relazione di Accompagnamento del gestore e all'ALLEGATO B – Relazione di accompagnamento del Comune in qualità di gestore.

4 Attività di validazione (ETC)

In coerenza con l'assetto gestionale del servizio precedentemente descritto e con la ripartizione delle competenze tra i soggetti operanti nel ambito tariffario, le attività di verifica e validazione previste dal MTR-3 sono state svolte con riferimento sia al gestore affidatario, per le attività di propria competenza, sia al Comune, per le componenti economiche e gestionali direttamente sostenute e rilevanti ai fini della determinazione del Piano Economico Finanziario (PEF).

L'attività istruttoria è stata condotta mediante l'analisi coordinata della documentazione, dei dati economici, patrimoniali, tecnici e gestionali trasmessi dai due soggetti, al fine di verificarne la completezza, la coerenza, la congruità e la corretta imputazione ai fini della predisposizione tariffaria, nonché la conformità alle disposizioni contenute nel Metodo Tariffario Rifiuti per il terzo periodo regolatorio (MTR-3).

Le componenti di costo riportate nel PEF sono state determinate in coerenza con i costi effettivamente sostenuti nell'anno contabile di riferimento individuato ai sensi dell'articolo 8 del MTR-3. A tal fine, sia per il gestore sia per il Comune sono stati predisposti specifici strumenti di raccolta dati che hanno consentito la riconciliazione sistematica tra le componenti tariffarie utilizzate ai fini del PEF e le corrispondenti risultanze delle fonti contabili obbligatorie, rappresentate in particolare dal bilancio d'esercizio e dal libro cespiti, assicurando la piena tracciabilità delle informazioni utilizzate.

AGER ha sviluppato un apposito portale (AGERservizi) tramite il quale i gestori hanno potuto comunicare la documentazione e interloquire con i referenti per i chiarimenti e verifiche necessarie.

Preliminarmente alla somministrazione dei formulari di raccolta dati ai gestori, sono state promosse da AGER attività formative/informative utili per la corretta rappresentazione dei dati e delle informazioni da fornire nonché i riferimenti per eventuali necessità di supporto e assistenza.

Sul sito istituzionale sono state inoltre pubblicate le registrazioni dei webinar che hanno illustrato il quadro regolatorio di riferimento ed il vademecum con le indicazioni pratiche sui principali dati richiesti e sulle modalità di compilazione.

In apposita sezione sul portale AGERservizi sono state pubblicate specifiche FAQ per coadiuvare i gestori alla corretta redazione della documentazione richiesta.

Inoltre, il portale è dotato di chat che ha permesso una interazione diretta tra gestori e referenti che hanno preso in carico la relativa attività di validazione.

La metodologia di riclassificazione dei dati ai fini tariffari si articola in una sequenza di passaggi logici finalizzati a garantire la piena riconciliazione tra le fonti contabili e le componenti di costo rilevanti ai fini della determinazione tariffaria.

In primo luogo, le voci desunte dalle fonti contabili obbligatorie vengono riclassificate nelle componenti tariffarie previste dal MTR-3, considerando i valori al lordo delle poste rettificative, così da assicurare la piena riconciliazione tra i dati contabili di origine e le grandezze utilizzate nel modello tariffario.

Successivamente vengono individuate e rappresentate le poste rettificative necessarie per adeguare i dati contabili ai criteri previsti dalla regolazione tariffaria.

Infine, a valle dell'applicazione delle rettifiche regolatorie, viene determinato il valore dei costi ammissibili al riconoscimento tariffario, corrispondente ai costi efficienti riconosciuti dal metodo. In tale fase si procede all'esclusione delle componenti ritenute inefficienti o già remunerate attraverso altre fonti di ricavo, nel rispetto dei principi di corretta determinazione dei costi riconoscibili in tariffa.

L'intero processo metodologico consente pertanto di garantire la piena coerenza tra i dati contabili della gestione e le grandezze tariffarie utilizzate per la predisposizione del PEF, rendendo trasparente e verificabile il percorso che conduce dalle risultanze contabili ai costi efficienti riconosciuti dalla regolazione.

L'attività di validazione dei dati economici relativi al periodo regolatorio 2026-2029 è stata svolta mediante un articolato insieme di verifiche sui dati contabili rendicontati dal gestore e dal Comune. Tali verifiche possono essere ricondotte alle seguenti macro-tipologie:

- a) Verifiche di completezza, finalizzate ad accertare la corretta e integrale compilazione del file di Raccolta Dati Tariffari (RDT) predisposto da ARERA per l'elaborazione tariffaria MTR-3, nonché la presenza della documentazione a supporto dei dati dichiarati.

- b) Verifiche di coerenza, finalizzate a verificare la correttezza, l'uniformità e la coerenza logica delle informazioni riportate nel file RDT predisposto da AGER, anche quando le medesime informazioni risultano rappresentate in sezioni differenti o utilizzate per finalità diverse, al fine di evitare fenomeni di doppia contabilizzazione ovvero di omessa valorizzazione delle componenti di costo e di ricavo. Tali verifiche si articolano in:
 - verifica della conformità alle disposizioni metodologiche e regolatorie emanate da ARERA, con particolare riferimento alla corretta classificazione delle componenti tariffarie e alla loro coerenza con le serie storiche disponibili;
 - verifica della continuità dei criteri di rendicontazione adottati rispetto alle precedenti raccolte dati tariffarie, al fine di individuare eventuali variazioni metodologiche o scostamenti significativi adeguatamente motivati.
- c) Verifiche di congruità, finalizzate ad accertare la corrispondenza tra i dati riportati nel file RDT predisposto da AGER, dal gestore e dal Comune e le risultanze delle rispettive fonti contabili obbligatorie. Tali verifiche si fondano sull'analisi dei prospetti di riconciliazione tra dati tariffari e dati di bilancio, nonché sulla verifica della tracciabilità e della corretta imputazione delle poste economiche e patrimoniali rilevanti ai fini della determinazione tariffaria.

Nel corso dell'istruttoria sono state svolte interlocuzioni con i gestori anche con la finalità di modificare/integrare le informazioni fornite come previsto dal comma 7.4 della Deliberazione 397/2025/R/RIF con particolare riguardo a:

- correttezza dei meccanismi allocativi dei costi/ricavi e degli investimenti
- esaustività delle poste rettificative dei costi e del patrimonio
- adeguata rendicontazione delle eventuali componenti previsionali da introdurre e/o congruare rispetto alle predisposizioni tariffarie precedenti

All'esito dell'istruttoria svolta ai sensi dell'art. 30.1 del MTR-3, nell'ambito della procedura partecipata tra il gestore affidatario e l'Ente Territorialmente Competente, AGER ritiene positivamente conclusa l'attività di validazione, avendo accertato, con riferimento sia al gestore sia al Comune:

- a) la completezza della documentazione trasmessa, risultando acquisito l'intero set informativo necessario all'aggiornamento del Piano Economico Finanziario (PEF) del terzo periodo regolatorio, comprensivo di tutti gli allegati e della documentazione richiesta dalla disciplina regolatoria vigente;
- b) la congruità, la coerenza e la correttezza dei dati trasmessi, risultando gli stessi elaborati e rappresentati nel rispetto delle disposizioni contenute nel Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-3) e delle ulteriori indicazioni emanate da ARERA.

L'intero procedimento di validazione è stato svolto secondo modalità partecipate tra AGER, il gestore affidatario e il Comune. Tutte le richieste di chiarimento formulate dall'Ente Territorialmente Competente, le risposte fornite dal gestore e dal Comune, la documentazione integrativa acquisita, nonché le risultanze delle verifiche istruttorie e le minute di validazione contenenti le valutazioni tecniche emerse nel corso dell'istruttoria, sono state integralmente tracciate e archiviate da AGER, garantendo la piena ricostruibilità del procedimento che ha condotto alla determinazione dei valori riconosciuti ai fini tariffari.

Nell'ambito della misura partecipata di cui all'art. 30 del MTR-3, la documentazione predisposta ai fini dell'aggiornamento tariffario è stata condivisa con il Comune e con il gestore nel rispetto del termine perentorio assegnato da AGER; gli esiti del confronto istruttorio, ove pervenuti riscontri, sono stati esaminati e recepiti nell'attività di validazione.

5 Valutazioni di competenza dell'Ente territorialmente competente (ETC)

Conclusa l'attività di validazione dei dati trasmessi dai gestori, descritta nella sezione precedente, l'Ente Territorialmente Competente ha proceduto alle determinazioni di propria competenza ai fini della predisposizione del Piano Economico Finanziario (PEF) per il terzo periodo regolatorio 2026-2029, in conformità alle disposizioni contenute nella Deliberazione ARERA n. 397/2025/R/RIF e nella Determina n. 1/DTAC/2025.

In particolare, l'attività istruttoria svolta dall'ETC ha riguardato la definizione dei parametri e dei coefficienti necessari alla determinazione del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie, con specifico riferimento al coefficiente di recupero della produttività (X), al coefficiente di potenziamento del servizio (Ka) e al coefficiente *CRIa* volto a tener conto dei maggiori oneri conseguenti alla dinamica inflattiva delle annualità pregresse, nel rispetto dei criteri e degli intervalli di valorizzazione stabiliti dall'Autorità.

L'ETC ha inoltre provveduto alla valutazione delle componenti previsionali di costo ammissibili, alla verifica della corretta determinazione degli ammortamenti delle immobilizzazioni, alla valorizzazione del fattore di sharing b, nonché alla quantificazione e gestione delle componenti di conguaglio maturate nelle annualità pregresse.

Le attività istruttorie sono state infine integrate dalle valutazioni necessarie a verificare il mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario della gestione, assicurando la sostenibilità del servizio e la corretta copertura dei costi riconosciuti per ciascun ambito tariffario.

Le determinazioni adottate dall'ETC nell'ambito di ciascuna delle attività sopra richiamate sono illustrate nei paragrafi che seguono, con indicazione dei criteri e delle motivazioni sottostanti alle scelte effettuate, in conformità con l'obbligo di motivazione previsto dalla normativa regolatoria vigente.

5.1 Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie

Ai sensi dell'art. 4 del MTR-3, in ciascun anno del periodo regolatorio 2026-2029, il limite alla crescita delle entrate tariffarie è definito dalla seguente formula:

$$\frac{\sum T_a}{\sum T_{a-1}} \leq (1 + \rho_a)$$

dove: il parametro ρ_a rappresenta il limite massimo di incremento percentuale annuale delle entrate tariffarie e, ai sensi del comma 4.2 del MTR-3, è determinato dalla seguente formula:

$$\rho_a = rpi_a - X_a + K_a$$

Dove:

- **RPIa** rappresenta l'incremento tariffario riconosciuto in ragione della variazione dell'indice dei prezzi al consumo nell'anno a, fissato dall'Autorità nella misura dell'1,9%, ai sensi della Deliberazione ARERA n. 480/2025/R/ri;
- **Xa** rappresenta il coefficiente di recupero della produttività, determinato dall'ETC ai sensi dell'art. 6 del MTR-3 all'interno dell'intervallo compreso tra lo 0,1% e lo 0,5%, che riduce il limite di crescita tariffaria in misura proporzionale agli obiettivi di efficientamento attesi;
- **Ka** rappresenta il coefficiente di potenziamento del servizio, determinato dall'ETC ai sensi dell'art. 5 del MTR-3, finalizzato a riconoscere eventuali incrementi del limite di crescita tariffaria connessi al miglioramento dei livelli qualitativi e prestazionali del servizio.

La formulazione sopra richiamata riflette la logica sottesa al metodo tariffario: la crescita delle entrate tariffarie è riconosciuta in misura corrispondente all'inflazione programmata (RPIa), al netto del

recupero di produttività richiesto al gestore mediante il coefficiente Xa. Eventuali incrementi ulteriori possono essere riconosciuti esclusivamente in presenza di interventi di potenziamento o miglioramento del servizio, valorizzati attraverso il coefficiente Ka.

La determinazione dei valori puntuali dei coefficienti sopra richiamati costituisce una prerogativa dell'Ente Territorialmente Competente ai sensi degli artt. 4-5-6 del MTR-3 e deve essere adeguatamente motivata, tenendo conto delle specificità dell'ambito tariffario, degli obiettivi perseguiti e delle condizioni economico-finanziarie della gestione.

Nei paragrafi che seguono sono illustrati i criteri adottati da AGER ai fini della valorizzazione dei coefficienti previsti dal metodo tariffario.

Si ritiene preliminarmente necessario descrivere le modalità dei parametri di performance previsti nel MTR-3, da cui dipende la quantificazione dei parametri ricompresi nella formula del limite alla crescita tariffaria.

Si evidenzia che, per la determinazione dei coefficienti $\gamma_{1,a}$, $\gamma_{2,a}$, b e Xa, AGER ha elaborato una specifica metodologia, condivisa con i gestori e resa disponibile attraverso il portale AGERServizi e il sito istituzionale dell'Agenzia.

Di seguito si riporta il valore del totale delle entrate tariffarie di riferimento (ΣTa) di ciascun anno e il valore del totale delle entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite annuale di crescita:

Grandezza	2026	2027	2028	2029
rpia	1,9%	1,9%	1,9%	1,9%
Xa	0,2%	0,2%	0,1%	0,1%
Ka	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
CRIa	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Limite alla crescita pa	1,7%	1,7%	1,8%	1,8%
ΣTa [€]	4.040.242,57	4.109.629,69	4.905.771,50	5.599.428,96
$\Sigma Ta-1$ [€]	3.972.026,98	4.040.242,57	4.109.629,69	4.183.603,03
$\Sigma T_{max,a}$ [€]	4.040.242,57	4.109.629,69	4.183.603,03	4.258.907,88
Eccedenza ($\Sigma Ta - \Sigma T_{max,a}$) [€]	0,00	0,00	722.168,47	1.340.521,07
Ta riconosciute post rimodulazione [€]	4.040.242,57	4.109.629,69	4.183.603,03	4.258.907,88
Schema regolatorio	Schema I	Schema I	Schema I	Schema I

Costo unitario effettivo “ CU_{effa-2} ”

Il costo unitario effettivo CU_{effa-2} è definito, ai sensi del comma 6.3 del MTR-3, dalla seguente relazione:

$$CU_{effa-2} = (\sum TV_{a-2} + \sum TF_{a-2}) / q_{a-2}$$

dove $\sum TV_{a-2}$ e $\sum TF_{a-2}$ rappresentano rispettivamente la somma delle entrate tariffarie variabili e fisse dell'ambito tariffario nell'anno $a - 2$, e q_{a-2} è la produzione complessiva di rifiuti urbani del medesimo anno espressa in tonnellate. Ai fini della presente predisposizione tariffaria, l'anno $a-2$ coincide, per ciascuna annualità, con il secondo esercizio precedente (esercizio 2024 per l'annualità 2026).

I valori assunti a riferimento, come dichiarati dal gestore, sono riportati nella tabella seguente:

Parametro	2026	2027	2028	2029
$\sum TV_{a-2}$ [€]	2.616.423,98	2.621.529,77	2.735.293,38	3.000.020,83
$\sum TF_{a-2}$ [€]	1.008.018,93	1.350.497,20	1.304.949,19	1.109.608,87

Parametro	2026	2027	2028	2029
$\Sigma Ta-2$ [€]	3.624.442,90	3.972.026,98	4.040.242,57	4.109.629,69
qa-2 [ton]	5.460,54	5.460,54	5.460,54	5.460,54
CUeffa-2 [cent€/kg]	66,38	72,74	73,99	75,26

Il valore ottenuto rappresenta il costo medio unitario delle attività ricomprese nel ciclo integrato dei rifiuti urbani per l'anno 2024, espresso in termini di costo riconosciuto per chilogrammo di rifiuto prodotto. Tale indicatore sintetizza il livello di costo della gestione e costituisce il parametro di riferimento per le successive valutazioni di efficienza previste dal metodo tariffario.

Benchmark di riferimento

Il benchmark di riferimento è stato assunto in misura pari al fabbisogno standard di cui all'art. 1, comma 653, della Legge n. 147/2013, sulla base dell'ultima rilevazione disponibile pubblicata sul portale GEROPA del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Tale scelta assicura la massima oggettività, trasparenza e verificabilità del parametro di confronto, in quanto il fabbisogno standard rappresenta l'indicatore ufficiale del costo efficiente del servizio di gestione dei rifiuti urbani, elaborato a livello nazionale mediante metodologie statistiche che tengono conto delle specifiche caratteristiche territoriali, demografiche, socio-economiche e organizzative dei singoli enti locali.

Per l'ambito tariffario, il benchmark così determinato risulta pari al valore indicato nella tabella seguente.

Parametro	2026	2027	2028	2029
Bench-2 [cent€/kg]	39,56	39,56	39,56	39,56

Coefficiente $\gamma_{1,a}$

Il coefficiente $\gamma_{1,a}$, in conformità alle disposizioni del MTR-3, è determinato in funzione del livello di raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata e costituisce un indicatore del grado di compliance della gestione rispetto agli obiettivi ambientali nazionali e comunitari, ai sensi dell'art. 3.1 del Metodo.

La valutazione è considerata soddisfacente qualora la percentuale di raccolta differenziata conseguita nell'anno a-2 risulti superiore all'obiettivo individuato dall'Ente Territorialmente Competente, mentre è considerata non soddisfacente qualora tale obiettivo non venga raggiunto.

Con riferimento all'annualità assunta a base della presente analisi, l'ambito tariffario ha conseguito una percentuale di raccolta differenziata come illustrato nella tabella seguente, e di conseguenza, scaturisce il giudizio circa la valutazione del parametro γ_1 .

Parametro	2026	2027	2028	2029
%RD conseguita (a-2)	74,15%	74,15%	74,15%	74,15%
Obiettivo RD (art. 205 D.Lgs. 152/2006)	65,00%	65,00%	65,00%	65,00%
Valutazione (γ_1)	Soddisfacente	Soddisfacente	Soddisfacente	Soddisfacente

Coefficiente $\gamma_{2,a}$

Il coefficiente γ_2 è stato determinato in conformità alle disposizioni contenute nel MTR-3, tenendo conto del livello di efficacia conseguito dal sistema di raccolta differenziata con riferimento all'avvio a riciclaggio dei rifiuti di imballaggio. A tal fine è stato utilizzato il macro-indicatore R1, disciplinato

dall'articolo 6.4 del Testo Unico per la Regolazione della Qualità del Servizio di Gestione dei Rifiuti Urbani (RQTR) e richiamato dall'articolo 3.3 del MTR-3 quale parametro di valutazione delle performance ambientali del servizio.

Il macro-indicatore R1 misura la capacità del sistema di gestione di intercettare in maniera efficace le frazioni di imballaggio soggette ai sistemi collettivi di responsabilità estesa del produttore (EPR) e di garantirne un adeguato livello qualitativo ai fini dell'effettivo recupero di materia. Esso è determinato come prodotto tra l'efficienza della raccolta differenziata delle frazioni soggette ai sistemi collettivi (Eff_{RDSC}) e la qualità della raccolta medesima (QLT_{RDSC}), secondo la seguente relazione:

$$R1 = Eff_{RDSC} \times QLT_{RDSC}$$

Il valore assunto dal macro-indicatore rappresenta pertanto una misura sintetica dell'efficacia complessiva della filiera della raccolta differenziata degli imballaggi, tenendo conto sia della capacità di intercettazione delle frazioni valorizzabili sia della qualità merceologica dei materiali raccolti, elementi entrambi essenziali per garantire il successivo avvio a riciclo.

Ai sensi del MTR-3, il giudizio associato al parametro γ_2 è considerato soddisfacente qualora il valore di R1 risulti almeno pari a 0,85. La regolazione prevede tuttavia un meccanismo premiale volto a valorizzare i percorsi di miglioramento delle performance ambientali; pertanto, il coefficiente può essere ugualmente considerato soddisfacente anche nei casi in cui, pur in presenza di un valore inferiore alla soglia di eccellenza, il gestore o il bacino tariffario abbiano conseguito gli obiettivi di miglioramento individuati dalla metodologia regolatoria nel periodo di riferimento.

Con riferimento all'ambito tariffario, il valore del macro-indicatore R1 è rappresentato nella tabella seguente a cui è stato associato il giudizio corrispondente:

Parametro	Valore
Macro-indicatore R1a (base dati a-2)	0,72
Soglia di riferimento R1 (comma 3.3 MTR-3)	0,85
Obiettivo R1a+2	0,76
Valutazione (γ_2)	Non soddisfacente

5.1.1 Coefficiente di recupero di produttività

Ai sensi dell'art. 6 del MTR-3, il coefficiente di recupero di produttività Xa è determinato dalla seguente formula:

$$Xa = X_{reg,a} + X_{com,a}$$

dove:

- $X_{reg,a}$ rappresenta la componente regolatoria determinata dall'Ente Territorialmente Competente sulla base dei criteri previsti dal Metodo;
- $X_{com,a}$ rappresenta la componente derivante dagli esiti di procedure competitive per l'affidamento del servizio.

Con riferimento alla componente $X_{com,a}$ l'art. 6 del MTR-3 prevede che la stessa sia valorizzata sulla base del recupero di efficienza offerto dall'aggiudicatario nell'ambito di procedure concorsuali disciplinate dalla deliberazione ARERA n. 596/2024/R/RIF.

Nel caso in esame, l'affidamento dei servizi oggetto della presente predisposizione tariffaria non è stato effettuato ai sensi della deliberazione ARERA n. 596/2024/R/RIF; conseguentemente, il valore di $X_{com,a}$ è pari a zero.

La determinazione della componente $X_{reg,a}$ è effettuata in applicazione della matrice di valutazione prevista dall'art. 6.2 del MTR-3 (di seguito riportata), che consente di individuare il relativo intervallo di valorizzazione sulla base di due elementi:

- il confronto tra il costo unitario effettivo ($CU_{eff,a-2}$) e il benchmark di riferimento (Bench $a-2$);
- la valutazione della qualità ambientale delle prestazioni, espressa dal parametro composito γ_a , determinato come somma dei coefficienti $\gamma_{1,a}$ e $\gamma_{2,a}$

Figura 1

		$CU_{eff,a-2} > Benchmark$	$CU_{eff,a-2} \leq Benchmark$
QUALITÀ AMBIENTALE DELLE PRESTAZIONI	LIVELLO INSODDISFACENTE O INTERMEDIO ($1 + \gamma_a$) $\leq 0,5$	Fattore di recupero di produttività: $0,3\% < X_{reg,a} \leq 0,5\%$	Fattore di recupero di produttività: $0,1\% < X_{reg,a} \leq 0,3\%$
	LIVELLO AVANZATO ($1 + \gamma_a$) $> 0,5$	Fattore di recupero di produttività: $0,1\% < X_{reg,a} \leq 0,3\%$	Fattore di recupero di produttività: $X_{reg,a} = 0,1\%$

Il parametro γ_a sintetizza il livello di raggiungimento degli obiettivi ambientali della gestione, tenendo conto sia delle performance conseguite in materia di raccolta differenziata sia dell'efficacia dell'avvio a riciclo delle frazioni di imballaggio. Le modalità di determinazione dei parametri richiamati sono state illustrate nei paragrafi precedenti.

Nella tabella seguente sono riportati i valori riscontrati per l'ambito tariffario e il conseguente posizionamento all'interno della matrice prevista dal MTR-3.

Nell'ambito di tale intervallo, AGER ha ritenuto di assumere il valore indicato nella tabella seguente. Tale scelta consente di contemperare gli obiettivi di efficientamento richiesti dal metodo tariffario con le esigenze di sostenibilità economica e organizzativa della gestione.

Si specifica infine che la valorizzazione del parametro X_a è stata estesa in egual misura a tutti i gestori che espletano attività ricomprese nel ciclo integrato dei rifiuti nell'ambito tariffario.

Parametro	Valore (annualità 2026-2029)
Intervallo di riferimento γ_1	$-0,2 < \gamma_1 \leq 0$
γ_1	0,00
Intervallo di riferimento γ_2	$-0,3 \leq \gamma_2 \leq -0,15$
γ_2	-0,20
$\gamma = \gamma_1 + \gamma_2$	-0,20
$1 + \gamma$	0,80
Qualità ambientale delle prestazioni	Livello avanzato
$CU_{eff,a-2}/Bench_{a-2}$ (2024)	1,678
Intervallo di riferimento $X_{reg,a}$	$0,1\% < X_{reg,a} \leq 0,3\%$
$X_{reg,a}$	0,2%
$X_{com,a}$	0,0%
X_a	0,2%

5.1.2 Coefficiente di potenziamento K

Ai sensi dell'art. 5 del MTR-3, il coefficiente di potenziamento del servizio K_a è determinato dalla seguente relazione:

$$K_a = K_{reg,a} + K_{com,a}$$

dove:

- $K_{reg,a}$ rappresenta la componente regolatoria determinata dall'Ente Territorialmente Competente in funzione degli obiettivi di sviluppo e miglioramento del servizio programmati;
- $K_{com,a}$ rappresenta la componente derivante dagli esiti di procedure competitive per l'affidamento del servizio.

La componente $K_{com,a}$ corrisponde al valore eventualmente offerto dall'aggiudicatario nell'ambito di procedure concorsuali disciplinate dalla deliberazione ARERA n. 596/2024/R/RIF. Analogamente a quanto illustrato con riferimento al coefficiente X_a , l'affidamento dei servizi oggetto della presente predisposizione tariffaria non è stato effettuato ai sensi della deliberazione ARERA n. 596/2024/R/RIF; conseguentemente, il valore di $K_{com,a}$ è pari a zero.

La determinazione della componente $K_{reg,a}$ è effettuata sulla base della matrice di valutazione prevista dall'art. 5 del MTR-3, che individua i relativi intervalli di valorizzazione considerando congiuntamente:

- il rapporto tra il costo unitario effettivo ($CU_{eff,a-2}$) e il benchmark di riferimento ($Bench_{a-2}$). Diversamente da quanto previsto per il coefficiente X_a , il confronto viene effettuato applicando una soglia di tolleranza pari al 5%, secondo quanto disposto dal Metodo;
- la tipologia degli obiettivi programmati dall'ETC, distinti tra interventi di consolidamento dei livelli di servizio esistenti e interventi di miglioramento dei livelli qualitativi e prestazionali.

Figura 2

		GRADO DI EFFICIENZA DELLA GESTIONE	
		$\frac{CU_{eff,a-2}}{Benchmark} > 1.05$	$\frac{CU_{eff,a-2}}{Benchmark} \leq 1.05$
OBIETTIVI DI QUALITÀ	CONSOLIDAMENTO DEI LIVELLI DI QUALITÀ	SCHEMA I Fattore per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie: $K_a \leq 3\%$	SCHEMA II Fattore per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie: $K_a \leq 5\%$
	MIGLIORAMENTO DEI LIVELLI DI QUALITÀ	SCHEMA III Fattore per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie: $K_a \leq 5\%$	SCHEMA IV Fattore per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie: $K_a \leq 7\%$

Sulla base delle valutazioni effettuate e dei parametri riepilogati nella tabella seguente, la gestione nell'ambito tariffario risulta collocata nel seguente schema regolatorio con riferimento a tutte le annualità del terzo periodo regolatorio. Nell'ambito degli intervalli consentiti dal MTR-3, l'Ente Territorialmente Competente ha ritenuto opportuno valorizzare, per ciascuna annualità del periodo regolatorio, il coefficiente ($K_{reg,a}$) indicato nella tabella seguente.

La definizione del coefficiente K_a è stata effettuata contemperando l'esigenza di contenere gli impatti tariffari a carico dell'utenza con la necessità di assicurare il mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario della gestione.

Si precisa, infine, che il coefficiente (K_a), come sopra determinato, è stato applicato uniformemente a tutti i soggetti che svolgono attività ricomprese nel ciclo integrato dei rifiuti urbani, in coerenza con

l'assetto gestionale e tariffario adottato dall'Ente Territorialmente Competente e assume il valore pari al valore massimo ammissibile detratto il valore assunto dal coefficiente $CRIa$ descritto nel paragrafo di riferimento:

Parametro	Valore (annualità 2026-2029)
CUEffa-2/Bencha-2	1,678
Obiettivi programmati dall'ETC	Consolidamento
Schema regolatorio (comma 5.2 MTR-3)	Schema I
Valore massimo Ka	3,0%
$K_{reg,a}$	0,0%
$K_{com,a}$	0,0%
$CRIa$	—
Ka	0,0%

5.1.3 Coefficiente CRI

Ai sensi dell'art. 5.3 del MTR-3, l'Ente Territorialmente Competente può valorizzare, nell'ambito del parametro pa , il coefficiente $CRIa$, finalizzato a riconoscere gli effetti dei maggiori oneri sostenuti dai gestori in conseguenza della dinamica inflattiva registrata nel biennio 2022-2023 e non integralmente intercettati nelle precedenti predisposizioni tariffarie. La valorizzazione di tale coefficiente è soggetta al vincolo previsto dal Metodo, secondo cui il valore di $CRIa$ non può eccedere l'80% del coefficiente di potenziamento del servizio Ka , ossia:

$$CRIa \leq 0,8 \cdot Ka.$$

In coerenza con tale impostazione e nell'ambito delle interlocuzioni svolte con i gestori, non essendo stata valorizzata la componente COANT, è stata condivisa l'opportunità di assumere un valore nullo per la componente $CRIa$ per tutte le annualità del periodo regolatorio.

La scelta adottata risulta coerente con gli obiettivi di gradualità e sostenibilità tariffaria perseguiti dal MTR-3:

Parametro	2026	2027	2028	2029
Valore massimo $CRIa$ ($0,8 \cdot Ka$)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
$CRIa$	—	—	—	—

5.2 Costi operativi incentivanti (CO_{new}^{exp} e COI^{exp})

Ai sensi dell'art. 10 del MTR-3, approvato con Deliberazione ARERA n. 367/2025/R/rif, i Costi Operativi Incentivanti (COI) rappresentano componenti tariffarie di natura eccezionale e aggiuntiva rispetto ai costi operativi ordinariamente riconosciuti dal Metodo, sulla base dei costi desumibili dalle fonti contabili obbligatorie. Tali componenti sono finalizzate a sostenere e incentivare interventi specifici di miglioramento, potenziamento e sviluppo del servizio che producano benefici concreti e misurabili per gli utenti e per il sistema di gestione dei rifiuti urbani, contribuendo al conseguimento degli obiettivi di qualità tecnica, qualità contrattuale, sostenibilità ambientale ed efficientamento previsti dalla regolazione di settore. La disciplina dei Costi Operativi Incentivanti trova fondamento nell'esigenza di consentire ai gestori di affrontare processi di evoluzione organizzativa e operativa che comportano maggiori oneri non riconducibili alla gestione ordinaria, garantendo al contempo che tali costi siano strettamente correlati a interventi effettivamente realizzati, verificabili e coerenti con gli obiettivi di sviluppo individuati dall'Ente Territorialmente Competente.

In tale contesto, l'art. 10 del MTR-3 distingue due diverse tipologie di componenti incentivanti:

- i Corrispettivi Operativi Incentivanti (COIexp), ovvero costi di natura previsionale riferiti a interventi di miglioramento qualitativo, efficientamento gestionale o potenziamento di attività che hanno natura “una tantum” e non sono quindi ricorrenti;
- i Corrispettivi per Nuovi Servizi (COnew), i quali sono ugualmente costi di natura previsionale per miglioramento della qualità del servizio, ma che al contrario dei COI, hanno natura ricorrente e sistemica.

La valorizzazione delle predette componenti è subordinata al rispetto delle condizioni e dei criteri stabiliti dal MTR-3. In particolare, gli interventi devono risultare coerenti con la pianificazione di settore e con gli obiettivi individuati dall’ETC, essere adeguatamente motivati e supportati da idonea documentazione tecnica ed economica, nonché consentire la puntuale verifica degli effetti prodotti in termini di miglioramento del servizio, incremento delle performance ambientali o ampliamento delle prestazioni rese all’utenza. L’Ente Territorialmente Competente è pertanto chiamato a svolgere una specifica attività istruttoria volta a verificare l’ammissibilità degli interventi proposti, la ragionevolezza dei costi associati, la loro effettiva natura incrementale rispetto alle attività già riconosciute in tariffa e la coerenza con il quadro programmatico e regolatorio di riferimento.

Nei paragrafi che seguono sono illustrate le valutazioni e le determinazioni assunte da AGER con riferimento alle singole componenti incentivanti richieste dai gestori, nonché le motivazioni poste alla base del relativo riconoscimento tariffario.

5.2.1 Componenti previsionali COnew

Con riferimento alle componenti previsionali di cui all’art. 10 del MTR-3, nel corso dell’istruttoria l’Ente Territorialmente Competente ha verificato la sussistenza dei presupposti per l’eventuale riconoscimento dei Corrispettivi per Nuovi Servizi (COnew,exp), sulla base delle richieste eventualmente formulate dai soggetti gestori e della documentazione trasmessa a supporto.

Non essendo pervenute richieste di riconoscimento della componente COnew,exp, né essendo emersi nel corso dell’istruttoria elementi tali da evidenziare l’attivazione di nuovi servizi o l’introduzione di interventi di carattere sistemico idonei a determinare maggiori costi operativi riconoscibili ai sensi del MTR-3, le attività programmate risultano riconducibili all’ordinaria evoluzione della gestione e trovano adeguata copertura nell’ambito delle componenti tariffarie ordinarie previste dal Metodo.

5.2.2 Componenti previsionali COI

Analogamente a quanto illustrato con riferimento alla componente tariffaria COnew,exp, l’Ente Territorialmente Competente ha verificato la sussistenza dei presupposti per l’eventuale riconoscimento dei costi operativi incentivanti (COI), sulla base delle richieste eventualmente formulate dai soggetti gestori e della documentazione trasmessa a supporto.

Le eventuali istanze presentate sono state oggetto di specifica istruttoria, volta a verificare la riconducibilità dei maggiori costi alle fattispecie previste dal MTR-3, la coerenza con gli obiettivi di miglioramento del servizio e la sussistenza dei requisiti di ammissibilità previsti dalla regolazione.

Sulla base degli esiti dell’attività istruttoria svolta, AGER, in qualità di Ente Territorialmente Competente, non ha proceduto alla valorizzazione della componente previsionale COI, che risulta pertanto assunta pari a zero per tutte le annualità del terzo periodo regolatorio 2026-2029.

5.3 Costi operativi di gestione associati a specifiche finalità (ANT)

Ai sensi dell’art. 17 del MTR-3, i costi operativi di gestione associati a specifiche finalità costituiscono componenti previsionali straordinarie che possono essere riconosciute, al fine di intercettare particolari dinamiche di costo che, per natura, entità o tempistica di manifestazione, non risultano adeguatamente rappresentate dai meccanismi ordinari di aggiornamento delle entrate tariffarie previsti dal Metodo. L’introduzione di tali componenti risponde all’esigenza di garantire la

sostenibilità economico-finanziaria della gestione in presenza di fattori esogeni, obblighi normativi, adeguamenti organizzativi o specifiche esigenze di miglioramento del servizio che comportano oneri ulteriori rispetto a quelli già riconosciuti nelle basi di costo storiche. La loro valorizzazione costituisce pertanto uno strumento eccezionale e puntuale, finalizzato ad evitare che costi effettivamente sostenuti o prevedibilmente sostenibili dai gestori rimangano privi di copertura tariffaria pur risultando funzionali al mantenimento o al miglioramento delle prestazioni rese all'utenza.

In particolare, l'art. 8 del MTR-3 individua quattro distinte componenti previsionali:

- *CTSA*, destinata al riconoscimento di specifici costi operativi connessi alle attività di trattamento e smaltimento, nei casi e secondo le modalità previste dalla regolazione;
- *CO116*, finalizzata a intercettare gli effetti economici derivanti dall'introduzione di disposizioni normative o regolatorie sopravvenute, che determinano maggiori oneri non già riflessi nelle precedenti predisposizioni tariffarie;
- *CQ*, volta a riconoscere i costi sostenuti per il conseguimento di obiettivi di miglioramento della qualità del servizio e per l'adeguamento agli standard qualitativi introdotti dall'Autorità ai sensi del TQRIF;
- *COANT*, limitatamente agli anni 2026, 2027, volto alla copertura di eventuali oneri che possano trovare manifestazione nel 2026/27 come conseguenza della dinamica inflattiva verificatasi nel biennio 2022-2023 e non intercettati dall'aggiornamento dei costi riconosciuti.

La valorizzazione delle predette componenti è subordinata alla verifica, da parte dell'ETC, dell'effettiva sussistenza dei presupposti previsti dal MTR-3, della coerenza dei costi con le finalità individuate dalla regolazione e dell'assenza di sovrapposizioni con altre componenti già riconosciute in tariffa. In tale ambito, l'Ente Territorialmente Competente è chiamato a valutare la ragionevolezza, la pertinenza e la documentabilità dei maggiori oneri rappresentati dai gestori, assicurando che il loro eventuale riconoscimento risulti coerente con i principi di efficienza, efficacia e sostenibilità economica posti alla base del Metodo Tariffario.

Nei paragrafi che seguono sono illustrate le valutazioni e le determinazioni assunte da AGER con riferimento a ciascuna delle componenti previsionali disciplinate dall'art. 17 del MTR-3, evidenziando le motivazioni sottese alle relative scelte di valorizzazione e i criteri adottati ai fini del loro eventuale riconoscimento tariffario.

5.3.1 Componente previsionale *CTSA^{exp}*

Con riferimento alla componente previsionale in oggetto, AGER ha verificato, nell'ambito dell'attività istruttoria svolta ai sensi dell'art. 17 del MTR-3, l'eventuale presenza di maggiori oneri riconducibili alle fattispecie disciplinate dalla regolazione e non già intercettati dalle componenti tariffarie ordinarie.

Non essendo pervenute istanze di parte per il riconoscimento della componente previsionale *CTSA*, e sulla base della documentazione acquisita nel corso dell'istruttoria, non sono emersi elementi idonei a giustificare il riconoscimento di costi aventi i requisiti di ammissibilità previsti dal Metodo. Pertanto, AGER ha ritenuto di non valorizzare la componente *CTSA*, assumendone il valore pari a zero per tutte le annualità del periodo regolatorio 2026-2029.

5.3.2 Componenti previsionali *CO116*

Con riferimento alla componente previsionale *CO116*, l'Ente Territorialmente Competente ha verificato, nell'ambito dell'attività istruttoria svolta ai sensi dell'art. 17 del MTR-3, l'eventuale presenza di maggiori oneri riconducibili alle fattispecie disciplinate dalla regolazione e non già intercettati dalle componenti tariffarie ordinarie.

Non essendo pervenute istanze di parte per il riconoscimento della componente previsionale *CO116* e sulla base della documentazione acquisita nel corso dell'istruttoria, non sono emersi elementi idonei

a giustificare il riconoscimento di costi aventi i requisiti di ammissibilità previsti dal Metodo. Pertanto, AGER ha ritenuto di non valorizzare la componente CO_{116} , assumendone il valore pari a zero per tutte le annualità del periodo regolatorio 2026-2029.

5.3.3 Componenti previsionali CQ

Con riferimento alla componente previsionale CQ, l'Ente Territorialmente Competente ha verificato, nell'ambito dell'attività istruttoria svolta ai sensi dell'art. 17 del MTR-3, l'eventuale presenza di maggiori oneri riconducibili alle fattispecie disciplinate dalla regolazione e non già intercettati dalle componenti tariffarie ordinarie.

Non essendo pervenute istanze di parte per il riconoscimento della componente previsionale CQ e sulla base della documentazione acquisita nel corso dell'istruttoria, non sono emersi elementi idonei a giustificare il riconoscimento di costi aventi i requisiti di ammissibilità previsti dal Metodo. Pertanto, AGER ha ritenuto di non valorizzare la componente CQ, assumendone il valore pari a zero per tutte le annualità del periodo regolatorio 2026-2029.

5.3.4 Componenti previsionali CO_{ANT}

Analogamente alle altre componenti tariffarie previsionali previste dal MTR-3, con riferimento alla componente CO_{ANT} , l'Ente Territorialmente Competente ha verificato, nell'ambito dell'attività istruttoria svolta ai sensi dell'art. 17 del MTR-3, l'eventuale presenza di maggiori oneri riconducibili alle fattispecie disciplinate dalla regolazione e non già intercettati dalle componenti tariffarie ordinarie.

Non essendo pervenute istanze di parte per il riconoscimento della componente previsionale CO_{ANT} e sulla base della documentazione acquisita nel corso dell'istruttoria, non sono emersi elementi idonei a giustificare il riconoscimento di costi aventi i requisiti di ammissibilità previsti dal Metodo. Pertanto, AGER ha ritenuto di non valorizzare la componente CO_{ANT} , assumendone il valore pari a zero per tutte le annualità del periodo regolatorio 2026-2029.

5.4 Ricavi e valorizzazione del fattore di sharing

La determinazione del valore del parametro b_a è effettuata dall'Ente Territorialmente Competente sulla base dei livelli di qualità ambientale raggiunti dalla gestione, misurati attraverso i coefficienti γ_1 e γ_2 , rispettivamente riferiti al grado di raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata e all'efficacia dell'avvio a riciclo delle frazioni di imballaggio.

Come indicato nei paragrafi precedenti, per la determinazione del fattore di sharing b AGER ha elaborato una specifica metodologia condivisa con i gestori.

I valori dei coefficienti γ_1 e γ_2 , il quadrante regolatorio risultante e il corrispondente valore del parametro b_a individuato dall'Ente Territorialmente Competente sono riportati nella tabella seguente.

Parametro	Valore (annualità 2026-2029)
γ_1	0,00
γ_2	-0,20
Intervallo di riferimento del fattore b	(0,55-0,7]
Fattore di sharing b	0,55

5.5 Cespiti e costi di capitale

AGER, nell'ambito delle attività di validazione previste dal MTR-3, ha verificato la corretta determinazione delle componenti relative ai costi d'uso del capitale, accertandone la piena conformità alle disposizioni contenute nel Titolo IV del Metodo Tariffario. Per gli aspetti inerenti alla

stratificazione delle immobilizzazioni si rinvia a quanto illustrato nel Capitolo 4 della presente relazione.

L'attività istruttoria ha riguardato, in primo luogo, la verifica della corrispondenza tra le stratificazioni cespitali trasmesse dai gestori e le risultanze delle fonti contabili obbligatorie, nonché la corretta riconducibilità delle immobilizzazioni al perimetro regolatorio del servizio di gestione dei rifiuti urbani. In tale ambito è stato accertato che le immobilizzazioni considerate ai fini tariffari fossero effettivamente afferenti alle attività regolamentate e coerenti con i criteri di ammissibilità previsti dall'Autorità.

Le verifiche svolte hanno inoltre interessato la corretta individuazione dei cespiti rilevanti ai fini regolatori, con riferimento alle immobilizzazioni in esercizio nelle annualità 2024 e 2025, non integralmente ammortizzate e non oggetto di dismissione. È stata altresì accertata la corretta valorizzazione delle stesse sulla base del costo storico originario, opportunamente depurato delle componenti non riconoscibili ai sensi della regolazione vigente. Particolare attenzione è stata dedicata alla verifica della coerenza tra i dati riportati nel Piano Economico Finanziario e quelli desumibili dalle scritture contabili e dal libro cespiti, nonché alla corretta determinazione dei fondi di ammortamento e delle quote annue riconosciute in tariffa.

Con riguardo alle vite utili regolatorie, l'Ente Territorialmente Competente ha verificato il rispetto dei criteri stabiliti dai commi 15.2 e 15.3 del MTR-3 per le categorie di cespiti espressamente individuate dall'Autorità.

Per le immobilizzazioni non direttamente riconducibili alle categorie regolatorie, è stata verificata la corretta applicazione del criterio previsto dal comma 15.4 del MTR-3, sulla base di valutazioni coerenti con la natura dei beni, le loro caratteristiche tecnico-funzionali e la residua capacità di utilizzo nell'ambito del servizio.

Si dà inoltre atto che non sono state formulate richieste di deroga alle vite utili regolatorie in diminuzione ai sensi del comma 15.5 del MTR-3. Conseguentemente, ai fini della determinazione delle componenti tariffarie è stato fatto riferimento alle vite utili regolatorie ordinarie previste dal Metodo.

Si dà inoltre atto che non sono state formulate richieste di deroga alle vite utili regolatorie in aumento ai sensi del successivo comma 15.6. Conseguentemente, ai fini della determinazione delle componenti tariffarie è stato fatto riferimento alle vite utili regolatorie ordinarie previste dal Metodo.

5.6 Conguagli

Con riferimento al quadriennio regolatorio 2026-2029, l'Ente Territorialmente Competente ha proceduto alla verifica delle componenti a conguaglio valorizzate nella presente predisposizione tariffaria, accertandone la corretta determinazione sulla base dei dati trasmessi dai gestori, delle risultanze delle fonti contabili obbligatorie e degli esiti elaborati mediante il Tool di calcolo predisposto dall'Autorità. Le verifiche sono state svolte in coerenza con le disposizioni contenute negli articoli 19 e 20 del MTR-3, che disciplinano i meccanismi di recupero o restituzione di partite economiche riferite ad annualità pregresse, al fine di garantire l'allineamento tra costi effettivamente sostenuti, entrate tariffarie riconosciute e ricavi effettivamente conseguiti.

Con riferimento a quanto previsto dall'MTR-3 in materia di rendicontazione dei costi operativi incentivanti (COI), si dà atto che nelle predisposizioni tariffarie relative alle annualità 2024 e 2025 non sono state valorizzate componenti COI.

Conseguentemente, non risultano interventi oggetto di monitoraggio ai fini della verifica del raggiungimento dei target previsti dalla regolazione, né trovano applicazione componenti di conguaglio connesse al mancato conseguimento degli obiettivi o al conseguente recupero tariffario a favore dell'utenza.

Con riferimento alla predisposizione del PEF, tra le componenti di conguaglio previste dal Metodo, risultano valorizzate le seguenti:

- Recupero del conguaglio inflattivo 2025 (RCI2025): tale componente è finalizzata a recuperare gli effetti derivanti dall'aggiornamento del tasso di inflazione applicabile all'annualità 2025. In particolare, il conguaglio deriva dalla differenza tra i costi operativi riconosciuti nell'ambito dell'aggiornamento biennale 2024-2025, determinati assumendo un tasso inflattivo nullo, e i corrispondenti costi ricalcolati applicando il tasso di inflazione del 2% successivamente riconosciuto dall'Autorità. La componente risulta valorizzata con riferimento ai costi del gestore afferenti alla componente variabile e alla componente fissa della tariffa. Nella tabella seguente si esplicitano i calcoli.

Il gestore non ha proceduto alla quantificazione del recupero dell'inflazione relativo all'annualità 2025 nell'ambito della proposta di piano economico finanziario trasmessa a questo Ente. La componente RCI,2025 non risulta pertanto valorizzata in alcuna delle poste della proposta tariffaria, né la relativa determinazione risulta supportata da alcun elemento di calcolo, da alcuna esposizione del criterio applicato o da documentazione giustificativa idonea a consentirne la ricostruzione.

Tale circostanza assume rilievo dirimente. L'attività demandata all'Ente territorialmente competente in sede di validazione ha per oggetto la verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni trasmessi dal gestore, e si esercita necessariamente su grandezze che siano state dal medesimo determinate ed esposte. In assenza di quantificazione della componente, non sussiste alcun dato suscettibile di verifica, con la conseguenza che la posta non ha potuto formare oggetto di validazione. L'omissione non integra dunque un diniego di riconoscimento operato dall'Ente, bensì l'impossibilità oggettiva di procedere a una valutazione istruttoria in ordine a una grandezza non determinata dal soggetto su cui grava il relativo onere di allegazione.

Milita nel medesimo senso la circostanza eventuale che il gestore, in sede di riscontro alla prima condivisione del piano economico finanziario 2026-2029, si sia limitato a rilevare la mancata valorizzazione della componente RCI,2025, senza tuttavia procedere, in quella sede, alla sua quantificazione né alla trasmissione degli elementi istruttori all'uopo necessari. Anche in questa situazione, l'eventuale rilievo così formulato non ha posto l'Ente nella condizione di operare la verifica che gli compete, essendosi risolto nella mera segnalazione di un'assenza anziché nella produzione del dato mancante.

Si osserva, in via ulteriore e non decisiva, che la verifica dell'equilibrio economico-finanziario condotta sulla proposta ha restituito un livello delle entrate tariffarie già adeguato a fronteggiare le dinamiche inflattive incidenti sulla gestione, ivi compreso l'incremento del costo del personale conseguente al rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro di settore.

- Recupero del conguaglio delle entrate tariffarie (RCFATT): la componente è finalizzata a recuperare gli scostamenti tra le entrate tariffarie approvate dall'Autorità e i ricavi effettivamente fatturati all'utenza nelle annualità di riferimento, al netto delle eventuali ulteriori risorse disponibili.

Componente	2026	2027	2028	2029
RCFATT,TV,a – Comune [€]	59.894,56	200.003,75	57.049,56	0,00
RCFATT,TF,a – Comune [€]	133.123,49	11.175,00	0,00	0,00
Totale RCFATT,a [€]	193.018,05	211.178,75	57.049,56	0,00

Nella tabella seguente si riepilogano tutte le componenti tariffarie a conguaglio valorizzate ai fini del PEF MTR-3 per entrambi i gestori e il dettaglio per singola componente tariffaria.

Componente	2026	2027	2028	2029
RCFATT,TV,a [€]	59.894,56	200.003,75	57.049,56	0,00
RCFATT,TF,a [€]	133.123,49	11.175,00	0,00	0,00
RCI25,TV,a [€]	0,00	0,00	0,00	0,00
RCI25,TF,a [€]	0,00	0,00	0,00	0,00
RCA(T-Tmax)pre,TV,a [€]	0,00	0,00	0,00	576.307,03
RCA(T-Tmax)pre,TF,a [€]	0,00	0,00	0,00	145.861,44
RCtot,TV,a [€]	59.894,56	200.003,75	57.049,56	576.307,03
RCtot,TF,a [€]	133.123,49	11.175,00	0,00	145.861,44
RCtot,a [€]	193.018,05	211.178,75	57.049,56	722.168,47

Le componenti RCA(T-Tmax)pre,a corrispondono al recupero delle quote delle entrate tariffarie eccedenti il limite di crescita riferite alle annualità pregresse 2022-2025, rinviate alle annualità del terzo periodo regolatorio e riconosciute in tariffa (cfr. paragrafo 5.10).

5.7 Valutazioni in ordine all'equilibrio economico finanziario

L'Ente Territorialmente Competente, nell'ambito del procedimento di validazione disciplinato dall'art. 30 del MTR-3, ha effettuato le necessarie verifiche in ordine alla sussistenza dell'equilibrio economico-finanziario della gestione, assumendo a riferimento il livello delle entrate tariffarie riconoscibili risultante dall'applicazione del Tool di calcolo di cui all'Allegato 1 al Metodo.

Le attività istruttorie hanno riguardato la verifica della capacità del sistema tariffario per il periodo regolatorio di riferimento di assicurare, in prospettiva, la copertura integrale dei costi efficienti di esercizio, dei costi d'uso del capitale e degli investimenti programmati, nel rispetto dei principi di sostenibilità economica della gestione e di tutela dell'utenza sottesi alla regolazione ARERA. A tal fine, è stata analizzata la struttura complessiva del Piano Economico Finanziario, verificando la coerenza tra il fabbisogno economico-finanziario espresso dai gestori e il livello delle entrate tariffarie effettivamente riconoscibili in applicazione delle disposizioni del MTR-3.

Particolare rilievo ha assunto il confronto sviluppato tra l'Ente Territorialmente Competente (AGER), l'Amministrazione Comunale e il gestore nell'ambito della procedura partecipata prevista dal MTR-3, che ha accompagnato il percorso di predisposizione e validazione del Piano Economico Finanziario. Tale attività non si è limitata ad una mera trasmissione documentale, ma si è concretizzata in un processo strutturato di interlocuzione tecnica finalizzato alla condivisione delle principali assunzioni sottostanti la predisposizione tariffaria, alla verifica congiunta delle dinamiche di costo rappresentate dal gestore e all'analisi degli effetti derivanti dalle diverse opzioni regolatorie disponibili. Nel corso di tale confronto sono stati esaminati e condivisi gli elementi ritenuti maggiormente rilevanti ai fini dell'equilibrio della gestione, tra cui la quantificazione dei costi efficienti riconoscibili, l'eventuale valorizzazione delle componenti previsionali e di conguaglio, la sostenibilità degli investimenti programmati, la determinazione dei parametri di competenza dell'ETC e le modalità di articolazione della manovra tariffaria nel periodo 2026-2029.

Le soluzioni adottate nella presente predisposizione rappresentano pertanto il risultato di un percorso istruttorio condiviso e partecipato, sviluppato in contraddittorio con il gestore e fondato sulla progressiva convergenza delle valutazioni tecniche effettuate dalle parti. Le conclusioni raggiunte dall'ETC trovano pieno riscontro nelle analisi e nelle valutazioni riportate dal gestore nella propria relazione di accompagnamento, nella quale viene individuato il livello delle entrate tariffarie riconoscibili quale condizione necessaria per assicurare la copertura dei costi efficienti e il mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario della gestione. Le risultanze delle simulazioni economiche e tariffarie elaborate dal gestore sono state oggetto di approfondimento e confronto nell'ambito della procedura partecipata, pervenendo a valutazioni sostanzialmente convergenti. Alla luce delle verifiche effettuate e degli esiti del percorso istruttorio condiviso con il gestore, l'Ente Territorialmente Competente ritiene che il livello delle entrate tariffarie riconoscibili risultante dalla

presente predisposizione sia idoneo ad assicurare il mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario della gestione per l'intero periodo regolatorio 2026-2029. Non emergono, infatti, elementi di criticità tali da compromettere la sostenibilità della gestione o la capacità del sistema tariffario di garantire la copertura dei costi riconosciuti secondo i criteri stabiliti dal MTR-3.

5.8 Rinuncia al riconoscimento di alcune componenti di costo

Ai sensi dell'art. 4.5 della Deliberazione ARERA 397/2025/R/rif, le entrate tariffarie determinate mediante l'applicazione del MTR-3 costituiscono valori massimi riconoscibili ai fini tariffari. La medesima disposizione prevede la possibilità, qualora sia comunque garantito l'equilibrio economico-finanziario della gestione, di applicare livelli di entrata inferiori rispetto a quelli risultanti dal Metodo, individuando puntualmente le componenti di costo che si ritiene di non coprire integralmente e verificando la coerenza di tale scelta con gli obiettivi perseguiti. Il medesimo articolo specifica, inoltre, che si assume l'accordo del gestore ove l'applicazione di valori inferiori rispetto a quelli risultanti dal MTR-3 consenta di preservare eventuali efficienze conseguite nell'ambito delle procedure ad evidenza pubblica e sia coerente con gli elementi dell'offerta economica di aggiudicazione. La ratio della disposizione risiede nell'esigenza di preservare gli effetti delle condizioni economiche derivanti dagli affidamenti del servizio ed evitare che l'applicazione automatica del Metodo determini il riconoscimento di entrate tariffarie superiori a quelle necessarie per garantire l'equilibrio economico-finanziario della gestione. Con riferimento al bacino tariffario interessato, AGER ha verificato, nel corso dell'attività istruttoria svolta ai fini della predisposizione del Piano Economico-Finanziario 2026-2029, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della facoltà prevista dall'art. 4.5 della deliberazione, valutandone la coerenza con gli obiettivi di sostenibilità tariffaria, con il mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario della gestione e con gli accordi intercorsi con i soggetti interessati anche nell'ottica di preservare le efficienze derivanti dall'esperimento delle procedure ad evidenza pubblica.

Di seguito le detrazioni effettuate ai sensi dell'art. 4.5 condivise con i gestori:

Detrazioni art. 4.5	2026	2027	2028	2029
Gestore – parte variabile [€]	690.540,62	610.029,11	0,00	0,00
Gestore – parte fissa [€]	175.538,24	154.920,39	0,00	0,00
Comune – parte fissa [€]	364.904,67	383.032,38	195.637,73	138.588,17
Totale detrazioni [€]	1.230.983,53	1.147.981,87	195.637,73	138.588,17

Le detrazioni sono state prudenzialmente operate al fine di contenere il prelievo a carico dell'utenza, in coerenza con le risultanze dell'istruttoria e con il trattamento delle quote pregresse di cui al paragrafo 5.10.

5.9 Rimodulazione dei conguagli

Ai sensi dell'art. 18.2 del MTR-3, l'Ente Territorialmente Competente può procedere, ove ne ricorrano i presupposti, alla rimodulazione temporale delle componenti a conguaglio delle entrate tariffarie (RCFATT), mediante una diversa distribuzione delle stesse nell'ambito del periodo regolatorio. Tale facoltà è finalizzata a favorire una maggiore gradualità nel recepimento degli effetti economici derivanti dai conguagli tariffari, contribuendo alla stabilità del percorso tariffario e al rispetto dei limiti annuali di crescita delle entrate tariffarie previsti dalla regolazione. Nel corso dell'attività istruttoria, AGER ha verificato l'eventuale necessità di ricorrere a tale facoltà, valutando gli effetti delle componenti a conguaglio sul profilo tariffario del periodo regolatorio e la compatibilità delle stesse con gli equilibri economico-finanziari della gestione.

All'esito delle verifiche effettuate, non è emersa la necessità di procedere alla rimodulazione temporale delle componenti RC_{FATT} . Pertanto, le componenti a conguaglio sono state integralmente riconosciute secondo le ordinarie modalità previste dal MTR-3, non risultando necessario il ricorso agli strumenti di redistribuzione pluriennale disciplinati dall'art. 18.2.

5.10 Rimodulazione del valore delle entrate tariffarie che eccede il limite alla variazione annuale

Nel corso dell'attività istruttoria, AGER ha verificato la compatibilità delle entrate tariffarie risultanti dalla predisposizione del Piano Economico-Finanziario con il limite massimo di crescita annuale previsto dall'art. 4 del MTR-3, valutando altresì l'eventuale necessità di ricorrere alla facoltà di rimodulazione temporale disciplinata dall'art. 4.3 del Metodo.

All'esito delle verifiche effettuate non è emersa la necessità di procedere alla rimodulazione temporale di quote delle entrate tariffarie ai sensi dell'art. 4.3 del MTR-3, risultando le entrate tariffarie di ciascuna annualità contenute entro il limite di crescita determinato ai sensi dell'art. 4.2.

Non risultano, inoltre, quote eccedenti il limite di crescita riferite alle annualità pregresse 2022-2025 da rinviare alle annualità del terzo periodo regolatorio.

5.11 Eventuale superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie

L'Ente Territorialmente Competente dà atto che, con riferimento a tutte le annualità del periodo regolatorio 2026-2029, non ricorrono le condizioni per il superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie determinato ai sensi dell'art. 4.1 del MTR-3.

In particolare, dalle verifiche effettuate sulle risultanze del Piano Economico Finanziario e del Tool di calcolo predisposto dall'Autorità non emergono situazioni di squilibrio economico-finanziario della gestione tali da giustificare il ricorso alla procedura di superamento del limite di crescita prevista dall'art. 4.4 del MTR-3. Parimenti, non si rilevano esigenze connesse al conseguimento di specifici obiettivi di miglioramento del servizio o alla realizzazione di interventi straordinari tali da rendere necessario il riconoscimento di entrate tariffarie eccedenti i limiti ordinariamente determinati dal Metodo.

Alla luce di quanto sopra, l'ETC ritiene che il livello delle entrate tariffarie risultante dalla presente predisposizione sia idoneo a garantire la copertura dei costi riconosciuti e il mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario della gestione, nel pieno rispetto dei limiti di crescita annuale previsti dalla regolazione vigente.

● PEF 2026-2029

	2024			2027			2028			2029			Post 2029		
	Pulsano			Pulsano			Pulsano			Pulsano			Pulsano		
	Costi del/i gestore/i diversi/i dal Comune	Costi del/i Comune/i	Ciclo integrato RU (TOT PEF)	Costi del/i gestore/i diversi/i dal Comune	Costi del/i Comune/i	Ciclo integrato RU (TOT PEF)	Costi del/i gestore/i diversi/i dal Comune	Costi del/i Comune/i	Ciclo integrato RU (TOT PEF)	Costi del/i gestore/i diversi/i dal Comune	Costi del/i Comune/i	Ciclo integrato RU (TOT PEF)	Costi del/i gestore/i diversi/i dal Comune	Costi del/i Comune/i	Ciclo integrato RU (TOT PEF)
Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati CTR	215.912	-	215.912	219.842	-	219.842	294.201	-	294.201	294.201	-	294.201	-	-	-
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani CIS	-	114.509	114.509	-	134.375	134.375	-	134.375	134.375	-	134.375	134.375	-	134.375	134.375
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani CTR	-	528.292	528.292	-	625.950	625.950	-	625.950	625.950	-	625.950	625.950	-	625.950	625.950
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate CID	1.555.378	103.347	1.658.745	1.583.488	85.052	1.668.540	2.119.358	85.052	2.204.409	2.119.358	85.052	2.204.409	-	-	-
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 17.2 del MTR-3 CIS^{ADM}_{IV}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 17.3 del MTR-3 CQ^{MF}_{IV}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 17.4 del MTR-3 CQ^{MF}_{IV}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 17.5 del MTR-3 CO^{MF}_{IV}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi incentivanti sistemati variabili di cui all'articolo 10 del MTR-3 COnew^{MF}_{IV}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi incentivanti sistemati variabili di cui all'articolo 10 del MTR-3 CO^{MF}_{IV}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Attività di sharing S	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti AE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance AR_{com}	-	173.059	173.059	-	169.464	169.464	-	169.464	169.464	-	169.464	169.464	-	169.464	169.464
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance dopo sharing 2(AR_{com} + AR_{acc})	-	93.355	93.355	-	93.484	93.484	-	93.484	93.484	-	93.484	93.484	-	93.484	93.484
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili RCInf_{IV}	-	59.895	59.895	-	200.004	200.004	-	57.050	57.050	574.307	-	574.307	-	574.307	574.307
di cui quote progressivamente recuperate nell'anno o - quote variabili RCI(1-frec)_{com,IV}	-	59.895	59.895	-	-	-	-	-	-	574.307	-	574.307	-	-	-
Oneri relativi all'IVA indebitabile - PARE-VARIABLE	-	251.294	251.294	-	244.397	244.397	-	244.397	244.397	-	244.397	244.397	-	1.077.970	1.077.970
T1Va totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.5 Del. 397/2025/R/RF	1.771.290	964.004	2.735.293	1.803.530	1.194.491	3.000.021	2.413.359	1.053.537	3.467.096	2.989.865	996.487	3.986.353	-	-	-
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio CSE	408.898	51.771	460.671	416.341	6.725	423.066	507.145	6.725	563.890	507.145	6.725	563.890	-	-	-
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti CARC	-	128.780	128.780	-	92.452	92.452	-	92.452	92.452	-	92.452	92.452	-	92.452	92.452
Costi generali di gestione CGG	-	83.464	83.464	-	107.433	107.433	-	107.433	107.433	-	107.433	107.433	-	107.433	107.433
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili CCD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Altri costi CO_{IV}	-	9.135	9.135	-	5.518	5.518	-	5.518	5.518	-	5.518	5.518	-	5.518	5.518
Costi comuni CC	-	221.381	221.381	-	205.402	205.402	-	205.402	205.402	-	205.402	205.402	-	205.402	205.402
Ammortamenti Amm	21.618	-	21.618	22.452	-	22.452	30.046	-	30.046	3.608	-	3.608	-	-	-
Accantonamenti Acc	-	407.225	407.225	-	373.957	373.957	-	561.352	561.352	-	618.401	618.401	-	618.401	618.401
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- di cui per crediti	-	407.225	407.225	-	373.957	373.957	-	561.352	561.352	-	618.401	618.401	-	618.401	618.401
- di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Remunerazione del capitale investito netto R	19.752	-	19.752	19.224	-	19.224	23.453	-	23.453	21.580	-	21.580	-	-	-
Remunerazione delle immobilizzazioni in conto R_{acc}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi d'uso del capitale di cui all'art. 13.11 del MTR-3 CF_{capitale}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi d'uso del capitale CF	41.371	407.225	448.595	41.474	373.957	415.433	53.699	561.352	615.051	25.188	618.401	643.589	-	-	-
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 17.3 del MTR-3 CO^{MF}_{IV}#	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 17.4 del MTR-3 CQ^{MF}#	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 17.5 del MTR-3 CO_{acc,IV}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 10 del MTR-3 COnew^{MF}_{IV}#	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 10 del MTR-3 CO^{MF}_{IV}#	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi RCInf_{IV}#	-	133.125	133.125	-	11.175	11.175	-	-	-	145.861	-	145.861	-	-	-
di cui quote progressivamente recuperate nell'anno o - quote fissi RCI(1-frec)_{com,IV}#	-	-	-	-	-	-	-	-	-	145.861	-	145.861	-	-	-
Oneri relativi all'IVA indebitabile - PARE-RISA	-	41.178	41.178	-	54.333	54.333	-	54.333	54.333	-	54.333	54.333	-	262.551	262.551
T1Va totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.5 Del. 397/2025/R/RF	401.241	854.680	1.304.949	408.017	651.092	1.109.409	618.844	827.812	1.436.676	728.214	894.561	1.613.076	-	-	-
T2Va = T1Va + T1Va prima delle detrazioni di cui al. Art. 4.5 Del. 397/2025/R/RF	3.087.437	2.183.889	5.271.326	3.026.496	2.231.115	5.257.612	3.026.433	2.076.964	5.101.409	3.718.080	2.019.937	5.738.017	-	-	-
T2Va = T1Va dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.5 Del. 397/2025/R/RF	2.321.559	1.616.484	4.040.243	2.261.547	1.646.083	4.109.630	3.026.433	1.881.349	4.905.771	3.718.080	1.881.349	5.597.429	-	-	-
Grandezze tecnico-economiche															
raccolta differenziata % R_{differ}			74%			74%			74%			74%			
R _{differ} / tot			5,461			5,461			5,461			5,461			
costo unitario effettivo - CUEff (cent/kilogram - (p/2)			66,38			72,74			73,99			75,26			
Benchmark di riferimento (cent/kilogram) (abbigliamento standard/costo medio settore) - (p/2)			39,54			39,54			39,54			39,54			
Coefficiente di gradualità															
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata y₁			0,00			0,00			0,00			0,00			
valutazione rispetto all'efficacia dell'attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo y₂			-0,30			-0,30			-0,30			-0,30			
Totale y			-0,30			-0,30			-0,30			-0,30			
Coefficiente di gradualità (1 + y)			0,80			0,80			0,80			0,80			
Verifica del limite di crescita															
R _{acc}			1,9%			1,9%			1,9%			1,9%			
coefficiente di recupero di produttività R_{acc}			0,10%			0,10%			0,10%			0,10%			
costi. Potenziamento del servizio R_{acc}			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%			
costi. per recupero inflazione CR_{acc}			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%			
Parametro per la determinazione del limite alla crescita della tariffa y			1,92%			1,92%			1,80%			1,80%			
(1+y)			1,0192			1,0192			1,0180			1,0180			
T1 _{acc}			4.540.343			4.109.630			4.905.771			5.599.429			
T1 _{acc} / T1 _{acc}			2.621.530			2.735.293			3.000.021			2.890.789			
T1 _{acc} / T1 _{acc}			1.304.497			1.304.497			1.109.409			1.292.814			
T1 _{acc} / T1 _{acc}			3.972.027			4.040.343			4.109.630			4.183.403			

ALLEGATO B – Relazione di accompagnamento del Comune di Pulsano in qualità di gestore

MTR-3

RELAZIONE DI

ACCOMPAGNAMENTO AL PEF

PREDISPOSTA DAL COMUNE DI

PULSANO

SOMMARIO

1	PREMESSA	3
2	RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO AL PEF PREDISPOSTA DAL COMUNE.....	4
2.1	Informazioni generali del Comune.....	4
2.2	Servizi svolti dal Comune.....	5
2.2.1	Servizi compresi nel perimetro di regolazione ARERA.....	5
2.2.2	Servizi esterni al perimetro di regolazione ARERA.....	5
2.2.3	Altre informazioni rilevanti	5
3	DATI RELATIVI ALLA GESTIONE	6
3.1	Dati tecnici e patrimoniali.....	6
3.1.1	Dati sul territorio, sull'affidamento, dati tecnici/di qualità.....	6
3.2	Dati per la determinazione delle entrate di riferimento	7
3.2.1	Dati riferiti all'annualità 2024.....	7
3.2.1.1	Dati di conto economico	7
3.2.1.2	Focus Accantonamento per Crediti (FCDE).....	13
3.2.1.3	Focus ricavi	13
3.2.2	Dati riferiti all'annualità 2025.....	14
3.2.2.1	Dati di conto economico	14
3.2.2.2	Focus FCDE.....	20
3.2.2.3	Focus ricavi	20
3.2.3	Focus sull'IVA indetraibile	20
3.2.4	Componenti di costo previsionali e costi operativi di gestione associati a specifiche finalità.....	21
3.2.5	Attività Esterne al perimetro di regolazione	21
3.2.6	Investimenti	21
3.2.7	Dati relativi ai costi di capitale	22
3.2.8	Conguagli	22
3.2.9	Detrazioni di cui al comma 4.5 della Determina ARERA 1/DTAC/2025	26
3.2.10	Focus su dati per calcolo Macro-indicatori R1, R2 e parametro "H"	26

1 PREMESSA

La presente relazione, redatta in conformità a quanto previsto dal Metodo di Regolazione Tariffaria (MTR-3) ARERA approvato con Delibera 397/2025 e s.m.i. in coerenza con lo schema tipo approvato dall'Autorità con Determina n. 1/2025/DTAC, è funzionale alla validazione dei dati trasmessi dall'Amministrazione Comunale e propedeutici all'aggiornamento del Piano Economico e finanziario del ciclo integrato dei rifiuti. In particolare, si intendono illustrare e descrivere quanto segue:

- le caratteristiche generali ed il perimetro della gestione/affidamento e servizi forniti;
- per quanto di propria pertinenza, le modalità di erogazione dei singoli servizi svolti che rientrano nel perimetro gestionale;
- le eventuali attività esterne al perimetro gestionale del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani;
- le eventuali indicazioni di variazione di perimetro del servizio delle attività ricomprese nel ciclo integrato dei RU, sia con riferimento al biennio 2024/25, sia con riferimento a quelle attese nel III periodo regolatorio (2026/2029);
- le opportune informazioni per attestare l'analisi di corrispondenza contabile tra i valori trasmessi e rilevati e quelli desumibili dalle fonti contabili obbligatorie;
- le modalità di attribuzione dei costi indiretti, indicando in particolare, i relativi driver di attribuzione;
- qualora richiesti, le modalità attraverso le quali si sono valorizzati gli oneri di natura previsionale di cui al MTR-3, da ammettere a copertura tariffaria;
- la rilevazione della stratificazione dei cespiti funzionali all'erogazione delle attività ricomprese nei servizi di igiene urbana;
- la rilevazione di taluni dati tecnici funzionali alla determinazione degli indicatori necessari alla predisposizione del PEF;
- con specifico riferimento alla valorizzazione della componente a copertura degli accantonamenti per crediti dar conto, nel caso di TARI tributo, al valore corrispondente al 100% dell'accantonamento annuo al fondo crediti di dubbia esigibilità secondo le previsioni di cui al punto 3.3 dell'allegato n. 4/2 al decreto legislativo 118/11.

2 RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO AL PEF PREDISPOSTA DAL COMUNE

2.1 Informazioni generali del Comune

Comune di Pulsano (Ta)	
Referente	geom. Cosimo D’Errico
E-mail	derrico.cosimo@comune.pulsano.ta.it
PEC	lavoripubblici@mailcert.comune.pulsano.ta.it

Il Comune di Pulsano ha un territorio che si estende per 17,27 km² e una popolazione residente di 11.169 abitanti al 28 febbraio 2026.

Il Comune è ricadente nella Regione Puglia, per il quale è costituito ed operativo l’Ente Territorialmente Competente, denominato **AGER** Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti, istituita ai sensi e per gli effetti della L.R. Puglia n. 20 del 4 agosto 2016 9 e s.m.i. recante “Disposizioni in materia di gestione del ciclo dei rifiuti”.

Nella tabella seguente si riportano i dettagli circa lo stato della gestione relativamente alle singole attività ricomprese nel ciclo integrato dei rifiuti

									Attività regolate oggetto di affidamento				
	Denominazione Gestori	Partiva IVA gestore/ Codice ISTAT Comune	ID ARER A	Tipologia di affidamento	Gara ai sensi della del 596/2024/R /rif	Tipologia di offerta in caso di gara ai sensi dell' art. 9 dell'Allegato A del. 596/2024/R /rif	Inizio affidamento	Scadenza affidamento	Spazzamento e Lavaggio Strade	Raccolta e trasporto dei rifiuti urbani	Trattamento e Recupero dei rifiuti urbani	Trattamento e Smaltimento dei rifiuti urbani	Gestione tariffe e rapporti con gli utenti
Gestore 1	AL. MA. ECOLOGIA S.R.L.	08689750720	41155	affidamento con gara	NO		13/06/2023	in regime di proroga	SI	SI	NO	NO	NO
Gestore 2													
Gestore 3													
Comune	Pulsano	073022	40310						SI	NO	SI	SI	SI

Per la copertura dei costi del servizio il Comune applica il [prelievo tributario TARI ai sensi della L.147/2013](#).

Di seguito sono riportati i riferimenti agli atti di approvazione dei Piani Economico Finanziari approvati e/o delle tariffe agli utenti approvate dal Comune negli anni 2024 e 2025:

Atti di Approvazione Piani Economici Finanziari e Tariffe	
Delibera Approvazione PEF 2024	Deliberazione C.C. n. 59 del 18/07/2024
Delibera Approvazione Tariffe 2024	Deliberazione C.C. n. 59 del 18/07/2024
Delibera Approvazione PEF 2025	Deliberazione C.C. n. 59 del 18/07/2024
Delibera Approvazione Tariffe 2025	Deliberazione C.C. n. 22 del 22/04/2025

2.2 Servizi svolti dal Comune

2.2.1 Servizi compresi nel perimetro di regolazione ARERA

Con riferimento alle attività rientranti all'interno del Perimetro di Gestione del Ciclo integrato dei rifiuti regolato da ARERA, in coerenza con quanto già riportato nel precedente paragrafo, il Comune svolge direttamente con proprio personale o tramite "meri prestatori d'opera" non classificati come gestori, i seguenti servizi già evidenziati nella tabella riportata al § 2.1:

- Servizio di Gestione Tariffe, Accertamento, Riscossione e Rapporto con gli Utenti
- Conferimento dei rifiuti a impianti di trattamento, smaltimento e recupero
- Gestione centro di raccolta (in misura marginale rispetto alle attività di competenza del Gestore del servizio e limitatamente alla copertura delle spese per analisi acque meteoriche di scarico e riuso irriguo)
- Servizio di Spazzamento e Lavaggio Strade (attività marginale rispetto a quella svolta dal Gestore del servizio)

Nelle more che l'ARO TA/5 avvii le procedure per l'individuazione del soggetto gestore del Servizio Unico integrato di gestione dei rifiuti per tutti i Comuni dell'ARO, il Comune ha affidato il servizio mediante "gara ponte"; pertanto, nel quadriennio 2026-29, si prevede un subentro gestionale dei servizi ricompresi nel ciclo integrato dei rifiuti.

2.2.2 Servizi esterni al perimetro di regolazione ARERA

L'amministrazione comunale non rileva attività esterne al ciclo integrato dei RU, di cui all'art. 1 del MTR-3, ovvero attività precedentemente ammesse a copertura tariffaria che, ai sensi della normativa vigente, non possono essere incluse nel perimetro sottoposto a regolazione dell'Autorità.

2.2.3 Altre informazioni rilevanti

Si segnala che il Comune di Pulsano non si trova in alcuna situazione di squilibrio strutturale del bilancio (quali situazione di dissesto, di cd. dissesto guidato, di procedura di riequilibrio finanziario pluriennale).

Altresì si rileva allo stato attuale l'assenza di ricorsi pendenti rilevanti relativi alla gestione dei rifiuti (es. per l'affidamento del servizio o per il riconoscimento del corrispettivo) e di sentenze rilevanti passate in giudicato nell'ultimo biennio.

3 DATI RELATIVI ALLA GESTIONE

3.1 Dati tecnici e patrimoniali

3.1.1 Dati sul territorio, sull'affidamento, dati tecnici/di qualità

Nel corso degli anni 2026-2029, non sono previste modifiche di miglioramento o consolidamento delle attività direttamente espletate dall'Amministrazione comunale in economia.

Si segnala tuttavia che:

- per effetto delle Determine AGER nn. 13 e 14 del 10/01/2024 che riguardano l'adeguamento delle tariffe di conferimento presso gli impianti gestiti da Progetto Ambiente Provincia di Lecce e da Progetto Ambiente Bacino Lecce Due per le annualità 2022-2023
- per effetto della Determina AGER n. 112 del 15/05/2024 che riguarda la rideterminazione delle tariffe di conferimento presso la piattaforma di trattamento preliminare, biostabilizzazione e produzione CSS dei rifiuti indifferenziati raccolti in Provincia di Taranto sita in Massafra gestita da CISA SpA
- per effetto del verbale di accordo tra AGER e Manduriambiente SpA sottoscritto in data 18/06/2024 con cui sono state aggiornate le tariffe di conferimento nella piattaforma sita in Manduria e, precisamente, per effetto della Determina n. 489/2024 (approvazione tariffa anni 2021-2022-2023) e n. 60/2025 (approvazione tariffa anno 2024)

a partire dal 2024 il Comune ha sopportato e sopporta maggiori oneri di conferimento, trattamento e smaltimento rifiuti indifferenziati.

Di seguito vengono indicati i maggiori oneri derivanti esclusivamente dall'adeguamento tariffario che ha interessato l'impianto gestito da Manduriambiente in quanto, per gli altri congruaggi tariffari, il Comune ha già provveduto a saldare con fondi propri detti maggiori oneri. Nel seguente prospetto, l'importo indicato **comprende anche l'IVA indetraibile**.

Si precisa che il Comune intende coprire tali maggiori oneri nel PEF 2026-2029.

Importo totale piano di rientro approvato da AGER	Annualità "ante 2024"		Anno 2024		Anno 2025		Anno 2026	Anno 2027	Anno 2028	Anno 2029	Residuo netto post 2029
	Rata annuale prevista	Importo pagato effettivamente	Rata annuale prevista	Importo pagato effettivamente	Rata annuale prevista	Importo pagato effettivamente	Rata annuale prevista				
228 198,22	0	0	0	0	57049,56	57049,56	57049,56	57049,56	57049,56	0	0

3.2 Dati per la determinazione delle entrate di riferimento

3.2.1 Dati riferiti all'annualità 2024

3.2.1.1 Dati di conto economico

L'Amministrazione Comunale ha proceduto alla rilevazione dei costi e dei ricavi rendicontati nel 2024, ed utilizzati ai fini della determinazione delle entrate tariffarie, dell'annualità 2026. Più precisamente, le entrate tariffarie relative all'anno 2026 sono determinate, per quanto attiene alle componenti tariffarie di natura variabile e fissa (al netto dei costi del capitale e delle componenti di natura previsionale), e agli accantonamenti, a partire dai costi sostenuti per i servizi in oggetto, rendicontati nell'anno 2024, applicando a questi l'incremento di inflazione previsto dal MTR-3.

L'Amministrazione Comunale ha rilevato dette poste in misura corrispondente alle risultanze contabili rinvenibili nel Rendiconto di gestione afferente all'annualità 2024, al netto dell'IVA (nel caso di IVA indetraibile, opportunamente rendicontata con separata evidenza) ed eventualmente sono state detratte le voci che, ai sensi dell'art. 8 del MTR-3, non sono ammesse a riconoscimento tariffario quali ad esempio le poste rettificative, così come elencate nell'art. 1 del MTR-3, i costi attribuibili a costi di natura previsionale, ecc. Per queste si fornisce specifica e separata evidenza nelle tabelle successive.

Di seguito è fornito il dettaglio dei costi articolati per componente tariffaria di cui al MTR-3.

L'elenco analitico dei costi fornito di seguito riporta anche i costi afferenti al cap. 5830 di competenza 2024 impegnati nel 2025.

COSTI al netto delle poste rettificative e al netto dei CANONI/MUTUI/LEASING pagati ai proprietari	2024										Acc costi di gestione post-operativa delle discariche	Acc relativi ai crediti	Acc per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento	Acc per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie
	CRT _a	CTS _a	CTR _a	CRD _a	CSL _a	CARC _a	CGG _a		CCD _a	CO _{AL,a}				
B6 - Costi per materie di consumo e merci (al netto di resi, abbuoni e sconti)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
B7 - Costi per servizi	-	112.871	511.792	100.139	50.156	38.597	22.335	-	-	-				
B8 - Costi per godimento di beni di terzi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
B9 - Costi del personale	-	-	-	-	-	86.160	58.524	-	-	-				
B11 - Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
B14 - Oneri diversi di gestione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.850				
B10d (da c. 16.2 MTR-3)											748.013			
B12 - Accantonamento per rischi, nella misura massima ammessa dalle leggi e prassi fiscali														
B13 - Altri accantonamenti														
totale	-	112.871	511.792	100.139	50.156	124.758	80.859	-	8.850	-	748.013	-	-	

Nella seguente tabella è fornita evidenza delle poste rettificative non contabilizzate per l'elaborazione dei PEF.

	2024	Voce CEE sottesa alla posta rettificativa
poste rettificative costi operativi:		
Costi attribuibili alle attività capitalizzate		
poste rettificative di cui al comma 1.1 del MTR-3:		
accantonamenti, diversi dagli ammortamenti, operati in eccesso rispetto all'applicazione di norme tributarie, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 16 del MTR-3		
oneri finanziari e le rettifiche di valori di attività finanziarie		
svalutazioni delle immobilizzazioni		
oneri straordinari	40 096	B7
oneri per assicurazioni, qualora non espressamente previste da specifici obblighi normativi		
risultata soccombente		
costi connessi all'erogazione di liberalità		
costi pubblicitari e di marketing, ad esclusione di oneri che derivino da obblighi posti in capo ai concessionari		
spese di rappresentanza		
Contributi in conto esercizio		
costi sostenuti per il conseguimento dei target cui è stata associata (in sede di determinazione delle entrate tariffarie riferite a precedenti annualità) la valorizzazione di costi operativi incentivanti (di natura previsionale)		
scostamenti già intercettati attraverso la valorizzazione (in sede di determinazione delle entrate tariffarie riferite a precedenti annualità) delle ulteriori componenti di costo di natura previsionale o di anticipazione introdotte dalla regolazione pro tempore vigente, tenuto conto della quantificazione dei pertinenti recuperi nell'ambito delle componenti a conguaglio		

In particolare, tra le poste rettificative, sono stati inseriti i seguenti impegni di spesa del Rendiconto 2024:

- ✓ Cap. 5830 art. 10 impegni pari a 40.096,13 € (spese straordinarie per messa in sicurezza del territorio comunale interessato da un incendio)

Dati economico finanziari:

poste rettificative capitale investito:	2024
PR _a	-
di cui TFR	-
di cui fondi rischi e oneri	
di cui fondi per il ripristino di beni di terzi	

Si precisa che, con riguardo alle poste rettificative dei costi di capitale, contrariamente all'ambito privatistico in cui il TFR può rappresentare una fonte di autofinanziamento per il gestore in quanto accumulato e trattenuto in azienda, nell'Ente Locale le quote relative al TFR/TFS sono versate nelle casse dell'INPS che provvede direttamente a regolare tali poste al termine del rapporto lavorativo con l'ente pubblico. Per tale motivo non viene valorizzato alcun importo tra le poste rettificative del capitale investito.

Infine, di seguito, per ciascuna componente di costo prevista dal MTR-3 ARERA, è fornito il dettaglio dei dati relativi alla rendicontazione dei costi per la gestione delle attività svolte direttamente dal Comune o affidate a soggetti terzi al di fuori della concessione di affidamento con i relativi riferimenti ai dati di bilancio.

Descrizione spesa	Riferimento capitolo di spesa	Costo diretto/indiretto	Voce CEE	Costo operativo o Canone/Mutuo/L easing (pagati ai proprietari di infrastrutture valorizzate nel foglio IN cespiti)	Componente tariffaria	TV/TF	Importo (euro) (IVA esclusa)	IVA (euro)	Totale	Note (descrivere in particolare le modalità di attribuzione dei costi indiretti e/o comuni)
Software gestionale		Indiretto	B7	Costo operativo	CARCa	TF	7 395	1 627	9 022	Driver attribuzione costo 30%: rapporto peso tributo
Personale ufficio tributi - retribuzione	Cap. 1400 art. 10	Indiretto	B9	Costo operativo	CARCa	TF	80 185	0	80 185	Driver attribuzione costo 50%: diviso costo sui due tributi principali
Personale ufficio tributi - IRAP	Cap. 1400 art. 30	Indiretto	B9	Costo operativo	CARCa	TF	5 975	0	5 975	Driver attribuzione costo 50%: diviso costo sui due tributi principali
Servizio postalizzazione avvisi TARI	Cap. 1460 art. 10 Cap. 1450 art. 20	Diretto	B7	Costo operativo	CARCa	TF	19 118	4 206	23 323	
Spese postali spedizioni avvisi e accertamento	Cap. 1460 art. 10 Cap. 1450 art. 20	Indiretto	B7	Costo operativo	CARCa	TF	10 490	2 308	12 798	Driver attribuzione costo 29%: rapporto n. atti emessi su costo totale
Servizio supporto ufficio tributi contrasto evasione	Cap. 1460 art. 10	Indiretto	B7	Costo operativo	CARCa	TF	1 595	351	1 946	Driver attribuzione costo 29%: rapporto n. atti emessi su costo totale
Personale ufficio ragioneria - retribuzione	Cap. 240 art. 10	Indiretto	B9	Costo operativo	CGGa	TF	25 636	0	25 636	Driver attribuzione costo 29%: rapporto n. atti emessi su costo totale
Personale ufficio ragioneria - IRAP	Cap. 240 art. 30	Indiretto	B9	Costo operativo	CGGa	TF	2 319	0	2 319	Driver attribuzione costo 29%: rapporto n. atti emessi su costo totale
Personale ufficio tecnico amministrativo - Retribuzione	Cap. 730 art. 10	Indiretto	B9	Costo operativo	CGGa	TF	28 923	0	28 923	Driver attribuzione costo 29%: rapporto n. atti emessi su costo totale
Personale ufficio tecnico amministrativo - IRAP	Cap. 730 art. 30	Indiretto	B9	Costo operativo	CGGa	TF	1 646	0	1 646	Driver attribuzione costo 29%: rapporto n. atti emessi su costo totale
Incarico DEC	Cap. 5830 art. 40	Diretto	B7	Costo operativo	CGGa	TF	16 615	3 655	20 270	di cui 1266,24 € impegnati nel 2025
Consulenze professionali	Cap. 5830 art. 40	Diretto	B7	Costo operativo	CGGa	TF	5 720	1 258	6 978	
QUOTA AGER	Cap. 5830 art. 30	Diretto	B14	Costo operativo	COAL,a	TF	8 850	0	8 850	
Lavori di rimozione rifiuti abbandonati eseguiti da EVOLUZIONE ECOLOGICA S.R.L.	Cap. 5830 art. 10	Diretto	B7	Costo operativo	CSLa	TF	9 100	2 002	11 102	
Interventi di rimozione rifiuti abbandonati in aree degradate eseguiti da MANCARELLA PIETRO	Cap. 5830 art. 10	Diretto	B7	Costo operativo	CSLa	TF	41 056	4 106	45 162	

Descrizione spesa	Riferimento capitolo di spesa	Costo diretto/indiretto	Voce CEE	Costo operativo o Canone/Mutuo/L easing (pagati ai proprietari di infrastrutture valorizzate nel foglio IN_cespiti)	Componente tariffaria	TV/TF	Importo (euro) (IVA esclusa)	IVA (euro)	Totale	Note (descrivere in particolare le modalità di attribuzione dei costi indiretti e/o comuni)
Conferimento IMBALLAGGI e FRAZIONE ESTRANEA - impianto RECSEL srl + COREPLA	Cap. 5830 anno 2025	Diretto	B7	Costo operativo	CRDa	TV	97 282	9 728	107 011	impegno di spesa assunto nel 2025; competenza anno 2024
Conferimento/trattamento FRAZIONE INDIFFERENZIATA presso Manduriambiente spa - ecotassa	Cap. 5830 art. 10	Diretto	B7	Costo operativo	CTSa	TV	3 025	302	3 327	
CONFERIMENTO RIFIUTI COD. EER 200301 E 200303 presso progetto ambiente bacino lecce 2	Cap. 5830 art. 0	Diretto	B7	Costo operativo	CTRa	TV	1 965	196	2 161	Driver attribuzione costo 60%:quota parte avviata a recupero
CONFERIMENTO RIFIUTI COD. EER 200301 E 200303 presso progetto ambiente bacino lecce 2	Cap. 5830 art. 0	Diretto	B7	Costo operativo	CTSa	TV	1 310	131	1 441	Driver attribuzione costo 40%:quota parte avviata a smaltimento
Conferimento/trattamento FRAZIONE INDIFFERENZIATA presso Manduriambiente spa	Cap. 5830 anno 2025	Diretto	B7	Costo operativo	CTRa	TV	63 950	6 395	70 345	impegno di spesa assunto nel 2025; competenza anno 2024
Conferimento/trattamento FRAZIONE INDIFFERENZIATA presso Manduriambiente spa	Cap. 5830 anno 2025	Diretto	B7	Costo operativo	CTSa	TV	42 633	4 263	46 897	impegno di spesa assunto nel 2025; competenza anno 2024
Analisi acque di scarico ed acque uso irriguo in uscita dall'impianto di trattamento acque del CCR	Cap. 5830 art. 40	Diretto	B7	Costo operativo	CRDa	TV	2 857	628	3 485	
Conferimento/trattamento FRAZIONE INDIFFERENZIATA presso Manduriambiente spa	Cap. 5830 art. 10	Diretto	B7	Costo operativo	CTRa	TV	85 313	8 531	93 845	Driver attribuzione costo 60%:quota parte avviata a recupero
Conferimento/trattamento FRAZIONE INDIFFERENZIATA presso Manduriambiente spa	Cap. 5830 art. 10	Diretto	B7	Costo operativo	CTSa	TV	56 876	5 688	62 563	Driver attribuzione costo 40%:quota parte avviata a smaltimento
Conferimento cer 170904 presso Michele sasso srl	Cap. 5830 art. 20	Diretto	B7	Costo operativo	CTRa	TV	1 879	188	2 067	
CONFERIMENTO RIFIUTI COD. EER 200301 E 200303 presso progetto ambiente bacino lecce 2	Cap. 5830 art. 10	Diretto	B7	Costo operativo	CTRa	TV	3 466	347	3 813	Driver attribuzione costo 60%:quota parte avviata a recupero
CONFERIMENTO RIFIUTI COD. EER 200301 E 200303 presso progetto ambiente bacino lecce 2	Cap. 5830 art. 10	Diretto	B7	Costo operativo	CTSa	TV	2 311	231	2 542	Driver attribuzione costo 40%:quota parte avviata a smaltimento
Conferimento cer 191212 presso impianto Prog.ambiente Provincia di Lecce	Cap. 5830 art. 10	Diretto	B7	Costo operativo	CTRa	TV	7 911	791	8 702	

Conferimento cer 200108 presso Progeva srl	Cap. 5830 art. 10	Diretto	B7	Costo operativo	CTRa	TV	83 671	8 367	92 038	
Smaltimento rifiuti speciali (PFU, cimiteriali, guaina) effettuato da CHEMI.PUL. ITALIANA S.R.L.	Cap. 5830 art. 20	Diretto	B7	Costo operativo	CTRa	TV	6 817	682	7 499	
IMPEGNO PER PROGEVA SRL CONFERIMENTO CER 200108	Cap. 5830 art. 0	Diretto	B7	Costo operativo	CTRa	TV	35 087	3 509	38 596	
IMPEGNO PER PROGEVA SRL CONFERIMENTO CER 200108	Cap. 5830 art. 20	Diretto	B7	Costo operativo	CTRa	TV	128 869	12 887	141 756	
IMPEGNO PER PROGEVA SRL CONFERIMENTO CER 200108	Cap. 5830 anno 2025	Diretto	B7	Costo operativo	CTRa	TV	45 420	4 542	49 962	impegno di spesa assunto nel 2025; competenza anno 2024
IMPEGNO PER C.G.F. RECYCLE S.R.L. CONFERIMENTO CER 200138	Cap. 5830 art. 0	Diretto	B7	Costo operativo	CTRa	TV	608	61	669	
IMPEGNO PER C.G.F. RECYCLE S.R.L. CONFERIMENTO CER 200138	Cap. 5830 art. 20	Diretto	B7	Costo operativo	CTRa	TV	6 661	666	7 327	
IMPEGNO PER ECOGREEN PLANET SRL - cer 200307	Cap. 5830 anno 2025	Diretto	B7	Costo operativo	CTRa	TV	918	92	1 010	impegno di spesa assunto nel 2025; competenza anno 2024
IMPEGNO PER ECOGREEN PLANET SRL - cer 200307	Cap. 5830 art. 10	Diretto	B7	Costo operativo	CTRa	TV	35 783	3 578	39 361	
IMPEGNO PER PROG. AMBIENTE PROVINCIA LE	Cap. 5830 art. 0	Diretto	B7	Costo operativo	CTRa	TV	3 474	347	3 821	
IMPEGNO PER PROG. AMBIENTE BACINO LE 2 CONFERIMENTO CER 200301 E 200303	Cap. 5830 art. 0	Diretto	B7	Costo operativo	CTSa	TV	1 185	118	1 303	
IMPEGNO PER PROG. AMBIENTE BACINO LE 2 CONFERIMENTO CER 200301 E 200303	Cap. 5830 art. 10	Diretto	B7	Costo operativo	CTSa	TV	5 531	553	6 085	di cui 390,67+2733,56 € impegnati nel 2025 di competenza 2024

3.2.1.2 Focus Accantonamento per Crediti (FCDE)

Di seguito è riportato il valore corrispondente al 100% dell'accantonamento annuo al fondo crediti di dubbia esigibilità secondo le previsioni di cui al punto 3.3 dell'allegato n. 4/2 al decreto legislativo 118/11 relativo alla TARI e la corrispondente quota inserita in accantonamento nel PEF.

Calcolo valore FCDE ammesso in tariffa	Valore
Importo di competenza annua FCDE di cui al punto 3.3 dell'allegato n. 4/2 al decreto legislativo 118/11	1 246 689,00
Percentuale imputazione tariffaria (max 60%)	60%
Importo ammesso a copertura tariffaria	748.013,40

Coerentemente con quanto disciplinato nella Determinazione ARERA n. 2/2020 del 27 marzo 2020, integralmente richiamata, nella parte di pertinenza, anche dalla Determinazione DTAC n. 1/2025, ai fini della valorizzazione della componente ACC di cui al comma 16.2 del Metodo Tariffario, il valore del FCDE è quello effettivamente risultante dalle fonti contabili riferite all'anno a-2;

Al fine di intercettare esclusivamente la quota di competenza annuale, il Comune ha preso a riferimento

- la quota annuale di accantonamento al FCDE per la TARI iscritta nel bilancio dell'anno a-2, qualora esplicitamente individuabile e distinta nelle scritture contabili.*

Si informa che, ai fini di agevolare la validazione dei dati da parte dell'Ente Territorialmente Competente, la quota di competenza annuale è stata desunta dal

- prospetto "Allegato a/1 – Risultato di Amministrazione – Quote accantonate" del rendiconto della gestione;*

Infine, si evidenzia che il valore del FCDE

- risulta distinto per singola tipologia di entrata.*

3.2.1.3 Focus ricavi

Di seguito sono riportati i dettagli dei ricavi relativi alla gestione delle raccolte differenziate, dell'energia ovvero dei ricavi derivanti da altri servizi gestiti con i medesimi asset.

	A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	A5) Altri ricavi e proventi	
AR _a	-	-	-
di cui per vendita di materiali a mercato			-
di cui per vendita energia da rifiuti urbani			-
di cui per attività diverse dal SGRU che utilizzano asset e risorse del ciclo integrato rifiuti urbani			-
AR _{sc,a}	167 654		167 654
Totale	167 654	-	167 654

Per un'analisi di dettaglio dei ricavi da vendita materiale, si rimanda allo specifico paragrafo relativo alla definizione del Macro-indicatore "R1".

3.2.2 Dati riferiti all'annualità 2025

3.2.2.1 Dati di conto economico

L'Amministrazione Comunale ha proceduto alla rilevazione dei costi e dei ricavi rendicontati nel 2025, ed utilizzati ai fini della determinazione delle entrate tariffarie, dell'annualità 2027 e seguenti. Più precisamente, le entrate tariffarie relative all'anno 2027-2029 sono determinate, per quanto attiene alle componenti tariffarie di natura variabile e fissa (al netto dei costi del capitale e delle componenti di natura previsionale) e agli accantonamenti, a partire dai costi sostenuti per i servizi in oggetto, rilevati nell'anno 2025, applicando a questi l'incremento di inflazione previsto dal MTR-3.

L'Amministrazione Comunale ha rilevato dette poste in misura corrispondente alle risultanze rinvenibili nel Pre-Consuntivo di gestione afferente all'annualità 2025, al netto dell'IVA (nel caso di IVA indetraibile, opportunamente rendicontata con separata evidenza) ed eventualmente sono state detratte le voci che, ai sensi dell'art. 8 del MTR-3, non sono ammesse a riconoscimento tariffario quali ad esempio le poste rettificative, così come elencate nell'art. 1 del MTR-3, i costi attribuibili a costi di natura previsionale, ecc. Per queste si fornisce specifica e separata evidenza nelle tabelle successive.

Di seguito è fornito il dettaglio dei costi articolati per componente tariffaria di cui al MTR-3.

L'elenco analitico dei costi fornito di seguito riporta anche i costi afferenti al cap. 5830 di competenza 2025 impegnati nel 2026.

COSTI al netto delle poste rettificative e al netto dei CANONI/MUTUI/LEASING pagati ai proprietari	2025									Acc costi di gestione post-operativa delle discariche	Acc relativi ai crediti	Acc per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento	Acc per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie
	CRT ₀	CTS ₀	CTR ₀	CRD ₀	CSL ₀	CARC ₀	CGG ₀	CCD ₀	CO _{AL,0}				
B6 - Costi per materie di consumo e merci (al netto di resi, abbuoni e sconti)	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
B7 - Costi per servizi	-	132 979	618 528	84 043	6 645	27 590	27 945	-	-				
B8 - Costi per godimento di beni di terzi	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
B9 - Costi del personale	-	-	-	-	-	63 765	78 214	-	-				
B11 - Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
B14 - Oneri diversi di gestione	-	-	-	-	-	-	-	-	5 452				
B10d (da c. 16.2 MTR-3)											748 013		
B12 - Accantonamento per rischi, nella misura massima ammessa dalle leggi e prassi fiscali													
B13 - Altri accantonamenti													
totale	-	132 979	618 528	84 043	6 645	91 355	106 159	-	5 452	-	748 013	-	-

Nella seguente tabella è fornita evidenza delle poste rettificative non contabilizzate per l'elaborazione dei PEF.

	2025	Voce CEE sottesa alla posta rettificativa
poste rettificative costi operativi:		
Costi attribuibili alle attività capitalizzate		
poste rettificative di cui al comma 1.1 del MTR-3:		
accantonamenti, diversi dagli ammortamenti, operati in eccesso rispetto all'applicazione di norme tributarie, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 16 del MTR-3		
oneri finanziari e le rettifiche di valori di attività finanziarie		
svlutazioni delle immobilizzazioni		
oneri straordinari	16.900	B7
oneri per assicurazioni, qualora non espressamente previste da specifici obblighi normativi		
risultata soccombente		
costi connessi all'erogazione di liberalità		
costi pubblicitari e di marketing, ad esclusione di oneri che derivino da obblighi posti in capo ai concessionari		
spese di rappresentanza		
Contributi in conto esercizio		
costi sostenuti per il conseguimento dei target cui è stata associata (in sede di determinazione delle entrate tariffarie riferite a precedenti annualità) la valorizzazione di costi operativi incentivanti (di natura previsionale)	-	
scostamenti già intercettati attraverso la valorizzazione (in sede di determinazione delle entrate tariffarie riferite a precedenti annualità) delle ulteriori componenti di costo di natura previsionale o di anticipazione introdotte dalla regolazione pro tempore vigente, tenuto conto della quantificazione dei pertinenti recuperi nell'ambito delle componenti a conguaglio	-	

In particolare, tra le poste rettificative, sono stati inseriti i seguenti impegni di spesa del Rendiconto 2025:

- ✓ Cap. 5830 art. 40 impegno pari a 6.851,52 € (spese per consulenza professionale non attinente alla TARI)
- ✓ Cap. 5830 art. 0 impegno pari a 8.800,00 € (spese straordinarie per rimozione materiale da demolizione fabbricato in località Lido Silvana)
- ✓ Cap. 5830 art. 10 impegno pari a 1.248,07 € (spese non attinenti alla TARI – rimozione amianto)

Dati economico finanziari:

poste rettificative capitale investito:	2025
PR _a	-
di cui TFR	-
di cui fondi rischi e oneri	
di cui fondi per il ripristino di beni di terzi	

Infine, di seguito, per ciascuna componente di costo prevista dal MTR-3 ARERA, è fornito il dettaglio dei dati relativi alla rendicontazione dei costi per la gestione delle attività svolte direttamente dal Comune o affidate a soggetti terzi al di fuori della concessione di affidamento con i relativi riferimenti ai dati di bilancio.

Descrizione spesa	Riferimento capitolo di spesa	Costo diretto/indiretto	Voce CEE	Costo operativo o Canone/Mutuo/L easing (pagati ai proprietari di infrastrutture valorizzate nel foglio IN cespiti)	Componente tariffaria	TV/TF	Importo (euro) (IVA esclusa)	IVA (euro)	Totale	Note (descrivere in particolare le modalità di attribuzione dei costi indiretti e/o comuni)
Software gestionale		Indiretto	B7	Costo operativo	CARCa	TF	6 120	1 346	7 466	Driver attribuzione costo 30%: rapporto peso tributo
Personale ufficio tributi - retribuzione	Cap. 1400 art. 10-20	Indiretto	B9	Costo operativo	CARCa	TF	59 765	0	59 765	Driver attribuzione costo 50%: diviso costo sui due tributi principali
Personale ufficio tributi - IRAP	Cap. 1400 art. 30	Indiretto	B9	Costo operativo	CARCa	TF	4 000	0	4 000	Driver attribuzione costo 50%: diviso costo sui due tributi principali
Servizio postalizzazione avvisi TARI	Cap. 1460 art. 10 Cap. 1450 art. 20	Diretto	B7	Costo operativo	CARCa	TF	7 698	1 694	9 391	
Spese postali spedizioni avvisi e accertamento	Cap. 1460 art. 10 Cap. 1450 art. 20	Indiretto	B7	Costo operativo	CARCa	TF	10 460	2 301	12 761	Driver attribuzione costo 29%: rapporto n. atti emessi su costo totale
Servizio supporto ufficio tributi contrasto evasione	Cap. 1460 art. 10	Indiretto	B7	Costo operativo	CARCa	TF	3 313	729	4 041	Driver attribuzione costo 29%: rapporto n. atti emessi su costo totale
Personale ufficio ragioneria - retribuzione	Cap. 240 art. 10-20	Indiretto	B9	Costo operativo	CGGa	TF	29 791	0	29 791	Driver attribuzione costo 29%: rapporto n. atti emessi su costo totale
Personale ufficio ragioneria - IRAP	Cap. 240 art. 30	Indiretto	B9	Costo operativo	CGGa	TF	2 049	0	2 049	Driver attribuzione costo 29%: rapporto n. atti emessi su costo totale
Personale ufficio tecnico amministrativo - Retribuzione	Cap. 730 art. 10-20	Indiretto	B9	Costo operativo	CGGa	TF	44 501	0	44 501	Driver attribuzione costo 29%: rapporto n. atti emessi su costo totale
Personale ufficio tecnico amministrativo - IRAP	Cap. 730 art. 30	Indiretto	B9	Costo operativo	CGGa	TF	1 873	0	1 873	Driver attribuzione costo 29%: rapporto n. atti emessi su costo totale
Incarico DEC	Cap. 5830 art. 40	Diretto	B7	Costo operativo	CGGa	TF	18 175	3 998	22 173	
Consulenze professionali	Cap. 5830 art. 40	Diretto	B7	Costo operativo	CGGa	TF	9 770	2 149	11 920	
QUOTA AGER + CONTRIBUTO ARERA	Cap. 5830 art. 30	Diretto	B14	Costo operativo	COAL,a	TF	5 452	0	5 452	
Interventi di rimozione rifiuti abbandonati eseguiti da CHEMI.PUL. ITALIANA S.R.L.	Cap. 5830 art. 10	Diretto	B7	Costo operativo	CSLa	TF	6 645	665	7 310	

Descrizione spesa	Riferimento capitolo di spesa	Costo diretto/indiretto	Voce CEE	Costo operativo o Canone/Mutuo/L easing (pagati ai proprietari di infrastrutture valorizzate nel foglio IN cespiti)	Componente tariffaria	TV/TF	Importo (euro) (IVA esclusa)	IVA (euro)	Totale	Note (descrivere in particolare le modalità di attribuzione dei costi indiretti e/o comuni)
Conferimento IMBALLAGGI e FRAZIONE ESTRANEA - impianto RECYCLING srl	Cap. 5830 art. 10	Diretto	B7	Costo operativo	CRDa	TV	78 043	7 804	85 847	
Conferimento rifiuti riciclabili presso C.G.F. RECYCLE S.R.L.	Cap. 5830 art. 40	Diretto	B7	Costo operativo	CTRa	TV	1 307	131	1 437	
Smaltimento rifiuti speciali (cimiteriali) effettuato da CHEMI.PUL. ITALIANA S.R.L.	Cap. 5830 art. 0	Diretto	B7	Costo operativo	CTRa	TV	3 433	343	3 776	
Conferimento frazione indifferenziata presso piattaforma Manduriambiente	Cap. 5830 art. 10	Diretto	B7	Costo operativo	CTRa	TV	169 640	16 964	186 605	quota parte a recupero (driver da fatture)
Conferimento frazione indifferenziata presso piattaforma Manduriambiente	Cap. 5830 art. 10	Diretto	B7	Costo operativo	CTSa	TV	57 295	5 729	63 024	quota parte a smaltimento (driver da fatture)
Conferimento frazione indifferenziata presso piattaforma Manduriambiente	Cap. 5830 anno 2026	Diretto	B7	Costo operativo	CTSa	TV	16 475	1 648	18 123	impegno di spesa assunto nel 2026; competenza anno 2025
Conferimento frazione indifferenziata presso piattaforma Manduriambiente	Cap. 5830 anno 2026	Diretto	B7	Costo operativo	CTRa	TV	22 643	2 264	24 907	impegno di spesa assunto nel 2026; competenza anno 2025
Conferimento frazione indifferenziata presso piattaforma Manduriambiente	Cap. 5830 art. 0	Diretto	B7	Costo operativo	CTSa	TV	55 799	5 580	61 379	
Conferimento RIFIUTI INGOMBRANTI presso SE.BI. Srl	Cap. 5830 art. 0	Diretto	B7	Costo operativo	CTRa	TV	50 620	5 062	55 682	
Conferimento FRAZIONE ESTRANEA - COREPLA	Cap. 5830 art. 20	Diretto	B7	Costo operativo	CRDa	TV	6 000	600	6 600	impegno di spesa parzialmente assunto nel 2026; competenza anno 2026
Conferimento cer 170904 presso Michele sasso srl	Cap. 5830 art. 20	Diretto	B7	Costo operativo	CTRa	TV	2 773	610	3 384	

Conferimento cer 200108 presso Progeva srl	Cap. 5830 art. 10	Diretto	B7	Costo operativo	CTRa	TV	75 378	7 538	82 915	
Conferimento cer 200108 presso Progeva srl	Cap. 5830 art. 20	Diretto	B7	Costo operativo	CTRa	TV	48 935	4 893	53 828	
Conferimento cer 200108 presso Progeva srl	Cap. 5830 anno 2026	Diretto	B7	Costo operativo	CTRa	TV	147 846	14 785	162 631	impegno di spesa assunto nel 2026; competenza anno 2025
Conferimento RIFIUTI INGOMBRANTI presso SE.BI. Srl	Cap. 5830 art. 10	Diretto	B7	Costo operativo	CTRa	TV	83 690	8 369	92 059	
Conferimento RIFIUTI INGOMBRANTI presso SE.BI. Srl	Cap. 5830 anno 2026	Diretto	B7	Costo operativo	CTRa	TV	4 746	475	5 221	impegno di spesa assunto nel 2026; competenza anno 2025
IMPEGNO PER PROG. AMBIENTE BACINO LE 2 CONFERIMENTO CER 200301 E 200303	Cap. 5830 art. 10	Diretto	B7	Costo operativo	CTSa	TV	3 410	341	3 751	
IMPEGNO PER PROG. AMBIENTE PROVINCIA LE	Cap. 5830 art. 10	Diretto	B7	Costo operativo	CTRa	TV	7 516	752	8 267	

3.2.2.2 Focus FCDE

Di seguito è riportato il valore corrispondente al 100% dell'accantonamento annuo al fondo crediti di dubbia esigibilità secondo le previsioni di cui al punto 3.3 dell'allegato n. 4/2 al decreto legislativo 118/11 relativo alla TARI e la corrispondente quota inserita in accantonamento nel PEF.

Calcolo valore FCDE ammesso in tariffa	Valore
Importo di competenza annua FCDE di cui al punto 3.3 dell'allegato n. 4/2 al decreto legislativo 118/11	1 246 689,00
Percentuale imputazione tariffaria (max 60%)	60%
Importo ammesso a copertura tariffaria	748.013,40

3.2.2.3 Focus ricavi

Di seguito sono riportati i dettagli dei ricavi relativi alla gestione delle raccolte differenziate, dell'energia ovvero di ricavi derivanti da altri servizi gestiti con i medesimi asset.

	A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	A5) Altri ricavi e proventi	
AR _a	-	-	-
di cui per vendita di materiali a mercato			-
di cui per vendita energia da rifiuti urbani			-
di cui per attività diverse dal SGRU che utilizzano asset e risorse del ciclo integrato rifiuti urbani			-
AR _{sc,a}	167 654		167 654
Totale	167 654	-	167 654

3.2.3 Focus sull'IVA indetraibile

Coerentemente con le direttrici regolatorie contenute nel MTR-3, il valore dell'IVA indetraibile ammesso a copertura tariffaria deriva dalle rendicontazioni contabili dell'anno "a-2" ed è stata rappresentata dandone separata evidenza come meglio descritto nella tabella seguente.

ANNO 2024

$$\sum TV_a = CRT_a + CTS_a + CTR_a + CRD_a + COnew_{TV,a}^{exp} + COI_{TV,a}^{exp} - b_a(AR_a + AR_{sc,a}) + ANT_{TV,a} + RCTot_{TV,a} \quad \sum TF_a = CSL_a + CC_a + CK_a + COnew_{TF,a}^{exp} + COI_{TF,a}^{exp} + ANT_{TF,a} + RCTot_{TF,a}$$

Descrizione	Costi di Parte variabile (TV)			Costi di Parte Fissa (TF)		
	Imponibile	IVA	Totale	Imponibile	IVA	Totale
Imponibile e IVA su costi diretti del Comune	724 802	72 823	797 625	264 623	19 513	284 135
Imponibile e IVA su fatture emesse dal Gestore/Gestori affidatari (no smaltimento)	1 784 726	178 473	1 963 199	216 652	21 665	238 317
Imponibile e IVA su fatture emesse per trattamento e smaltimento RU	624 663	62 466	687 129	0	0	0
Totale IVA	2 509 528	251 296	2 760 823	481 275	41 178	522 453

ANNO 2025

$$\sum TV_a = CRT_a + CTS_a + CTR_a + CRD_a + COnew_{TV,a}^{exp} + COI_{TV,a}^{exp} - b_a(AR_a + AR_{sc,a}) + ANT_{TV,a} + RCTot_{TV,a} \quad \sum TF_a = CSL_a + CC_a + CK_a + COnew_{TF,a}^{exp} + COI_{TF,a}^{exp} + ANT_{TF,a} + RCTot_{TF,a}$$

Descrizione	Costi di Parte variabile (TV)			Costi di Parte Fissa (TF)		
	Imponibile	IVA	Totale	Imponibile	IVA	Totale
Imponibile e IVA su costi diretti del Comune	835 550	83 888	919 437	209 611	12 882	222 494
Imponibile e IVA su fatture emesse dal Gestore/Gestori affidatari (no smaltimento)	1 605 090	160 509	1 765 599	414 508	41 451	455 959
Imponibile e IVA su fatture emesse per trattamento e smaltimento RU	751 506	75 483	826 990	0	0	0
Totale IVA	2 440 640	244 397	2 685 037	624 120	54 333	678 453

3.2.4 Componenti di costo previsionali e costi operativi di gestione associati a specifiche finalità

Con riferimento al quadriennio del III° periodo regolatorio, l'Amministrazione comunale non intende presentare istanze ai fini dell'inclusione ad ammissibilità tariffaria di componenti di costo di natura previsionale per variazioni sistemiche di servizio (costi operativi incentivanti "COI", o costi sistematici connessi al conseguimento di target di potenziamento del servizio COnew) o anticipazioni finanziarie ricomprese nella componente tariffaria "ANT", di cui al MTR-3.

	2026	2027	2028	2029
Costi previsionali parte variabile	Pulsano	Pulsano	Pulsano	Pulsano
CTSA _{exp,TV,a}				
CO _{exp,116,TV,a}				
CQ _{exp,TV,a}				
CO _{ANTV,a}				
COnew _{exp,TV,a}				
COI _{exp,TV,a}				

	2026	2027	2028	2029
Costi previsionali parte fissa	Pulsano	Pulsano	Pulsano	Pulsano
CO _{exp,116,TF,a}				
CQ _{exp,TF,a}				
CO _{ANT,TF,a}				
CO _{NEW,exp,TF,a}				
COI _{exp,TF,a}				

3.2.5 Attività Esterne al perimetro di regolazione

Non si prevede l'inclusione di costi relativi alle cosiddette "attività esterne", così come elencate dall'art. 1 del MTR-3.

	2026	2027	2028	2029
Attività esterne ciclo integrato RU	Pulsano	Pulsano	Pulsano	Pulsano
Costi per attività esterne al ciclo integrato dei RU di cui al comma 7.5 del MTR-3	-	-	-	-

3.2.6 Investimenti

Con riferimento al periodo 2026-2029, l'Amministrazione non rileva la necessità di specifici investimenti ai fini dell'acquisto/realizzazione di cespiti funzionali all'erogazione delle attività ricomprese nel ciclo integrato dei rifiuti.

3.2.7 Dati relativi ai costi di capitale

L'Amministrazione comunale non rileva cespiti funzionali all'espletamento delle attività ricomprese nel ciclo integrato dei rifiuti ammessi a copertura tariffaria.

3.2.8 Conguagli

Si riportano di seguito le componenti di conguaglio da riconoscere nel PEF 2026-29.

- Recupero dello scostamento tra le entrate tariffarie fisse approvate per l'anno (a-2) e quanto fatturato con riferimento alla medesima annualità (RC_{FATT}).

RCFATT Conguaglio entrate tariffarie Art. 19.1 - Lettera i) - ET _{TV} e Art. 20.1 - Lettera g) ET _{TF} ANNO 2024			
ET _{TV}	il recupero dello scostamento tra le entrate tariffarie variabili approvate per l'anno (a-2), qualora non coperte da ulteriori risorse disponibili, e quanto fatturato, per la parte variabile, con riferimento alla medesima annualità.		
	Descrizione	ANNO	Importo Previsto
	Entrate tariffarie parte variabile approvate nei PEF 2024-2025 prima delle Detrazioni 1.4 [Riga 82 foglio PEF]	2024	2616424
	Descrizione	ANNO	Importo fatturato
	Ruolo TARI effettivo di competenza dell'anno 2024 emesso dal Comune per la parte variabile	2024	2613579
	Contributo MIUR percepito ai sensi del DL 248/07	2024	0,00
	Entrate provenienti da attività di recupero dell'evasione	2024	0,00
	Entrate derivanti da procedure sanzionatorie	2024	0,00
	Ulteriori entrate approvate dall'ETC (NO quota rate)	2024	0,00
	Totale		2613579,00
	Descrizione	ANNO	Differenza RC
	Componente a conguaglio RC _{Fatt,TV}	2024	2845,00

ET _{TF}	il recupero dello scostamento tra le entrate tariffarie fisse approvate per l'anno (a-2), qualora non coperte da ulteriori risorse disponibili, e quanto fatturato, per la parte fissa, con riferimento alla medesima annualità.		
	Descrizione	ANNO	Importo Previsto
	Entrate tariffarie parte fissa approvate nei PEF 2024-2025 prima delle Detrazioni 1.4 [Riga 83 foglio PEF]	2024	1008019
	Descrizione	ANNO	Importo fatturato
	Ruolo TARI effettivo di competenza dell'anno 2024 emesso dal Comune per la parte fissa	2024	856399,91
	Contributo MIUR percepito ai sensi del DL 248/07	2024	18495,60
	Entrate provenienti da attività di recupero dell'evasione	2024	17957,06
	Entrate derivanti da procedure sanzionatorie	2024	0,00
	Ulteriori entrate approvate dall'ETC	2024	0,00
	Totale		892858,57
	Descrizione	ANNO	Differenza RC
	Componente a conguaglio RC _{Fatt,TV}	2024	115166,43

RCFATT Conguaglio entrate tariffarie Art. 19.1 - Lettera i) - ET _{TV} e Art. 20.1 - Lettera g) ET _{TF} ANNO 2025			
ET _{TV}	il recupero dello scostamento tra le entrate tariffarie variabili approvate per l'anno (a-2), qualora non coperte da ulteriori risorse disponibili, e quanto fatturato, per la parte variabile, con riferimento alla medesima annualità.		
	Descrizione	ANNO	Importo Previsto
	Entrate tariffarie parte variabile approvate nei PEF 2024-2025 prima delle Detrazioni 1.4 [Riga 82 foglio PEF]	2025	2621530
	Descrizione	ANNO	Importo fatturato
	Ruolo TARI effettivo di competenza dell'anno 2025 emesso dal Comune per la parte variabile	2025	2460838,1
	Contributo MIUR percepito ai sensi del DL 248/07	2025	17737,71
	Entrate provenienti da attività di recupero dell'evasione	2025	120000,00
	Entrate derivanti da procedure sanzionatorie	2025	0,00
	Ulteriori entrate approvate dall'ETC	2025	0,00
	Totale		2598575,81
	Descrizione	ANNO	Differenza RC
	Componente a conguaglio RC _{Fatt,TV}	2025	22954,19

ET _{TF}	il recupero dello scostamento tra le entrate tariffarie fisse approvate per l'anno (a-2), qualora non coperte da ulteriori risorse disponibili, e quanto fatturato, per la parte fissa, con riferimento alla medesima annualità.		
	Descrizione	ANNO	Importo Previsto
	Entrate tariffarie parte fissa approvate nei PEF 2024-2025 prima delle Detrazioni 1.4 [Riga 83 foglio PEF]	2025	1350497
	Descrizione	ANNO	Importo fatturato
	Ruolo TARI effettivo di competenza dell'anno 2025 emesso dal Comune per la parte fissa	2025	1339322
	Contributo MIUR percepito ai sensi del DL 248/07	2025	0,00
	Entrate provenienti da attività di recupero dell'evasione	2025	0,00
	Entrate derivanti da procedure sanzionatorie	2025	0,00
	Ulteriori entrate approvate dall'ETC	2025	0,00
	Totale		1339322,00
	Descrizione	ANNO	Differenza RC
	Componente a conguaglio RC _{Fatt,TV}	2025	11175,00

- Recupero della differenza tra i costi riconosciuti nell'anno (a-2) conseguente all'applicazione delle tariffe di accesso agli impianti calcolate sulla base dei criteri fissati dall'Autorità e quanto ricompreso tra le entrate tariffarie riferite alla medesima annualità (a-2), denominato RC_{CTR,CTS}.

	2024				2025			
Conguagli CTR (Cfr. 27.7)				Pulsano				Pulsano
$CTR_{min,riconosciuto}$				-				-
CTR_{min}				-				-
$(CTR_{min,riconosciuto}-CTR_{min})/CTR_{min}$				0%				0%
$RC_{CTR} \text{ (anno } a+2)$				0				0

	2024				2025			
Conguagli CTS (Cfr. 27.7)				Pulsano				Pulsano
$CTS_{min,riconosciuto}$				-				-
CTS_{min}				-				-
$(CTS_{min,riconosciuto}-CTS_{min})/CTS_{min}$				0%				0%
$RC_{CTS} \text{ (anno } a+2)$				0				0

Totale $RC_{CTR,CTS}$				0				0
---	--	--	--	---	--	--	--	---

- Recupero dell'eventuale scostamento tra la componente CO_{116} (RC_{CO116}) e CQ (RC_{CQ}) quantificata nell'ambito della predisposizione tariffaria afferente all'anno (a-2) e gli oneri effettivamente sostenuti e rendicontati dal gestore nella medesima annualità a fronte delle novità normative introdotte dal decreto legislativo n. 116/20 e dal raggiungimento degli obblighi di cui al TQRIF. Nella tabella seguente si riportano i dati previsti e consuntivati:

Valori previsionali inseriti nel PEF	2024	2025
Costi previsionali parte variabile	Pulsano	Pulsano
$CTSA_{expTV,a}$		
$CO_{exp,116,TV,a}$	0	0
$CQ_{expTV,a}$	0	0
$CO_{ANTTV,a}$		

Valori previsionali inseriti nel PEF	2024	2025
Costi previsionali parte fissa	Pulsano	Pulsano
$CO_{exp,116,TF,a}$	0	0
$CQ_{expTF,a}$	0	0
$CO_{ANTTF,a}$		

Costi effettivamente sostenuti nelle annualità 2024-2025

Valori da bilancio di esercizio	2024	2025
Valori effettivamente sostenuti parte variabile	Pulsano	Pulsano
$CTSA_{TV,a}$		
$CO_{116,TV,a}$	0	0
$CQ_{TV,a}$	0	0
$CO_{ANTTV,a}$		

Valori da bilancio di esercizio	2024	2025
Valori effettivamente sostenuti parte fissa	Pulsano	Pulsano
$CO_{116,TF,a}$	0	0
$CQ_{TF,a}$	0	0

- Recupero (solo se a vantaggio degli utenti, in caso di mancato conseguimento del target fissato, proporzionale alla distanza tra l'obiettivo fissato e il livello effettivamente raggiunto) dell'eventuale scostamento tra la componente COI (RC_{COI}) quantificata nell'ambito della predisposizione tariffaria afferente all'anno (a-2) e gli oneri effettivamente sostenuti e rendicontati dal gestore nella medesima annualità.

Gestore che ha valorizzato i COI nelle annualità 2024-2025	Anno PEF [2024-2025]	Valori previsionali inseriti nel PEF 2024-2025 agg		Valori da bilancio di esercizio 2024-2025 - Costi effettivamente sostenuti		Verifica del raggiungimento degli obiettivi		In caso di obiettivo non raggiunto, indicare la distanza tra obiettivo fissato e obiettivo raggiunto (in % <100%)	
		COI _{prev}	COI _{prev}	COI _{eff}	COI _{eff}	obiettivo legato al COI _{eff} raggiunto? (SI/NO)	obiettivo legato al COI _{prev} raggiunto? (SI/NO)	Distanza obiettivo fissato e obiettivo raggiunto (in % <100%)	Distanza obiettivo fissato e obiettivo raggiunto (in % <100%)

3.2.9 Detrazioni di cui al comma 4.5 della Determina ARERA 1/DTAC/2025

Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 4.5 della Determina 1/1DTAC/2025 si riportano i seguenti ricavi che riducono l'importo da articolare alle utenze in termini di corrispettivi.

Descrizione	Anno 2026		Anno 2027		Anno 2028		Anno 2029	
	Parte Variabile	Parte fissa	Parte Variabile	Parte fissa	Parte Variabile	Parte fissa	Parte Variabile	Parte fissa
Contributo MIUR percepito ai sensi del DL 248/07	10500	4500	10500	4500	10500	4500	10500	4500
Entrate provenienti da attività di recupero dell'evasione	70000	30000	70000	30000	70000	30000	70000	30000
Entrate derivanti da procedure sanzionatorie	0	0	0	0	0	0	0	0
Ulteriori entrate approvate dall'ETC	0	0	0	0	0	0	0	0

3.2.10 Focus su dati per calcolo Macro-indicatori R1, R2 e parametro "H"

L'Amministrazione ha rilevato i dati relativi ai valori e agli obiettivi di miglioramento propedeutici al calcolo di:

- macro-indicatore R1** – “Efficacia dell'avvio a riciclaggio degli imballaggi”, di cui all'articolo 6 dell'Allegato A alla deliberazione 387/2023/R/RIF così come modificato dalla deliberazione 374/2025/R/RIF (di seguito: RQTR);
- macro-indicatore R2** – “Efficacia dell'avvio a riciclaggio della frazione organica”, di cui all'articolo 7-bis della RQTR.

Nella tabella seguente si riportano i dati propedeutici al calcolo di R1 (si precisa che, tra i ricavi accessori, sono stati valorizzati quelli da pressatura rifiuti nel circuito COREPLA):

			Pulsano			
			R1	Valore	Classe	Obiettivo
				0,723	C	0,763
			Eff _{RD_sc}	Q _{conf_sc}	1 301	0,809
				Q _{RD_sc}	1 609	
QLT _{RD_sc}	AR _{SC,si}	167 654	0,894			
	AR _{max_SC,si}	187 505				
Tipo di raccolta	Frazione di rifiuto	Prezzo massimo	Eff _{RD_sc}		QLT _{RD_sc}	
		Euro/ton	Q _{RD_sc}	Q _{conf_sc}	AR _{max_SC,si}	AR _{SC,si}
			Tonnellate	Tonnellate	Euro	Euro
Raccolta multimateriale	Plastica Flusso A (EER 150102)	362,92			0	
	Plastica Flusso B (EER 150102)	95,81			0	
	Plastica Flusso C (EER 150102)	471,91			0	
	Plastica Flusso D (EER 150102)	353,34			0	
	Flusso C-RPET (EER 150102)	490,79			0	
	Alluminio Raccolte A+ (EER 150104)	479,11			0	
	Alluminio da impianti cernita (I fascia)(EER 191212)	206,49			0	
	Acciaio (EER 150104)	158,63			0	
	Cartone tetrapack (EER 150101)	145,42			0	
	Carta (EER 200101)	63,98			0	
	Vetro	82,85			0	
	Scarti (non si conferiscono gli scarti)				0	
Raccolta monomateriale	Carta Congiunta (EER 200101)	63,98	356	326	20 832	20 830
	Carta selettiva (EER 150101)	145,42	279	250	36 415	23 438
	Plastica Flusso A (EER 150102)	362,92	412	213	77 353	77 353
	Plastica Flusso B (EER 150102)	95,81			0	
	Plastica Flusso C (EER 150102)	471,91			0	
	Plastica Flusso D (EER 150102)	353,34			0	
	Flusso C-RPET (EER 150102)	490,79			0	
	Plastica biodegradabile e compostabile	147,86			0	
	Alluminio Raccolte A+ (EER 150104)	479,11			0	
	Alluminio da ritiro tappi (EER 150104)	154,87			0	
	Alluminio da impianti cernita A (EER 191212)	206,49			0	
	Acciaio (EER 150104)	158,63	40	17	2 709	2 231
	Vetro	82,85	522	495	41 002	34 608
	Legno (EER 150103)	0,00			0	
	Ricavi accessori ulteriori vetro carta e pastica (Trasporto e pressatura)					9 195
Totale			1 609	1 301	187 505	167 654

Mentre nella tabella seguente si riportano i dati propedeutici al calcolo di R2:

Pulsano				
R2		Valore	Classe	Obiettivo
		0,935	B	0,945
Avv_ric _{RD_FO,FU}	(1) Q _{avv_ric} _{RD_FO,FU}	Tonnellate	1 826	1,000
	(2) Q _{RD_FO,FU}	Tonnellate	1 826	
QLT _{RD_FO}	(3) Incidenza della del materiale non compatibile	%	19,40%	0,935
	(4) N. analisi merceologiche	N	3	

Infine, si riporta la rilevazione dei dati necessari al calcolo del parametro "H", coerentemente con le direttrici regolatorie contenute nel MTR-3, precisando che il valore di **CRD_{SC_SI}** rappresenta la quota dei costi operativi di raccolta, trasporto e pretrattamento delle frazioni differenziate relative agli imballaggi sostenuti dal Comune; a tali costi andrà aggiunto il costo sostenuto dal Gestore.

Pulsano		
(1) q _{RD_SI}	Tonnellate	1 609
(2) AR _{SI}	Euro	0
(3) AR _{SC_SI}	Euro	167 654
(4) CRD _{SC_SI}	Euro	97 282

DELIBERAZIONE 5 AGOSTO 2025

397/2025/R/RIF

**APPROVAZIONE DEL METODO TARIFFARIO RIFIUTI (MTR-3) PER IL TERZO PERIODO
REGOLATORIO 2026-2029**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1351^a riunione del 5 agosto 2025

VISTI:

- la direttiva (UE) 2018/850 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 1999/31/CE, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti;
- la direttiva (UE) 2018/851 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018 (di seguito: direttiva 2018/851/UE), che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti;
- la direttiva (UE) 2018/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018 (di seguito: direttiva 2018/852/UE), che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio;
- il regolamento (UE) 2025/40 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 dicembre 2024 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, che modifica il regolamento (UE) 2019/1020 e la direttiva (UE) 2019/904 e che abroga la direttiva 94/62/CE;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95), come successivamente modificata e integrata, recante “Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”;
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” (di seguito: decreto legislativo 267/00);
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in materia ambientale” (di seguito: decreto legislativo 152/06);
- la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (di seguito: legge 296/06), recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)”;
- il decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito in legge con modificazioni dall’art. 1, comma 1, della legge 14 settembre 2011, n. 148 (di seguito: decreto-legge 138/11), recante “Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo” e, in particolare, l’articolo 3-*bis*;

- la legge 27 dicembre 2013, n. 147 (di seguito: legge 147/13), recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)”;
- la legge 27 dicembre 2017, n. 205 (di seguito: legge 205/17), recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”;
- il decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con legge 19 dicembre 2019, 2, n. 157 (di seguito: decreto-legge 124/19);
- il decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio” (di seguito: decreto legislativo 116/20);
- il decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 121, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2018/850, che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti”;
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), trasmesso dal Presidente del Consiglio dei Ministri al Parlamento il 25 aprile 2021 e inviato alla Commissione Europea il 30 aprile 2021 (di seguito: Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza);
- il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”, convertito con legge 29 luglio 2021, n. 108;
- il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91 e, in particolare, l’articolo 43, comma 11;
- il decreto del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica 24 giugno 2022, n. 257, recante “Approvazione del Programma nazionale di gestione dei rifiuti” (di seguito: decreto ministeriale 24 giugno 2022, n. 257);
- la legge 5 agosto 2022 n. 118, recante “Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021” (di seguito: legge 118/22);
- il decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201, recante “Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica” (di seguito: decreto legislativo 201/22);
- il decreto-legge 17 ottobre 2024, n. 153, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 dicembre 2024, n. 191, recante “Disposizioni urgenti per la tutela ambientale del Paese, la razionalizzazione dei procedimenti di valutazione e autorizzazione ambientale, la promozione dell’economia circolare, l’attuazione di interventi in materia di bonifiche di siti contaminati e dissesto idrogeologico”;
- la legge 16 dicembre 2024, n. 193, “Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023”;
- la legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027”;
- il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 (di seguito d.P.R. 158/99), recante “Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo

normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani”;

- il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (di seguito: d.P.R. 445/00), recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244, avente ad oggetto “Regolamento recante disciplina delle procedure istruttorie dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, a norma dell'articolo 2, comma 24, lettera a), della legge 14 novembre 1995, n. 481”;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 23 dicembre 2014, 649/2014/A, recante “Disciplina della partecipazione ai procedimenti di regolazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico”, e, in particolare, l'Allegato A;
- la deliberazione dell'Autorità 30 luglio 2019, 333/2019/A (di seguito: deliberazione 333/2019/A), recante “Istituzione di un tavolo tecnico con Regioni ed Autonomie Locali in materia di ciclo dei rifiuti urbani ed assimilati”;
- la deliberazione dell'Autorità 31 ottobre 2019, 443/2019/R/RIF, recante “Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021”;
- la deliberazione dell'Autorità 31 ottobre 2019, 444/2019/R/RIF, recante “Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati”;
- la deliberazione dell'Autorità 3 marzo 2020, 57/2020/R/RIF, recante “Semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio di procedimento per la verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell'ente territorialmente competente” (di seguito: deliberazione 57/2020/R/RIF);
- la deliberazione dell'Autorità 3 agosto 2021, 363/2021/R/RIF, recante “Approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025” (di seguito: deliberazione 363/2021/R/RIF) e il relativo Allegato A (di seguito: MTR-2), come successivamente modificato e integrato;
- la deliberazione dell'Autorità 13 gennaio 2022, 2/2022/A (di seguito: deliberazione 2/2022/A), recante “Quadro strategico 2022-2025 dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente”;
- la deliberazione dell'Autorità 18 gennaio 2022, 15/2022/R/RIF, recante “Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani” e il relativo Allegato A (TQRIF);
- la deliberazione dell'Autorità 12 maggio 2023, 201/2023/A, recante “Approvazione del regolamento di organizzazione e funzionamento e del nuovo assetto organizzativo dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente”;
- la deliberazione dell'Autorità 3 agosto 2023, 385/2023/R/RIF, recante “Schema tipo di contratto di servizio per la regolazione dei rapporti fra enti affidanti e gestori del servizio dei rifiuti urbani” e il relativo Allegato A;
- la deliberazione dell'Autorità 3 agosto 2023, 386/2023/R/RIF, recante “Istituzione

- di sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani” e il relativo Allegato A;
- la deliberazione dell’Autorità 3 agosto 2023, 387/2023/R/RIF, recante “Obblighi di monitoraggio e di trasparenza sull’efficienza della raccolta differenziata e sugli impianti di trattamento dei rifiuti urbani” (di seguito: deliberazione 387/2023/R/RIF) e il relativo Allegato A;
 - la deliberazione dell’Autorità 3 agosto 2023, 389/2023/R/RIF, recante “Aggiornamento biennale (2024-2025) del metodo tariffario rifiuti (MTR-2)” (di seguito: deliberazione 389/2023/R/RIF);
 - la deliberazione dell’Autorità 10 ottobre 2023, 465/2023/R/RIF, recante “Conferma delle misure di cui all’articolo 2 della deliberazione dell’Autorità 389/2023/R/RIF, per l’ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Seconda del 24 luglio 2023, n. 7196”;
 - la deliberazione dell’Autorità 23 gennaio 2024, 7/2024/R/RIF, recante “Ottemperanza alle sentenze del Consiglio di Stato, Sezione Seconda, nn. 10548, 10550, 10734, 10775 del 2023, in materia di regolazione tariffaria degli impianti di trattamento di rifiuti, di cui alla deliberazione dell’Autorità 363/2021/R/RIF, e ulteriori disposizioni attuative” (di seguito: deliberazione 7/2024/R/RIF);
 - la deliberazione dell’Autorità 5 marzo 2024, 72/2024/R/RIF, recante “Conferma delle misure di cui all’articolo 1 della deliberazione dell’Autorità 7/2024/R/RIF, per l’ottemperanza alle sentenze del Consiglio di Stato in materia di impianti minimi per il trattamento dei rifiuti”;
 - la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2024, 596/2024/R/RIF, recante “Definizione di uno schema tipo di bando di gara per l’affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani” (di seguito: deliberazione 596/2024/R/RIF);
 - la deliberazione dell’Autorità 12 febbraio 2025, 43/2025/R/RIF, recante “Chiusura dell’indagine conoscitiva, avviata con deliberazione dell’Autorità 41/2024/R/RIF, sui criteri di articolazione dei corrispettivi applicati nel servizio di gestione dei rifiuti urbani”;
 - la deliberazione dell’Autorità 18 febbraio 2025, 57/2025/R/RIF, recante “Avvio di procedimento per la definizione del Metodo Tariffario Rifiuti per il terzo periodo regolatorio (MTR-3)” (di seguito: deliberazione 57/2025/R/RIF);
 - il documento per la consultazione dell’Autorità 15 aprile 2025, 180/2025/R/RIF, recante “Metodo tariffario rifiuti per il terzo periodo regolatorio (MTR-3) - Primi orientamenti” (di seguito: documento per la consultazione 180/2025/R/RIF);
 - il documento per la consultazione dell’Autorità 10 giugno 2025, 249/2025/R/RIF, recante “Metodo tariffario rifiuti per il terzo periodo regolatorio (MTR-3) - Orientamenti finali” (di seguito: documento per la consultazione 249/2025/R/RIF);
 - la deliberazione dell’Autorità 29 luglio 2025, 373/2025/R/RIF, recante “Disposizioni in materia di obblighi di separazione contabile (*unbundling*) per il settore dei rifiuti urbani” (di seguito: deliberazione 373/2025/R/RIF);
 - la deliberazione dell’Autorità 29 luglio 2025, 374/2025/R/RIF, recante “Completamento della regolazione della qualità tecnica nel settore dei rifiuti (RQTR) e aggiornamento della deliberazione 15/2022/R/RIF” (di seguito: deliberazione 374/2025/R/RIF);

- la deliberazione dell’Autorità 5 agosto 2025, 396/2025/R/RIF, recante “Approvazione del testo integrato corrispettivi servizio gestione rifiuti (TICSER), recante i criteri di articolazione tariffaria agli utenti” (di seguito: deliberazione 396/2025/R/RIF) e il relativo Allegato A (TICSER);
- la determina 6 novembre 2023, 1/DTAC/2023, recante “Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti l’aggiornamento della proposta tariffaria per il biennio 2024-2025 e delle modalità operative per la relativa trasmissione all’Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti, ai sensi delle deliberazioni 363/2021/R/RIF e 389/2023/R/RIF”;
- la determina 16 aprile 2024, 2/DTAC/2024, recante “Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria per il biennio 2024-2025 e delle modalità operative per la relativa trasmissione all’Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria di accesso agli impianti di trattamento, ai sensi delle deliberazioni 363/2021/R/RIF, 7/2024/R/RIF e 72/2024/R/RIF”.

CONSIDERATO CHE:

- la direttiva 1999/31/CE definisce requisiti tecnici e operativi volti a prevenire o a ridurre il più possibile le ripercussioni negative sull’ambiente, nonché i rischi per la salute umana, risultanti dalle discariche di rifiuti, durante l’intero ciclo di vita della discarica, prevedendo espressamente, all’art. 10, che debbano essere adottate *“misure affinché tutti i costi derivanti dall'impianto e dall'esercizio delle discariche, (...) e i costi stimati di chiusura nonché di gestione successiva alla chiusura per un periodo di almeno trenta anni siano coperti dal prezzo applicato dal gestore per lo smaltimento di qualsiasi tipo di rifiuti”*;
- la direttiva 2008/98/CE stabilisce un quadro giuridico per la gestione dei rifiuti nell’UE, finalizzato alla protezione dell’ambiente e della salute umana, e in particolare:
 - all’articolo 14 stabilisce che, secondo il principio «chi inquina paga», *“i costi della gestione dei rifiuti, compresi quelli per la necessaria infrastruttura e il relativo funzionamento, sono sostenuti dal produttore iniziale o dai detentori del momento o dai detentori precedenti dei rifiuti”*;
 - agli articoli 3, 8 e 8-bis introduce il concetto di responsabilità estesa del produttore, volto *“ad assicurare che ai produttori di prodotti spetti la responsabilità finanziaria o la responsabilità finanziaria e organizzativa della gestione della fase del ciclo di vita in cui il prodotto diventa un rifiuto”*, comprese le attività post-consumo di ritiro, riciclo e smaltimento finale;
 - all’articolo 4 stabilisce una gerarchia dei rifiuti, che rappresenta l’ordine di priorità di ciò che costituisce la migliore opzione ambientale nella normativa e politica dei rifiuti sulla base del quale occorre prioritariamente perseguire l’obiettivo della prevenzione dei rifiuti e, successivamente, quelli della preparazione al riutilizzo, del riciclaggio, del recupero e, da

- ultimo, quello dello smaltimento dei rifiuti;
- all'articolo 16, al fine di perseguire i principi di autosufficienza e di prossimità, impegna gli Stati membri ad adottare *“le misure appropriate per la creazione di una rete integrata e adeguata di impianti di smaltimento dei rifiuti e di impianti per il recupero dei rifiuti urbani non differenziati provenienti dalla raccolta domestica, (...)”*, allo scopo di consentire alla comunità nel suo insieme di raggiungere l'autosufficienza nello smaltimento e nel recupero dei rifiuti;
 - la direttiva 2018/851/UE, che ha modificato la direttiva 2008/98/CE, ha previsto l'implementazione di un modello di economia circolare, e, in particolare:
 - ha stabilito che gli Stati membri ricorrano *“a strumenti economici e ad altre misure per incentivare l'applicazione della gerarchia dei rifiuti”* quali i regimi di tariffe puntuali (*pay-as-you-throw*), definiti dall'Allegato IV-bis come regimi che *“gravano sui produttori di rifiuti sulla base dell'effettiva quantità di rifiuti prodotti e forniscono incentivi alla separazione alla fonte dei rifiuti riciclabili e alla riduzione dei rifiuti indifferenziati”* (articolo 1, commi 4 e 10); all'art.1, ha introdotto una nuova definizione di rifiuti urbani, come *“a) rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori, e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili; b) rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti e che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici”*;
 - in relazione alla copertura dei costi di gestione dei rifiuti, ha introdotto nella direttiva 2008/98/CE, l'articolo 8-bis, che impone agli Stati membri di adottare le misure necessarie ad assicurare che i contributi finanziari versati dai produttori, in adempimento ai propri obblighi derivanti dalla responsabilità estesa del produttore, *“coprano i seguenti costi per i prodotti che il produttore immette sul mercato nello Stato membro interessato:*
 - *costi della raccolta differenziata di rifiuti e del loro successivo trasporto, compreso il trattamento necessario per raggiungere gli obiettivi dell'Unione in materia di gestione dei rifiuti, e i costi necessari a raggiungere altri traguardi e obiettivi di cui al paragrafo 1, lettera b), tenendo conto degli introiti ricavati dal riutilizzo, dalla vendita delle materie prime secondarie ottenute dai propri prodotti e da cauzioni di deposito non reclamate;*
 - *costi di una congrua informazione ai detentori di rifiuti a norma del paragrafo 2;*
 - *costi della raccolta e della comunicazione dei dati a norma del paragrafo 1, lettera c)”*.

CONSIDERATO, ANCHE, CHE:

- l'articolo 1, comma 1, della legge 481/95 prevede che l'Autorità debba perseguire, nello svolgimento delle proprie funzioni, *“la finalità di garantire la promozione della concorrenza e dell'efficienza nel settore dei servizi di pubblica utilità, (...) nonché adeguati livelli di qualità nei servizi medesimi in condizioni di economicità e di redditività, assicurandone la fruibilità e la diffusione in modo omogeneo sull'intero territorio nazionale, definendo un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori (...)”*;
- l'articolo 1, comma 527, della legge 205/17, *“al fine di migliorare il sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per garantire accessibilità, fruibilità e diffusione omogenee sull'intero territorio nazionale nonché adeguati livelli di qualità in condizioni di efficienza ed economicità della gestione, armonizzando gli obiettivi economico-finanziari con quelli generali di carattere sociale, ambientale e di impiego appropriato delle risorse, nonché di garantire l'adeguamento infrastrutturale agli obiettivi imposti dalla normativa europea”*, ha assegnato all'Autorità funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani e assimilati, precisando che tali funzioni sono attribuite *“con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla legge 481/95”*;
- inoltre, la predetta disposizione espressamente attribuisce all'Autorità, tra le altre, le funzioni di:
 - *“predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio ‘chi inquina paga’”* (lett. f);
 - *“fissazione dei criteri per la definizione delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento”* (lett. g);
 - *“approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento”* (lett. h);
 - *“verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi”* (lett. i);
- più di recente, l'articolo 14 della legge 118/22, al comma 2, ha integrato il testo dell'articolo 202 del decreto legislativo 152/06 al fine di inserirvi due nuovi commi (1-bis e 1-ter) che attribuiscono all'Autorità i seguenti compiti:
 - definizione *“di adeguati standard tecnici e qualitativi per lo svolgimento dell'attività di smaltimento e di recupero, procedendo alla verifica in ordine ai livelli minimi di qualità e alla copertura dei costi efficienti”* (comma 1-bis dell'articolo 202 del decreto legislativo 152/06);
 - acquisizione dagli *“operatori di informazioni relative ai costi di gestione,*

alle caratteristiche dei flussi e a ogni altro elemento idoneo a monitorare le concrete modalità di svolgimento dell'attività di smaltimento e di recupero e la loro incidenza sui corrispettivi applicati all'utenza finale” (comma 1-ter dell’articolo 202 del decreto legislativo 152/06);

- inoltre, in sede di riordino della materia dei servizi pubblici locali di rilevanza economica – con la finalità di promuovere dinamiche che possano assicurare la qualità dei servizi pubblici e i risultati delle gestioni nell’interesse primario dei cittadini e degli utenti – con il decreto legislativo 201/22 è stata rafforzata la centralità dell’azione delle Autorità nazionali di regolazione esplicitando – per quanto di interesse in questa sede – che:
 - restano ferme *“le competenze delle Autorità nazionali in materia di regolazione economico-tariffaria e della qualità”* (articolo 6, comma 1, e articolo 26, comma 1), anche prevedendo, in tema di *“Tariffe”* (articolo 26), che siano altresì fatte salve *“le disposizioni contenute nelle norme di settore”* e che - alla luce di tali presupposti - gli enti affidanti definiscano le tariffe dei servizi *“in misura tale da assicurare l'equilibrio economico-finanziario dell'investimento e della gestione, nonché il perseguimento di recuperi di efficienza che consentano la riduzione dei costi a carico della collettività, in armonia con gli obiettivi di carattere sociale, di tutela dell'ambiente e di uso efficiente delle risorse, tenendo conto della legislazione nazionale e del diritto dell'Unione europea in materia”*;
 - *“le Autorità di regolazione individuano, per gli ambiti di competenza, i costi di riferimento [definiti come indicatori di costo, che stimano le risorse necessarie alla gestione del servizio secondo criteri di efficienza, o costi benchmark] dei servizi, lo schema tipo di piano economico-finanziario, gli indicatori e i livelli minimi di qualità dei servizi”*, che rilevano anche ai fini delle valutazioni richieste ai soggetti affidanti in sede di assegnazione del servizio pubblico locale (articolo 7, comma 1);
 - *“negli ambiti di competenza, le Autorità di regolazione predispongono schemi di bandi di gara e schemi di contratti tipo”* (articolo 7, comma 2);
 - sono, altresì, fatte salve le discipline settoriali in materia di determinazione del valore di subentro, in caso di durata dell’affidamento inferiore al tempo necessario ad ammortizzare gli investimenti indicati nel contratto di servizio ovvero in caso di cessazione anticipata (articolo 19, comma 2);
 - *“sulla piattaforma unica della trasparenza gestita dall'ANAC siano anche resi accessibili [...] gli atti e gli indicatori”* di cui al menzionato articolo 7 (articolo 31, comma 4).

CONSIDERATO, POI, CHE:

- l’articolo 3-bis del decreto-legge 138/11 assegna alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano l’organizzazione dello svolgimento dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, definendo il perimetro degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei tali da consentire economie di scala e di

differentiazione idonee a massimizzare l'efficienza del servizio e istituendo o designando gli Enti di governo degli stessi;

- il comma 1-bis del medesimo articolo 3-bis attribuisce agli Enti di governo dell'ambito o bacini territoriali ottimali e omogenei, cui gli Enti locali partecipano obbligatoriamente, le *“funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo (...)”*;
- il suddetto percorso di riordino dell'organizzazione dello svolgimento dei servizi in questione, così come delineato dal menzionato decreto-legge 138/11, risulta ad oggi non pienamente compiuto sul territorio nazionale;
- con riferimento alla disciplina tariffaria del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, la legge 147/13, all'articolo 1, commi 639 e seguenti, ha istituito la TARI, quale componente dell'imposta unica comunale (IUC), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell'utilizzatore, corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare;
- in tema di costi riconosciuti e di termini per l'approvazione delle tariffe, tra l'altro, l'articolo 1 della legge 147/13:
 - al comma 652 dispone che il comune, nella commisurazione della suddetta tariffa, tiene conto dei criteri determinati con il d.P.R. 158/99 o, in alternativa, e comunque nel rispetto del principio *“chi inquina paga”*, *“può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti”*. Il comma in parola, come innovato dall'articolo 57-bis del decreto-legge 124/19 alla luce dei compiti attribuiti all'Autorità in materia tariffaria, prevede poi che *“nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità (...), l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1”*;
 - al comma 654 stabilisce che *“in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente”*;
 - al comma 668 riconosce, ai comuni che hanno realizzato sistemi di

misurazione puntuale della quantità di rifiuti, la facoltà di prevedere *“l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARP”, la quale è “applicata e riscossa direttamente dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani”;*

- al comma 683 dispone che *“il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia (...)”;*
- l'articolo 1, comma 169 della legge 296/06 stabilisce che: *“gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;*
- l'articolo 151 del decreto legislativo 267/00 stabilisce che gli enti locali deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre. La medesima norma ammette che i suddetti termini possano essere differiti, in presenza di motivate esigenze, con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali;
- ai sensi del successivo articolo 174 del decreto legislativo 267/00, entro il termine per l'approvazione del bilancio di previsione, la Giunta comunale può proporre emendamenti allo schema di bilancio già presentato al Consiglio comunale e in corso di approvazione, motivati da variazioni del quadro normativo di riferimento sopravvenute;
- l'articolo 193 del citato decreto legislativo 267/00 attribuisce, inoltre, agli enti locali la possibilità di modificare le tariffe nel corso dell'esercizio finanziario, in caso di esigenza di salvaguardia degli equilibri di bilancio;
- l'articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge 228/21, come modificato dall'articolo 43, comma 11 del decreto-legge 50/22, prevede che *“A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile”.*

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- tra le novità normative che sono state introdotte dal decreto legislativo 116/20, di particolare interesse in questa sede risultano:
 - la modifica dell'articolo 222 *“Raccolta differenziata e obblighi della pubblica amministrazione”* del decreto legislativo 152/06, esplicitando che *“la gestione della raccolta differenziata, del trasporto, nonché delle operazioni di cernita o di altre operazioni preliminari di cui all'Allegato C del [medesimo] decreto legislativo [116/20], nonché (...) la gestione di altri rifiuti prodotti nel territorio dell'ambito territoriale ottimale, ove costituito ed operante, ovvero i Comuni (...) sono prestati secondo i criteri di efficacia, efficienza ed economicità, nonché dell'effettiva riciclabilità, sulla base delle determinazioni in merito ai costi efficienti dell'Autorità (...)”*, disponendo contestualmente che *“i costi necessari per fornire tali servizi di gestione di rifiuti sono posti a carico dei produttori e degli utilizzatori nella misura almeno dell'80 per cento”*;
 - la prevista adozione (ad opera dell'inserimento dell'articolo 198-bis del decreto legislativo 152/06) del *“Programma nazionale per la gestione dei rifiuti”* (di seguito anche: PNGR) da parte del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, chiamato a fissare i macro-obiettivi, i criteri e le linee strategiche cui le Regioni e Province autonome devono attenersi nella elaborazione dei Piani regionali di gestione dei rifiuti;
- successivamente, il Programma nazionale per la gestione dei rifiuti è stato espressamente individuato tra le riforme (*“Riforma 1.2”*) da adottare nell'ambito della Misura M2C1 del PNRR, contestualmente rilevando come *“a fronte delle evidenze emerse dalla Commissione Europea sull'assenza di una rete integrata di impianti di raccolta e trattamento rifiuti attribuibile all'insufficiente capacità di pianificazione delle regioni e, in generale, alla debolezza della governance, risulta necessario sviluppare un programma nazionale per la gestione dei rifiuti. Il programma, oltre ad evitare procedure di infrazione sui rifiuti, consentirà di colmare le lacune impiantistiche e gestionali. Inoltre, il programma permetterà di migliorare significativamente i dati medi nazionali e di raggiungere gli obiettivi previsti dalla nuova normativa europea e nazionale (percentuale di rifiuti raccolta in differenziata e percentuale di rifiuti in discarica, riutilizzo, recupero, ecc.)”*;
- con il decreto ministeriale 24 giugno 2022, n. 257, è stato quindi approvato *“il Programma nazionale di gestione dei rifiuti (...) con valenza per gli anni dal 2022 al 2028”*, il quale, nel disciplinare *“Criteri e linee strategiche per l'elaborazione dei Piani regionali”*, ha specificato:
 - che i Piani regionali di gestione dei rifiuti debbono essere articolati in macrosezioni riconducibili ai contenuti previsti dall'articolo 199 del decreto legislativo 152/06, recando, in particolare: i) una sezione *“Governance/organizzazione territoriale”*, in cui riportare il *“complesso*

delle attività e dei fabbisogni degli impianti necessari a garantire la gestione dei rifiuti urbani secondo criteri di trasparenza, efficacia, efficienza, economicità e autosufficienza della gestione dei rifiuti urbani non pericolosi all'interno di ciascuno degli ambiti territoriali ottimali, (...)", ii) una sezione denominata "Analisi/evoluzione flussi/Fabbisogno impiantistico", in cui riportare, tra l'altro, la "Valutazione della necessità di nuovi sistemi di raccolta, della chiusura degli impianti esistenti per i rifiuti, di ulteriori infrastrutture per gli impianti per i rifiuti in conformità del principio di autosufficienza e prossimità e, se necessario, degli investimenti correlati";

- per quanto concerne *"La pianificazione regionale e la classificazione degli impianti di trattamento"*, che:
 - *"gli impianti di chiusura del ciclo "minimi" sono individuati (in base alle risultanze del monitoraggio svolto dalle Regioni e dalle Province autonome in merito all'organizzazione territoriale, all'analisi e all'evoluzione prevista dei flussi, nonché a valutazioni sull'efficienza, efficacia ed economicità dei sistemi di gestione) qualora risultino operare, offrendo la propria capacità di trattamento, in un mercato caratterizzato da rigidità strutturali, nella misura di un ampio e stabile eccesso di domanda a fronte di un limitato numero di operatori presenti, avendo eventualmente capacità di trattamento già impegnata da flussi garantiti dagli strumenti di programmazione, o da altri atti amministrativi, o, comunque, essendo individuati come tali in sede di programmazione";*
 - *"l'individuazione degli impianti di chiusura del ciclo "minimi" richiede da parte delle Regioni e Province autonome la contestuale indicazione:*
 - a. *dei flussi che si prevede vengano trattati per impianto (...);*
 - b. *dell'eventuale distinzione dei medesimi secondo il criterio di prossimità che la Regione o Provincia autonoma ritengano utile specificare;*
 - c. *dell'elenco dei soggetti che si prevede conferiscano ai medesimi impianti (quali per esempio gestori della raccolta e del trasporto dei rifiuti urbani o gestori di impianti di trattamento intermedio)";*
 - *"alla luce del precedente punto c., è altresì richiesto che siano esplicitati gli eventuali impianti "intermedi" da cui provengono flussi indicati come in ingresso a impianti di chiusura del ciclo "minimi", integrando tale elenco con le medesime informazioni di cui ai precedenti punti a. (flussi previsti) e c. (soggetti conferitori)";*
 - *"la qualifica di impianto "minimo" ha durata minima per un periodo almeno biennale (...) e può essere anche parziale, qualora l'impianto conservi una capacità residua di trattamento non impegnata dalla programmazione regionale".*

CONSIDERATO CHE:

- nell'Allegato A alla deliberazione 2/2022/A, tra gli obiettivi strategici per il quadriennio 2022-2025, l'Autorità ha indicato la definizione di:
 - una disciplina tariffaria che contribuisca a *“creare le condizioni per il raggiungimento dei nuovi target eurounitari e nazionali”*, proponendosi, tra le linee di intervento, la *“determinazione e [l']aggiornamento dei costi efficienti per la gestione della raccolta differenziata, del trasporto, nonché delle operazioni di cernita o di altre operazioni preliminari, impostando su corretti e imprescindibili criteri di sostenibilità e di efficienza, il fondamentale principio della “Extended Producer Responsibility (EPR), per una configurazione delle filiere più efficace”* (OS 19);
 - *“strumenti per supportare il riordino degli assetti del settore”* (OS 20), con specifico riguardo alla *“promozione di una compliance alla regolazione sull'intero territorio nazionale, individuando soluzioni per agevolare le attività di approvazione dei piani economico-finanziari e per indurre una progressiva razionalizzazione e semplificazione delle procedure necessarie (anche favorendone la digitalizzazione) e degli atti richiesti (prevedendo, ai fini delle verifiche istruttorie in ordine alla relativa coerenza, più agili modalità di coinvolgimento degli Enti territorialmente competenti, ovvero - nelle realtà in cui questi siano individuabili in soggetti diversi dagli Enti di governo dell'ambito, costituiti ed operativi - dei loro referenti stabilmente identificati)”*.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- con la deliberazione 363/2021/R/RIF, l'Autorità ha adottato il Metodo Tariffario Rifiuti per il secondo periodo regolatorio (MTR-2), con il quale ha previsto, in sostanziale continuità con quanto avvenuto con il precedente Metodo Tariffario Rifiuti (MTR), una regolazione per l'aggiornamento delle entrate tariffarie di riferimento, basata su criteri di riconoscimento dei costi efficienti (per il periodo 2022-2025) tesi tra l'altro a:
 - esplicitare alcuni elementi relativi agli obiettivi - in termini di miglioramento di qualità delle prestazioni e/o di ampliamento del perimetro gestionale - assegnati alla gestione del servizio in rapporto agli strumenti a disposizione per il loro conseguimento, in un rinnovato quadro di responsabilizzazione e di coerenza a livello locale;
 - promuovere il conseguimento degli obiettivi di carattere ambientale in coerenza con il quadro eurounitario e nazionale, quali, ad esempio, l'incremento dei livelli di riutilizzo e di riciclaggio;
 - migliorare l'efficienza complessiva delle gestioni, anche attraverso innovazioni tecnologiche e di processo, contenendo la possibile crescita complessiva delle entrate tariffarie, attraverso l'introduzione del limite

- all'incremento dei costi riconosciuti;
- valorizzare la programmazione di carattere economico-finanziario, individuando criteri e modalità di redazione dei piani economico-finanziari sulla base di un orizzonte quadriennale, prevedendo un aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie, nonché una eventuale revisione *infra* periodo delle stesse, qualora ritenuto necessario dall'Ente territorialmente competente, al verificarsi di circostanze straordinarie;
- definire adeguamenti dei corrispettivi ancorati a valutazioni, da parte della comunità interessata, sulle prestazioni di servizio da fornire o sulle più idonee modalità organizzative da realizzare, valorizzando la consapevole determinazione del pertinente livello istituzionale;
- incentivare la possibilità per gli operatori di conseguire ricavi sfruttando le potenzialità insite nelle singole fasi della filiera, con benefici che devono essere ripartiti tra i medesimi operatori e gli utenti;
- fissare i criteri per la determinazione delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento, prevedendo modalità di riconoscimento dei costi che incentivino lo sviluppo impiantistico e la diffusione di nuove tecnologie nell'ambito del ciclo;
- favorire i processi di aggregazione tra gli operatori per il raggiungimento di una dimensione industriale e finanziaria adeguata delle gestioni, tale da garantire idonei livelli di efficienza del servizio;
- con la deliberazione 389/2023/R/RIF sono state definite – integrando le previsioni di cui alla deliberazione 363/2021/R/RIF e al MTR-2 – specifiche regole per procedere all'aggiornamento biennale 2024-2025, in particolare prevedendo:
 - l'introduzione di un coefficiente (denominato CRI_a), nell'ambito della determinazione del limite alla crescita delle entrate tariffarie, teso a intercettare tempestivamente gli effetti dell'incremento della dinamica inflattiva, a garanzia del mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario delle gestioni e della continuità nell'erogazione del servizio;
 - la possibilità di rimodulazione degli importi che eccedono il limite annuale alla crescita delle entrate tariffarie alle annualità successive al periodo regolatorio 2022-2025;
 - la determinazione del fattore di *sharing* dei proventi secondo nuove modalità tese a rafforzarne la coerenza con le valutazioni di efficacia dell'avvio a riciclaggio delle frazioni soggette agli obblighi di responsabilità estesa del produttore, nello specifico impiegando il macro-indicatore RI – “Efficacia dell'avvio a riciclaggio delle frazioni soggette agli obblighi di responsabilità estesa del produttore”, di cui all'articolo 6 dell'Allegato A alla deliberazione 387/2023/R/RIF;
 - regole per il monitoraggio del grado di copertura dei costi efficienti della raccolta differenziata, definito dall'indicatore H_a , associando obiettivi annuali di miglioramento o di mantenimento sulla base dei valori di partenza assunti dal medesimo.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- con la deliberazione 57/2025/R/RIF l’Autorità ha avviato un procedimento per la definizione del Metodo Tariffario Rifiuti per il terzo periodo regolatorio (MTR-3), nell’ambito del quale provvedere anche alla fissazione dei criteri per la definizione delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento, prospettando l’adozione di misure volte, in particolare, a:
 - mantenere un quadro generale di regole stabile e certo, che sia ritenuto efficace e credibile dai vari attori presenti nel comparto, all’uopo prevedendo gli opportuni aggiornamenti della metodologia tariffaria;
 - promuovere una maggiore qualità e un ricorso ampio all’innovazione al fine di migliorare il possibile impiego del materiale recuperato nell’ambito del ciclo di gestione dei rifiuti, in linea con le misure prioritarie - da adottare nel breve periodo per la “Circolarità: creare un vero mercato unico dei rifiuti e del riciclaggio in Europa” - enunciate nella recente pubblicazione del Rapporto sul futuro della competitività europea;
 - favorire il percorso di avvicinamento del grado di copertura dei costi della raccolta differenziata (H_a) al livello previsto dalla normativa vigente;
 - rafforzare la disciplina dei profili tariffari dell’accesso agli impianti di trattamento, tenendo conto dell’intervenuta adozione - con il decreto ministeriale 24 giugno 2022, n. 257 - del Programma nazionale per la gestione dei rifiuti (recante, tra l’altro, l’indicazione dei criteri per la qualificazione degli impianti come “minimi”), allo scopo di perseguire le finalità procompetitive e di promozione dell’efficienza dei servizi, nonché di tutela degli utenti finali, favorendo condizioni non discriminatorie;
 - tener conto, alla luce della recente definizione dello schema tipo di bando di gara per l’affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, delle condizioni alle quali l’operatore si sia aggiudicato l’affidamento del servizio in esito alla procedura ad evidenza pubblica (con particolare riferimento ai parametri che incidono sul limite annuale di crescita delle entrate tariffarie e ai costi operativi incentivanti per il perseguimento di specifici *target* individuati – in sede di gara – a condizioni note), nonché assicurare l’opportuno coordinamento tra la disciplina appena richiamata e le norme del MTR-3;
 - rafforzare la *compliance* regolatoria, prevedendo che eventuali inadempimenti siano necessariamente seguiti da segnali di disincentivo efficaci, in un’ottica di tutela degli utenti finali;
 - consolidare la programmazione di carattere economico-finanziario, individuando (come da stabile impostazione) criteri e modalità di redazione dei piani sulla base di un orizzonte pluriennale, anche elaborando – in un’ottica di semplificazione e standardizzazione degli atti impiegabili anche in sede di espletamento delle procedure ad evidenza pubblica per l’assegnazione del servizio – uno schema tipo di piano

economico-finanziario, con indicazioni metodologiche per la relativa elaborazione.

CONSIDERATO, POI, CHE:

- nel documento per la consultazione 180/2025/R/RIF, l'Autorità ha illustrato i propri orientamenti generali per la determinazione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti nonché per la definizione delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento per il terzo periodo regolatorio;
- nel citato documento, l'Autorità ha configurato la metodologia tariffaria per il periodo regolatorio 2026-2029 che, tra l'altro, prevede:
 - la conferma dell'impostazione generale che ha contraddistinto il MTR-2, basata sulla verifica e la trasparenza dei costi, richiedendo che la determinazione delle entrate tariffarie avvenga sulla base di dati certi, validati e desumibili da fonti contabili obbligatorie e sia soggetta ad un limite di crescita, differenziato in ragione degli obiettivi di miglioramento della qualità del servizio reso agli utenti e/o di ampliamento del perimetro gestionale individuati dagli Enti territorialmente competenti, in un rinnovato quadro di responsabilizzazione e di coerenza a livello locale;
 - un efficace coordinamento con la disciplina introdotta con deliberazione 596/2024/R/RIF recante la definizione dello schema tipo di bando di gara, al fine di garantire, per l'intera durata dell'affidamento, il rispetto delle condizioni di aggiudicazione delle procedure ad evidenza pubblica, per quanto attiene ai coefficienti che determinano il limite di crescita e alle componenti di costo sulle quali esercitare pressione concorrenziale; il riferimento è in particolare:
 - alla separata indicazione del valore del coefficiente X_a che scaturisce dall'applicazione del metodo tariffario dal valore del medesimo coefficiente aggiudicato in esito alla procedura di gara, alla coerenza tra i coefficienti che rispecchiano gli obiettivi di miglioramento della qualità e delle caratteristiche del servizio (QL_a) e di potenziamento del perimetro gestionale (PG_a), posti alla base del/i PEF redatto/i ai sensi del metodo tariffario, e i medesimi coefficienti determinati in esito alla procedura concorsuale e inseriti nei piani economico-finanziari di affidamento (di seguito anche: PEFA);
 - alla separata indicazione e giustificazione degli obiettivi di miglioramento della qualità e di potenziamento del perimetro gestionale in capo ai gestori diversi dall'affidatario rispetto a quelle oggetto di affidamento, nei casi in cui operino più gestori nell'ambito del servizio integrato di gestione dei rifiuti, nonché degli eventuali obiettivi, in capo al gestore affidatario, ulteriori a quelli oggetto di affidamento, in conseguenza di circostanze non

- prevedibili al momento della gara per l'affidamento del servizio;
- alla valorizzazione di componenti di costo che permettano di intercettare i miglioramenti dei profili tecnici posti a base di gara, nonché all'indicazione dei criteri di ripartizione degli stessi tra gli ambiti tariffari, in presenza di affidamento sovracomunale e di ambiti tariffari comunali;
- la conferma del coefficiente CRI_a (introdotto in sede di aggiornamento biennale del MTR-2), al fine di catturare gli eventuali incrementi nei costi dei fattori della produzione, nonché di favorire il recupero degli importi eccedenti il limite alla crescita oggetto di rimodulazione dal secondo al terzo periodo regolatorio, ancorando la valutazione sottesa alla quantificazione del richiamato coefficiente alle *performance* di qualità ambientale ed efficienza della gestione e, più specificamente, ai valori assunti dall'indicatore H_a ;
- la conferma dei principali elementi caratterizzanti la vigente regolazione tariffaria (asimmetrica) per i differenti servizi del trattamento, con particolare riguardo ai criteri per la determinazione delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento “integrati” e “minimi” (individuati dai soggetti competenti a livello locale, secondo quanto previsto dal PNGR), nonché il rafforzamento delle previsioni vigenti in materia di trasparenza delle condizioni economiche di conferimento agli impianti intermedi o di chiusura del ciclo qualificati come “aggiuntivi”;
- l'introduzione di ulteriori elementi di novità principalmente riconducibili all'opportunità di:
 - rafforzare gli incentivi allo sviluppo di attività di valorizzazione dei materiali recuperati e di energia, superando l'attuale differenziazione dei fattori di *sharing* b_a e $b_a(1 + \omega_a)$ e valorizzando la natura incentivante dello strumento, anche mediante l'ampliamento dell'intervallo di riferimento entro cui valorizzare il fattore di *sharing* b_a ;
 - introdurre una componente, di natura previsionale, per la valorizzazione di costi di natura sistematica, in esito a valutazioni sulla base di dati oggettivi e verificabili, non soggetta all'applicazione delle attuali previsioni di cui al comma 7.3 del MTR-2 e, al contempo, confermare le disposizioni regolatorie vigenti per i costi operativi incentivanti, da valorizzare in caso di sostenimento di costi non ricorrenti;
 - introdurre una componente di costo, di natura previsionale, a copertura dei costi di trattamento e smaltimento, in deroga rispetto all'impiego dei costi effettivi sostenuti nell'anno (a-2), per i casi di documentata e significativa variazione di tali costi, tale da pregiudicare l'equilibrio economico-finanziario dell'operatore, prevedendo contestualmente la presentazione di una relazione che evidenzia le circostanze eccezionali occorse e le azioni già poste e da

- porre in essere volte alla riduzione dei conferimenti in impianti di smaltimento;
- introdurre una componente di costo, di natura previsionale, volta a intercettare gli effetti della modifica al regime IVA applicabile ai conferimenti in discarica e ad impianti di incenerimento senza recupero di energia, disposta dall'art. 1, comma 49, della legge n. 207/2024;
 - modificare le regole di riconoscimento dell'accantonamento per crediti nei casi di regimi tributario, riducendo la misura massima dei costi riconoscibili per accantonamento al Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (di seguito anche: FCDE), con l'obiettivo di rafforzare il segnale di incentivo alla riduzione della morosità;
- con particolare riferimento all'indicatore H_a , l'Autorità ha prospettato di adottare una misura di riclassificazione della componente CRD_a in una specifica componente di costo, valorizzata in funzione della distanza tra il grado di copertura dei costi della raccolta differenziata raggiunto nell'ambito tariffario e il *target* annuale, quota parte della quale potrà non essere soggetta a riconoscimento tariffario qualora, in sede di aggiornamento biennale del MTR-3, si riscontri il mancato raggiungimento dei richiamati *target*, proponendo altresì che tale mancato riconoscimento non abbia luogo per le gestioni che registrino *performance* virtuose in base ai valori di raccolta differenziata e del macro-indicatore RI ;
 - nell'ambito del richiamato documento, sono state altresì poste in consultazione talune modalità di semplificazione e di precisazione dei meccanismi procedurali attualmente previsti, con particolare riferimento all'opportunità di:
 - incentivare le aggregazioni della pianificazione economico-finanziaria, riconoscendo la facoltà, in capo all'Ente territorialmente competente che affidi il servizio in modo congiunto per una pluralità di territori comunali, ciascuno avente differente struttura dei corrispettivi all'utenza, ad un gestore (inteso anche come raggruppamento di imprese) che divenga responsabile di tutte le fasi del ciclo integrato (ivi inclusa la gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti), di predisporre un PEF unitario a livello di affidamento, che rappresenti i costi del gestore medesimo con riferimento all'intero territorio di affidamento;
 - prevedere l'esemplificazione di casistiche per cui non ricorrono i presupposti per la formulazione di revisioni *infra* periodo della predisposizione tariffaria;
 - prevedere che, nei casi di inerzia del gestore rispetto alle attività da porre in essere per la predisposizione del PEF, siano esclusi incrementi del totale delle entrate ammesse a riconoscimento tariffario per il singolo gestore inerte nonché l'adeguamento degli stessi all'inflazione.

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

- in risposta al documento per la consultazione 180/2025/R/RIF sono pervenuti 25 contributi da parte principalmente di taluni gestori e loro rispettive associazioni di categoria, nonché di associazioni regionali in rappresentanza delle aziende dei servizi pubblici locali, dell'Associazione Nazionale dei Comuni italiani, degli Enti di governo dell'ambito e loro associazione e un'associazione di consumatori;
- dai contributi è emersa una generale condivisione dell'impostazione dell'Autorità, pur evidenziando taluni profili di potenziale criticità e proponendo spunti di approfondimento, tra i quali:
 - l'opportunità di chiarire la corretta modalità di gestione dello scostamento tra i dati economici e patrimoniali computati nei PEF sulla base dei dati di preconsuntivo e le risultanze contabili disponibili *ex post*, anche mediante eventuali meccanismi di conguaglio, nonché di valorizzare il recupero del conguaglio riconducibile agli scostamenti tra costi riconosciuti per le annualità per le quali viene assunto un tasso di inflazione nullo e quelli riquantificabili considerando il tasso di inflazione aggiornato;
 - la necessità di fornire indirizzi applicativi in merito al riconoscimento (e relativo orizzonte temporale) del recupero degli importi eccedenti il totale delle entrate tariffarie e oggetto di rimodulazione dal secondo al terzo periodo regolatorio;
 - con riferimento al limite alla crescita annuale del totale delle entrate tariffarie, l'opportunità di non subordinare la quantificazione del parametro CRI_a all'indicatore H_a , suggerendo al riguardo il ricorso ad altri indicatori di qualità tecnica adottati dall'Autorità, nonché di chiarire i margini di discrezionalità per l'ETC rispetto al riconoscimento del menzionato coefficiente CRI_a ;
 - in merito ai profili di coordinamento tra le disposizioni in materia di schema tipo di bando di gara e la pianificazione economico-finanziaria da redigersi ai sensi della regolazione tariffaria *pro tempore* vigente, la necessità di:
 - mantenere la coerenza tra gli esiti delle procedure competitive e i parametri del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie e i costi riconosciuti nei PEF e, al contempo, di adeguatamente considerare le eventuali modifiche dei servizi in corso di affidamento, nonché l'opportunità di chiarire quale base contabile adottare nelle prime due annualità in caso di avvicendamento gestionale;
 - esplicitare la relazione tra le componenti previsionali previste nei PEFA e il loro riconoscimento nei PEF, anche con riguardo alle modalità di rendicontazione e verifica degli obiettivi sottostanti;
 - la richiesta di valutare anche per la componente CTR_a una deroga rispetto al criterio di riconoscimento dei costi in linea con quanto risultante dalle fonti contabili obbligatorie dell'anno $(a-2)$, già prospettata dall'Autorità in

merito alla componente CTS_a , in ragione sia di potenziali picchi di prezzo sia di possibili variazioni significative nei flussi trattati dagli impianti tra le diverse annualità;

- con riferimento alla prospettata unificazione del fattore di *sharing* dei ricavi e all'ampliamento del relativo intervallo, la necessità di preservare la natura incentivante dello strumento, garantendo una valorizzazione da parte dell'ETC che sia aderente all'effettiva *performance* del gestore, comunque mantenendo una distinzione nella contabilizzazione tra ricavi da libero mercato e ricavi da sistemi collettivi di *compliance*;
- le problematiche, evidenziate in particolare da un rispondente, derivanti dalla prospettata riduzione del riconoscimento tariffario per l'accantonamento per crediti per gli ambiti tariffari in regime TARI, anche alla luce del limitato *set* di strumenti a disposizione dei gestori della tariffa e dei rapporti con gli utenti per la riduzione del fenomeno della morosità in considerazione delle peculiarità del settore dei rifiuti, nonché la richiesta, avanzata da taluni operatori, di prevedere un riconoscimento parametrico degli oneri legati alla morosità da applicare negli ambiti in regime tariffario corrispettivo (TCP), sulla base dei tassi di crediti non riscossi differenziati per area territoriale;
- con specifico riguardo alle opzioni prospettate per la regolazione degli impianti di trattamento e per la definizione delle relative tariffe di accesso:
 - o la richiesta di taluni rispondenti di confermare il meccanismo di perequazione volto a incentivare il conferimento in impianti di destino finale ambientalmente più virtuosi e collocati in alto nell'ambito della gerarchia di gestione dei rifiuti;
 - o l'estensione superiore al biennio della durata di individuazione degli impianti minimi ritenuta non congrua rispetto agli investimenti programmati;
 - o la necessità di fornire a livello nazionale tempistiche certe in merito all'individuazione degli impianti minimi da parte dei soggetti competenti e alla conseguente approvazione delle tariffe regolate;
 - o l'introduzione di meccanismi che tengano conto degli scostamenti significativi tra i flussi di rifiuti programmati e i flussi effettivamente gestiti dagli impianti soggetti a regolazione ai fini della determinazione del fattore tariffario τ_a e della sua eventuale differenziazione in funzione dei criteri di prossimità adottati;
 - o l'estensione alla regolazione delle tariffe di accesso agli impianti per taluni strumenti previsti per la determinazione delle entrate tariffarie per il servizio di gestione di rifiuti urbani, quali: il superamento del limite alla crescita, anche ai fini di evitare che eventuali rimodulazioni alle annualità successive delle eccedenze derivanti dal superamento del limite di crescita tariffaria possano gravare su conferitori differenti; il meccanismo di efficientamento attraverso l'applicazione di un coefficiente di recupero della

produttività; il fattore di *sharing* da applicare ai ricavi da vendita di energia e di materia conseguiti dagli impianti in esito al recupero e/o smaltimento dei rifiuti; limitatamente agli impianti intermedi, la possibilità di valorizzare una componente previsionale a copertura dei maggiori oneri legati allo smaltimento analoga a quella prospettata per la determinazione delle entrate tariffarie del servizio integrato e le eventuali componenti di conguaglio connesse ai costi di smaltimento e recupero dei rifiuti conferiti presso impianti soggetti a regolazione tariffaria;

- la previsione di una componente finalizzata al recupero dei costi legati alla morosità;
- in merito al prospettato rafforzamento delle vigenti previsioni in materia di trasparenza delle condizioni economiche di conferimento per gli impianti “aggiuntivi”, talune criticità avanzate in particolare da un gruppo di operatori, a giudizio dei quali un obbligo di trasmissione e di pubblicazione sul proprio sito *internet* dei prezzi di conferimento risulterebbe di complessa attuazione e non pienamente rappresentativo in quanto gli stessi sono determinati in funzione di diverse variabili; ciò a fronte del giudizio largamente positivo espresso da altri rispondenti (associazioni dei consumatori, enti territorialmente competenti e anche taluni operatori), che esprimono apprezzamento per l’orientamento in quanto la disposizione *de qua* favorirebbe la trasparenza e avrebbe efficacia preventiva in ordine a eventuali pratiche di *price discrimination*;
- la richiesta – espressa trasversalmente dai rispondenti – di tenere adeguatamente conto delle problematiche che in concreto circoscrivono, quantomeno nel breve termine, le aspettative di miglioramento del grado di copertura dei costi efficienti della raccolta differenziata espresso dall’indicatore H_a , principalmente riconducibili al mancato aggiornamento dei ricavi riconosciuti dai sistemi collettivi di *compliance*, ai limitati margini di comprimibilità dei costi di raccolta (in quanto strettamente correlati alle modalità di erogazione del servizio stabilite dal soggetto affidante) e, non da ultimo, alle implicazioni contabili derivanti dalle modalità di conseguimento dei ricavi sottolineando come le misure regolatorie non debbano comunque generare effetti indesiderati, quali la riduzione della qualità del servizio;
- l’opportunità di approfondire, nel successivo documento di consultazione, le valutazioni inerenti le semplificazioni procedurali prospettate in materia di aggregazione della pianificazione economico-finanziaria e la limitazione del ricorso allo strumento della revisione *infra* periodo, stante comunque un giudizio largamente positivo su entrambi gli orientamenti.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- con il successivo documento per la consultazione 249/2025/R/RIF l’Autorità, nel presentare i propri orientamenti finali in ordine alla definizione del nuovo metodo tariffario per il periodo regolatorio 2026-2029, ha confermato l’impostazione generale già illustrata nel precedente documento di consultazione 180/2025/R/RIF, tenendo conto dei contributi forniti dai rispondenti e prospettando alcuni meccanismi specifici per la definizione di stimoli alla promozione dell’efficienza e dell’efficacia delle gestioni, unitamente ad ulteriori aspetti attinenti in particolare al coordinamento con le disposizioni di cui allo schema tipo di bando di gara, alle regole per il calcolo dei costi ammessi al riconoscimento tariffario e all’individuazione di parametri macroeconomici di riferimento;
- in particolare, l’Autorità ha prospettato:
 - la determinazione di un intervallo di valori per la quantificazione del fattore di *sharing*, da applicare sia ai ricavi dalla vendita di materiale ed energia, nonché dalla fornitura di servizi diversi dal servizio integrato dei rifiuti ma erogati attraverso *asset* del servizio integrato medesimo (AR_a), sia ai proventi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di *compliance* ($AR_{sc,a}$), in funzione delle *performance* di qualità ambientale delle gestioni;
 - l’introduzione, nell’ambito del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie, di un nuovo coefficiente di potenziamento del servizio, denominato K_a , in luogo dei precedenti coefficienti QL_a e PG_a , differenziato in ragione del confronto tra il costo unitario effettivo della gestione interessata e il *benchmark* di riferimento, nonché degli obiettivi di miglioramento, ovvero di mantenimento fissati dalla normativa o dalla pianificazione d’ambito, in termini di qualità e di efficacia del servizio, misurabili tramite opportuni indicatori;
 - strumenti di raccordo tra gli esiti delle procedure ad evidenza pubblica, ove esperite, e l’applicazione della regolazione tariffaria oggetto di definizione con il presente procedimento, con specifico riferimento all’applicazione (ai gestori affidatari) di un rinnovato coefficiente di recupero di produttività derivante dalla somma di una quota definita in continuità con le regole di cui al MTR-2 ($X_{reg,a}$), e di un’ulteriore quota corrispondente a quanto offerto in sede di gara (X_{com});
 - la conferma del coefficiente CRI_a , limitatamente alle annualità 2026 e 2027, per favorire il recupero di costi sostenuti prevalentemente in annualità pregresse, prospettando specifiche casistiche per la relativa valorizzazione, nonché precisandone la quantificazione da parte dell’Ente territorialmente competente, sulla scorta delle medesime valutazioni operate per il coefficiente K_a nei limiti della matrice allo scopo introdotta, rivedendo pertanto l’orientamento del primo documento di consultazione che ne ancorava la valutazione all’indicatore H_a , fermo restando un coefficiente CRI_a valorizzabile nei limiti di quanto previsto per ciascuno

schema regolatorio e in misura pari alla differenza tra il valore massimo del K_a previsto dalla matrice degli schermi regolatori e il K_a effettivamente valorizzato;

- il superamento del coefficiente $C_{116,a}$, alla luce del limitato ricorso alla valorizzazione del medesimo nel secondo periodo regolatorio;
- la possibilità di recuperare gli importi eccedenti il limite alla crescita delle entrate tariffarie annuali generatisi nel secondo e/o nel terzo periodo regolatorio, purché nel rispetto del limite di crescita annuale, consentendo tuttavia la valorizzazione del CRI_a e l'eventuale ricomprensione nel valore di subentro unicamente per gli importi eccedenti il limite derivanti dal secondo periodo regolatorio 2022-2025;
- in materia di costi operativi di natura previsionale:
 - o talune precisazioni legate all'introduzione di una nuova componente di costo operativo a copertura degli eventuali oneri variabili e fissi di natura sistematica per attività da porre in essere entro il periodo regolatorio e a risorse definite *ex ante*, prospettando altresì gli obblighi di rendicontazione *ex post*, e la contestuale conferma dello strumento dei costi operativi incentivanti, come attualmente disciplinati dal MTR-2, per le attività non aventi natura sistematica;
 - o la conferma, nei termini espressi nel documento per la consultazione 180/2025/R/RIF, dei primi orientamenti legati alla valorizzazione di una nuova componente (denominata $CTSD_{TV,a}^{exp}$) per i casi di documentata e verificabile variazione dei costi di trattamento e smaltimento, tale da pregiudicare l'equilibrio economico-finanziario della gestione;
- la conferma della regolazione di accesso agli impianti "minimi" che preveda un limite alla crescita annuale dei corrispettivi, incluse le valutazioni legate alla possibile individuazione di criteri di prossimità e alle caratteristiche tecnologiche e ambientali degli impianti medesimi;
- l'introduzione nella determinazione del Vincolo ai Ricavi dell'Impianto (VRI_a) di una componente a conguaglio per il recupero dell'eventuale scostamento tra i ricavi relativi alle quantità previste nell'ambito delle attività di programmazione e quelli effettivamente conseguiti sulla base di quanto conferito nelle medesime annualità;
- la disciplina degli effetti delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento sui corrispondenti costi riconosciuti, ai fini del calcolo delle entrate tariffarie di riferimento;
- la sostanziale conferma dei primi orientamenti in materia di riconoscimento dei costi di capitale, con particolare riferimento alla modifica dei criteri di riconoscimento dell'accantonamento per crediti nei casi di regime tributario, riducendo l'ammontare massimo da ricomprensione nei costi riconosciuti dall'attuale 80% al 60% di quanto accantonato al FCDE, e ai criteri di remunerazione del capitale investito

- netto;
- con riguardo all'annualità 2025 e 2027, il recupero del conguaglio (nelle annualità $a+2$) riconducibile agli scostamenti tra i costi operativi inizialmente riconosciuti (assumendo un tasso di inflazione nullo) e quelli riquantificabili considerando l'aggiornamento del tasso di inflazione (rispettivamente I^{2025} e I^{2027});
 - l'esplicitazione delle modalità con cui procedere, secondo un approccio graduale, alla iniziale enucleazione della componente $COrd_a^{eff}$ e successivamente, in sede di aggiornamento biennale 2028-2029, all'eventuale scomputo di una quota di tale componente, in caso di mancato raggiungimento del *target* connesso all'indicatore H_a , in misura proporzionale alla distanza tra il grado di copertura registrato e il richiamato *target*, fatti salvi i casi in cui si osservino condizioni ottimali di erogazione del servizio;
 - nell'ambito del citato documento, sono stati inoltre sottoposti a consultazione ulteriori profili di semplificazione procedurale, rispetto a quanto già prospettato nel primo documento per la consultazione, con riferimento ai quali l'Autorità ha:
 - manifestato l'orientamento volto alla promozione dell'aggregazione della pianificazione economico-finanziaria nei casi di affidamento congiunto del servizio per una pluralità di territori comunali, ciascuno avente differente struttura dei corrispettivi all'utenza, a un gestore che sia responsabile di tutte le fasi del ciclo integrato dei rifiuti;
 - prospettato la possibilità di configurare una approvazione diretta delle predisposizioni tariffarie per i contesti territoriali aventi spiccata maturità gestionale;
 - enucleato prime ipotesi al ricorrere delle quali non sia da ammettersi la presentazione di una revisione *infra* periodo della predisposizione tariffaria;
 - evidenziato l'opportunità di meglio chiarire talune fasi dell'*iter* di approvazione delle predisposizioni tariffarie e del complesso di atti e documenti a corredo, proponendo un rafforzamento delle disposizioni vigenti in materia di procedura partecipata tra Ente territorialmente competente e gestore per l'adozione degli atti di pertinenza a livello locale, nonché chiarendo le determinazioni da assumersi da parte dell'Autorità nei casi in cui la coerenza regolatoria dei dati e degli atti alla medesimi trasmessi non risulti positivamente verificata, rinvenendo carenze tali da non consentire l'adozione di provvedimenti di approvazione della predisposizione adottata a livello locale.

CONSIDERATO, ANCHE, CHE:

- in risposta al documento per la consultazione 249/2025/R/RIF sono pervenuti 24 contributi (da parte di Enti di governo dell'ambito, Comuni, gestori e loro associazioni, associazioni dei consumatori, altri soggetti istituzionali);

- da tali contributi è emersa una generale condivisione dell'impostazione adottata dall'Autorità e degli elementi di regolazione prospettati, proponendo spunti di approfondimento in merito, tra l'altro, alla possibilità di:
 - valutare il mantenimento di un fattore di *sharing* differenziato da applicare ai proventi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dalla vendita di materiali rispetto ai ricavi da energia, nonché rivalutare le soglie previste per la determinazione del menzionato fattore, in ragione del diverso contributo di gestori e utenti al perseguimento dei *target* di economia circolare, pur con orientamenti di segno contrastante tra i rispondenti;
 - prevedere, nell'ambito del limite alla crescita delle entrate tariffarie, la possibilità di valorizzare i coefficienti K_a e CRI_a per i casi nei quali per talune gestioni mature siano previsti obiettivi di mantenimento dei livelli di qualità, nonché di estendere all'intero periodo regolatorio la facoltà di valorizzare il coefficiente CRI_a al fine di intercettare, oltre agli oneri già individuati dall'Autorità nei primi due documenti per la consultazione, gli eventuali oneri riconducibili al rinnovo della contrattazione collettiva degli addetti del settore;
 - adottare le medesime disposizioni per la rimodulazione degli importi eccedenti il limite alla crescita delle entrate tariffarie, indipendentemente dal periodo nel quale queste abbiano avuto insorgenza;
 - riconsiderare il prospettato meccanismo di efficientamento delle eccedenze rispetto al limite alla crescita delle entrate tariffarie relative al terzo periodo regolatorio e il mancato riconoscimento di tali partite nel valore di subentro da liquidare al gestore uscente al termine del periodo di affidamento;
 - valutare indicatori di efficienza di costo diversi dal fabbisogno standard, non ritenuto del tutto rappresentativo del grado effettivo di efficienza raggiunto dalle gestioni;
 - precisare le modalità di rendicontazione delle componenti di natura previsionale per la valorizzazione di costi di natura sistematica, $CO_{TV,a}^{exp}$ e $CO_{TF,a}^{exp}$;
 - valutare l'adozione dell'indice IPCA in luogo del deflatore degli investimenti fissi lordi per la rivalutazione del capitale investito netto a fini regolatori;
 - modificare i tempi di pagamento rilevanti ai fini del calcolo del capitale circolante netto, in ragione delle tempistiche ravvicinate per le uscite di cassa sostenute per talune categorie di costo quali, in particolare, il carburante e il trattamento dei rifiuti;
 - l'opportunità di chiarire le tempistiche per l'individuazione degli impianti "minimi" e la determinazione delle relative tariffe di accesso;
 - relativamente ai criteri di determinazione delle tariffe di accesso agli impianti di chiusura classificati come "minimi", considerare gli impatti derivanti dalla variabilità dei flussi trattati nelle annualità di interesse per la definizione delle componenti che concorrono alla determinazione del τ ,

nonché gli effetti derivanti dal meccanismo di aggiornamento delle tariffe per flussi di prossimità e non prossimità nei casi in cui la rispettiva quantificazione dei flussi determini forti squilibri nella determinazione del relativo tasso di incremento tariffario;

- riguardo agli impianti di trattamento “intermedi”, la possibilità di distinguere i flussi trattati secondo il principio di prossimità, chiarendo alcune modalità specifiche di applicazione della disciplina regolatoria;
- rivedere le misure prospettate in ordine al meccanismo di efficientamento dei costi della raccolta differenziata, tenendo conto degli impatti delle variabili esogene che influenzano l'indicatore H_a ;
- rafforzare le semplificazioni procedurali già prospettate nel primo documento per la consultazione, in particolare richiedendo: *i)* che la possibilità di predisporre il PEF unitario in presenza di un unico affidamento per bacino gestionale ricomprenda anche ambiti tariffari in regime di prelievo tributario, al fine di alleggerire gli adempimenti in capo ad ETC e gestori; *ii)* favorire il coordinamento tra le modalità di riconoscimento dei costi previste dal metodo tariffario e le previsioni in materia di affidamento del servizio; *iii)* semplificare la rendicontazione delle *performance* rilevanti ai fini dei macro-indicatori di qualità tecnica;
- limitare il perimetro di discrezionalità in capo agli ETC anche al fine di consentire di beneficiare delle ulteriori leve prospettate dall'Autorità per la sostenibilità finanziaria efficiente delle gestioni, con particolare riferimento al riconoscimento di entrate tariffarie inferiori a quelle determinate in applicazione della metodologia tariffaria vigente, suggerendo di prevedere al riguardo l'accordo del gestore (tale esigenza è stata, in particolare, evidenziata dalle associazioni rappresentative dei gestori);
- con riferimento all'*iter* di approvazione delle predisposizioni tariffarie, meglio chiarire i profili che connotano la definitività delle determinazioni assunte a livello locale, rispetto ai (diversi) profili che interessano l'attività istruttoria dell'Autorità medesima.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- ad integrazione del vasto procedimento partecipativo avviato, l'Autorità, al fine di illustrare dettagliatamente i contenuti del documento per la consultazione 249/2025/R/RIF, ha organizzato una riunione del tavolo tecnico permanente istituito con la citata deliberazione 333/2019/A - cui hanno partecipato rappresentanti delle associazioni maggiormente rappresentative delle Regioni e delle Autonomie locali (Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, Associazione Nazionale Comuni Italiani – ANCI, Associazione Nazionale degli Enti di Governo d'Ambito per l'Idrico e i Rifiuti - ANEA), e un apposito *focus group* cui hanno preso parte, in modalità mista, rappresentanti di ANCI, ANEA, singoli gestori e le principali associazioni di consumatori e rappresentanti di

categoria, nonché dei consorzi di filiera, al fine di raccogliere elementi aggiuntivi e condurre gli ulteriori approfondimenti necessari alla definizione del percorso di graduale implementazione della regolazione in oggetto.

RITENUTO CHE:

- sia opportuno adottare il Metodo Tariffario Rifiuti per il terzo periodo regolatorio 2026-2029 (MTR-3), nell'ambito del quale provvedere anche alla fissazione dei criteri per la definizione delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento, confermando la durata quadriennale e l'impostazione generale che hanno contraddistinto il MTR-2, basata sulla verifica e la trasparenza dei costi, richiedendo che la determinazione delle entrate tariffarie, risultanti dal piano economico finanziario predisposto dal gestore, avvenga sulla base di dati certi, validati dal pertinente organismo competente e desumibili da fonti contabili obbligatorie;
- sia opportuno confermare che la dinamica per la definizione delle entrate tariffarie sia soggetta ad un limite di crescita, prevedendone la determinazione in funzione del grado di efficienza economica della gestione e degli obiettivi di qualità ambientale, confermando un approccio di responsabilizzazione dei livelli di *governance* locali;
- fermi restando i criteri di regolazione tariffaria già adottati nel precedente periodo regolatorio - in una visione fondata sulla *Circular Economy*, unitamente all'attenzione sull'efficienza e sulla promozione delle infrastrutture - sia necessaria la conferma di una regolazione tariffaria (asimmetrica) per i differenti servizi del trattamento, in coerenza con le disposizioni di cui al PNGR;
- sia altresì opportuno, accanto agli obiettivi di cui al precedente alinea, introdurre alcuni elementi di novità principalmente riconducibili alla necessità di: i) rafforzare gli incentivi allo sviluppo di attività di valorizzazione dei materiali recuperati e/o di energia, anche in considerazione del potenziale contributo dell'output recuperato al raggiungimento dei *target* europei; ii) definire opportune modalità di coordinamento tra il MTR-3 e la disciplina con la quale l'Autorità ha recentemente adottato lo schema tipo di bando di gara per l'affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, con particolare riguardo al rispetto delle condizioni alle quali l'operatore si sia aggiudicato l'affidamento del servizio in esito alla procedura ad evidenza pubblica;
- sia inoltre opportuno prevedere talune semplificazioni procedurali, avuto riguardo in particolare alla possibilità di:
 - promuovere meccanismi di aggregazione della pianificazione economico-finanziaria, nei contesti territoriali ove vi sia un medesimo soggetto gestore affidatario di tutte le fasi del ciclo dei rifiuti urbani, ivi inclusa la gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti;
 - prevedere le condizioni che possono configurare una approvazione diretta da parte dell'Autorità delle predisposizioni tariffarie;
 - precisare talune casistiche al ricorrere delle quali è preclusa la possibilità

di presentare eventuali revisioni *infra* periodo della predisposizione tariffaria, fermo restando il requisito che la presentazione della stessa debba essere ritenuta necessaria dall'Ente territorialmente competente al verificarsi di circostanze straordinarie tali da pregiudicare l'equilibrio economico-finanziario nonché gli obiettivi indicati nel piano;

- affinare talune disposizioni dei meccanismi di garanzia, con specifico riguardo alla disciplina da applicare nei casi di inerzia di un singolo gestore rispetto agli adempimenti di propria pertinenza;
- fornire precisazioni in merito all'*iter* di adozione delle pertinenti determinazioni a livello locale e alla successiva approvazione delle predisposizioni tariffarie da parte dell'Autorità.

RITENUTO, IN PARTICOLARE, CHE:

- sia opportuno confermare anche per il terzo periodo regolatorio il limite di crescita delle entrate tariffarie, prevedendo in particolare un aggiornamento dei valori dei coefficienti che determinano tale limite, nello specifico tenendo conto:
 - per quanto attiene al coefficiente di recupero di produttività, sia del confronto tra il costo unitario effettivo della gestione interessata e il *benchmark* di riferimento, sia dei risultati raggiunti dalla medesima gestione in termini di raccolta differenziata e di efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo rispetto agli obiettivi comunitari, nonché degli esiti derivanti dalle procedure ad evidenza pubblica per l'affidamento del servizio, ove esperite;
 - con riferimento al coefficiente che esprime il potenziamento del servizio, del confronto tra il costo unitario effettivo della gestione interessata e il *benchmark* di riferimento, nonché degli obiettivi di consolidamento, ovvero di miglioramento, della qualità e dell'efficacia del servizio reso, in coerenza con la normativa e/o la pianificazione d'ambito, verificabili tramite opportuni indicatori quali, a titolo esemplificativo, la percentuale di raccolta differenziata, l'efficacia delle attività di recupero e riciclo delle frazioni differenziate, espresse dai macro-indicatori *R1* e *R2*, gli standard previsti dal TQRIF, nonché l'adozione di sistemi di misurazione/contabilizzazione puntuale, anche in considerazione degli esiti delle procedure ad evidenza pubblica per l'affidamento del servizio, ove esperite;
- sia opportuno ammettere, per ciascuna annualità del periodo regolatorio 2026-2029, la possibilità di valorizzazione, da parte dell'Ente territorialmente competente, del coefficiente CRI_a , nell'ambito del valore massimo previsto per il coefficiente K_a per ciascuno schema regolatorio;
- sia opportuno prevedere che la valorizzazione soddisfacente del coefficiente $\gamma_{2,a}$ possa aver luogo, oltre che nei casi in cui il macro-indicatore *R1* assuma valore non inferiore a 0.85, anche laddove sia rispettato il *target* di miglioramento, ovvero di mantenimento, associato al valore del medesimo macro-indicatore, in

coerenza con la tabella di cui dall'articolo 6 della RQTR. Con riferimento al PEF 2026, al fine di favorire l'accesso a tale misura di maggior favore, si assume la vigenza, anche per le annualità 2024 e 2025, degli obiettivi espressi dalla richiamata tabella, considerando la variazione tra il valore del macro-indicatore *RI* computato in sede di aggiornamento biennale 2024-2025, ricalcolato con esclusivo riferimento agli imballaggi, e il valore dichiarato nel PEF 2026-2029;

- sia opportuno confermare l'impiego del fabbisogno standard per la determinazione dei sopra richiamati coefficienti, anche alla luce del dettato normativo, con particolare riferimento al combinato disposto dei commi 653 e 654 dell'art. 1, legge 147/13, in forza del quale il citato fabbisogno standard deve essere impiegato per la determinazione dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani;
- sia, altresì, opportuno superare l'attuale differenziazione dei fattori di *sharing* (intesi come fattori di ripartizione dei benefici tra gestori e utenti), prevedendo un rinnovato fattore di *sharing*, da applicare alle componenti di ricavo *AR* e *AR_{SC}*, la cui determinazione, da parte dell'Ente territorialmente competente, avvenga sulla base di un intervallo continuo di valori e in funzione dei risultati raggiunti in termini di livelli di raccolta differenziata e di efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo; in merito a tale orientamento, infatti, è opportuno evidenziare come anche i ricavi da energia sono funzionalmente collegati alle *performance* ambientali, atteso che una raccolta differenziata di elevata qualità e quantità ha effetti positivi, a titolo esemplificativo, sia sui ricavi da termovalorizzazione (ad esempio incrementando il potere calorifico dell'*input* trattato) sia sui ricavi legati alla valorizzazione del biometano da rifiuti a matrice organica;
- sia opportuno prevedere che il riconoscimento degli importi eccedenti il limite alla crescita avvenga qualora necessario al mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario e tenendo conto dell'obiettivo di minimizzare il valore di subentro.

RITENUTO, POI, CHE:

- con riferimento alla copertura dei costi operativi, sia opportuno:
 - introdurre, tra le voci che compongono i costi operativi di gestione *CG_a* per il terzo periodo regolatorio, le componenti *ANT_{TV,a}* e *ANT_{TF,a}*, nelle quali ricomprendere:
 - la componente *CTSD_{TV,a}^{exp}*, di natura previsionale, per la copertura di eventuali oneri variabili (non sistematici) aggiuntivi rispetto alla valorizzazione delle componenti di costo effettuata sulla base dei dati risultanti dalle fonti contabili obbligatorie dell'anno (*a-2*) che ci si attende di sostenere nei casi di documentata e verificabile variazione dei costi di trattamento e smaltimento, tale da pregiudicare l'equilibrio economico-finanziario della gestione;
 - le voci *CO_{ANT,TV,a}* e *CO_{ANT,TF,a}*, limitatamente alle annualità 2026 e 2027, di natura anticipatoria e destinate alla copertura di eventuali

oneri di natura esogena rispetto alla responsabilità del gestore, che possano trovare manifestazione nel 2026 e/o nel 2027 come conseguenza della dinamica inflattiva verificatasi nel biennio 2022-2023 e non intercettate dall'aggiornamento dei costi riconosciuti secondo il tasso di inflazione previsto dal MTR-3;

- le componenti di costo previsionale $CO_{116,a}^{exp}$ e CQ_a , con riferimento alle quali si ritiene opportuno mantenere l'approccio seguito nel MTR-2;
- introdurre le componenti $CO_{TV,a}^{new,exp}$ e $CO_{TF,a}^{new,exp}$, di natura previsionale, a copertura degli eventuali oneri variabili e fissi (di natura sistematica che si riflettono in costi ricorrenti) che si intende sostenere per attività connesse ad obiettivi misurabili su un arco temporale almeno biennale, da distinguere dalle componenti $CO_{TV,a}^{exp}$ e $CO_{TF,a}^{exp}$, destinate alla copertura di oneri di natura non sistematica;
- non accogliere in particolare le richieste, avanzate da taluni partecipanti alla consultazione, di:
 - prevedere modalità di gestione degli scostamenti tra i dati economici e patrimoniali computati nei PEF sulla base dei dati di preconsuntivo e le risultanze contabili disponibili *ex post*, anche mediante eventuali meccanismi di congruaggio, ritenendo necessario valorizzare il carattere pluriennale della pianificazione economico-finanziaria che, peraltro, seppur dispiegata su di un orizzonte quadriennale del periodo regolatorio, è soggetta ad aggiornamento biennale anche per quanto attiene alla base contabile di riferimento;
 - introdurre una componente, di natura previsionale, che intercetti anche per la componente CTR_a eventuali oneri aggiuntivi rispetto alla valorizzazione delle componenti di costo effettuata sulla base dei dati contabili dell'anno ($a-2$), stanti le evidenze, presentate nel DCO 180/2025/R/RIF, in base alle quali la componente in questione non ha registrato incrementi comparabili con quanto osservato per la componente CTS_a , nonché in ragione dell'attesa entrata in esercizio di nuovi impianti di trattamento e recupero, con potenziali ricadute pro-concorrenziali in merito ai prezzi di conferimento;
- sia opportuno precisare che, in continuità con le misure adottate con deliberazione 389/2023/RIF in ottemperanza alla sentenza n.7196/23 del Consiglio di Stato, sono scomputati dalle predisposizioni tariffarie gli oneri e i proventi afferenti o comunque attribuibili alle attività di "prepulizia, preselezione o pretrattamento degli imballaggi plastici provenienti dalla raccolta differenziata" e che gli oneri e i ricavi oggetto di tale scomputo non sono quelli attribuibili alle attività funzionali ad ottenere flussi monomateriali di rifiuti attraverso la separazione delle diverse frazioni raccolte con modalità multimateriale;

- sia opportuno non introdurre una componente previsionale che intercetti gli effetti dell'incremento dell'aliquota IVA da applicare ai conferimenti in discarica e in impianti di incenerimento senza recupero di energia, non essendo state sottoposte all'Autorità evidenze significative né univoche circa gli effetti dell'incremento in questione, emergendo piuttosto un approccio neutrale dei rispondenti in merito al primo orientamento prospettato dall'Autorità;
- con riferimento alla copertura dei costi d'uso del capitale, nel confermare la struttura generale della componente CK_a sia opportuno:
 - mantenere, in un'ottica di semplificazione e in continuità con quanto previsto dal MTR-2, le medesime disposizioni per la stratificazione dei cespiti e l'individuazione delle relative vite utili regolatorie;
 - prevedere una riduzione dei valori assunti per i tempi medi di pagamento ai fini della determinazione del CCN_a in considerazione della struttura dei costi riscontrata nel settore;
 - confermare l'utilizzo del deflatore degli investimenti fissi lordi – in luogo dell'indice IPCA richiesto da taluni rispondenti – quale parametro monetario da impiegare ai fini della rivalutazione del capitale investito netto a fini regolatori, anche alla luce dello specifico carattere *labour intensive* del servizio di gestione dei rifiuti che, in una considerazione complessiva delle dinamiche monetarie di settore, orienta l'Autorità, con il presente provvedimento, a prevedere un coefficiente (CRI_a) in grado di intercettare la dinamica inflazionistica registratasi nelle precedenti annualità, dovendo contemperare il riconoscimento di detti oneri pregressi con le necessità di miglioramento del servizio, comunque in una dinamica di crescita dei costi complessivi che sia sostenibile per gli utenti finali;
 - al fine di introdurre forme di stimolo alla riduzione della morosità, confermare l'orientamento volto alla riduzione del riconoscimento massimo per la componente a copertura degli accantonamenti relativi ai crediti, negli ambiti tariffari nei quali trova applicazione la TARI quale regime di prelievo, prevedendo che questo possa essere valorizzato al massimo in misura pari al 60% della quota oggetto di accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità;
 - non introdurre, in questa sede, modalità di riconoscimento parametrico degli oneri legati alla morosità per gli ambiti tariffari in regime di prelievo corrispettivo, differendo le valutazioni a successivi approfondimenti con gli *stakeholders* volti a consolidare le evidenze disponibili sui tassi di mancato incasso.

RITENUTO, INOLTRE, CHE:

- con riferimento alle tariffe di accesso agli impianti di trattamento, sia opportuno prevedere:
 - la sostanziale conferma delle diverse opzioni regolatorie, già vigenti nel MTR-2, articolate sulla base del grado di integrazione del soggetto

incaricato della gestione dei rifiuti (distinguendo tra gestore integrato e gestore non integrato) nonché, per i gestori non integrati, della classificazione, da parte del soggetto competente e sulla base di quanto previsto dal PNGR, in impianti di chiusura del ciclo “minimi” e “aggiuntivi”;

- per gli impianti gestiti da operatori integrati, l’adozione di una regolazione dei costi ammessi a riconoscimento tariffario *tout court*, che ricomprenda - in coerenza con quanto previsto dal MTR-2 - i costi operativi e i costi d’uso del capitale;
- con riferimento agli impianti gestiti da operatori non integrati identificati come impianti di chiusura del ciclo “minimi”:
 - o l’adozione di una regolazione dei costi riconosciuti e delle tariffe di accesso che prevede un limite alla crescita annuale dei corrispettivi;
 - o la conferma di un fattore che, nell’ambito del vincolo di crescita del ricavo, considera le caratteristiche tecnologiche e ambientali, al fine di promuovere soluzioni sempre più innovative e ambientalmente sostenibili;
 - o la possibilità, per i soggetti competenti alla loro individuazione, di modulare il limite alla crescita in base a valutazioni di prossimità a beneficio delle comunità ricadenti in aree limitrofe;
- con riferimento agli impianti gestiti da operatori non integrati identificati come impianti di chiusura del ciclo “aggiuntivi”, in assenza di una regolazione *tout court* per la definizione della relativa tariffa di accesso, l’individuazione di obblighi di trasparenza, consistenti in particolare nella pubblicazione, sul sito *internet* del gestore, del prezzo medio annuo di conferimento praticato dall’impianto, al fine di prevenire eventuali pratiche discriminatorie;
- in linea con quanto prospettato nei due documenti di consultazione, il superamento del meccanismo di perequazione finalizzato a creare un sistema di incentivi al conferimento negli impianti di destino finale coerente con la gerarchia dei rifiuti, in ragione delle complessità implementative di un simile meccanismo e della modifica normativa, entrata in vigore dal 1° gennaio 2025, intervenuta sul regime IVA applicabile ai conferimenti in impianti di discarica e di incenerimento senza recupero energetico, che costituisce *ex se* un primo segnale di disincentivo al ricorso ad impianti che si collocano in fondo alla menzionata gerarchia; in proposito, anche alla luce della condivisione pressoché unanime dei rispondenti in merito all’importanza di disegnare meccanismi che trasferiscano i più opportuni segnali di prezzo all’utenza finale, l’Autorità valuterà in prospettiva, comunque in un arco temporale congruo, il ricorso al macro-indicatore *R3*, che ambisce a una valutazione olistica delle attività che costituiscono il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, non concentrandosi esclusivamente sulle modalità di

- conferimento dei medesimi;
- una conferma della regolazione vigente in materia di costi riconosciuti e tariffe di accesso agli impianti di trattamento “intermedi”, qualora, nell’ambito dell’attività di programmazione siano indicati flussi in ingresso a impianti di chiusura del ciclo “minimi” provenienti da tali impianti “intermedi”, per la parte corrispondente all’incidenza dei flussi indicati sulla quantità totale trattata;
- la disciplina degli effetti delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento sui corrispondenti costi riconosciuti, ai fini del calcolo delle entrate tariffarie di riferimento;
- il recupero dell’eventuale scostamento tra i ricavi relativi alle quantità previste nell’ambito delle attività di programmazione e quelli effettivamente conseguiti sulla base di quanto conferito nelle medesime annualità;
- sia inoltre opportuno:
 - precisare che non risulta ammissibile il superamento del limite alla crescita per le tariffe di accesso agli impianti in quanto il meccanismo stesso di regolazione delle tariffe è finalizzato alla promozione dell’efficienza a tutela dell’utenza finale;
 - richiamare i criteri previsti dal PNGR per l’individuazione degli impianti da assoggettare a regolazione tariffaria, quali la *“valutazione sul livello di efficacia dell’eventuale esistenza di pressione competitiva nel contribuire alla promozione di efficienza allocativa in un determinato territorio”* e la *“presenza di un mercato con rigidità strutturali, caratterizzato da un forte e stabile eccesso di domanda e da un limitato numero di operatori”*, affinché gli strumenti regolatori previsti per la determinazione delle tariffe di accesso agli impianti “minimi” esplichino correttamente i loro effetti, a partire dalla fase di pianificazione dei flussi.

RITENUTO, ALTRESÌ, CHE:

- sia necessario confermare quanto prospettato nei richiamati documenti di consultazione in ordine alle modalità per promuovere un miglioramento del grado di copertura dei costi efficienti della raccolta differenziata, espresso dall’indicatore H_a ;
- tenendo conto delle problematiche sottoposte dai rispondenti, pur non dando seguito alle richieste di rinvio *tout court* del meccanismo di efficientamento, anche in ragione della necessità di dare attuazione alle attribuzioni di legge conferite all’Autorità in merito al monitoraggio del menzionato grado di copertura, sia comunque opportuno adottare un approccio graduale in forza del quale procedere, nel primo biennio del periodo regolatorio 2026-2029, alla sola enucleazione - nell’ambito della componente di riclassificazione $COrd_a^{eff}$ - della misura massima degli importi che potranno essere oggetto di misure di recupero di efficienza, a partire dall’aggiornamento biennale 2028-2029 delle

predisposizioni tariffarie, nei casi di mancato conseguimento degli obiettivi annuali di miglioramento ovvero di mantenimento dell'indicatore H_a ;

- sia opportuno prevedere che l'obiettivo di copertura dei costi efficienti sia determinato con cadenza biennale sulla base dei valori che esprimono l'effettivo grado di copertura dei costi nell'annualità (a-2);
- in un'ottica di mitigazione dell'incidenza dei fattori esogeni sul meccanismo incentivante, sia opportuno individuare dei casi in cui, in presenza di un miglioramento, ovvero di un mantenimento, del valore del macro-indicatore R1 computato nell'annualità (a) del PEF rispetto al *target* per il medesimo anno, secondo gli obiettivi annuali individuati dall'articolo 6 della RQTR, non abbia luogo lo scomputo dei costi, pur a fronte di un mancato raggiungimento dei *target*;
- non sia opportuno adottare ulteriori declinazioni del calcolo dell'indicatore H_a , ad esempio evidenziandone i valori per singola filiera EPR, in coerenza con quanto disposto dall'Autorità con deliberazione 373/2025/R/RIF in materia di *unbundling* per il settore dei rifiuti urbani.

RITENUTO, ANCHE, CHE:

- sia opportuno prevedere meccanismi di aggregazione della pianificazione economico-finanziaria, nei contesti di frammentazione tariffaria, ove vi sia una pluralità di territori comunali affidati a un medesimo gestore nell'ambito di uno stesso bacino di affidamento, ammettendo la predisposizione di un PEF unitario che aggreghi più territori comunali ricadenti nel medesimo perimetro di affidamento e con riferimento ai quali il gestore affidatario sia responsabile di tutte le fasi del ciclo integrato;
- ai fini della menzionata semplificazione, sia opportuno precisare che l'aggregazione dei PEF può aver luogo anche laddove non riguardi la totalità dei territori comunali ricadenti nell'affidamento, essendo rilevante l'applicazione del regime tariffario corrispettivo avente natura puntuale (TCP), non ritenendosi tuttavia opportuna la ricomprensione in tale semplificazione degli ambiti tariffari in regime TARI, anche con l'obiettivo di promuovere la diffusione del regime di prelievo tariffario corrispettivo;
- sia opportuno rafforzare, in un'ottica di tutela degli utenti, i meccanismi di garanzia già previsti dalla deliberazione 363/2021/R/RIF per il superamento di casi di inerzia dei soggetti interessati, in particolare prevedendo, nei casi di mancata collaborazione da parte del gestore (nei tempi utili al rispetto dei termini previsti dalla normativa vigente per l'assunzione, da parte degli organismi competenti, delle pertinenti determinazioni), escludere il superamento della quota di entrate tariffarie di propria pertinenza, con la finalità di meglio circoscrivere tale penalizzazione al solo operatore effettivamente inerte;
- sia comunque opportuno confermare che l'organismo competente, nei casi di cui al precedente alinea, possa predisporre il piano economico finanziario sulla base degli elementi conoscitivi a disposizione e in un'ottica di tutela degli utenti;

- sia opportuno precisare i termini, in capo al singolo gestore, per la trasmissione del PEF all'organismo competente, al fine di garantire a quest'ultimo tempistiche coerenti per la validazione dei dati, l'esperimento della procedura partecipata e l'assunzione delle pertinenti determinazioni, nonché i termini, in capo all'organismo competente medesimo, per la trasmissione delle predisposizioni tariffarie all'Autorità, anche tenendo conto dell'onere amministrativo legato alla molteplicità di ambiti tariffari afferenti a un medesimo ETC;
- sia opportuno introdurre una previsione di approvazione diretta per le predisposizioni tariffarie afferenti a contesti aventi spiccata maturità gestionale e incrementi contenuti delle entrate tariffarie, riscontrabili attraverso il posizionamento nelle classi di mantenimento del macro-indicatore *RI*, il tasso di raccolta differenziata non inferiore alla soglia prevista dalla normativa primaria, nella *compliance* alle previsioni del TQRIF per il pertinente schema regolatorio, nonché nella valorizzazione del coefficiente K_a entro gli intervalli previsti dagli schemi I e II.

RITENUTO, PERALTRO, CHE:

- sia necessario chiarire il perimetro delle differenti competenze, e delle connesse responsabilità, che il sistema di *governance* multilivello di settore – definito dalla legislazione vigente e attuato dalla regolazione dell'Autorità – ripartisce tra gli Enti territorialmente competenti e l'Autorità medesima: se, infatti, all'Autorità compete la verifica della coerenza con la regolazione degli atti di predisposizione tariffaria adottati a livello locale, gli Enti territorialmente competenti, invece, sono responsabili di assicurare concretamente l'equilibrio economico-finanziario della gestione, nonché il perseguimento dei recuperi di efficienza che consentano la riduzione dei costi a carico della collettività, in armonia con gli obiettivi di carattere sociale, di tutela dell'ambiente e di uso efficiente delle risorse;
- conseguentemente, alla luce delle prerogative (e delle relative responsabilità) di programmazione e di determinazione tariffaria attribuite agli Enti territorialmente competente, sia opportuno:
 - ribadire ed esplicitare che a questi ultimi è rimessa l'attività di validazione delle informazioni, dei dati e delle elaborazioni fornite dai gestori, da svolgere con procedura partecipata da parte di questi ultimi, richiedendo anche agli ETC di motivare agli operatori le scelte adottate nell'ambito dell'attività di eventuale integrazione e modifica dei dati, delle informazioni e gli atti dagli stessi prodotti, secondo criteri funzionali al riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio;
 - esplicitare – come da stabile impostazione, in coerenza con la normativa vigente – che i medesimi ETC sono tenuti alla predisposizione e all'adozione del piano economico-finanziario, quale strumento idoneo a consentire il raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario e, in ogni caso, il rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità della gestione, anche in relazione agli obiettivi individuati dallo stesso

- ETC, nonché alle attività dal medesimo programmate, funzionali a consentirne il conseguimento;
- anche al fine di contemperare le esigenze di salvaguardia dell'equilibrio economico-finanziario della gestione e di sostenibilità delle tariffe applicate all'utenza, confermare l'attribuzione agli ETC - in via esclusiva – la responsabilità delle valutazioni e delle decisioni in ordine alla quantificazione di alcuni parametri (e, segnatamente, del parametro $\gamma_{1,a}$ riferito al raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata, del parametro $\gamma_{2,a}$, riferito al livello di efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo, del fattore di *sharing*, b_a , e dei parametri – in particolare, il coefficiente di recupero della produttività $X_{reg,a}$, il coefficiente K_a per il miglioramento delle *performance* ambientali e il coefficiente CRI_a – da cui dipende il limite di crescita annuale alle entrate tariffarie) purché nel rispetto degli intervalli e dei criteri fissati dall'Autorità;
 - sia, pertanto, necessario ribadire che rispetto ai profili di cui al precedente alinea, le decisioni dell'Ente territorialmente competente – qualora siano rispettose dei tetti, dei livelli e dei criteri fissati dall'Autorità – producono immediatamente effetto anche nei confronti di quest'ultima, che deve pertanto tenerne conto ai fini delle determinazioni di propria competenza, ossia ai fini dell'approvazione tariffaria che l'Autorità medesima è chiamata ad adottare a seguito di una verifica inerente, nello specifico, al (solo e diverso) profilo della coerenza con la propria regolazione delle determinazioni assunte dall'Ente territorialmente competente;
 - sia opportuno prevedere che, in caso di gravi incoerenze, l'Autorità concluda il procedimento con un provvedimento di esclusione di incrementi dei corrispettivi all'utenza finale, con effetti del tutto analoghi al caso di mancata approvazione tariffaria; infatti, in assenza di una documentazione completa anche per carenze e per incongruenze nel corredo di dati e di atti trasmesso, tale da non consentire all'Autorità di compiere le verifiche di competenza o di concluderle con esito positivo, l'Autorità medesima non può che rigettare la proposta attraverso una determinazione d'ufficio della tariffa, basata su criteri a tutela dell'utenza finale;
 - sia, inoltre, opportuno:
 - esplicitare che, in attuazione dell'articolo 2, comma 17, della legge 481/95, le entrate tariffarie determinate ai sensi del MTR-3 sono considerate come valori massimi;
 - prevedere, pertanto, la possibilità, in caso di equilibrio economico finanziario della gestione, di applicare – con l'accordo dell'operatore medesimo (accogliendo quanto suggerito in sede di consultazione, in particolare alla luce delle ulteriori leve, anche aventi natura anticipatoria, introdotte con il presente provvedimento per la sostenibilità finanziaria efficiente delle gestioni) – valori inferiori alle entrate tariffarie determinate ai sensi del MTR-3, indicando, con riferimento al piano economico finanziario, le componenti di costo ammissibili ai sensi della disciplina tariffaria che non si ritengono di coprire integralmente, al fine di verificare

- la coerenza con gli obiettivi definiti;
- assumere la sussistenza del predetto accordo da parte del gestore qualora l'applicazione di valori inferiori rispetto a quelli risultanti dall'applicazione del MTR-3 consenta di preservare eventuali efficienze nei costi derivanti dall'esperimento delle procedure ad evidenza pubblica e la stessa applicazione, con quei valori, venga effettuata con esclusivo riferimento alle condizioni economiche di aggiudicazione delle medesime; laddove, infatti, nell'ambito della procedura di gara per l'aggiudicazione del servizio o di una o più attività, l'operatore risultato vincitore abbia presentato un'offerta economica inferiore al valore che la stessa assumerebbe in applicazione dei criteri di regolazione tariffaria, il gestore non ha titolo per conseguire quest'ultima avendovi (implicitamente) rinunciato, nell'ambito della sua offerta ritenuta più vantaggiosa e meritevole di aggiudicazione del servizio.

RITENUTO, INFINE, CHE:

- sia opportuno procedere a un aggiornamento dell'Allegato A alla deliberazione 596/2024/R/RIF al fine di recepire, nell'ambito dello schema tipo di bando di gara per l'affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, le disposizioni previste dal presente provvedimento, con specifico riferimento ai parametri del limite alla crescita delle entrate tariffarie e alle componenti di costo su cui esercitare pressione competitiva in sede di gara;
- sia opportuno rinviare a successivi provvedimenti:
 - con riferimento ai parametri alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale, le modalità applicative che permettano la determinazione delle entrate tariffarie secondo le scadenze stabilite;
 - le modalità di presentazione dei dati e di redazione degli atti, secondo schemi tipizzati per la proposta tariffaria per il terzo periodo regolatorio, nonché per la redazione del PEFA di cui alle deliberazioni 385/2023/R/RIF e 596/2024/R/RIF;
- con riferimento a tutti gli aspetti per i quali si confermano gli orientamenti prospettati nei documenti per la consultazione 180/2025/R/RIF e 249/2025/R/RIF, sia opportuno rimandare alle motivazioni, generali e specifiche, diffusamente illustrate nei richiamati documenti per la consultazione;
- si ritiene opportuno provvedere alla trasmissione della presente deliberazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), ai fini dell'applicazione delle previsioni di cui all'articolo 31 comma 4 lett. c) del d.lgs. 201/2022

DELIBERA

Articolo 1

Ambito di applicazione

- 1.1 Il presente provvedimento reca le disposizioni aventi ad oggetto la determinazione delle entrate tariffarie per l'erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero dei singoli servizi che lo compongono, e trova applicazione per le annualità 2026, 2027, 2028 e 2029.
- 1.2 Il perimetro gestionale assoggettato al presente provvedimento è uniforme su tutto il territorio nazionale e, sulla base della normativa vigente, comprende:
 - a) spazzamento e lavaggio delle strade;
 - b) raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
 - c) gestione tariffe e rapporti con gli utenti;
 - d) trattamento e recupero dei rifiuti urbani;
 - e) trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani.

Articolo 2

Definizione delle componenti di costo e approvazione del metodo tariffario

- 2.1 Ai fini della determinazione delle entrate tariffarie di riferimento sono definite le seguenti componenti di costo del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani:
 - a) costi operativi, intesi come somma dei costi operativi di gestione delle attività di spazzamento e di lavaggio, di raccolta e di trasporto di rifiuti urbani indifferenziati, di trattamento e di smaltimento, di raccolta e di trasporto delle frazioni differenziate, di trattamento e di recupero, di oneri incentivanti il miglioramento delle prestazioni, nonché delle componenti di anticipazione associate a specifiche finalità;
 - b) costi d'uso del capitale, intesi come somma degli ammortamenti delle immobilizzazioni, degli accantonamenti ammessi al riconoscimento tariffario, della remunerazione del capitale investito netto riconosciuto e della remunerazione delle immobilizzazioni in corso;
 - c) componenti a conguaglio relative ai costi delle annualità pregresse.
- 2.2 Per la determinazione delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento si applicano, in coerenza con quanto stabilito al precedente comma, le medesime definizioni relative ai costi ammessi a riconoscimento, qualora pertinenti.
- 2.3 La determinazione delle componenti tariffarie di cui ai precedenti commi è effettuata in conformità al Metodo Tariffario Rifiuti per il terzo periodo regolatorio, di cui all'Allegato A alla presente deliberazione (di seguito MTR-3), ovvero sulla base del relativo aggiornamento biennale.

2.4 Con successivo provvedimento sono disciplinate:

- a) con riferimento ai parametri alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale, le modalità applicative che permettano la determinazione delle entrate tariffarie secondo le scadenze stabilite;
- b) le modalità di presentazione dei dati e di redazione degli atti, secondo schemi tipizzati, che costituiscono la proposta tariffaria per il terzo periodo regolatorio.

Articolo 3

Infrastrutture per la Circular Economy

3.1 Al fine di sostenere lo sviluppo di un adeguato sistema infrastrutturale, necessario al conseguimento dei benefici della *Circular Economy*, si applicano le seguenti misure:

- a) le regole di riconoscimento dei costi d'uso del capitale, di cui al precedente comma 2.1, lettera b);
- b) la previsione di un fattore di *sharing* in grado di tenere conto dell'effettiva qualità e quantità dell'*output* recuperato, valorizzato, dall'Ente territorialmente competente, in modo da favorire gli incentivi alla crescita dei ricavi dalla vendita di materiali e/o energia, modulabile in funzione del livello di qualità ambientale delle prestazioni;
- c) la determinazione di tariffe di accesso agli impianti di trattamento in grado di stimolare innovazione tecnologica e migliori *performance* ambientali.

3.2 La determinazione delle tariffe di accesso, di cui al comma 3.1, lettera c), avviene tramite la modulazione degli strumenti di regolazione, distinguendo gli impianti di chiusura del ciclo in "integrati", "minimi" e "aggiuntivi", di cui al Titolo VI del MTR-3, in coerenza con i criteri indicati nel Programma nazionale per la gestione dei rifiuti (PNGR) approvato con il decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica 24 giugno 2022, n. 257, come eventualmente modificati o integrati.

Articolo 4

Determinazione delle entrate tariffarie e dei corrispettivi per l'utenza finale

4.1 La determinazione delle entrate tariffarie avviene sulla base di dati certi, verificabili e desumibili da fonti contabili obbligatorie, nonché in funzione della copertura di oneri attesi connessi a specifiche finalità di miglioramento delle prestazioni.

4.2 Le entrate tariffarie determinate per ciascuna delle annualità 2026, 2027, 2028 e 2029 non possono eccedere quelle relative all'anno precedente, più del limite alla variazione annuale, che tiene conto, ai sensi degli Articoli 4, 5 e 6 del MTR-3:

- a) del tasso di inflazione programmata;
- b) del miglioramento della produttività;
- c) degli obiettivi di potenziamento del servizio, in termini di consolidamento,

ovvero di miglioramento, della qualità attraverso la modifica delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti e del perimetro gestionale, nonché del coefficiente CRI_a , volto a tener conto dei maggiori oneri conseguenti alla dinamica inflattiva verificatasi nel biennio 2022-2023 e non già intercettati nelle precedenti predisposizioni tariffarie.

- 4.3 Nel caso in cui l'Ente territorialmente competente ritenga necessario, per il raggiungimento degli obiettivi migliorativi definiti o per il superamento di situazioni di squilibrio economico e finanziario, il superamento del limite di cui al precedente comma 4.2, presenta all'Autorità, per i seguiti di competenza, una relazione attestando le valutazioni compiute come specificato nel citato Articolo 4 del MTR-3.
- 4.4 In ciascuna annualità 2026, 2027, 2028 e 2029, a partire dalle entrate relative alle componenti di costo variabile e di quelle relative alle componenti di costo fisso individuate sulla base delle disposizioni di cui al MTR-3 e risultanti dal piano economico finanziario predisposto per le medesime annualità, sono definiti l'attribuzione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche e i corrispettivi da applicare all'utenza finale, secondo quanto previsto all'Articolo 7 del MTR-3.
- 4.5 In attuazione dell'articolo 2, comma 17, della legge 481/95, le entrate tariffarie determinate ai sensi del MTR-3 sono considerate come valori massimi. È comunque possibile, in caso di equilibrio economico finanziario della gestione, applicare, con l'accordo del gestore, valori inferiori, indicando, con riferimento al piano economico finanziario, le componenti di costo ammissibili ai sensi della disciplina tariffaria che non si ritengono di coprire integralmente, al fine di verificare la coerenza con gli obiettivi definiti. Si assume vi sia accordo del gestore ove l'applicazione di valori inferiori rispetto a quelli risultanti dall'applicazione del MTR-3 soddisfi ambedue le seguenti condizioni:
- a) consenta di preservare eventuali efficienze nei costi derivanti dall'esperimento delle procedure ad evidenza pubblica;
 - b) corrisponda agli elementi oggetto dell'offerta economica di aggiudicazione delle medesime procedure.

Articolo 5

Disposizioni in materia di impianti di trattamento

- 5.1 L'individuazione degli impianti di chiusura del ciclo di cui al comma 3.2, nonché degli impianti intermedi, coerentemente trattata nei pertinenti atti di programmazione, avviene sulla base dei criteri indicati dal PNGR di cui al decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica 24 giugno 2022, n. 257, come eventualmente modificati o integrati, ed è comunicata all'Autorità in tempo utile per la determinazione di entrate tariffarie, corrispettivi e tariffe d'accesso degli impianti di chiusura del ciclo "minimi" secondo i termini e le modalità stabiliti dall'Autorità medesima.
- 5.2 Nella comunicazione di individuazione degli impianti di chiusura del ciclo "minimi"

di cui al precedente comma 5.1 sono esplicitati, in coerenza con quanto indicato nel PNGR:

- c) i flussi che si prevede vengano trattati per impianto;
 - d) la distinzione dei medesimi secondo il criterio di prossimità che si ritiene utile specificare;
 - e) l'elenco dei soggetti che si prevede conferiscano ai medesimi impianti.
- 5.3 Gli impianti di chiusura del ciclo “minimi” mantengono tale qualifica per un periodo almeno biennale, con possibilità di successivi aggiornamenti. Il venir meno della qualifica di “minimi” non ha effetti sulla copertura dei costi ammessi a riconoscimento per il periodo di validità della qualifica medesima.
- 5.4 In ciascun anno 2026, 2027, 2028 e 2029, il gestore dell'impianto di chiusura del ciclo “minimo” di cui al comma 3.2 applica la stessa struttura dei corrispettivi praticata nel 2025, aggiornandola tenuto conto di un fattore tariffario, determinato sulla base dei costi totali dell'impianto ammissibili al riconoscimento in tariffa ai sensi del precedente comma 2.2, nonché di valutazioni connesse alla prossimità dei flussi in ingresso secondo quanto previsto all'Articolo 24 del MTR-3. Per ciascuna annualità, è definito il limite massimo alla variazione annuale del fattore tariffario di cui al precedente periodo, sulla base:
- a) del tasso di inflazione programmata,
 - b) di un fattore che tiene conto delle caratteristiche tecnologiche e ambientali dell'impianto.
- 5.5 In ciascun anno 2026, 2027, 2028 e 2029, il gestore dell'impianto di chiusura del ciclo “aggiuntivo” di cui al comma 3.2 applica condizioni di conferimento non discriminatorie, secondo la normativa vigente, nel rispetto di quanto previsto all'Articolo 25 del MTR-3.
- 5.6 In ciascun anno 2026, 2027, 2028 e 2029, il gestore dell'impianto “intermedio” di cui all'Articolo 26 del MTR-3 da cui provengano flussi indicati come in ingresso a impianti di chiusura del ciclo “minimi”, applica le tariffe di accesso determinate secondo le modalità previste al precedente comma 5.4, per quanto di pertinenza.
- 5.7 A decorrere dal 1 gennaio 2026, il gestore degli impianti di cui ai precedenti commi 5.4 e 5.6:
- a) fino alla predisposizione delle proposte tariffarie da parte del soggetto competente di cui al successivo comma 7.2, applica la struttura tariffaria previgente;
 - b) a seguito della predisposizione da parte del soggetto competente, applica le tariffe dal medesimo determinate, comunque nel rispetto del limite di cui al comma 5.4, secondo periodo.
- 5.8 La differenza tra le tariffe provvisorie applicate nel periodo di cui al precedente comma 5.7, lettera a) e le tariffe calcolate ai sensi del MTR-3 di cui alla successiva lettera b) è oggetto di conguaglio.
- 5.9 Le tariffe di accesso agli impianti di cui ai precedenti commi 5.4 e 5.6, risultanti dai criteri fissati dall'Autorità, sono considerate quali prezzi massimi unitari – in coerenza con quanto previsto dall'articolo 2, comma 17, della legge 481/1995 – e resta dunque ferma la facoltà per il soggetto competente di predisporre valori

inferiori a quelli calcolati ai sensi del MTR-3 e, in ogni caso, la facoltà di ciascun gestore dell'impianto di applicare ai soggetti che conferiscono all'impianto medesimo tariffe inferiori a quelle approvate dall'Autorità, assicurandone la coerenza con gli obiettivi programmati.

Articolo 6

Copertura dei costi della raccolta differenziata

- 6.1 Il piano economico-finanziario redatto per ciascuna gestione deve tendere alla copertura dei costi efficienti della raccolta differenziata, in ossequio al principio di responsabilità estesa del produttore.
- 6.2 In ciascun anno 2026, 2027, 2028 e 2029, il grado di copertura dei costi efficienti della raccolta differenziata, espresso dall'indicatore H_a , è calcolato in funzione del rapporto tra i ricavi relativi ai rifiuti di imballaggio e i costi per la raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio, nei termini definiti dal comma 28.1 del MTR-3.
- 6.3 In esito alla quantificazione del valore di partenza H , calcolato tenuto conto dei dati del 2022 secondo quanto previsto dalla deliberazione 389/2023/R/RIF, sono determinati gli obiettivi annuali di miglioramento, ovvero di mantenimento, soggetti a rendicontazione a cadenza biennale, secondo quanto disposto dal comma 28.2 del MTR-3.
- 6.4 A decorrere dal 1 gennaio 2026, a fronte del mancato conseguimento degli obiettivi di miglioramento o di mantenimento assegnati per le annualità 2024 e 2025, è istituita una componente di costo operativo finalizzata alla riclassificazione dei costi della raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio. In sede di aggiornamento biennale del MTR-3, tale componente è oggetto di scomputo in caso di mancato conseguimento degli obiettivi annuali, in misura proporzionale alla distanza tra l'effettivo grado di copertura dei costi e il *target* associato, come disciplinato dal comma 28.4 del MTR-3 e fatte salve le esenzioni disciplinate dal comma 28.6 del MTR-3 legate alle *performance* di qualità ambientale della gestione.

Articolo 7

Predisposizioni tariffarie e procedura di approvazione

- 7.1 Ai fini della determinazione delle entrate tariffarie di riferimento, il gestore predispone il piano economico finanziario per il periodo 2026-2029, secondo quanto previsto dal MTR-3, e lo trasmette all'Ente territorialmente competente entro 60 giorni prima del termine stabilito dalla normativa statale di riferimento per l'approvazione della TARI riferita all'anno 2026.
- 7.2 Ai fini della definizione delle tariffe di accesso agli impianti di chiusura del ciclo "minimi", ovvero agli impianti "intermedi" da cui provengano flussi indicati come in ingresso a impianti di chiusura del ciclo "minimi", secondo quanto previsto al

precedente Articolo 5, il gestore di tali attività predispone il piano economico finanziario per il periodo 2026-2029, secondo quanto previsto dal MTR-3, e lo trasmette al soggetto competente, rappresentato dalla Regione o da un altro Ente dalla medesima individuato, in tempo utile per il rispetto dei termini di cui ai commi 7.5 e 7.6.

- 7.3 Il piano economico finanziario di cui al comma 7.1, nonché quello di cui al comma 7.2, sono soggetti ad aggiornamento biennale secondo la procedura di cui ai successivi commi 7.7 e 7.8 e sono corredati dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati, in particolare da:
- a) una dichiarazione, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
 - b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
 - c) eventuali ulteriori elementi richiesti dall'Ente territorialmente competente, di cui al comma 7.1, ovvero dal soggetto competente di cui al comma 7.2.
- 7.4 Gli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2, fermi restando i necessari profili di terzietà rispetto al gestore, come precisati all'Articolo 30 del MTR-3, validano le informazioni fornite dal gestore medesimo e le integrano o le modificano, a seguito di procedura partecipata con il gestore e motivando agli operatori le scelte adottate; definiscono i parametri e i coefficienti tariffari di propria competenza e garantiscono il rispetto dell'equilibrio economico-finanziario, secondo criteri funzionali al riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio, coerentemente con gli esiti delle procedure ad evidenza pubblica ove esperite. L'attività di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario, nonché del rispetto della metodologia prevista dal presente provvedimento per la determinazione dei costi riconosciuti.
- 7.5 Gli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2 assumono le pertinenti determinazioni tariffarie, provvedendo a trasmettere all'Autorità:
- a) la predisposizione del piano economico finanziario per il periodo 2026-2029;
 - b) con riferimento agli anni 2025 e 2026, i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e le tariffe di accesso agli impianti di chiusura del ciclo "minimi", o agli impianti "intermedi" da cui provengano flussi indicati come in ingresso a impianti di chiusura del ciclo "minimi".
- 7.6 La trasmissione all'Autorità di cui al precedente comma 7.5 avviene:
- a) da parte dell'Ente territorialmente competente di cui al comma 7.1, entro 60 giorni dall'adozione delle pertinenti determinazioni ovvero dal termine stabilito dalla normativa statale di riferimento per l'approvazione della TARI riferita all'anno 2026;
 - b) da parte del soggetto competente di cui al comma 7.2, entro il 30 giugno 2026.

- 7.7 L'aggiornamento biennale, per gli anni 2028 e 2029, del piano economico finanziario di cui ai commi 7.1 e 7.2 è predisposto, sulla base delle indicazioni metodologiche stabilite dall'Autorità con successivo provvedimento, dai gestori di cui ai commi citati ed è trasmesso ai pertinenti organismi competenti.
- 7.8 In esito alla procedura di cui al comma 7.4, gli organismi competenti assumono le pertinenti determinazioni tariffarie, provvedendo a trasmettere all'Autorità:
- l'aggiornamento del piano economico finanziario per gli anni 2028 e 2029;
 - con riferimento agli anni 2027 e 2028, i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, ovvero le tariffe di accesso agli impianti di chiusura del ciclo "minimi", o agli impianti "intermedi" da cui provengano flussi indicati come in ingresso a impianti di chiusura del ciclo "minimi".
- 7.9 La trasmissione all'Autorità dell'aggiornamento della predisposizione tariffaria di cui al precedente comma 7.8 avviene:
- da parte dell'Ente territorialmente competente di cui al comma 7.1, entro 60 giorni dall'adozione delle pertinenti determinazioni ovvero dal termine stabilito dalla normativa statale di riferimento per l'approvazione della TARI riferita all'anno 2028;
 - da parte del soggetto competente di cui al comma 7.2, entro il 30 giugno 2028.
- 7.10 Al verificarsi di circostanze straordinarie e tali da pregiudicare l'equilibrio economico-finanziario della gestione, nonché il raggiungimento degli obiettivi, gli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2, con procedura partecipata dal gestore, possono presentare all'Autorità motivata revisione *infra* periodo della predisposizione tariffaria trasmessa ai sensi del comma 7.5, come eventualmente aggiornata ai sensi del comma 7.8, comunque nel rispetto delle tempistiche e delle condizioni di esclusione di cui al comma 30.5 del MTR-3.
- 7.11 Le valutazioni e le decisioni assunte dall'Ente territorialmente competente in ordine alla quantificazione dei parametri $\gamma_{1,a}$ e $\gamma_{2,a}$, del fattore di *sharing* b_a e dei coefficienti $X_{reg,a}$, K_a e CRI_a assumono efficacia definitiva in esito all'adozione, ai sensi dei precedenti commi 7.5 e 7.8, delle pertinenti determinazioni, purché nel rispetto degli intervalli e dei criteri fissati dall'Autorità, e devono assicurare l'equilibrio economico-finanziario della gestione, secondo quanto previsto dal comma 30.2 del MTR-3.
- 7.12 Fermo quanto previsto dal precedente comma 7.11, entro 180 giorni dalla trasmissione di cui ai commi 7.6 e 7.9, l'Autorità, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ai sensi del presente Articolo e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva. In caso di approvazione con modificazioni, l'Autorità ne disciplina all'uopo gli effetti alla luce della normativa vigente, con particolare riferimento alla tutela degli utenti, tenuto conto dell'efficacia delle decisioni assunte dagli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2, e delle misure volte ad assicurare la sostenibilità finanziaria efficiente della gestione. Qualora le incoerenze siano tali da non consentire l'adozione di provvedimenti di approvazione della predisposizione adottata a livello locale ovvero non vengano forniti elementi per superare le gravi carenze riscontrate, l'Autorità dispone l'esclusione di incrementi

dei corrispettivi all'utenza finale, con effetti del tutto analoghi ai casi di mancata approvazione tariffaria, imponendo i conseguenti conguagli a favore dell'utenza.

- 7.13 Le predisposizioni tariffarie per le quali il valore del macro-indicatore RI si posiziona nelle classi di mantenimento, che registrano una percentuale di raccolta differenziata non inferiore al 65%, che risultano conformi agli obblighi di cui al pertinente schema del TQRIF e che valorizzano il parametro K_a negli schemi I e II della tabella di cui al comma 5.2 del MTR-3 sono soggette ad approvazione diretta da parte dell'Autorità. Con riferimento a tali predisposizioni l'Autorità, verificata la completezza del corredo di atti trasmessi e la presenza della autodichiarazione *ex d.P.R. 445/2000* attestante il pieno rispetto della regolazione dell'Autorità, provvede ad adottare l'atto di approvazione entro 90 giorni dalla trasmissione di cui ai commi 7.6 e 7.9.
- 7.14 Fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui ai precedenti commi 7.12 e 7.13, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dagli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2.

Articolo 8

Meccanismi di garanzia

- 8.1 In caso di inerzia del gestore nel procedere alla predisposizione del piano economico finanziario secondo quanto stabilito ai commi 7.1, 7.2 e 7.3, ovvero all'aggiornamento biennale del medesimo piano secondo quanto previsto al comma 7.7, gli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2 provvedono alla diffida, assegnando un termine utile per l'invio dei dati e degli atti necessari, dandone contestuale comunicazione all'Autorità.
- 8.2 Gli organismi competenti, in caso di perdurante inerzia, ne informano l'Autorità, che valuta i presupposti per intimare al gestore l'adempimento agli obblighi regolatori, riservandosi comunque di procedere secondo quanto stabilito dall'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95.
- 8.3 Qualora l'inerzia si protragga fino al trentesimo giorno antecedente allo scadere dei termini previsti dalla normativa vigente per l'assunzione, da parte degli organismi competenti, delle pertinenti determinazioni, sono esclusi incrementi, nell'ambito del PEF, della quota di entrate tariffarie riferibile al gestore inerte. Gli organismi competenti possono comunque provvedere alla predisposizione del piano economico finanziario sulla base degli elementi conoscitivi a disposizione, in un'ottica di tutela degli utenti. Le determinazioni di cui al precedente periodo hanno un'efficacia biennale, restando comunque salva la facoltà, per i menzionati organismi competenti, di valutare nuove predisposizioni tariffarie, al fine del mantenimento dell'equilibrio economico finanziario delle gestioni.
- 8.4 Nei casi di cui al precedente comma 8.3, l'Autorità, salva la necessità di richiedere ulteriori integrazioni, verifica la coerenza degli atti e, tenuto conto di quanto effettivamente articolato agli utenti, approva le determinazioni tariffarie trasmesse dai citati organismi competenti.

- 8.5 In caso di inerzia dell'organismo competente, il gestore, una volta predisposto il piano economico finanziario secondo quanto stabilito ai commi 7.1, 7.2 e 7.3, nonché una volta aggiornato il medesimo piano per gli anni 2028 e 2029 secondo quanto previsto al comma 7.7, ne dà comunicazione all'Autorità, informando contestualmente il medesimo organismo.
- 8.6 L'Autorità, ricevuta la comunicazione di cui al precedente comma, provvede a diffidare l'organismo competente, riservandosi comunque di procedere secondo quanto stabilito dall'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95.

Articolo 9

Modifiche alla deliberazione 596/2024/R/RIF e disposizioni finali

- 9.1 All'articolo 10, comma 10.4 dell'Allegato A alla deliberazione 596/2024/R/RIF sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) la lettera d) è sostituita dalla seguente:
“d) il miglioramento del valore dei macro-indicatori R1 “Efficacia dell'avvio a riciclaggio degli imballaggi” e R2 “Efficacia dell'avvio a riciclaggio della frazione organica” ai sensi dei commi 6.4 e 7bis.2 della RQTR rispetto a quello indicato nel bando di gara;”;
 - b) alla lettera e), le parole: *“ai sensi all'articolo 8 della delibera di aggiornamento biennale (2024-2025) del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) rispetto a quello indicato nel bando”* sono sostituite dalle seguenti: *“ai sensi dell'articolo 6 della deliberazione 397/2025/R/RIF di approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-3) per il terzo periodo regolatorio 2026-2029 rispetto a quello indicato nel bando di gara”.*
- 9.2 All'articolo 11 dell'Allegato A alla deliberazione 596/2024/R/RIF sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) il comma 11.1 è sostituito dal seguente:
“11.1 Ciascun partecipante, in coerenza con la parte tecnica della propria offerta, predispone la parte economica valorizzando nel PEFA di offerta il coefficiente di recupero della produttività (X_{com}), il coefficiente di potenziamento del servizio ($K_{com,a}$) e gli eventuali costi operativi incentivanti per interventi di natura sistematica ($C_{new_{TV,a}}^{exp}$ e $C_{new_{TF,a}}^{exp}$) e non sistematica ($COI_{TV,a}^{exp}$ e $COI_{TF,a}^{exp}$) secondo le seguenti modalità:
 - i) *in caso di offerta di cui ai commi 9.2 e 9.4, lett. a), proponendo un eventuale incremento del coefficiente di recupero della produttività (X_{com} , anche oltre il valore massimo previsto per la $X_{reg,a}$ di cui all'articolo 6 del MTR-3, in ogni caso poi non comprimibile per l'intera durata dell'affidamento) e una possibile riduzione del valore del coefficiente di potenziamento del servizio ($K_{com,a}$) e dei costi operativi incentivanti ($C_{new_{TV,a}}^{exp}$ e $C_{new_{TF,a}}^{exp}$, $COI_{TV,a}^{exp}$ e $COI_{TF,a}^{exp}$) rispetto ai valori indicati nel PEFA a base di gara, per l'intera durata del periodo di affidamento;*

- ii) *in caso di offerta di cui al comma 9.4, lett. b), è ammessa una maggiore valorizzazione del coefficiente di potenziamento del servizio ($K_{com,a}$) e degli eventuali costi operativi incentivanti ($C_{new_{TV,a}}^{exp}$ e $C_{new_{TF,a}}^{exp}$, $COI_{TV,a}^{exp}$ e $COI_{TF,a}^{exp}$) rispetto ai valori indicati nel PEFA a base di gara, per l'intera durata dell'affidamento.”;*
- b) il comma 11.2 è sostituito dal seguente:
“11.2 In caso di offerta di cui ai commi 9.2 e 9.4, lett. a), il peso assegnato a un incremento del recupero di produttività offerto ($X_{com,}$, anche oltre il valore massimo previsto per la $X_{reg,a}$, di cui all'articolo 6 del MTR-3, in ogni caso poi non comprimibile per l'intera durata dell'affidamento) è non inferiore a quello attribuito alle eventuali riduzioni dei costi operativi incentivanti ($C_{new_{TV,a}}^{exp}$ e $C_{new_{TF,a}}^{exp}$, $COI_{TV,a}^{exp}$ e $COI_{TF,a}^{exp}$, in ogni caso non riaggiornabili, con riferimento alle attività e agli obiettivi considerati, per l'intera durata dell'affidamento), che, a sua volta, è strettamente superiore a quello assegnato a possibili riduzioni del valore del coefficiente di potenziamento del servizio ($K_{com,a}$, a sua volta non modificabile con riferimento alle attività e agli obiettivi considerati, per l'intera durata dell'affidamento).”;
- c) il comma 11.3 è sostituito dal seguente:
“11.3 In caso di offerta di cui al comma 9.4, lett. b), il peso attribuito a una eventuale maggiore valorizzazione del coefficiente di potenziamento del servizio ($K_{com,a}$, non modificabile con riferimento alle attività e agli obiettivi considerati, per l'intera durata dell'affidamento) è strettamente superiore a quello attribuito all'eventuale introduzione di costi operativi incentivanti ($C_{new_{TV,a}}^{exp}$ e $C_{new_{TF,a}}^{exp}$, $COI_{TV,a}^{exp}$ e $COI_{TF,a}^{exp}$, non riaggiornabili con riferimento alle attività e agli obiettivi considerati, per l'intera durata dell'affidamento).”.
- 9.3 Con successiva deliberazione, l'Autorità definisce il tasso di inflazione programmata e, con riferimento ai parametri alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale, le modalità applicative che permettano la determinazione delle entrate tariffarie secondo le scadenze stabilite.
- 9.4 Con successiva determinazione, l'Autorità definisce le modalità di presentazione dei dati e di redazione degli atti, secondo schemi tipizzati, per la proposta tariffaria per il terzo periodo regolatorio, nonché per la redazione del PEFA di cui alle deliberazioni 385/2023/R/RIF e 596/2024/R/RIF.
- 9.5 Il presente provvedimento è trasmesso all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), ai fini dell'applicazione delle previsioni di cui all'articolo 31 comma 4 lett. c) del d.lgs. 201/2022.

- 9.6 Il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'Autorità www.arera.it, unitamente all'Allegato A alla deliberazione 596/2024/R/RIF, come modificato e integrato dal medesimo provvedimento.

5 agosto 2025

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini

ORIGINALE

**DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE
DELL'AGENZIA TERRITORIALE DELLA REGIONE PUGLIA
PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI**

DETERMINA n. 250 del 23-07-2026

OGGETTO: Validazione del Piano Economico Finanziario anno 2026-2029 secondo il Metodo Tariffario Servizio Integrato di Gestione dei Rifiuti 2026-2029 ex delibera ARERA n. 397/2025/R/Rif - Ambito Tariffario Comune di Pulsano

CIG:

IL DIRETTORE GENERALE

VISTI

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale";
- il decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, recante "Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo" e, in particolare, l'articolo 3-bis;
- la legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)" istitutiva della TARI;
- il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, avente ad oggetto "Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani";
- la legge 27 dicembre 2017, n. 205 che ha attribuito all'Autorità per l'Energia, le Reti e l'Ambiente (ARERA) funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati e tra le funzioni attribuite, ARERA detiene anche la predisposizione e l'aggiornamento del Metodo Tariffario per la determinazione del corrispettivo del servizio integrato dei rifiuti;
- il decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201, recante "Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali";
- la L.R. 20 agosto 2012, n. 24 "Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell'organizzazione e nel governo dei Servizi pubblici locali", così come modificata dalla L.R. 4 agosto 2016, n. 20 "Disposizioni in materia di gestione del ciclo dei rifiuti. Modifiche alla legge regionale 20 agosto 2012, n. 24 (Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell'organizzazione e nel governo dei servizi pubblici locali)", che ha stabilito che per l'esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio di gestione dei rifiuti urbani, previste dal D.lgs. 152/2006 e già esercitate dalle Autorità

d'ambito territoriali ottimali quali forme di cooperazione degli enti locali, è istituita quale organo unico di governo un'agenzia denominata "Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti";

VISTE inoltre:

- la deliberazione ARERA n. 15/2022/R/rif, del 18 gennaio 2022, recante "Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani" e, in particolare, l'Allegato A "Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF)";
- la deliberazione ARERA del 3 agosto 2023, n. 385/2023/R/rif, recante "Schema tipo di contratto di servizio per la regolazione dei rapporti fra enti affidanti e gestori del servizio dei rifiuti urbani";
- la deliberazione ARERA del 3 agosto 2023, n. 387/2023/R/rif, recante "Obblighi di monitoraggio e di trasparenza sull'efficienza della raccolta differenziata e sugli impianti di trattamento dei rifiuti urbani";
- la deliberazione ARERA del 29 luglio 2025, n. 374/2025/R/rif, recante "Completamento della regolazione della qualità tecnica nel settore dei rifiuti urbani (RQTR) e aggiornamento della deliberazione dell'autorità 15/2022/r/rif";
- la deliberazione ARERA n. 397/2025/R/rif del 05 Agosto 2025 ad oggetto "Approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti per il terzo periodo regolatorio (MTR-3), relativo al quadriennio 2026-2029";
- la deliberazione dell'Autorità 4 novembre 2025, 480/2025/R/rif, recante "Valorizzazione dei parametri alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale in attuazione della deliberazione dell'Autorità 397/2025/R/rif, di approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-3)";
- la determinazione ARERA n. 1/DTAC/2026 del 13 Aprile 2026, con cui ARERA ha approvato gli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria per il periodo 2026-2029 e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, ai sensi della deliberazione 397/2025/R/rif, nonché degli schemi tipo di piano economico finanziario di affidamento e ulteriori precisazioni operative;

TENUTO CONTO che il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-3) prevede la determinazione, da parte dell'Ente Territorialmente Competente (ETC), di specifici parametri funzionali alla quantificazione dei costi efficienti e delle entrate tariffarie massime riconoscibili, ed in particolare:

- il fattore b , ossia "il fattore di sharing dei proventi", il cui valore è determinato dall'ETC nell'ambito dell'intervallo $[0,2;0,9]$, in ragione del potenziale contributo dell'output recuperato al raggiungimento dei target europei" (comma 2.2, MTR-3) e che tale raggiungimento sia determinato in funzione dei valori γ_1 e γ_2 assegnati;
- i parametri γ_1 e γ_2 , che esprimono, rispettivamente, il livello di soddisfazione o non soddisfazione in merito agli obiettivi di raccolta differenziata raggiunti ed al livello di efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo;
- il parametro p_a (art. 4, MTR-3), che definisce il limite di crescita annuale alle entrate tariffarie, composto a sua volta dai diversi coefficienti:
 - il tasso di inflazione programmata, denominato " r_{pi_a} ", definito da ARERA;
 - il coefficiente di recupero della produttività X_a , di competenza dell'ETC, che può essere valorizzato entro l'intervallo $[0.1\%; 0.5\%]$;

- il coefficiente di potenziamento del servizio K_a , di competenza dell'ETC, che esprime gli obiettivi di consolidamento o miglioramento del servizio, che può essere valorizzato entro il limite del 7%;
- il coefficiente CRI_a che può essere valorizzato per eventuali maggiori oneri conseguenti alle dinamiche inflattive verificatesi nel biennio precedente e non già intercettate nella precedente predisposizione economico-finanziaria (art. 5.3 MTR-3).

VISTA la Determina del Direttore generale n. 89 del 15 aprile 2026 recante “Criteri per la definizione dei parametri di competenza dell'Ente Territorialmente Competente nell'attuazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-3) da utilizzarsi in sede di prima predisposizione all'interno del periodo regolatorio 2026-2029”;

DATO ATTO che le entrate tariffarie determinate ai sensi del MTR-3, come previsto dall'articolo 2, comma 17, della legge 481/95, sono considerate come i valori massimi che, attraverso la TARI, l'Amministrazione Locale può porre a carico degli utenti del servizio di igiene urbana;

DATO ATTO che l'ETC, in ottemperanza al disposto dell'articolo 30.1 del MTR-3, ha condotto a partire dal mese di febbraio 2026 un procedimento strutturato di raccolta dati mettendo a disposizione una piattaforma telematica “Agerservizi”, approntata anche a tale scopo da parte dell'Agenzia, che ha previsto anche un sistema di messaggistica per garantire una interlocuzione costante con le parti interessate al fine di rendere il procedimento ampiamente partecipato;

RICHIAMATE:

- la nota prot. n. 0000690 del 19/02/2026 indirizzata a tutti i Comuni, in qualità di GTRU del Servizio Rifiuti, avente ad oggetto le nuove modalità operative di raccolta dati per la predisposizione dei Piani Economico Finanziari 2026/2029 del Servizio di Gestione Rifiuti Urbani, illustrate ai gestori tramite apposito webinar svolto in data 27/02/2026, che hanno previsto l'utilizzo della piattaforma telematica “Agerservizi”;
- la nota prot. n. 0000700 del 20/02/2026 indirizzata a tutti i Gestori del servizio di igiene urbana avente ad oggetto le nuove modalità operative di raccolta dati per la predisposizione dei Piani Economico Finanziari 2026/2029 del Servizio di Gestione Rifiuti Urbani, illustrate ai gestori tramite apposito webinar svolto in data 03/03/2026, che hanno previsto l'utilizzo della piattaforma telematica “Agerservizi”.

RICHIAMATE inoltre:

- la documentazione fornita dal Comune attraverso la piattaforma “Agerservizi” e tramite questa conservata agli atti di AGER con prot. n. 30427 del 04/06/2026, necessaria alle attività di verifica e validazione dei dati e dei documenti propedeutici alla predisposizione dei PEF grezzi del servizio rifiuti, oggetto di interlocuzioni tra il Comune e l'ETC;

DATO ATTO che questo ETC con note protocollo n. 0000690 del 19/02/2026 e n. 0000700 del 20/02/2026 ha richiesto ai Gestori i seguenti documenti ai fini della validazione:

per i GTRU:

Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti - Via delle Magnolie 6/8, - Z.I. 70026 Modugno (BA)
Cod. Fisc. 93473040728 - Tel 0805407750 - Email: segreteria@ager.puglia.it - Pec: protocollo@pec.ager.puglia.it

- Dichiarazione di veridicità, redatta secondo lo schema allegato alla Determina ARERA n. 1/2025-DTAC del 7 novembre 2025.
- Rendiconto analitico.
- Preconsuntivo se rendicontato.
- Libro inventario.
- Relazione di accompagnamento alla rilevazione dei dati.
- Ogni altra informazione e documentazione utile ad attestare la veridicità e congruenza dei dati trasmessi e funzionali all'aggiornamento del PEF.
- Contratto di appalto/concessione del servizio di gestione dei rifiuti urbani (esplicitando eventuali offerte migliorative del servizio).
- Disciplinare di gara e CSA (Capitolato Speciale d'Appalto).

Per i Gestori del servizio di igiene urbana:

- Dichiarazione di veridicità, firmata dal legale rappresentante, redatta secondo lo schema allegato alla Determina ARERA n. 1/2025-DTAC del 7 novembre 2025.
- Relazione di accompagnamento, redatta secondo lo schema tipo approvato da ARERA con Determina n. 1/2025-DTAC del 7 novembre 2025.
- Bilanci approvati.
- Libro cespiti.
- Atti attestanti l'erogazione di eventuali contributi pubblici a fondo perduto.

DATO ATTO che il gestore del servizio di igiene urbana non ha trasmesso la documentazione prevista all'art. 7.3 del MTR-3 nonostante i molteplici solleciti inviati da questo ETC (cfr. note AGER prot. n. 1277 del 26/03/2026, n. 1597 del 13/04/2026 e n. 1744 del 24/04/2026) e la diffida ad adempiere in ossequio a quanto previsto dall'art. 8.1 della citata deliberazione (cfr. note AGER prot. n. 2533 del 02/06/2026 e n. 2534 del 02/06/2026);

DATO ATTO che AGER, in qualità di ETC competente, ha svolto l'attività di validazione ai sensi dell'articolo 7 della Deliberazione ARERA n. 397/2025/R/rif, mediante un processo istruttorio strutturato che ha comportato l'acquisizione e l'analisi della documentazione contabile e gestionale, la verifica critica dei prospetti di determinazione del Piano Economico-Finanziario, lo svolgimento di interlocuzioni con i gestori e l'esame delle integrazioni istruttorie prodotte nel corso del procedimento;

DATO ATTO che le verifiche hanno riguardato, in particolare, la riconciliazione dei dati con le fonti contabili obbligatorie, la completezza del perimetro dei costi, la congruità e pertinenza delle componenti economiche e la corretta applicazione della metodologia di cui al MTR-3;

CONSIDERATO che l'ETC competente ha determinato i parametri di propria competenza ai fini della definizione del limite alla crescita delle entrate tariffarie, in coerenza con quanto previsto dal MTR-3;

RITENUTO che il PEF così predisposto ed allegato quale parte integrante e sostanziale al presente atto non indichi fattori che generano disequilibrio economico finanziario nella gestione;

CONSIDERATO che l'art. 8.3 della delibera n. 397/2025/R/rif dispone che "Qualora l'inerzia si protragga fino al trentesimo giorno antecedente allo scadere dei termini previsti dalla normativa vigente per l'assunzione, da parte degli organismi competenti, delle pertinenti determinazioni, sono esclusi incrementi, nell'ambito del PEF, della quota di entrate tariffarie riferibile al gestore inerte. Gli organismi competenti possono comunque provvedere alla predisposizione del piano economico finanziario sulla base degli elementi conoscitivi a disposizione, in un'ottica di tutela degli utenti. Le determinazioni di cui al precedente periodo hanno un'efficacia biennale, restando comunque salva la facoltà, per i menzionati organismi competenti, di valutare nuove predisposizioni tariffarie, al fine del mantenimento dell'equilibrio economico finanziario delle gestioni.";

Tutto quanto su premesso,

DETERMINA

le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento,

1) DI APPROVARE la predisposizione del piano economico – finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per le annualità 2026 -2029 a seguito dell'inerzia del Gestore del servizio di igiene urbana e di procedere alla validazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della delibera n. 397/2025/R/rif secondo quanto prescritto dal MTR-3 dell'ambito tariffario del Comune di PULSANO. Si allega la Relazione di validazione e il PEF;

2) DI TRASMETTERE il presente provvedimento con il relativo allegato all'ARERA secondo quanto prescritto dall'art. 7 comma 6 della Delibera n. 397/2025/R/rif;

3) DI TRASMETTERE il presente provvedimento con l'allegata Relazione di validazione al Comune di PULSANO affinché provveda agli adempimenti previsti dalla normativa vigente adottando i relativi provvedimenti di loro competenza ed al gestore del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto rifiuti;

4) DI PUBBLICARE la presente Determina sul sito istituzionale dell'Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti www.ager.puglia.it nella sezione "Amministrazione trasparente", sottosezione "Provvedimenti", nonché nella sezione "Provvedimenti Direttore Generale";

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nelle forme e nei termini previsti dalla legge.

Estensore dell'Atto:
Veronica Monachino



ANGELO
PANSINI
23.07.2026
18:00:37
GMT+01:00

Il Direttore Generale
Avv. Angelo Pansini

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 D .Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni.

Allegato A

METODO TARIFFARIO RIFIUTI PER IL TERZO PERIODO REGOLATORIO 2026-2029

MTR-3

Allegato A

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI	4
Articolo 1 Definizioni	4
TITOLO II – DETERMINAZIONE DELLE ENTRATE TARIFFARIE E DEI CORRISPETTIVI.....	11
Articolo 2 Entrate tariffarie di riferimento.....	11
Articolo 3 Modulazione del fattore di sharing.....	13
Articolo 4 Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie	14
Articolo 5 Coefficiente di potenziamento del servizio	16
Articolo 6 Coefficiente di recupero di produttività.....	18
Articolo 7 Corrispettivi per l’utenza finale	19
Articolo 8 Costi riconosciuti	20
TITOLO III – COSTI OPERATIVI.....	23
Articolo 9 Costi operativi di gestione	23
Articolo 10 Costi operativi incentivanti.....	25
Articolo 11 Costi comuni.....	26
TITOLO IV – COSTI D’USO DEL CAPITALE	29
Articolo 12 Determinazione dei costi d’uso del capitale	29
Articolo 13 Valore delle immobilizzazioni.....	29
Articolo 14 Remunerazione del capitale	31
Articolo 15 Ammortamento delle immobilizzazioni	33
Articolo 16 Accantonamenti ammessi al riconoscimento tariffario	35
TITOLO V – SOSTENIBILITÀ FINANZIARIA EFFICIENTE.....	37
Articolo 17 Costi operativi di gestione associati a specifiche finalità	37
Articolo 18 Determinazione delle componenti a conguaglio	38
Articolo 19 Conguagli relativi ai costi variabili	39
Articolo 20 Conguagli relativi ai costi fissi	41
Articolo 21 Valore di subentro	42
TITOLO VI – TARIFFE DI ACCESSO AGLI IMPIANTI DI TRATTAMENTO	44
Articolo 22 Matrice delle opzioni regolatorie.....	44
Articolo 23 Regolazione per gli impianti di chiusura del ciclo “integrati”	45
Articolo 24 Tariffe di accesso agli impianti di chiusura del ciclo “minimi”	45
Articolo 25 Tariffe di accesso agli impianti di chiusura del ciclo “aggiuntivi”	48
Articolo 26 Tariffe di accesso agli impianti di trattamento intermedi.....	48
Articolo 27 Effetti delle tariffe di accesso agli impianti sui costi riconosciuti.....	49
TITOLO VII COSTI EFFICIENTI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA....	51

Allegato A

Articolo 28 Incentivi al miglioramento del grado di copertura dei costi della raccolta differenziata	51
---	----

TITOLO VIII – INDICAZIONI METODOLOGICHE PER L’AGGIORNAMENTO DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO	53
Articolo 29 Contenuti minimi del PEF	53
Articolo 30 Elaborazione del PEF	54
Articolo 31 Aggregazioni nel PEF e PEF unitario.....	55

Allegato A

Titolo I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Definizioni

- 1.1 Ai fini dell'interpretazione e dell'applicazione delle disposizioni contenute nel provvedimento di cui il presente allegato costituisce parte integrante e sostanziale, si applicano le seguenti definizioni:
- **Ambito o bacino di affidamento** del servizio è l'ambito territoriale del servizio integrato o dei singoli servizi di gestione dei rifiuti urbani, oggetto del singolo affidamento ovvero di gestione in economia;
 - **Attività esterne al ciclo integrato dei RU** sono tutte quelle attività che, anche qualora siano state incluse nella concessione di affidamento del servizio di gestione integrata del ciclo dei rifiuti, ai sensi della normativa vigente, non possono essere incluse nel perimetro sottoposto a regolazione dell'Autorità; a titolo esemplificativo ma non esaustivo, comprendono in particolare:
 - raccolta, trasporto e smaltimento amianto da utenze domestiche; tuttavia, ai fini della determinazione dei corrispettivi, laddove già inclusa nella gestione del ciclo integrato dei rifiuti urbani alla data di pubblicazione del deliberazione 363/2021/R/RIF, la micro raccolta dell'amianto da utenze domestiche è da considerarsi tra le attività di gestione dei RU;
 - derattizzazione;
 - disinfestazione zanzare;
 - spazzamento e sgombero della neve;
 - cancellazione scritte vandaliche;
 - defissione di manifesti abusivi;
 - gestione dei servizi igienici pubblici;
 - gestione del verde pubblico;
 - manutenzione delle fontane.
 - **Autorità** è l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente;
 - **Documento di riscossione** è l'avviso o invito di pagamento, oppure la fattura, trasmesso/a all'utente del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero dei singoli servizi che lo compongono;
 - **Ente di governo dell'Ambito** è il soggetto, istituito ai sensi del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138;

Allegato A

- **Ente territorialmente competente o ETC** è l'Ente di governo dell'Ambito, laddove costituito ed operativo, o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente;
- **Gerarchia dei rifiuti** è il seguente ordine di priorità (in termini di ciò che costituisce la migliore opzione ambientale) nel rispetto del quale, a norma dell'articolo 179 del decreto legislativo n. 152/06 e come ribadito e oggetto di precisazione ad opera del Regolamento UE 2025/40, deve avvenire la gestione dei rifiuti:
 - prevenzione;
 - preparazione per il riutilizzo;
 - riciclaggio;
 - recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia;
 - smaltimento;
- **Gestore** è il soggetto che eroga il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero i singoli servizi che lo compongono, ivi inclusi i comuni che gestiscono in economia. Non sono considerati gestori i meri prestatori d'opera, ossia i soggetti come individuati dall'ETC che, secondo la normativa di settore, sono stabilmente esclusi dall'obbligo di predisporre il Piano Economico Finanziario;
- **Gestore integrato** è l'operatore incaricato del servizio integrato di gestione dei rifiuti. L'operatore integrato è identificato come il gestore di uno o più dei servizi a monte che compongono il ciclo dei rifiuti e che (gestendo anche uno o più dei servizi a valle) sia tenuto a stratificare i propri impianti di trattamento di chiusura del ciclo secondo la regolazione *pro tempore* vigente;
- **Impianti di chiusura ciclo "aggiuntivi"** sono gli impianti di trattamento di chiusura del ciclo non individuati come "minimi" e non "integrati" nella gestione;
- **Impianti di chiusura ciclo "integrati"** sono gli impianti di trattamento di chiusura del ciclo gestiti dal Gestore integrato;
- **Impianti di chiusura ciclo "minimi"** sono gli impianti di trattamento di chiusura del ciclo, così come individuati dal PNGR, come indicato al successivo Titolo VI;
- **Impianti di trattamento** sono gli impianti destinati - ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del decreto legislativo n. 152/06 - allo svolgimento delle *"operazioni di recupero o smaltimento inclusa la preparazione prima del recupero o dello smaltimento"* dei rifiuti di origine urbana (indipendentemente dalla classificazione che i medesimi assumono lungo il

Allegato A

relativo percorso di trattamento che ne modifichi la natura e la composizione chimica). Gli impianti di trattamento comprendono:

- gli impianti di chiusura del ciclo, quali:
 - a) gli impianti di compostaggio/digestione anaerobica;
 - b) gli impianti di termovalorizzazione (con e senza recupero di energia, rispettivamente, classificati con codice R1 e D10, secondo quanto previsto dagli allegati B e C della Parte IV del decreto legislativo n. 152/06);
 - c) le discariche, atte alle operazioni di deposito nel suolo;
- gli impianti di trattamento intermedi, quali, a titolo esemplificativo, gli impianti di trattamento meccanico e meccanico-biologico (TM e TMB).

Non sono ricompresi tra gli impianti di trattamento interessati dai criteri di cui al successivo Titolo VI, gli impianti riconducibili alle filiere del riciclaggio, destinati al recupero di materia, gestiti da Consorzi di filiera, o da altri soggetti, con i quali i Comuni possono sottoscrivere specifiche convenzioni per la copertura degli oneri sostenuti per le raccolte differenziate dei rifiuti, nonché gli impianti riconducibili ad altre filiere di riciclaggio destinati al recupero di materia, diversi dagli impianti di compostaggio/digestione anaerobica;

- **Macro-indicatore R1**- Efficacia dell'avvio a riciclaggio degli imballaggi (di seguito: *R1*) è il macro-indicatore di cui all'articolo 6 dell'Allegato A alla deliberazione 387/2023/R/RIF, così come modificato dalla deliberazione 374/2025/R/RIF (di seguito: RQTR);
- **Macro-indicatore R2** - Efficacia dell'avvio a riciclaggio della frazione organica (di seguito: *R2*) è il macro-indicatore di cui all'articolo 7-bis della RQTR;
- **Metodo Tariffario Rifiuti per il secondo periodo regolatorio o MTR-2** è l'Allegato A alla deliberazione 3 agosto 2021, 363/2021/R/RIF, recante "Approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025", come successivamente modificato e integrato;
- **Organismo competente** è l'Ente territorialmente competente (al quale il gestore trasmette il PEF ai fini della determinazione delle entrate tariffarie di riferimento), ovvero il soggetto competente, rappresentato dalla Regione o da un altro Ente dalla medesima individuato (al quale viene trasmesso il PEF ai fini della determinazione delle tariffe di accesso agli impianti di chiusura del ciclo "minimi", ovvero agli impianti "intermedi" da cui provengano flussi indicati come in ingresso a impianti di chiusura del ciclo "minimi");
- **PEF** è il Piano Economico Finanziario, sviluppato per un orizzonte temporale quadriennale (coincidente con la durata del terzo periodo regolatorio), che

Allegato A

prevede, con cadenza annuale, l'andamento dei costi di gestione e di investimento, nonché la previsione annuale dei proventi da tariffa;

- **Poste rettificative** è la sommatoria delle seguenti voci di costo operativo, riferite alle attività afferenti al ciclo integrato dei rifiuti:
 - accantonamenti, diversi dagli ammortamenti, operati in eccesso rispetto all'applicazione di norme tributarie, fatto salvo quanto disposto dal successivo Articolo 16;
 - gli oneri finanziari e le rettifiche di valori di attività finanziarie;
 - le svalutazioni delle immobilizzazioni;
 - gli oneri straordinari;
 - gli oneri per assicurazioni, qualora non espressamente previste da specifici obblighi normativi;
 - gli oneri per sanzioni, penali e risarcimenti, nonché i costi sostenuti per il contenzioso ove l'impresa sia risultata soccombente;
 - i costi connessi all'erogazione di liberalità;
 - i costi pubblicitari e di *marketing*, ad esclusione di oneri che derivino da obblighi posti in capo ai concessionari;
 - le spese di rappresentanza;
 - i contributi in conto esercizio;
- **Potenziamento del servizio**, associato al coefficiente K_a , è l'insieme delle variazioni nelle caratteristiche del servizio e nel perimetro delle attività effettuate dal gestore, finalizzate al perseguimento di obiettivi di miglioramento in termini di qualità ed efficacia del servizio reso, fissati dalla normativa o dalla pianificazione d'ambito, e verificabili tramite opportuni indicatori quali, a titolo esemplificativo, la percentuale di raccolta differenziata, l'efficacia delle attività di recupero e riciclo delle frazioni differenziate, espresse dai macro-indicatori *R1* e *R2*, nonché gli standard previsti dal TQRIF; il potenziamento del servizio può comprendere l'incremento della frequenza di spazzamento o di raccolta, la modifica del modello di raccolta, l'introduzione di raccolte differenziate dedicate, l'adozione di sistemi di misurazione/contabilizzazione puntuale dei rifiuti conferiti, il passaggio a sistemi di tariffazione puntuale, attività di prevenzione della produzione di rifiuti e/o di riutilizzo dei medesimi, nonché attività finalizzate all'aggregazione delle gestioni;
- **Programma nazionale per la gestione dei rifiuti o PNGR** è il Programma approvato con il decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica 24 giugno 2022, n. 257, adottato in attuazione dell'articolo 198-*bis* del decreto legislativo n. 152/06, ai sensi del quale il Programma in parola

Allegato A

fissa i macro-obiettivi, definisce i criteri e le linee strategiche cui le Regioni e le Province autonome si attengono nella elaborazione dei Piani regionali di gestione dei rifiuti di cui all'articolo 199 del menzionato decreto legislativo n. 152/06;

- **Rifiuti urbani o RU** sono i rifiuti di cui all'articolo 184, comma 2, del decreto legislativo n. 152/06;
- **Servizio integrato di gestione** comprende il complesso delle attività volte ad ottimizzare la gestione dei rifiuti urbani (indipendentemente dalla classificazione che assumono durante il loro percorso) vale a dire: l'attività di raccolta e trasporto; l'attività di trattamento e smaltimento; l'attività di trattamento e recupero; l'attività di spazzamento e lavaggio strade, nonché l'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti;
- **Sistemi collettivi di *compliance* agli obblighi di responsabilità estesa del produttore**, per quanto di rilievo ai fini del presente provvedimento, sono i sistemi collettivi realizzati per l'adempimento agli obblighi dei produttori e degli utilizzatori di imballaggi ai sensi dell'articolo 221, comma 3, del decreto legislativo n. 152/06;
- **Tariffa corrispettiva** è la tariffa istituita ai sensi dell'articolo 1, comma 668, della legge n. 147/13;
- **Tariffazione puntuale** è la tariffa corrispettiva o la TARI puntuale istituita ai sensi dell'articolo 1, comma 651 legge 147/2013 ove la TARI sia determinata facendo riferimento ai criteri di calibratura individuale e misurazione delle quantità indicati nel d.P.R. n. 158/99;
- **TARI** è la tariffa istituita ai sensi dell'articolo 1, comma 639, della legge n. 147/13;
- **Utente** è la persona fisica o giuridica intestataria del documento di riscossione;
- **Regolamento UE 2025/40** è il Regolamento (UE) 2025/40 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 dicembre 2024 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, che modifica il regolamento (UE) 2019/1020 e la direttiva (UE) 2019/904 e che abroga la direttiva 94/62/CE;
- **Decreto-legge n. 138/11** è il decreto-legge 13 agosto 2011, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 14 settembre 2011, n. 148;
- **Decreto legislativo n. 152/06** è il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche e integrazioni, recante “*Norme in materia ambientale*”;
- **Decreto legislativo n. 116/20** è il decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116, e successive modifiche e integrazioni, recante “*Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e*

Allegato A

attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio”;

- **d.P.R. n. 158/99** è il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;
- **Legge n. 147/13** è la legge 27 dicembre 2013, n. 147 recante “*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)*”;
- **Legge n. 207/24** è la legge 30 dicembre 2024, n. 207 recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027*”;
- **Deliberazione 3 agosto 2021, 363/2021/R/RIF** è la deliberazione recante “*Approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025*”, come successivamente modificata e integrata;
- **Deliberazione 23 dicembre 2021, 614/2021/R/RIF** è la deliberazione recante “*Tasso di remunerazione del capitale investito per i servizi infrastrutturali dei settori elettrico e gas per il periodo 2022-2027: criteri per la determinazione e per l'aggiornamento*”;
- **Deliberazione 3 agosto 2023, 385/2023/R/RIF** è la deliberazione recante “*Schema tipo di contratto di servizio per la regolazione dei rapporti fra enti affidanti e gestori del servizio dei rifiuti urbani*”;
- **Deliberazione 3 agosto 2023, 386/2023/R/RIF** è la deliberazione recante “*Istituzione di sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani*”;
- **Deliberazione 3 agosto 2023, 387/2023/R/RIF** è la deliberazione recante “*Obblighi di monitoraggio e di trasparenza sull'efficienza della raccolta differenziata e sugli impianti di trattamento dei rifiuti urbani*”, come successivamente modificata e integrata;
- **Deliberazione 3 agosto 2023, 389/2023/R/RIF** è la deliberazione recante “*Aggiornamento biennale (2024-2025) del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2)*”;
- **Deliberazione 27 dicembre 2024, 596/2024/R/RIF** è la deliberazione recante “*Definizione di uno schema tipo di bando di gara per l'affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani*”;
- **Deliberazione 29 luglio 2025, 374/2025/R/RIF** è la deliberazione recante “*Completamento della regolazione della qualità tecnica nel settore dei rifiuti urbani (RQTR) e aggiornamento della deliberazione 15/2022/R/RIF*”;
- **Deliberazione 29 luglio 2025, 373/2025/R/RIF** è la deliberazione recante “*Disposizioni in materia di obblighi di separazione contabile (unbundling) per il settore dei rifiuti urbani*”;

Allegato A

- **Deliberazione 5 agosto 2025, 396/2025/R/RIF** è la deliberazione recante *“Approvazione del testo integrato corrispettivi servizio gestione rifiuti (TICSER), recante i criteri di articolazione tariffaria agli utenti”*;
- **TQRIF o Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani** è l’Allegato A alla deliberazione 18 gennaio 2022, 15/2022/R/RIF, recante *“Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani”*.

Allegato A

Titolo II – DETERMINAZIONE DELLE ENTRATE TARIFFARIE E DEI CORRISPETTIVI

Articolo 2

Entrate tariffarie di riferimento

- 2.1 In ciascun anno $a = \{2026, 2027, 2028, 2029\}$, il totale delle entrate tariffarie di riferimento per il servizio integrato di gestione dei RU è pari a:

$$\sum T_a = \sum TV_a + \sum TF_a$$

dove:

- $\sum TV_a$ è la somma delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile di cui al comma 2.2;
- $\sum TF_a$ è la somma delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso, di cui al comma 2.3.

- 2.2 Il totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile è pari a:

$$\begin{aligned} \sum TV_a = & CRT_a + CTS_a + CTR_a + CRD_a + COnew_{TV,a}^{exp} + COI_{TV,a}^{exp} \\ & - b_a(AR_a + AR_{SC,a}) + ANT_{TV,a} + RC_{tot\ TV,a} \end{aligned}$$

dove:

- CRT_a è la componente a copertura dei costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati, di cui all'Articolo 8 e al comma 9.3;
- CTS_a è la componente a copertura dei costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani, di cui all'Articolo 8 e al comma 9.4;
- CTR_a è la componente a copertura dei costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani, di cui all'Articolo 8 e al comma 9.6;
- CRD_a è la componente a copertura dei costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate, di cui all'Articolo 8 e al comma 9.5;
- $COnew_{TV,a}^{exp}$ è la componente di cui al comma 9.7, di natura previsionale, destinata alla copertura degli oneri variabili sistematici connessi al conseguimento di *target* di potenziamento del servizio, secondo quanto previsto dall'Articolo 10;
- $COI_{TV,a}^{exp}$ è la componente di cui al comma 9.7, di natura previsionale, destinata alla copertura degli oneri variabili non sistematici connessi al conseguimento di *target* di potenziamento del servizio, secondo quanto previsto dall'Articolo 10;
- AR_a è la somma dei proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti, al netto dei proventi afferenti o comunque attribuibili alle attività di

Allegato A

“prepulizia, preselezione o pretrattamento degli imballaggi plastici provenienti dalla raccolta differenziata”, ivi incluse quelle di commercializzazione e valorizzazione delle frazioni differenziate dei rifiuti raccolti; in tale voce sono ricomprese anche le componenti di ricavo diverse da quelle relative al servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani effettuato nell’ambito di affidamento e riconducibili ad altri servizi effettuati avvalendosi di *asset* e risorse del servizio del ciclo integrato, mentre tale voce non ricomprende i ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di *compliance* agli obblighi di responsabilità estesa del produttore a copertura degli oneri per la raccolta dei rifiuti di pertinenza;

- $AR_{SC,a}$ è la somma dei ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di *compliance* agli obblighi di responsabilità estesa del produttore a copertura degli oneri per la raccolta differenziata dei rifiuti di pertinenza; tali ricavi non comprendono quelli afferenti o comunque attribuibili alle attività di “prepulizia, preselezione o pretrattamento degli imballaggi plastici provenienti dalla raccolta differenziata”, ivi incluse quelle di commercializzazione e valorizzazione delle frazioni differenziate dei rifiuti raccolti;
- b_a è il fattore di *sharing* dei proventi AR_a e $AR_{SC,a}$, il cui valore è determinato dall’Ente territorialmente competente secondo quanto previsto al successivo Articolo 3 - nell’ambito dell’intervallo $[0.2,0.9]$ - in ragione del potenziale contributo dell’*output* recuperato al raggiungimento dei *target* europei;
- $ANT_{TV,a}$ è la componente di cui all’Articolo 17 avente natura di anticipazione dei costi variabili e connessa a specifiche finalità;
- $RC_{tot\ TV,a}$ è la componente a conguaglio di cui all’Articolo 19 relativa ai costi variabili riferiti alle annualità pregresse;

2.3 Il totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso è pari a:

$$\sum TF_a = CSL_a + CC_a + CK_a + CNew_{TF,a}^{exp} + COI_{TF,a}^{exp} + ANT_{TF,a} + RC_{tot\ TF,a}$$

dove:

- CSL_a è la componente a copertura dei costi dell’attività di spazzamento e di lavaggio, determinata sulla base delle disposizioni di cui all’Articolo 8 e al comma 9.2;
- CC_a sono i costi comuni di cui all’Articolo 8 e all’Articolo 11;
- CK_a sono i costi d’uso del capitale, determinati sulla base delle disposizioni di cui al Titolo IV;
- $CNew_{TF,a}^{exp}$ è la componente di cui al comma 9.7, di natura previsionale, destinata alla copertura degli oneri fissi sistematici connessi al conseguimento

Allegato A

di *target* di potenziamento del servizio, secondo quanto previsto dall'Articolo 10;

- $COI_{TF,a}^{exp}$ è la componente di cui al comma 9.7, di natura previsionale, destinata alla copertura degli oneri fissi non sistematici connessi al conseguimento di *target* di potenziamento del servizio, secondo quanto previsto dall'Articolo 10;
- $ANT_{TF,a}$ è la componente di cui all'Articolo 17 avente natura di anticipazione dei costi fissi e connessa a specifiche finalità;
- $RC_{tot\ TF,a}$ è la componente a conguaglio di cui all'Articolo 20 relativa ai costi fissi riferiti alle annualità pregresse.

Articolo 3

Modulazione del fattore di sharing

3.1 In ciascun anno $a = \{2026, 2027, 2028, 2029\}$, il fattore di *sharing* dei proventi b_a di cui al precedente comma 2.2 è quantificato dall'Ente territorialmente competente sulla base delle valutazioni dal medesimo compiute in merito:

- al rispetto degli obiettivi di raccolta differenziata raggiunti ($\gamma_{1,a}$), anche tenuto conto della coerenza tra la percentuale di raccolta differenziata conseguita e gli obiettivi ambientali comunitari. Il coefficiente $\gamma_{1,a}$ può essere valorizzato:
 - nell'ambito dell'intervallo $(-0.2, 0]$, in caso di valutazione soddisfacente;
 - nell'ambito dell'intervallo $[-0.4, -0.2]$, in caso di valutazione non soddisfacente;
- al livello di efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo ($\gamma_{2,a}$), anche tenuto conto della percentuale di frazioni estranee rilevata nella raccolta differenziata e della frazione effettivamente avviata a recupero. Il coefficiente $\gamma_{2,a}$ può essere valorizzato:
 - nell'ambito dell'intervallo $(-0.15, 0]$, in caso di valutazione soddisfacente;
 - nell'ambito dell'intervallo $[-0.3, -0.15]$, in caso di valutazione non soddisfacente.

3.2 Al coefficiente $\gamma_{2,a}$ può essere attribuita una valutazione soddisfacente – contestualmente quantificandolo nell'ambito dell'intervallo $(-0.15, 0]$ – nel caso in cui il valore del macro-indicatore *RI* definito nel comma 1.1 e calcolato sulla base dei dati dell'anno $(a-2)$ risulti in linea con il pertinente obiettivo di cui alla Tabella 1 del comma 6.7 della RQTR.

3.3 Ai fini della determinazione del fattore di *sharing* per ciascun anno $a =$

Allegato A

{2026,2027}, al coefficiente $\gamma_{2,a}$ può essere attribuita una valutazione soddisfacente se il valore del macro-indicatore $Efficacia_{Avv_RICRD_{SC,si}}^a$ di cui al comma 6.4 della sopra richiamata RQTR non è inferiore a 0.85. In alternativa, si ammette la valutazione soddisfacente del coefficiente $\gamma_{2,a}$ anche laddove il valore di tale macro-indicatore calcolato con riferimento all'anno 2024 (sulla base dei relativi dati (a-2)) evidenzia nel biennio 2024-2025 il conseguimento degli obiettivi di miglioramento previsti dalla Tabella 1 richiamata nel precedente comma, in funzione del posizionamento assunto con riferimento all'anno 2024.

- 3.4 Sulla base delle valutazioni di cui al precedente comma, il fattore di *sharing* b_a può assumere i valori riportati nella tabella che segue:

	$-0.2 < \gamma_{1,a} \leq 0$	$-0.4 \leq \gamma_{1,a} \leq -0.2$
$-0.15 < \gamma_{2,a} \leq 0$	$b_a \in [0.2, 0.4]$	$b_a \in (0.4, 0.55]$
$-0.3 \leq \gamma_{2,a} \leq -0.15$	$b_a \in (0.55, 0.7]$	$b_a \in (0.7, 0.9]$

Articolo 4

Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie

- 4.1 In ciascun anno $a = \{2026, 2027, 2028, 2029\}$, con riferimento all'ambito tariffario, il totale delle entrate tariffarie di riferimento di cui al comma 2.1 rispetta il seguente limite alla variazione annuale:

$$\frac{\sum T_a}{\sum T_{a-1}} \leq (1 + \rho_a)$$

dove:

- ρ_a è il parametro per la determinazione del limite alla crescita delle entrate tariffarie di cui al successivo comma 4.2.

- 4.2 Il parametro ρ_a è determinato sulla base della seguente formula:

$$\rho_a = rpi_a - X_a + K_a$$

dove:

- rpi_a è il tasso di inflazione programmata, il cui valore verrà pubblicato con successivo provvedimento, da adottare in tempo utile per la determinazione delle entrate tariffarie secondo le scadenze stabilite dalla legge;
- X_a è il coefficiente di recupero di produttività, determinato dall'Ente territorialmente competente sulla base di quanto previsto al successivo Articolo 6;
- K_a è il coefficiente che esprime gli obiettivi di potenziamento del servizio, da distinguere in consolidamento e in miglioramento, fissati dall'Ente

Allegato A

territorialmente competente in coerenza con la normativa e/o la pianificazione d'ambito, e verificabili tramite opportuni indicatori quali, a titolo esemplificativo, la percentuale di raccolta differenziata, l'efficacia delle attività di recupero e riciclo delle frazioni differenziate, espresse dai macro-indicatori $R1$ e $R2$, gli standard previsti dal TQRIF, nonché l'adozione di sistemi di misurazione puntuale; tale coefficiente può essere valorizzato secondo quanto indicato nella tabella di cui al comma 5.2.

- 4.3 Nel caso in cui il totale delle entrate tariffarie di riferimento ecceda il limite alla relativa variazione annuale, detta differenza - qualora validata dall'Ente territorialmente competente e dal medesimo ritenuta necessaria al mantenimento dell'equilibrio economico finanziario, nonché al perseguimento degli specifici obiettivi programmati - potrà essere rimodulata anche oltre il vigente periodo regolatorio e comunque entro il termine dell'affidamento, fermo restando il rispetto del limite di crescita applicato nelle annualità $a = \{2026, 2027, 2028, 2029\}$ e tenuto conto dell'obiettivo di minimizzare il valore di subentro di cui al comma 21.3.
- 4.4 Ove gli Enti territorialmente competenti ritengano necessario - per assicurare il raggiungimento degli obiettivi definiti o per il superamento di situazioni di squilibrio economico e finanziario - il superamento del limite di cui al comma 4.2, i medesimi presentano all'Autorità una relazione attestante:
- le valutazioni di congruità compiute sulla base delle risultanze dei fabbisogni standard di cui all'articolo 1, comma 653, della legge n. 147/13 (ovvero, per le Regioni a Statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano, sulla base del costo medio di settore come risultante dall'ultimo Rapporto dell'ISPRA) e l'analisi delle risultanze che presentino oneri significativamente superiori ai valori standard;
 - le valutazioni in ordine all'equilibrio economico-finanziario delle gestioni, con specifica evidenza degli effetti di eventuali valori di picco degli oneri attribuibili alle componenti CTS_a e CTR_a ;
 - l'effetto relativo alla valorizzazione del fattore di *sharing* b_a in corrispondenza dell'estremo superiore dell'intervallo di valorizzazione relativo al quadrante della matrice di cui al comma 3.4 in cui si colloca la gestione;
 - le valutazioni relative agli eventuali oneri aggiuntivi relativi a modifiche nel perimetro gestionale o a incrementi di qualità delle prestazioni, anche in relazione all'adeguamento agli standard e ai livelli minimi di qualità definiti dall'Autorità;
 - le valutazioni relative: *i)* all'allocazione temporale dei conguagli, sulla base di quanto previsto al successivo comma 18.2; *ii)* alla rimodulazione degli importi eccedenti il limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie entro il termine della durata di affidamento del servizio ai sensi del comma 4.3, con

Allegato A

particolare riferimento agli impatti sull'equilibrio economico finanziario della gestione.

- 4.5 Qualora l'Ente territorialmente competente accerti eventuali situazioni di squilibrio economico e finanziario che possano pregiudicare il raggiungimento degli obiettivi, oltre a quanto stabilito al comma precedente, il medesimo provvede a dettagliare puntualmente le modalità volte a recuperare la sostenibilità efficiente della gestione, declinandone gli effetti nell'ambito del PEF pluriennale, eventualmente presentando una revisione *infra* periodo della predisposizione tariffaria nel rispetto di quanto previsto al successivo comma 30.5.
- 4.6 Le facoltà di cui ai commi 4.4 e 4.5 non trovano applicazione, di norma, nei casi di affidamento del servizio attraverso procedure competitive esperite secondo quanto previsto dalla deliberazione 596/2024/R/RIF e dal relativo Allegato A. Sono fatti salvi i casi in cui ricorrano circostanze straordinarie ed eccezionali, di entità significativa e non prevedibili al momento dell'esperimento della procedura competitiva.

Articolo 5

Coefficiente di potenziamento del servizio

- 5.1 La determinazione del coefficiente di potenziamento del servizio K_a è effettuata dall'Ente territorialmente competente e corrisponde alla seguente somma:

$$K_a = K_{reg,a} + K_{com,a}$$

dove la grandezza $K_{reg,a}$ è determinata secondo quanto previsto nel successivo comma 5.2 e il valore di $K_{com,a}$ corrisponde al valore offerto dall'aggiudicatario, nel caso di affidamento del servizio tramite procedura concorsuale indetta ai sensi della deliberazione 596/2024/R/RIF, secondo quanto previsto dall'articolo 11 dell'Allegato A alla deliberazione medesima.

- 5.2 In ciascun anno $a = \{2026, 2027, 2028, 2029\}$, il coefficiente K_a è determinato dall'Ente territorialmente competente, in coerenza con il grado di efficienza economica raggiunto dalla gestione e con gli obiettivi di potenziamento – distinti in consolidamento e in miglioramento alla luce della significatività delle misure che si prevede di introdurre – sulla base dei valori indicati nella seguente tabella:

Allegato A

		GRADO DI EFFICIENZA DELLA GESTIONE	
		$\frac{CUeff_{a-2}}{Benchmark} > 1.05$	$\frac{CUeff_{a-2}}{Benchmark} \leq 1.05$
OBIETTIVI DI QUALITÀ	CONSOLIDAMENTO DEI LIVELLI DI QUALITÀ	SCHEMA I Fattore per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie: $K_a \leq 3\%$	SCHEMA II Fattore per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie: $K_a \leq 5\%$
	MIGLIORAMENTO DEI LIVELLI DI QUALITÀ	SCHEMA III Fattore per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie: $K_a \leq 5\%$	SCHEMA IV Fattore per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie: $K_a \leq 7\%$

dove:

- il costo unitario effettivo ($CUeff_{a-2}$) da considerare è il seguente:

$$CUeff_{a-2} = (\sum TV_{a-2} + \sum TF_{a-2}) / q_{a-2}$$

con q_{a-2} che indica la quantità di RU complessivamente prodotti all'anno ($a-2$);

- il *Benchmark* di riferimento è pari: *i*) per le Regioni a Statuto ordinario, al fabbisogno standard di cui all'articolo 1, comma 653, della legge n. 147/13 (nel caso di PEF per singolo comune), ovvero all'adattamento del citato fabbisogno standard, qualora validato da un soggetto terzo (nel caso di PEF pluricomunale o PEF unitario); *ii*) per le Regioni a Statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano, al costo medio di settore come risultante dall'ultimo Rapporto dell'ISPRA.

5.3 In ciascun anno $a = \{2026, 2027, 2028, 2029\}$, l'Ente territorialmente competente può valorizzare, nell'ambito del coefficiente K_a , il coefficiente CRI_a , volto a tener conto dei maggiori oneri conseguenti alla dinamica inflattiva verificatasi nel biennio 2022-2023 e non già intercettati nelle precedenti predisposizioni tariffarie nel rispetto della seguente condizione, tenendo conto della matrice di cui al comma precedente, non potendo comunque il parametro ρ_a assumere valore superiore a quello risultante dalla formula di cui al comma 4.2:

Allegato A

$$CRI_a \leq 0.8 * K_a$$

Articolo 6

Coefficiente di recupero di produttività

- 6.1 La determinazione del coefficiente di recupero di produttività X_a è effettuata dall'Ente territorialmente competente e corrisponde alla seguente somma:

$$X_a = X_{reg,a} + X_{com}$$

dove la grandezza $X_{reg,a}$ è determinata secondo quanto previsto nel successivo comma 6.2 e il valore di X_{com} corrisponde al valore offerto dall'aggiudicatario, nel caso di affidamento del servizio tramite procedura competitiva indetta ai sensi della deliberazione 596/2024/R/RIF, secondo quanto previsto dall'articolo 11 dell'Allegato A alla deliberazione medesima.

- 6.2 La grandezza $X_{reg,a}$ è valorizzata, nei limiti riportati nella successiva tabella, sulla base:

- a) del confronto tra il costo unitario effettivo della gestione interessata e il *Benchmark* di riferimento;
- b) dei risultati raggiunti dalla gestione in termini di raccolta differenziata ($\gamma_{1,a}$) e di efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo ($\gamma_{2,a}$) rispetto agli obiettivi comunitari, distinguendo:

- un livello di qualità ambientale delle prestazioni ritenuto “insoddisfacente o intermedio”, conseguente a una determinazione di $\gamma_{1,a}$ e $\gamma_{2,a}$ – nell'ambito degli intervalli di cui all'Articolo 3 – da cui deriva che:

$$(1 + \gamma_a) \leq 0.5;$$

- un livello di qualità ambientale delle prestazioni ritenuto “avanzato”, conseguente a una determinazione di $\gamma_{1,a}$ e $\gamma_{2,a}$ – nell'ambito degli intervalli di cui all'Articolo 3 – da cui deriva che:

$$(1 + \gamma_a) > 0.5;$$

$$\text{dove: } \gamma_a = \gamma_{1,a} + \gamma_{2,a}$$

Allegato A

		$CUeff_{a-2} > Benchmark$	$CUeff_{a-2} \leq Benchmark$
QUALITÀ AMBIENTALE DELLE PRESTAZIONI	LIVELLO INSODDISFACENTE O INTERMEDIO $(1 + \gamma_a) \leq 0.5$	Fattore di recupero di produttività: $0,3\% < X_{reg,a} \leq 0,5\%$	Fattore di recupero di produttività: $0,1\% < X_{reg,a} \leq 0,3\%$
	LIVELLO AVANZATO $(1 + \gamma_a) > 0.5$	Fattore di recupero di produttività: $0,1\% < X_{reg,a} \leq 0,3\%$	Fattore di recupero di produttività: $X_{reg,a} = 0,1\%$

Articolo 7

Corrispettivi per l'utenza finale

- 7.1 In ciascun anno $a = \{2026, 2027\}$ e fino alla decorrenza della disciplina introdotta con la deliberazione 396/2025/R/RIF, si applicano le regole di cui al presente articolo.
- 7.2 A partire dalle entrate relative alle componenti di costo variabile e da quelle relative alle componenti di costo fisso individuate sulla base delle disposizioni di cui all'Articolo 2, sono definiti:
- l'attribuzione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche, in continuità con i criteri di cui alla normativa previgente;
 - i corrispettivi da applicare all'utenza finale, in coerenza con le tabelle 1a, 1b, 2, 3a, 3b, 4a e 4b del d.P.R. n. 158/99.
- 7.3 Nei casi in cui siano in vigore sistemi di tariffazione che abbiano superato l'applicazione delle citate tabelle, quali ad esempio quelli di tariffazione puntuale, oppure nel caso in cui se ne preveda l'introduzione a partire dall'anno 2026, la nuova metodologia trova applicazione, nel periodo considerato, per la sola determinazione dei costi efficienti da riconoscere alla gestione.
- 7.4 A norma di quanto già previsto dall'articolo 238, comma 10, del decreto legislativo n. 152/06, come sostituito dall'articolo 3, comma 12, del decreto legislativo n. 116/20, le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani, che li conferiscono al di fuori del servizio pubblico e dimostrano di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi, sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti.
- 7.5 Nel caso in cui, nell'ambito delle entrate tariffarie identificate precedentemente, fosse stato previsto il recupero di costi relativi ad attività esterne al ciclo integrato dei RU, come definite al comma 1.1, l'Ente territorialmente

Allegato A

competente è tenuto a fornire separata evidenza, negli avvisi di pagamento, degli oneri riconducibili alle medesime.

Articolo 8

Costi riconosciuti

- 8.1 I costi ammessi a riconoscimento tariffario sono calcolati secondo criteri di efficienza, considerando i costi al netto dell'IVA detraibile e delle imposte. Nel caso di IVA indetraibile, i costi riconosciuti devono comunque essere rappresentati fornendo separata evidenza degli oneri relativi all'IVA.
- 8.2 I costi efficienti di esercizio e di investimento riconosciuti per ciascun anno $a = \{2026, 2027, 2028, 2029\}$ per il servizio del ciclo integrato, salvo che per le componenti per le quali siano esplicitamente ammessi valori previsionali, sono determinati:
- per l'anno 2026 sulla base di quelli effettivi rilevati nell'anno di riferimento ($a-2$) come risultanti da fonti contabili obbligatorie;
 - per gli anni 2027, 2028 e 2029, in sede di prima approvazione:
 - con riferimento ai costi d'esercizio, sulla base dei dati di bilancio o di preconsuntivo relativi all'anno 2025 o, in mancanza, con quelli dell'ultimo bilancio disponibile;
 - con riferimento ai costi d'investimento: *i)* per l'anno 2027 sulla base dei dati di bilancio o di preconsuntivo relativi all'anno 2025 o, in mancanza, con quelli dell'ultimo bilancio disponibile; *ii)* per gli anni 2028 e 2029, assumendo la completa realizzazione degli interventi programmati, secondo quanto precisato al successivo comma 13.5, considerato che l'investimento realizzato nell'anno a rileva ai fini tariffari nell'anno ($a+2$).

In sede di aggiornamento biennale, ai fini della determinazione delle entrate tariffarie per le annualità 2028 e 2029, le componenti di costo (e di ricavo) saranno riallineate ai dati risultanti da fonti contabili obbligatorie dell'anno ($a-2$).

- 8.3 I costi riconosciuti:
- comprendono le seguenti voci di bilancio di natura ricorrente:
 - B6 - Costi per materie di consumo e merci (al netto di resi, abbuoni e sconti);
 - B7 - Costi per servizi;
 - B8 - Costi per godimento di beni di terzi;
 - B9 - Costi del personale;

Allegato A

- B11 - Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci;
 - B12 - Accantonamento per rischi, nella misura massima ammessa dalle leggi e prassi fiscali;
 - B13 - Altri accantonamenti;
 - B14 - Oneri diversi di gestione;
 - sono ottenuti decurtando dalle voci di cui al precedente alinea:
 - i costi attribuibili alle attività capitalizzate;
 - le poste rettificative di cui al comma 1.1;
 - i costi sostenuti per il conseguimento dei *target* cui è stata associata (in sede di determinazione delle entrate tariffarie riferite a precedenti annualità) la valorizzazione di costi operativi incentivanti (di natura previsionale), ivi incluse le componenti di cui all'Articolo 10, per cui l'operatore si è assunto il rischio di conseguire l'obiettivo a risorse definite *ex ante*;
 - gli scostamenti già intercettati attraverso la valorizzazione (in sede di determinazione delle entrate tariffarie riferite a precedenti annualità) delle ulteriori componenti di costo di natura previsionale o di anticipazione introdotte dalla regolazione *pro tempore* vigente, tenuto conto della quantificazione dei pertinenti recuperi nell'ambito delle componenti a conguaglio.
- 8.4 I costi di cui al comma 8.3, in un'ottica di omogeneità nella rappresentazione e nella trattazione degli oneri ammissibili, sono riclassificati nelle componenti:
- costi operativi, di cui al Titolo III, che comprendono costi operativi di gestione (CG_a) e costi comuni (CC_a);
 - costi d'uso del capitale (CK_a), di cui al Titolo IV, per quanto concerne le voci riferite agli accantonamenti (Acc_a).
- 8.5 I costi efficienti di esercizio e di investimento riconosciuti per ciascun anno $a = \{2026, 2027, 2028, 2029\}$ sono determinati scomputando dai costi di cui al comma 8.4 gli oneri – compresi gli oneri afferenti alla commercializzazione e valorizzazione delle frazioni differenziate dei rifiuti raccolti – afferenti o comunque attribuibili alle attività di “prepulizia, preselezione o pretrattamento degli imballaggi plastici provenienti dalla raccolta differenziata”.
- 8.6 Ai fini dell'aggiornamento dei costi di cui al comma 8.3, il tasso di inflazione relativo all'anno a è inteso come variazione percentuale della media calcolata su 12 mesi dell'indice mensile ISTAT per le Famiglie di Operai ed Impiegati (FOI esclusi i tabacchi) nei mesi da luglio dell'anno $(a-1)$ rispetto a giugno dell'anno successivo. Ai fini delle determinazioni tariffarie per l'anno $a = \{2026\}$, si

Allegato A

considerano i seguenti tassi di inflazione $I^{2025} = 2\%$ e $I^{2026} = 1,2\%$. Per gli anni 2027, 2028 e 2029, in sede di prima approvazione, si assume inflazione nulla, rinviando la pubblicazione puntuale dei tassi di inflazione in parola ai provvedimenti che verranno adottati dall'Autorità ai fini dell'aggiornamento delle predisposizioni tariffarie a valere sugli anni 2028 e 2029 e fatto salvo quanto previsto dai successivi commi 8.7 e 8.8.

- 8.7 In sede di prima predisposizione tariffaria per il periodo 2026-2029, l'Ente territorialmente competente valorizza il conguaglio riconducibile agli scostamenti tra i costi riconosciuti in sede di aggiornamento della predisposizione tariffaria per il 2024 e il 2025, con riguardo all'annualità 2025 (annualità per la quale è stato assunto, in sede di prima approvazione, un tasso di inflazione nullo ai sensi del comma 7.6 del MTR-2) e quelli riquantificabili considerando il tasso di inflazione pari a $I^{2025} = 2\%$ individuato dal precedente comma 8.6.
- 8.8 In sede di aggiornamento della predisposizione tariffaria per le annualità 2028 e 2029, analogamente a quanto previsto dal comma precedente, l'Ente territorialmente competente valorizza il corrispondente conguaglio con riguardo all'annualità 2027, considerando il tasso di inflazione I^{2027} determinato dall'Autorità con successivo provvedimento.

Allegato A

Titolo III – COSTI OPERATIVI

Articolo 9

Costi operativi di gestione

- 9.1 In ciascun anno $a = \{2026, 2027, 2028, 2029\}$, i costi operativi di gestione CG_a sono definiti dalla somma delle seguenti componenti di costo:

$$CG_a = CSL_a + CRT_a + CTS_a + CRD_a + CTR_a + COnew_{TV,a}^{exp} + COnew_{TF,a}^{exp} + COI_{TV,a}^{exp} + COI_{TF,a}^{exp} + ANT_{TV,a} + ANT_{TF,a}$$

- 9.2 La componente CSL_a è relativa ai costi operativi per l'attività di spazzamento e lavaggio, ossia l'insieme delle operazioni di spazzamento meccanizzato, manuale e misto, di lavaggio strade e suolo pubblico, svuotamento cestini e raccolta foglie, escluse le operazioni di sgombero della neve dalla sede stradale e sue pertinenze effettuate al solo scopo di garantire la loro fruibilità e la sicurezza del transito. Sono altresì incluse:

- la raccolta dei rifiuti abbandonati su strade o aree pubbliche, o su strade private soggette ad uso pubblico, su arenili e rive fluviali e lacuali, nonché aree cimiteriali;
- la raccolta e trasporto dei rifiuti da esumazioni ed estumulazioni, nonché degli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale;
- la raccolta dei rifiuti vegetali, ad esempio foglie, sfalci, potature provenienti da aree verdi (quali giardini, parchi e aree cimiteriali).

- 9.3 La componente CRT_a rappresenta i costi operativi per l'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati, ossia l'insieme delle operazioni di raccolta (svolta secondo diversi modelli di organizzazione del servizio: porta a porta, stradale, misto, di prossimità e a chiamata) e di trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati verso impianti di trattamento, recupero e smaltimento, con o senza trasbordo su mezzi di maggiori dimensioni. Sono altresì incluse le seguenti operazioni:

- gestione delle isole ecologiche (anche mobili) e delle aree di transfer;
- lavaggio e sanificazione dei contenitori della raccolta dei rifiuti indifferenziati;
- raccolta e gestione dei dati relativi al conferimento dei rifiuti da parte degli utenti e del successivo conferimento agli impianti di trattamento e di smaltimento;
- cernita preliminare e deposito preliminare alla raccolta.

- 9.4 La componente CTS_a (come definita al comma 27.2 nel caso in cui il gestore non svolga, in tutto o in parte, direttamente l'attività di trattamento e smaltimento) è riferita ai costi operativi per l'attività di trattamento e

Allegato A

smaltimento dei rifiuti urbani, incluse eventuali operazioni di pretrattamento dei rifiuti urbani residui, nonché le seguenti operazioni:

- trattamento presso gli impianti di trattamento meccanico-biologico costituiti da: unità di trattamento meccanico (per esempio: separatori, compattatori, sezioni di tritovagliatura) e/o unità di trattamento biologico (a titolo esemplificativo, bioessiccazione, biostabilizzazione, digestione anaerobica), attribuiti secondo un criterio di ripartizione basato sulla quantità dei rifiuti urbani avviati a successivo smaltimento;
- smaltimento presso gli impianti di incenerimento senza recupero energetico e smaltimento in impianti di discarica controllata.

9.5 La componente CRD_a rappresenta i costi operativi per l'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate, ossia l'insieme delle operazioni di raccolta (svolta secondo diversi modelli di organizzazione del servizio: porta a porta, stradale, misto, di prossimità e a chiamata) e di trasporto delle frazioni differenziate dei rifiuti urbani verso impianti di trattamento e di riutilizzo e/o di recupero, con o senza trasbordo su mezzi di maggiori dimensioni. Sono altresì incluse le seguenti operazioni:

- gestione delle isole ecologiche (anche mobili), dei centri di raccolta e delle aree di transfer;
- raccolta e trasporto dei rifiuti urbani pericolosi;
- lavaggio e sanificazione dei contenitori della raccolta delle frazioni differenziate dei rifiuti;
- cernita preliminare e deposito preliminare alla raccolta;
- raccolta e gestione dei dati relativi al conferimento delle frazioni differenziate dei rifiuti da parte delle utenze e del successivo conferimento agli impianti di trattamento e di riutilizzo e/o di recupero.

9.6 La componente CTR_a (come definita al comma 27.3 nel caso in cui il gestore non svolga, in tutto o in parte, direttamente l'attività di trattamento e recupero) è relativa ai costi operativi per l'attività di trattamento e di recupero dei rifiuti urbani e delle operazioni per il conferimento delle frazioni della raccolta differenziata alle piattaforme o agli impianti di trattamento (finalizzato al riciclo e al riutilizzo, o in generale al recupero), che include le seguenti operazioni:

- trattamento presso gli impianti di trattamento meccanico-biologico costituiti da unità di trattamento meccanico e/o unità di trattamento biologico, attribuiti secondo un criterio di ripartizione basato sulla quantità dei rifiuti urbani avviati a successivo recupero;
- recupero energetico realizzato presso gli impianti di incenerimento;

Allegato A

- conferimento della frazione organica agli impianti di compostaggio, di digestione anaerobica o misti;
 - commercializzazione e valorizzazione delle frazioni differenziate dei rifiuti raccolti.
- 9.7 Le componenti $COnew_{TV,a}^{exp}$, $COnew_{TF,a}^{exp}$, $COI_{TV,a}^{exp}$, $COI_{TF,a}^{exp}$ sono i costi operativi incentivanti, di natura previsionale, di cui all'Articolo 10.
- 9.8 Le componenti $ANT_{TV,a}$ e $ANT_{TF,a}$ sono le componenti di anticipazione, associate a specifiche finalità di cui all'Articolo 17.

Articolo 10

Costi operativi incentivanti

- 10.1 In ciascun anno $a = \{2026, 2027, 2028, 2029\}$, l'Ente territorialmente competente promuove il miglioramento del servizio prestato a costi efficienti. A tal fine, il medesimo Ente fissa gli obiettivi specifici di potenziamento del servizio da conseguire – anche tenendo conto degli esiti delle procedure competitive, ove esperite – e, coerentemente, determina i valori del coefficiente K_a , nei limiti fissati al comma 4.1. I *target* appena richiamati sono connessi a modifiche del perimetro gestionale e/o dei processi tecnici gestiti (anche mediante l'introduzione di soluzioni tecnologiche innovative) e/o all'introduzione di standard e livelli qualitativi migliorativi, o ulteriori, rispetto a quelli minimi fissati dalla regolazione.
- 10.2 Ferma restando l'applicazione del limite di prezzo di cui al comma 4.2, il medesimo Ente può favorire il conseguimento degli obiettivi di potenziamento di cui al precedente alinea, ove necessario:
- mediante l'introduzione delle componenti di costo di natura previsionale $COnew_{TV,a}^{exp}$ e $COnew_{TF,a}^{exp}$, nel caso in cui le attività da realizzare per il perseguimento dei *target* abbiano natura sistematica e gli obiettivi siano verificabili su un arco temporale almeno biennale;
 - mediante l'introduzione delle componenti di costo di natura previsionale $COI_{TV,a}^{exp}$ e $COI_{TF,a}^{exp}$, nel caso in cui le attività da realizzare abbiano natura non sistematica.
- 10.3 L'introduzione delle componenti $COnew_{TV,a}^{exp}$, $COnew_{TF,a}^{exp}$, $COI_{TV,a}^{exp}$ e $COI_{TF,a}^{exp}$ può avvenire nel caso in cui si verifichino congiuntamente le seguenti condizioni:
- sia possibile identificare puntualmente la corrispondenza tra il *target* di miglioramento da conseguire e le citate componenti;
 - la valorizzazione delle medesime possa essere effettuata sulla base di dati oggettivi, verificabili e ispirati all'efficienza dei costi, tenuto conto dei potenziali effetti di scala.

Allegato A

- 10.4 L'operatore si assume il rischio di conseguire l'obiettivo a risorse definite *ex ante* ed è tenuto a rendicontare *ex post* gli oneri effettivamente sostenuti per il raggiungimento degli obiettivi:
- nel caso di valorizzazione delle componenti $COnew_{TV,a}^{exp}$ e $COnew_{TF,a}^{exp}$, nella prima predisposizione tariffaria utile successiva all'annualità per cui è pianificato il raggiungimento dell'obiettivo, anche successivamente al terzo periodo regolatorio, comunque entro l'ultima predisposizione tariffaria precedente il termine del periodo di affidamento del servizio. In tale sede, i relativi costi seguono le modalità di valorizzazione ordinariamente previste all'Articolo 8;
 - nel caso di valorizzazione delle componenti $COI_{TV,a}^{exp}$ e $COI_{TF,a}^{exp}$, nell'anno $(a+2)$, secondo quanto stabilito dal comma 8.3.
- 10.5 In caso di mancato conseguimento degli obiettivi sottesi alla quantificazione delle componenti di cui al comma 10.2, è previsto, in esito alla rendicontazione di cui al comma precedente, un recupero (solo se a vantaggio degli utenti) dell'eventuale scostamento tra la quantificazione delle menzionate componenti in ciascun anno di valorizzazione e gli oneri effettivamente sostenuti e rendicontati dal gestore nelle medesime annualità. L'entità del recupero di cui al precedente periodo è proporzionale alla distanza tra l'obiettivo fissato e il livello effettivamente raggiunto.
- 10.6 Nel caso di affidamento del servizio integrato tramite procedura competitiva, il gestore dovrà dare separata evidenza delle quote delle componenti $COnew_{TV,a}^{exp}$, $COnew_{TF,a}^{exp}$, $COI_{TV,a}^{exp}$ e $COI_{TF,a}^{exp}$ relative ad attività comprese nel perimetro del servizio oggetto di offerta, rispetto alle eventuali quote ulteriori oggetto di valorizzazione in conseguenza di circostanze non prevedibili al momento dell'esperimento della procedura.

Articolo 11

Costi comuni

- 11.1 In ciascun anno $a = \{2026, 2027, 2028, 2029\}$, i costi operativi comuni CC_a sono pari a:

$$CC_a = CARC_a + CGG_a + CCD_a + CO_{AL,a}$$

dove:

- $CARC_a$ sono i costi operativi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti, che comprende le operazioni di:
 - accertamento, riscossione (incluse le attività di bollettazione e l'invio degli avvisi di pagamento);
 - gestione del rapporto con gli utenti (inclusa la gestione reclami) anche mediante sportelli dedicati o *call-center*;

Allegato A

- gestione della banca dati degli utenti e delle utenze, dei crediti e del contenzioso;
- promozione di campagne ambientali di cui al comma 11.2, lett. a);
- prevenzione della produzione di rifiuti urbani di cui al comma 11.2, lett. b);
- CGG_a sono i costi generali di gestione relativi sia al personale non direttamente impiegato nelle attività operative del servizio integrato di gestione dei RU, sia, in generale, la quota parte dei costi di struttura;
- CCD_a sono i costi relativi alla quota di crediti inesigibili determinati:
 - nel caso di TARI tributo, secondo la normativa vigente;
 - nel caso di tariffa corrispettiva, considerando i crediti per i quali il gestore abbia esaurito infruttuosamente tutte le azioni giudiziarie a sua disposizione per il recupero del credito o, alternativamente, nel caso sia stata avviata una procedura concorsuale nei confronti del soggetto debitore, per la parte non coperta da fondi svalutazione o rischi ovvero da garanzia assicurativa;
- $CO_{AL,a}$ include la quota degli oneri di funzionamento degli Enti territorialmente competenti, di ARERA, nonché gli oneri locali, che comprendono gli oneri aggiuntivi per canoni/compensazioni territoriali, gli altri oneri tributari locali, gli eventuali oneri relativi a fondi perequativi fissati dall'Ente territorialmente competente.

11.2 Nei costi operativi riconosciuti sono inclusi eventuali ulteriori oneri sostenuti:

- a) per lo svolgimento di campagne informative e di educazione ambientale sulle diverse fasi del ciclo integrato di gestione dei rifiuti, sulle attività necessarie alla chiusura del ciclo, nonché sull'impatto ambientale nel territorio di riferimento;
- b) per misure di prevenzione – in coerenza con quelle che dovranno essere contenute nel “*Programma nazionale di prevenzione dei rifiuti*”, come disciplinato dal decreto legislativo n. 116/20, che ha modificato l'articolo 180 del decreto legislativo n. 152/06 – prese prima che una sostanza, un materiale o un prodotto sia diventato un rifiuto, che riducono:
 - i) la quantità dei rifiuti, anche attraverso il riutilizzo dei prodotti o l'estensione del loro ciclo di vita;
 - ii) gli impatti negativi dei rifiuti prodotti sull'ambiente e la salute umana;
 - iii) il contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti.

11.3 L'Ente territorialmente competente può includere tra i costi riconosciuti eventuali costi per la gestione post-operativa delle discariche autorizzate e dei costi di chiusura nel caso in cui le risorse accantonate in conformità alla

Allegato A

normativa vigente risultino insufficienti a garantire il ripristino ambientale del sito medesimo.

Allegato A

Titolo IV – COSTI D’USO DEL CAPITALE

Articolo 12

Determinazione dei costi d’uso del capitale

- 12.1 In ciascun anno $a = \{2026, 2027, 2028, 2029\}$, i costi d'uso del capitale CK_a sono pari a:

$$CK_a = Amm_a + Acc_a + R_a + R_{LIC,a}$$

dove:

- Amm_a è la componente a copertura degli ammortamenti delle immobilizzazioni del gestore determinata secondo i criteri di cui all’Articolo 15;
- Acc_a è la componente a copertura degli accantonamenti ammessi al riconoscimento tariffario definita all’Articolo 16;
- R_a è la componente relativa alla remunerazione del capitale investito netto di cui ai commi 14.1 e 14.2;
- $R_{LIC,a}$ è la componente relativa alla remunerazione delle immobilizzazioni in corso di cui ai commi 14.6 e 14.7.

Articolo 13

Valore delle immobilizzazioni

- 13.1 Il perimetro delle immobilizzazioni comprende i soli cespiti in esercizio al 31 dicembre dell’anno $(a-2)$, acquisiti dall’esterno o realizzati, che non siano stati oggetto di radiazioni o dismissioni, ovvero oggetto di successivi interventi di sostituzione ancorché non radiati e/o dismessi e per i quali il fondo di ammortamento non abbia già coperto il valore lordo degli stessi. Sono incluse le immobilizzazioni in corso risultanti al 31 dicembre dell’anno $(a-2)$, al netto dei saldi che risultino invariati da più di 4 anni. Sono altresì escluse le immobilizzazioni non inserite nella linea produttiva o poste in *stand-by*.
- 13.2 La ricostruzione del valore lordo delle immobilizzazioni materiali al 31 dicembre dell’anno $(a-2)$ è effettuata sulla base del costo storico di acquisizione del cespite al momento della sua prima utilizzazione ovvero al costo di realizzazione dello stesso come risulta dalle fonti contabili obbligatorie.
- 13.3 Nel caso in cui non sia possibile ricostruire la stratificazione storica di realizzazione del bene, si fa riferimento al primo libro contabile in cui il cespite è riportato.
- 13.4 Le fonti contabili obbligatorie necessarie per la ricostruzione del costo storico dei cespiti sono: il bilancio di esercizio, il libro cespiti, il libro giornale, il libro degli inventari e ogni altro documento contabile tenuto ai sensi di legge.

Allegato A

- 13.5 In sede di prima approvazione, ai fini della redazione del PEF per ciascun anno $a = \{2028, 2029\}$, si assume la completa realizzazione degli investimenti previsti, ponendo l'entrata in esercizio delle immobilizzazioni al 31 dicembre di ciascun anno, considerato che l'investimento realizzato nell'anno a rileva ai fini tariffari nell'anno $(a+2)$.
- 13.6 Dalla valorizzazione delle immobilizzazioni sono in ogni caso escluse le rivalutazioni economiche e monetarie, le altre poste incrementative non costituenti costo storico originario degli impianti, gli oneri promozionali, le concessioni, ivi inclusi oneri per il rinnovo e la stipula delle medesime, gli avviamenti.
- 13.7 Sono altresì esclusi dalla valorizzazione delle immobilizzazioni gli eventuali incrementi patrimoniali corrispondenti agli oneri ed alle commissioni di strutturazione dei progetti di finanziamento.
- 13.8 Il valore delle immobilizzazioni (IMN_a), costituenti la componente del capitale investito netto del gestore ai fini del calcolo della remunerazione, è dato dalla seguente formula:

$$IMN_a = \sum_c \sum_t^{a-2} (CI_{c,t} - FA_{CI,c,t}^{a-2}) * dfl_t^a$$

dove:

- $CI_{c,t}$, è il valore di prima iscrizione nei libri contabili nell'anno t , delle immobilizzazioni della categoria di cespiti c , al netto dei contributi a fondo perduto;
 - dfl_t^a , è il vettore che esprime il deflatore degli investimenti fissi lordi, con base 1 nell'anno a , di cui al comma 13.9;
 - $FA_{CI,c,t}^{a-2}$ è il valore del fondo di ammortamento al 31 dicembre dell'anno $(a-2)$ riferito alle immobilizzazioni appartenenti a ciascuna categoria c e iscritte a patrimonio nell'anno t .
- 13.9 Con successivo provvedimento - da adottare in tempo utile per la determinazione delle entrate tariffarie secondo le scadenze stabilite dalla legge - verrà pubblicato il vettore che esprime il deflatore degli investimenti fissi lordi, con base 1 nel 2026. I deflatori degli investimenti fissi lordi con base 1 nel 2027, 2028 e 2029 si assumono pari a 1, rinviando la pubblicazione puntuale dei relativi vettori ai provvedimenti che verranno adottati dall'Autorità ai fini dell'aggiornamento delle predisposizioni tariffarie per gli anni 2028 e 2029.
- 13.10 Con riferimento ai contributi in conto capitale erogati da enti pubblici, il valore delle immobilizzazioni nette si calcola detraendo dal valore delle immobilizzazioni lorde il valore dei contributi ricevuti in ciascun anno, rivalutato in base al deflatore degli investimenti fissi lordi al netto della quota

Allegato A

già degradata. La valorizzazione dei finanziamenti a fondo perduto avviene indipendentemente dal soggetto che li ha percepiti.

- 13.11 Con riferimento ai cespiti di proprietari diversi dal gestore, possono essere ammessi a riconoscimento tariffario solo nel caso in cui l'uso del bene, richieda un canone o il pagamento di interessi o ratei di mutui; qualora tale condizione sia soddisfatta, vengono riconosciute al gestore/ente locale i costi d'uso del capitale delle relative immobilizzazioni, nei limiti dei canoni e/o mutui sostenuti.
- 13.12 Per i cespiti di proprietà di comuni, consorzi, società patrimoniali o comunità montane sono considerati come fonti obbligatorie il conto del patrimonio e le scritture inventariali a valore.

Articolo 14

Remunerazione del capitale

- 14.1 In ciascun anno $a = \{2026, 2027, 2028, 2029\}$, la remunerazione del capitale investito netto (R_a) è calcolata come:

$$R_a = (WACC_a * CIN_a)$$

dove:

- $WACC_a$ è il tasso di remunerazione del capitale investito netto, di cui al comma 14.2;
- CIN_a è il capitale investito netto, di cui al comma 14.4.

- 14.2 In ciascun anno $a = \{2026, 2027, 2028, 2029\}$, il tasso di remunerazione del capitale investito:
- a) è differenziato in ragione del diverso livello di rischio associato alle attività del ciclo integrato dei rifiuti urbani e alle attività di trattamento effettuate mediante gli impianti di chiusura del ciclo "minimi", come definiti al comma 1.1.
 - b) sarà determinato dall'Autorità con successivo provvedimento, in coerenza con la deliberazione 28 novembre 2024, 513/2024/R/COM come successivamente modificata e integrata, sulla base di modalità applicative che permettano la determinazione delle entrate tariffarie secondo le scadenze stabilite dalla legge, anche attraverso la voce di conguaglio di cui al comma 20.1 lettera i).
- 14.3 Agli investimenti effettuati successivamente al 31 dicembre 2017, si applica una maggiorazione del tasso di remunerazione del capitale investito (*time lag*) pari all'1%, a copertura degli oneri derivanti dallo sfasamento temporale tra l'anno di realizzazione degli investimenti ($a-2$) e l'anno di riconoscimento tariffario (a).
- 14.4 Il capitale investito netto riconosciuto a fini regolatori CIN_a , per ciascun anno $a = \{2026, 2027, 2028, 2029\}$ è definito dalla seguente condizione:

Allegato A

$$CIN_a = \text{Max}\{(IMN_a + CCN_a - PR_a); 0\}$$

dove:

- IMN_a sono le immobilizzazioni nette calcolate secondo i criteri di cui all'Articolo 13;
- CCN_a è la quota a compensazione del capitale circolante netto, come specificato al comma 14.5;
- PR_a è il valore delle poste rettificative del capitale che includono forme alternative di finanziamento presenti nel bilancio dell'anno $(a-2)$; in particolare il valore dei fondi per il trattamento di fine rapporto, incluso il fondo di trattamento di fine mandato degli amministratori, per la sola quota parte trattenuta dal gestore, nonché i fondi rischi e oneri ed eventuali fondi per il ripristino beni di terzi.

14.5 La quota a compensazione del capitale circolante netto CCN_a , riferita all'anno a , è pari a:

$$CCN_a = \left(\frac{90}{365} * Ricavi_{a-2} - \frac{45}{365} * Costi_{a-2}^{B6,B7} \right) \prod_{t=a-1}^a (1 + I^t)$$

dove:

- $Ricavi_{a-2}$, è l'importo della voce A1) "Ricavi delle vendite e delle prestazioni" relative alle attività afferenti al ciclo integrato dei rifiuti, come risultante dal bilancio dell'anno $(a-2)$ del gestore;
- $Costi_{a-2}^{B6,B7}$, è la somma dell'importo delle voci B6) "Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci" e B7) "Costi per servizi", relativi alle medesime attività di cui al punto precedente, come risultanti dal bilancio dell'anno $(a-2)$ del gestore;
- I^t è il tasso di inflazione dell'anno t di cui al comma 8.6.

14.6 In ciascun anno $a = \{2026, 2027, 2028, 2029\}$, la remunerazione ($R_{LIC,a}$) delle immobilizzazioni in corso, LIC_a , è calcolata come:

$$R_{LIC,a} = (S_{LIC,a} * LIC_a)$$

dove:

- $S_{LIC,a}$ è il saggio reale di remunerazione delle immobilizzazioni in corso individuato assumendo un valore decrescente nei 4 anni di remunerazione immediata in tariffa, e in particolare:
 - partendo da una soglia massima pari al tasso di remunerazione del capitale investito netto $WACC_{RID,a}$, calcolato sulla base dei criteri recati dal successivo provvedimento di cui al comma 14.2, lett. b), ed assumendo un rapporto tra capitale di debito e capitale proprio pari a 4;

Allegato A

- fino a un minimo, previsto per il 4° anno, pari al rendimento di riferimento delle immobilizzazioni comprensive del *debt risk premium*, Kd_a^{real} , come individuato nel successivo provvedimento di cui al comma 14.2, lett. b).
- LIC_a è il saldo delle immobilizzazioni in corso al 31 dicembre dell'anno ($a-2$), come risultante dal bilancio, al netto dei saldi che risultino invariati da più di 4 anni.

14.7 I lavori in corso, esclusi dall'immediata remunerazione in tariffa, sono ammessi, alla loro entrata in esercizio, alla capitalizzazione dei relativi interessi passivi in corso d'opera, ai sensi delle disposizioni di cui al comma 14.6.

Articolo 15

Ammortamento delle immobilizzazioni

15.1 In ciascun anno $a = \{2026, 2027, 2028, 2029\}$, il costo riconosciuto quale componente a copertura degli ammortamenti delle immobilizzazioni del gestore è posto pari a:

$$AMM_a = \sum_c \sum_t \min \left(\frac{CI_{c,t} * dfl_t^a}{VU_c}; (CI_{c,t} - FA_{CI,c,t}^{a-2}) * dfl_t^a \right)$$

dove:

- VU_c rappresenta la vita utile regolatoria della categoria di cespiti c come indicata nelle tabelle di cui ai successivi commi 15.2 e 15.3;
- $CI_{c,t}$, dfl_t^a e $FA_{CI,c,t}^{a-2}$ sono definiti al precedente comma 13.8.

15.2 Per ciascun anno t , le vite utili regolatorie di ciascuna categoria c di cespiti specifici sono indicate nella tabella che segue:

Categorie di cespiti specifici		Vita Utile Regolatoria
Raccolta e trasporto, Spazzamento e lavaggio	Compattatori, Spazzatrici e Autocarri attrezzati	8
	Cassonetti, Campane e Cassoni	8
	Altre attrezzature (bidoni, aspirafoglie, ecc.)	5
	Impianti di pretrattamento	12
	Altri impianti	10
Trattamento Meccanico Biologico	Unità trattamento meccanico (separatori, compactatori, tritovagliatura, ecc.)	15
	Unità trattamento biologico (bioessiccazione, biostabilizzazione, digestione anaerobica, ecc.)	20
	Impianti raccolta e trattamento biogas	25
	Altri impianti (pesatura, riduzione odori, lavaggio, aspirazione esalazioni, ecc.)	15

Allegato A

Categorie di cespiti specifici		Vita Utile Regulatoria
Discariche	Impianti di pretrattamento	Legata alla capacità residua e alle migliori stime disponibili in ordine all'esaurimento della discarica come definita dall'ETC, con procedura partecipata dal gestore
	Opere di impermeabilizzazione del fondo e delle pareti e di difesa idraulica	
	Impianti di raccolta e trattamento percolato	
	Impianti raccolta e trattamento biogas	
	Pozzi monitoraggio falda	
	Impianti di cogenerazione	20
	Macchine operatrici (pale meccaniche, compattatori, ecc.)	15
	Altri impianti (pesatura, riduzione odori, lavaggio, aspirazione esalazioni, ecc.)	15
Inceneritori	Impianti di pretrattamento	12
	Unità di incenerimento a griglia mobile (combustore, caldaia, trattamento fumi)	25
	Unità di incenerimento a letto fluido (combustore, caldaia, trattamento fumi)	15
	Turbina/alimentatore	25
	Altri impianti (pesatura, riduzione odori, misura, ecc.)	15
Compostaggio, Digestione Anaerobica e Misti	Unità di pretrattamento	12
	Unità di compostaggio	20
	Unità digestione anaerobica	20
	Impianto di raccolta e trattamento biogas	25
	Impianto di raccolta e trattamento percolato	25
	Altri impianti (pesatura, riduzione odori, misura ecc.)	15

15.3 Le vite utili regolatorie di ciascuna categoria *c* di cespiti comuni sono indicate nella tabella che segue:

Categorie di cespiti comuni	Vita Utile Regulatoria
Terreni	-
Fabbricati	40
Sistemi informativi	5
Immobilizzazioni immateriali	7
Altre immobilizzazioni materiali	7
Telecontrollo	8
Automezzi e Autoveicoli	5

15.4 Ai fini della valutazione della vita utile dei cespiti non direttamente riconducibili a quelli previsti nelle tabelle che precedono, la medesima viene individuata,

Allegato A

secondo un criterio di prudenza, tra quelle associate al tipo di immobilizzazione che risulti più affine per natura o per vita utile.

- 15.5 L'Ente territorialmente competente, su proposta del gestore, può adottare una vita utile inferiore alla vita utile regolatoria qualora vi siano vincoli autorizzativi, normativi o di pianificazione che determinino la chiusura anticipata degli impianti interessati.
- 15.6 L'Ente territorialmente competente, con procedura partecipata dal gestore, può adottare una vita utile superiore alla vita utile regolatoria al fine di assicurare la sostenibilità sociale delle tariffe applicate agli utenti.
- 15.7 Con riferimento ai contributi in conto capitale erogati da enti pubblici, al valore delle immobilizzazioni lorde delle singole categorie di cespiti deve essere sottratto il valore dei contributi percepiti rivalutati applicando il deflatore degli investimenti fissi lordi.

Articolo 16

Accantonamenti ammessi al riconoscimento tariffario

- 16.1 In ciascun anno $a = \{2026, 2027, 2028, 2029\}$, la valorizzazione della componente Acc_a a copertura degli accantonamenti ammessi al riconoscimento tariffario avviene considerando:
- gli accantonamenti effettuati ai fini della copertura dei costi di gestione post-operativa delle discariche autorizzate e dei costi di chiusura, ai sensi della normativa vigente;
 - gli accantonamenti relativi ai crediti;
 - eventuali ulteriori accantonamenti iscritti a bilancio per la copertura di rischi ed oneri previsti dalla normativa di settore e/o dai contratti di affidamento in essere;
 - altri accantonamenti, diversi dagli ammortamenti, non in eccesso rispetto all'applicazione di norme tributarie.
- 16.2 Con specifico riferimento alla valorizzazione della componente a copertura degli accantonamenti relativi ai crediti, si prevede che:
- nel caso di TARI tributo, non possa eccedere il valore massimo pari al 60% di quanto previsto dalle norme sul fondo crediti di dubbia esigibilità di cui al punto 3.3 dell'allegato n. 4/2 al decreto legislativo 118/11;
 - nel caso di tariffa corrispettiva, non possa eccedere il valore massimo previsto dalle norme fiscali.
- 16.3 Nel caso di passaggio, a partire dal 2026, dal regime di TARI tributo a quello di tariffa corrispettiva, la componente a copertura degli accantonamenti relativi ai crediti assume un valore decrescente in 4 anni, e in particolare:

Allegato A

- partendo da una soglia massima pari al 60% di quanto previsto dalle norme sul fondo crediti di dubbia esigibilità di cui al punto 3.3 dell'allegato n. 4/2 al decreto legislativo 118/11;
- fino a un minimo, previsto per il 4° anno, pari al valore massimo previsto dalle norme fiscali.

Titolo V – SOSTENIBILITÀ FINANZIARIA EFFICIENTE

Articolo 17

Costi operativi di gestione associati a specifiche finalità

- 17.1 In ciascun anno $a = \{2026, 2027, 2028, 2029\}$, i costi operativi di gestione associati a specifiche finalità, ANT_a , aventi natura di anticipazione sono pari a:

$$ANT_a = CTS\Delta_{TV,a}^{exp} + CO_{116,TV,a}^{exp} + CO_{116,TF,a}^{exp} + CQ_{TV,a}^{exp} + CQ_{TF,a}^{exp} + CO_{ANT,TV,a} + CO_{ANT,TF,a}$$

- 17.2 La componente $CTS\Delta_{TV,a}^{exp}$ ha natura previsionale ed è destinata a coprire gli oneri variabili (non sistematici), aggiuntivi rispetto a quelli desumibili dalle fonti contabili obbligatorie dell'anno $(a-2)$, relativi al trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani, riconosciuti dall'ETC in quanto necessari al fine di non pregiudicare l'equilibrio economico-finanziario della gestione. È determinata, rendicontata e oggetto di conguaglio secondo quanto segue:

- a) l'introduzione della componente $CTS\Delta_{TV,a}^{exp}$ può avvenire nel caso in cui la valorizzazione degli oneri aggiuntivi possa essere effettuata sulla base di dati oggettivi, verificabili e ispirati all'efficienza dei costi;
- b) il gestore proponente è tenuto ad evidenziare, nella parte di propria pertinenza della relazione di accompagnamento al piano economico finanziario, le circostanze eccezionali che motivano la richiesta, nonché le azioni già poste in essere e quelle programmate per la rimanente durata dell'affidamento volte, alternativamente o congiuntamente, all'aumento della percentuale di raccolta differenziata, alla diminuzione della percentuale di rifiuto urbano residuo destinato allo smaltimento e alla diminuzione della produzione di rifiuto urbano residuo *pro capite*;
- c) il medesimo gestore è tenuto a rendicontare *ex post*, nell'anno $(a+2)$, gli oneri effettivamente sostenuti, da cui dovranno essere scomputati gli effetti già intercettati, nelle previsioni dell'anno (a) , attraverso la valorizzazione della menzionata componente, in linea con quanto stabilito nel comma 8.3;
- d) la differenza tra il valore della componente $CTS\Delta_{TV,a}^{exp}$ e i costi effettivamente sostenuti e rendicontati dal gestore è recuperata attraverso la specifica componente di conguaglio di cui al comma 19.1 lettera b).

- 17.3 Le componenti $CO_{116,TV,a}^{exp}$ e $CO_{116,TF,a}^{exp}$ hanno natura previsionale e sono destinate alla copertura degli scostamenti attesi rispetto ai valori di costo effettivi dell'anno di riferimento riconducibili alle novità normative introdotte dal decreto legislativo n. 116/20, e in particolare a eventuali riduzioni della quantità di rifiuti gestiti per effetto della scelta di talune utenze non domestiche di conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, ovvero al

Allegato A

mantenimento di una capacità di gestione di riserva per far fronte alla gestione dei rifiuti prodotti da utenze non domestiche nell'eventualità che le medesime - avendo inizialmente scelto di conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani previa dimostrazione di averli avviati al recupero - facciano poi richiesta di rientrare nel perimetro di erogazione del servizio.

- 17.4 Le voci $CQ_{TV,a}^{exp}$ e $CQ_{TF,a}^{exp}$ sono le componenti, di natura previsionale, a copertura, rispettivamente, di eventuali oneri variabili e fissi aggiuntivi che ci si attende di sostenere per l'adeguamento agli standard e ai livelli minimi di qualità introdotti dall'Autorità con il TQRIF.
- 17.5 Le voci $CO_{ANT,TV,a}$ e $CO_{ANT,TF,a}$, valorizzabili limitatamente agli anni $a = \{2026, 2027\}$, sono le componenti con natura di anticipazione a copertura di eventuali oneri relativi ai CRT_a , CRD_a e CSL_a , che possano trovare manifestazione nel 2026 e/o nel 2027 come conseguenza della dinamica inflattiva verificatasi nel biennio 2022-2023 e non intercettati dall'aggiornamento dei costi riconosciuti secondo il tasso di inflazione di cui al comma 8.6. La commisurazione di tali componenti deve avvenire sulla base di opportune evidenze documentali, da cui si evinca *ex-ante* l'entità dei maggiori oneri. In sede di aggiornamento biennale 2028-2029 della predisposizione tariffaria, ai fini della determinazione delle entrate tariffarie i costi a cui le componenti di riclassificazione afferiscono sono soggetti a scomputo secondo quanto previsto dal comma 8.3 ai fini del calcolo delle pertinenti componenti tariffarie, CRT_a , CRD_a e CSL_a .

Articolo 18

Determinazione delle componenti a conguaglio

- 18.1 In ciascun anno $a = \{2026, 2027, 2028, 2029\}$, vengono determinate le componenti a conguaglio $RCtot_{TV,a}$, corrispondente ai costi variabili riferiti alle annualità pregresse, secondo quanto previsto all'Articolo 19, e $RCtot_{TF,a}$, relativa ai costi fissi riferiti alle annualità pregresse, secondo quanto previsto all'Articolo 20.
- 18.2 Ai fini della quantificazione delle componenti $RCtot_{TV,a}$ e $RCtot_{TF,a}$, l'Ente territorialmente competente può, con procedura partecipata dal gestore, determinare l'entità del riconoscimento degli oneri efficienti ammissibili ai sensi di quanto disposto dalla metodologia tariffaria, ma non ancora recuperati, anche provvedendo alla rimodulazione dei conguagli fra le diverse annualità del terzo periodo regolatorio, in un'ottica di sostenibilità della tariffa applicata agli utenti e comunque salvaguardando l'equilibrio economico finanziario delle gestioni.

Allegato A

Articolo 19

Conguagli relativi ai costi variabili

- 19.1 Per ciascun anno a , la componente di conguaglio $RC_{tot\ TV,a}$, relativa ai costi variabili riferiti ad annualità pregresse, è definita come:

$$\begin{aligned}
 RC_{tot\ TV,a} = & RC_{RET,TV,a} + RC_{SMAL,TV,a} + RC_{CO116,TV,a} + RC_{CQ,TV,a} \\
 & + RC_{COnew,TV,a} + RC_{COI,TV,a} + RC_{IMP,TV,a} + RC_{FATT,TV,a} \\
 & + RC_{I25,TV,a} + RC_{I27,TV,a} + RC_{H_{TV,a}} \\
 & + RC\Delta(T - T_{max})_{pre,TV,a}
 \end{aligned}$$

dove

- $RC_{RET,TV,a}$ intercetta gli effetti di eventuali rettifiche stabilite dall'Autorità;
- $RC_{SMAL,TV,a}$, limitatamente alle annualità $a = \{2028, 2029\}$, è il recupero dell'eventuale scostamento tra la componente $CTS\Delta_{TV}^{exp}$ quantificata nell'ambito della predisposizione tariffaria afferente all'anno $(a-2)$ e gli oneri variabili effettivamente sostenuti e rendicontati dal gestore nella medesima annualità per i casi di documentata e significativa variazione dei costi di trattamento e smaltimento;
- $RC_{CO116,TV,a}$ è il recupero dell'eventuale scostamento tra la componente $CO_{116,TV}^{exp}$ quantificata nell'ambito della predisposizione tariffaria afferente all'anno $(a-2)$ e gli oneri variabili effettivamente sostenuti e rendicontati dal gestore nella medesima annualità a fronte delle novità normative introdotte dal decreto legislativo n. 116/20 (in particolare, in materia di qualificazione dei rifiuti prodotti da utenze non domestiche e di possibilità per tale tipologia di utenza di conferire i rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico);
- $RC_{CQ,TV,a}$ è il recupero (solo se a vantaggio degli utenti) dell'eventuale scostamento tra la componente CQ_{TV}^{exp} quantificata nell'ambito della predisposizione tariffaria afferente all'anno $(a-2)$ e gli oneri variabili effettivamente sostenuti e rendicontati dal gestore nella medesima annualità per l'adeguamento agli standard e ai livelli minimi di qualità che verranno introdotti dall'Autorità;
- $RC_{COnew,TV,a}$, limitatamente alle annualità $a = \{2028, 2029\}$, nel caso di obiettivi verificabili su un arco temporale biennale, coerentemente con le regole di determinazione della componente $COnew_{TV}^{exp}$ di cui al comma 10.2 e di rendicontazione di cui al comma 10.4, è il recupero (solo se a vantaggio degli utenti, in caso di mancato conseguimento del *target* fissato, proporzionale alla distanza tra l'obiettivo fissato e il livello effettivamente raggiunto) dell'eventuale scostamento tra la componente $COnew_{TV}^{exp}$ quantificata in sede di prima predisposizione tariffaria e gli oneri variabili effettivamente sostenuti e rendicontati dal gestore nella medesima annualità;

Allegato A

- f) $RC_{COI,TV,a}$ è il recupero (solo se a vantaggio degli utenti, in caso di mancato conseguimento del *target* fissato, proporzionale alla distanza tra l'obiettivo fissato e il livello effettivamente raggiunto) dell'eventuale scostamento tra la componente COI_{TV}^{exp} quantificata nell'ambito della predisposizione tariffaria afferente all'anno $(a-2)$ e gli oneri variabili effettivamente sostenuti e rendicontati dal gestore nella medesima annualità;
- g) $RC_{IMP,TV,a}$ è il recupero - solo se di entità significativa, sulla base delle condizioni riportate al successivo comma 27.7 - della differenza tra i costi riconosciuti nell'anno $(a-2)$ conseguente all'applicazione delle tariffe di accesso agli impianti calcolate sulla base dei criteri fissati dall'Autorità e quanto ricompreso tra le entrate tariffarie riferite alla medesima annualità $(a-2)$;
- h) $RC_{FATT,TV,a}$ è il recupero dello scostamento tra le entrate tariffarie variabili approvate per l'anno $(a-2)$, qualora non coperte da ulteriori risorse disponibili, e quanto fatturato, per la parte variabile, con riferimento alla medesima annualità;
- i) $RC_{I25,TV,a}$, limitatamente all'annualità $a = \{2027\}$, è il recupero del conguaglio riconducibile agli scostamenti tra i costi operativi variabili riconosciuti in sede di aggiornamento biennale 2024-2025, con riguardo all'annualità 2025 (annualità per la quale è stato assunto un tasso di inflazione nullo) e quelli riquantificabili considerando il tasso di inflazione I^{2025} pari al 2%;
- j) $RC_{I27,TV,a}$, limitatamente all'annualità $a = \{2029\}$, è il recupero del conguaglio riconducibile agli scostamenti tra i costi operativi variabili riconosciuti in sede di prima approvazione della predisposizione tariffaria 2026-2029, con riguardo all'annualità 2027 (annualità per la quale verrà assunto in sede di prima approvazione, un tasso di inflazione nullo) e quelli riquantificabili considerando il tasso di inflazione pari a I^{2027} che verrà determinato con successivo provvedimento;
- k) RCH_a , limitatamente alle annualità $a = \{2028, 2029\}$, intercetta la quota (a beneficio dell'utenza) della componente di efficienza dei costi $COrd_{a-2}^{eff}$, valorizzata nel caso di mancato raggiungimento degli obiettivi di copertura dei costi efficienti della raccolta differenziata e commisurata alla distanza dai medesimi obiettivi, secondo quanto previsto dall'Articolo 28;
- l) $RCA(T - T_{max})_{pre,TV,a}$ è la quota di costi variabili eccedenti il limite alla crescita delle entrate tariffarie in una o più annualità pregresse e oggetto di recupero nell'anno a , nel rispetto di quanto disposto dal comma 4.3.

Allegato A

Articolo 20

Conguagli relativi ai costi fissi

20.1 Per ciascun anno a , la componente di conguaglio $RC_{tot\ TF,a}$, relativa ai costi fissi riferiti alle annualità pregresse, è definita come:

$$RC_{tot\ TF,a} = RC_{RET,TF,a} + RC_{CO116,TF,a} + RC_{CQ,TF,a} + RC_{Cnew,TF,a} \\ + RC_{COI,TF,a} + RC_{FATT,TF,a} + RC_{I25,TF,a} + RC_{I27,TF,a} \\ + RC_{wacc,TF,a} + RC\Delta(T - T_{max})_{pre,TF,a}$$

dove:

- a) $RC_{RET,TF,a}$ intercetta gli effetti di eventuali rettifiche stabilite dall'Autorità;
- b) $RC_{CO116,TF,a}$ è il recupero dell'eventuale scostamento tra la componente $CO_{116,TF,a}^{exp}$ quantificata nell'ambito della predisposizione tariffaria afferente all'anno $(a-2)$ e gli oneri fissi effettivamente sostenuti e rendicontati dal gestore nella medesima annualità a fronte delle novità normative introdotte dal decreto legislativo n. 116/20 (in particolare, in materia di qualificazione dei rifiuti prodotti da utenze non domestiche e di possibilità per tale tipologia di utenza di conferire i rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico);
- c) $RC_{CQ,TF,a}$ è il recupero (solo se a vantaggio degli utenti) dell'eventuale scostamento tra la componente CQ_{TF}^{exp} quantificata nell'ambito della predisposizione tariffaria afferente all'anno $(a-2)$ e gli oneri fissi effettivamente sostenuti e rendicontati dal gestore nella medesima annualità per l'adeguamento agli standard e ai livelli minimi di qualità che verranno introdotti dall'Autorità;
- d) $RC_{Cnew,TF,a}$, limitatamente alle annualità $a = \{2028, 2029\}$, nel caso di obiettivi verificabili su un arco temporale biennale, coerentemente con le regole di determinazione della componente $Cnew_{TF}^{exp}$ di cui al comma 10.2 e di rendicontazione di cui al comma 10.4, è il recupero (solo se a vantaggio degli utenti, in caso di mancato conseguimento del *target* fissato, proporzionale alla distanza tra l'obiettivo fissato e il livello effettivamente raggiunto) dell'eventuale scostamento tra la componente $Cnew_{TF}^{exp}$ quantificata in sede di prima predisposizione tariffaria e gli oneri variabili effettivamente sostenuti e rendicontati dal gestore nella medesima annualità;
- e) $RC_{COI,TF,a}$ è il recupero (solo se a vantaggio degli utenti, in caso di mancato conseguimento del *target* fissato, proporzionale alla distanza tra l'obiettivo fissato e il livello effettivamente raggiunto) dell'eventuale scostamento tra la componente COI_{TF}^{exp} quantificata nell'ambito della predisposizione tariffaria afferente all'anno $(a-2)$ e gli oneri fissi effettivamente sostenuti e rendicontati dal gestore nella medesima annualità;

Allegato A

- f) $RC_{FATT,TF,a}$ è il recupero dello scostamento tra le entrate tariffarie fisse approvate per l'anno $(a-2)$, qualora non coperto da ulteriori risorse disponibili, e quanto fatturato, per la parte fissa, con riferimento alla medesima annualità;
- g) $RC_{I25,TF,a}$, limitatamente all'annualità $a = \{2027\}$, è il recupero del conguaglio riconducibile agli scostamenti tra i costi operativi fissi riconosciuti in sede di aggiornamento biennale 2024-2025 con riguardo all'annualità 2025 (annualità per la quale è stato assunto un tasso di inflazione nullo) e quelli riquantificabili considerando il tasso di inflazione I^{2025} pari al 2%;
- h) $RC_{I27,TF,a}$, limitatamente all'annualità $a = \{2029\}$, è il recupero del conguaglio riconducibile agli scostamenti tra i costi operativi fissi riconosciuti in sede di prima approvazione della predisposizione tariffaria 2026-2029, con riguardo all'annualità 2027 (annualità per la quale è assunto, in sede di prima approvazione, un tasso di inflazione nullo) e quelli riquantificabili considerando il tasso di inflazione pari a I^{2027} , che verrà determinato con successivo provvedimento;
- i) $RC_{Wacc,TF,a}$ è l'eventuale recupero della differenza tra i valori provvisori del tasso $Wacc_{a-2}$, nonché del tasso $Wacc_{rid,a-2}$, e del parametro Kd_a^{real} , fissati preliminarmente, e quelli determinati in via definitiva dalle successive delibere;
- j) $RCA(T - T_{max})_{pre,TF,a}$ è la quota di costi fissi eccedenti il limite alla crescita delle entrate tariffarie in una o più annualità pregresse e oggetto di recupero nell'anno a , nel rispetto di quanto disposto dal comma 4.3.

Articolo 21

Valore di subentro

- 21.1 Nel caso di subentro, nell'anno $a = \{2026, 2027, 2028, 2029\}$, di un gestore in un ambito o bacino di affidamento del servizio, il gestore subentrante corrisponde al gestore uscente un valore residuo di subentro, VRS_a , valorizzato come:

$$VRS_a = VR_a + VR_{RC,a}$$

dove:

- VR_a è il valore residuo dei cespiti di cui al comma 21.2;
- $VR_{RC,a}$ è dato dalla somma di altre componenti di costo non ancora recuperate ai sensi di quanto previsto dal comma 21.3.

Allegato A

- 21.2 Il valore residuo dei cespiti la cui proprietà è trasferita al gestore entrante, VR_a , è calcolato come:

$$VR_a = \sum_c \sum_t [(CI_{c,t} - FA_{CI,c,t}^a) * dfl_t^a] + LIC_a$$

dove:

- $CI_{c,t}$ è il valore di prima iscrizione nei libri contabili dell'anno t , delle immobilizzazioni della categoria di cespiti c , al netto dei contributi a fondo perduto;
 - $FA_{CI,c,t}^a$ è il valore del fondo di ammortamento alla data di subentro, riferito alle immobilizzazioni appartenenti a ciascuna categoria c e iscritte a patrimonio nell'anno t ;
 - dfl_t^a , è il vettore che esprime il deflatore degli investimenti fissi lordi, con base 1 nell'anno a , di cui al comma 13.9;
 - LIC_a è il saldo delle immobilizzazioni in corso all'anno a , come risultante da fonti contabili obbligatorie.
- 21.3 Le altre componenti di costo non ancora recuperate, da corrispondere al gestore uscente, $VR_{RC,a}$, sono date dalla somma delle seguenti voci:
- le rate e le quote residue delle componenti di congruaggio $RC_{tot_{TV,a}}$ e $RC_{tot_{TF,a}}$ di cui all'Articolo 18, ivi incluse quelle già quantificate e approvate dall'Ente territorialmente competente, e il cui recupero sia stato rinviato alle annualità successive ai sensi di quanto previsto dal comma 18.2;
 - in casi eccezionali e in esito ad opportune e documentate valutazioni relative all'equilibrio economico finanziario della gestione e/o alla sostenibilità delle tariffe per gli utenti, le eventuali quote residue dei costi - per la parte eccedente il limite alla variazione annuale delle entrate tariffarie e non ancora recuperata –validati dall'Ente territorialmente competente e rimodulati alle annualità successive al 2025;
 - i costi straordinari effettivamente sostenuti dal gestore uscente nelle due annualità precedenti all'anno di subentro e non ancora intercettati nelle pertinenti predisposizioni tariffarie, comunque nel rispetto degli esiti delle procedure competitive per l'affidamento del servizio eventualmente esperite.
- 21.4 La procedura di subentro e le modalità di corresponsione del valore di rimborso al gestore uscente sono disciplinate dagli articoli 22 e 23 della deliberazione 385/2023/R/RIF.

Allegato A

Titolo VI – TARIFFE DI ACCESSO AGLI IMPIANTI DI TRATTAMENTO

Articolo 22

Matrice delle opzioni regolatorie

- 22.1 Ai fini della fissazione dei criteri per la definizione delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento per ciascun anno $a = \{2026, 2027, 2028, 2029\}$, gli strumenti di regolazione sono modulati, secondo le opzioni regolatorie di cui al successivo comma 22.4, in ragione delle seguenti determinanti:
- *grado di integrazione* del soggetto incaricato della gestione dei rifiuti, distinguendo:
 - a) il caso del Gestore integrato, come definito al precedente comma 1.1;
 - b) il caso del Gestore non integrato, in cui assumono evidenza le caratteristiche dell'impianto considerato e, in particolare, la pertinente collocazione nell'ambito della gerarchia, definita al comma 1.1, nel rispetto della quale deve avvenire la gestione dei rifiuti;
 - ove si sia in presenza di un Gestore non integrato, *valutazione del livello di efficacia dell'eventuale esistenza di pressione competitiva*, individuando:
 - a) *gli impianti di chiusura del ciclo "minimi"*, ritenuti indispensabili sulla base delle condizioni di cui al comma 22.2;
 - b) *gli impianti di chiusura del ciclo "aggiuntivi"*, sulla base di quanto previsto al comma 22.3.
- 22.2 Gli impianti di chiusura del ciclo "minimi" (in tutto o in parte) sono individuati in coerenza con i criteri indicati nel PNGR, come eventualmente modificati o integrati.
- 22.3 L'individuazione degli impianti di chiusura del ciclo "minimi" (in tutto o in parte), effettuata ai sensi del comma 22.2, nonché degli impianti intermedi da cui provengano flussi indicati come in ingresso a impianti di chiusura del ciclo "minimi", è comunicata all'Autorità in tempo utile per la determinazione di entrate tariffarie, corrispettivi e tariffe d'accesso secondo i termini e le modalità stabiliti dall'Autorità medesima. Gli impianti diversi da quelli individuati come "minimi" sono ricompresi nella comunicazione sopra richiamata. Con riferimento agli impianti "aggiuntivi" l'Autorità acquisisce gli elementi necessari, in particolare, all'attività di monitoraggio su eventuali rigidità strutturali.
- 22.4 Le opzioni regolatorie per la fissazione dei criteri di accesso agli impianti di trattamento sono riportate nella matrice che segue, interessando impianti diversi da quelli intermedi di cui all'Articolo 26. In particolare, la matrice di opzioni regolatorie prevede:

Allegato A

- a) per gli impianti di chiusura del ciclo “integrati”, l’applicazione di una regolazione tariffaria *tout court*, secondo quanto disposto dall’Articolo 23;
- b) per gli impianti di chiusura del ciclo “minimi”, l’applicazione di una regolazione dei costi riconosciuti e delle tariffe, secondo quanto disposto dall’Articolo 24;
- c) per gli impianti di chiusura del ciclo “aggiuntivi”, l’assenza di una regolazione tariffaria *tout court*, ma obblighi di trasparenza sulle condizioni (in particolare economiche) di accesso agli impianti, secondo quanto disposto dall’Articolo 25.

Tipi di filiera		Impianti di chiusura ciclo – integrati	Impianti di chiusura ciclo - minimi	Impianti di chiusura ciclo - aggiuntivi
Grado di integrazione	Gestore integrato	Regolazione tariffaria <i>tout court</i> ,		
	Gestore non integrato	Compostaggio/ digestione anaerobica	Regolazione tariffe/costi	No regolazione tariffaria <i>tout court</i> , ma obblighi di trasparenza sulle condizioni di accesso
		Incenerimento (con recupero energia - R1)	Regolazione tariffe/costi	No regolazione tariffaria <i>tout court</i> , ma obblighi di trasparenza sulle condizioni di accesso
		Discarica/ Incenerimento (senza recupero energia - D10)	Regolazione tariffe/costi	No regolazione tariffaria <i>tout court</i> , ma obblighi di trasparenza sulle condizioni di accesso

Articolo 23

Regolazione per gli impianti di chiusura del ciclo “integrati”

- 23.1 Per gli impianti di chiusura del ciclo gestiti da operatori integrati, assoggettati a una regolazione tariffaria *tout court*, i relativi costi operativi e i costi d’uso del capitale, computabili secondo i criteri previsti all’Articolo 8, al Titolo III e al Titolo IV, vengono ammessi a riconoscimento, nell’ambito delle entrate tariffarie per gli anni $a = \{2026, 2027, 2028, 2029\}$, unitamente alle componenti di costo riconducibili alle ulteriori attività gestite dai medesimi operatori integrati.

Articolo 24

Tariffe di accesso agli impianti di chiusura del ciclo “minimi”

- 24.1 In coerenza con quanto indicato nel PNGR, gli impianti di chiusura del ciclo “minimi”, individuati secondo quanto previsto al comma 22.2, mantengono tale

Allegato A

qualifica per un periodo almeno biennale, con possibilità di successivi aggiornamenti.

24.2 In ciascun anno $a = \{2026, 2027, 2028, 2029\}$, il gestore dell'impianto di chiusura del ciclo "minimo" applica la stessa struttura dei corrispettivi praticata nel 2025, aggiornandola tenuto conto di un fattore tariffario, τ_a , determinato sulla base:

- a) dei costi totali dell'impianto (ossia il vincolo ai ricavi dell'impianto, VRI_a) ammissibili al riconoscimento in tariffa ai sensi del presente provvedimento, applicando le regole di computo dei costi riconosciuti di cui all'Articolo 8 e, in particolare, le regole per la determinazione dei costi operativi di cui al Titolo III e dei costi d'uso del capitale di cui al Titolo IV. Nel computo dei costi riconosciuti è prevista una componente di congruaggio, RC_{ton_a} , finalizzata a intercettare l'eventuale scostamento tra i ricavi relativi alle quantità previste nell'ambito delle attività di programmazione e quelli effettivamente conseguiti sulla base di quanto conferito nelle medesime annualità;
- b) di valutazioni connesse alla prossimità dei flussi in ingresso, secondo quanto disposto ai commi 24.8 e 24.9.

24.3 In ciascun anno $a = \{2026, 2027, 2028, 2029\}$, il fattore tariffario τ_a è determinato sulla base della seguente condizione:

$$\tau_a = \frac{VRI_a}{RI_TRA_{2025}}$$

dove:

- VRI_a è il vincolo ai ricavi dell'impianto, dato dalla somma dei costi riconosciuti nella corrispondente annualità, indicati al precedente comma 24.2, lett. a);
- RI_TRA_{2025} indica i ricavi relativi alle attività di trattamento, ovvero corrispondenti ai flussi in ingresso all'impianto, nell'anno 2025.

24.4 In ciascun anno $a = \{2026, 2027, 2028, 2029\}$, il fattore tariffario τ_a rispetta il seguente limite alla crescita annuale:

$$\frac{\tau_a}{\tau_{a-1}} \leq (1 + \rho_{\tau,a})$$

con $\rho_{\tau,a}$ che rappresenta il parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe di accesso agli impianti di chiusura del ciclo "minimi", determinato sulla base della seguente formula:

$$\rho_{\tau,a} = rpi_a + \kappa_a$$

Allegato A

dove:

- rpi_a è il tasso di inflazione programmata, che verrà valorizzato nell'ambito di un successivo provvedimento;
- κ_a è il fattore che tiene conto delle caratteristiche tecnologiche e ambientali dell'impianto e può esser valorizzato entro il limite del 4%, anche alla luce delle evidenze desumibili dall'attività di monitoraggio prevista dalla deliberazione 387/2023/R/RIE, così come successivamente modificata e integrata.

24.5 Con riferimento al primo anno di applicazione, $a = \{2026\}$, il limite di prezzo di cui al comma 24.4 si applica ponendo $\tau_{a-1} = 1$.

24.6 Nel caso in cui, sulla base dei costi ammissibili a riconoscimento tariffario, il vincolo ai ricavi dell'impianto (VRI_a) sia tale per cui, per una determinata annualità, la variazione annuale delle tariffe di accesso agli impianti ecceda il limite di crescita di cui al comma 24.4, si può procedere a una rimodulazione di detti oneri – qualora validati dal soggetto competente e dal medesimo ritenuti necessari al mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario, nonché al perseguimento degli specifici obiettivi programmati – tra le diverse annualità del vigente periodo regolatorio, comunque nel rispetto del limite di crescita applicato nelle pertinenti annualità.

24.7 Nel caso in cui l'impianto sia considerato “minimo” solo in parte, ovvero in cui conservi una capacità allocata al di fuori del perimetro della regolazione dell'Autorità, il fattore tariffario τ_a trova applicazione unicamente alla parte di corrispettivi relativi ai flussi assoggettati a regolazione, espressa in termini di quantità/anno sul totale ($q_{min,a}$).

24.8 Al fine di tenere conto delle valutazioni relative alla prossimità dei flussi, si considera:

$$q_{min,a} = q_{P,a} + q_{nP,a}$$

dove:

- $q_{P,a}$ è la quantità corrispondente ai flussi assoggettati a regolazione e provenienti da aree di prossimità rispetto all'impianto;
- $q_{nP,a}$ è la quantità corrispondente ai flussi assoggettati a regolazione e provenienti da aree non di prossimità rispetto all'impianto.

24.9 In ciascun anno $a = \{2026, 2027, 2028, 2029\}$, trovano applicazione le seguenti condizioni:

a) in caso di aumento dei corrispettivi ($\tau_a > 1$), si ha:

$$\tau_{P,a} = 1$$

Allegato A

$$\tau_{nP,a} = \tau_a + \frac{q_{P,a}(\tau_a - 1)}{q_{nP,a}}$$

b) in caso di costanza o di decremento dei corrispettivi ($\tau_a \leq 1$), si ha:

$$\tau_{nP,a} = 1$$

$$\tau_{P,a} = \tau_a - \frac{q_{nP,a}(1 - \tau_a)}{q_{P,a}}$$

dove:

- $\tau_{P,a}$ è il fattore tariffario applicato ai flussi assoggettati a regolazione e provenienti da aree di prossimità rispetto all'impianto;
- $\tau_{nP,a}$ è il fattore tariffario applicato ai flussi assoggettati a regolazione e provenienti da aree non di prossimità rispetto all'impianto.

24.10 In sede di fatturazione ai soggetti che conferiscono agli impianti di chiusura del ciclo “minimi”, trovano applicazione, in ciascun anno $a = \{2026, 2027, 2028, 2029\}$, le tariffe di accesso agli impianti di chiusura del ciclo “minimi” come definite sulla base dei criteri di cui al presente Articolo.

Articolo 25

Tariffe di accesso agli impianti di chiusura del ciclo “aggiuntivi”

25.1 Gli impianti di chiusura del ciclo “aggiuntivi”, in ciascun anno $a = \{2026, 2027, 2028, 2029\}$, applicano condizioni di conferimento non discriminatorie, secondo la normativa vigente, e pubblicano, sul proprio sito *internet*, il prezzo medio annuo di conferimento e le variabili che ne hanno determinato aumenti o riduzioni.

Articolo 26

Tariffe di accesso agli impianti di trattamento intermedi

26.1 Nell'ambito dell'attività di programmazione, qualora siano indicati flussi in ingresso a impianti di chiusura del ciclo “minimi” provenienti da impianti di trattamento intermedi (quali TM e TMB), tali impianti intermedi, per la parte corrispondente all'incidenza dei flussi indicati sulla quantità totale trattata, applicano, per ciascun anno $a = \{2026, 2027, 2028, 2029\}$, le regole di computo dei costi riconosciuti di cui all'Articolo 8 e, in particolare, le regole per la determinazione dei costi operativi di cui al Titolo III e dei costi d'uso del capitale di cui al Titolo IV.

26.2 Con riferimento agli impianti intermedi di cui al precedente comma, trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi da 24.3 a 24.9.

Allegato A

Articolo 27

Effetti delle tariffe di accesso agli impianti sui costi riconosciuti

27.1 Tenuto conto di quanto previsto all'Articolo 24, all'Articolo 25 e all'Articolo 26, nel caso in cui il gestore non svolga (in tutto o in parte) direttamente l'attività di trattamento e smaltimento e l'attività di trattamento e recupero, le componenti CTS_a e CTR_a , ricomprese tra le entrate tariffarie di riferimento per ciascun anno $a = \{2026, 2027, 2028, 2029\}$, sono determinate sulla base delle disposizioni del presente Articolo.

27.2 Per ciascun anno $a = \{2026, 2027, 2028, 2029\}$, la componente CTS_a , riferita ai costi operativi per l'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani (che include le operazioni di cui al comma 9.4), è definita come:

$$CTS_a = CTS_{min,a} + CTS_{altro,a}$$

dove:

- $CTS_{min,a}$ è la componente riferita agli impianti di chiusura del ciclo "minimi" e a quelli di cui all'Articolo 26;
- $CTS_{altro,a}$ è la componente riferita sia agli impianti di chiusura del ciclo "aggiuntivi", sia agli impianti di trattamento intermedi, diversi da quelli di cui all'Articolo 26, e comunque riconducibile agli impianti non classificabili come "minimi".

27.3 Per ciascun anno $a = \{2026, 2027, 2028, 2029\}$, la componente CTR_a , relativa ai costi operativi per l'attività di trattamento e di recupero dei rifiuti urbani e delle operazioni per il conferimento delle frazioni della raccolta differenziata alle piattaforme o agli impianti di trattamento (secondo quanto indicato al comma 9.6), è definita come:

$$CTR_a = CTR_{min,a} + CTR_{altro,a}$$

dove:

- $CTR_{min,a}$ è la componente riferita agli impianti di chiusura del ciclo "minimi" e di quelli di cui all'Articolo 26;
- $CTR_{altro,a}$ è la componente riferita sia agli impianti di chiusura del ciclo "aggiuntivi", sia agli impianti di trattamento intermedi, diversi da quelli di cui all'Articolo 26, e comunque riconducibile agli impianti non classificabili come "minimi".

27.4 Nel caso in cui il gestore non svolga (in tutto o in parte) direttamente l'attività di trattamento e smaltimento e l'attività di trattamento e recupero, le rispettive componenti di costo CTS_a e CTR_a sono ottenute come prodotto tra il corrispettivo unitario del servizio (espresso in euro/tonnellata) e i quantitativi conferiti (espressi in tonnellate).

Allegato A

- 27.5 Ai fini della determinazione delle componenti CTS_a e CTR_a , i costi delle operazioni effettuate presso gli impianti di trattamento meccanico-biologico sono attribuiti secondo un criterio di ripartizione basato sulle quantità di rifiuti avviate, al termine del trattamento, rispettivamente a smaltimento o a recupero.
- 27.6 Ai fini della determinazione delle componenti di costo CTS_a e CTR_a si considera, per ciascun anno $a = \{2026, 2027, 2028, 2029\}$, con riferimento a tutti gli impianti di trattamento, il corrispettivo unitario pari:
- in presenza di tariffe regolate, alla tariffa approvata dal soggetto competente nell'anno $(a-2)$;
 - in tutti gli altri casi, alla tariffa praticata dal titolare dell'impianto determinata nell'anno $(a-2)$ in esito a procedure negoziali.
- 27.7 Per ciascuna annualità $a = \{2026, 2027, 2028, 2029\}$, è previsto nell'ambito della componente a conguaglio $RC_{tot\ TV}$, il recupero - solo se di entità significativa - della differenza tra i costi riconosciuti dell'anno $(a-2)$ conseguenti all'applicazione delle tariffe di accesso agli impianti di chiusura del ciclo "minimi" e di quelli di cui all'Articolo 26 calcolate sulla base dei criteri fissati dall'Autorità e quanto ricompreso tra le entrate tariffarie riferite alla medesima annualità $(a-2)$ tramite le componenti $CTS_{min,a-2}$ e $CTR_{min,a-2}$. Il recupero di cui al precedente periodo può essere quantificato al ricorrere delle seguenti condizioni:

$$\frac{|CTS_{min,a-2}^{riconosciuto} - CTS_{min,a-2}|}{CTS_{min,a-2}} > \varepsilon$$

$$\frac{|CTR_{min,a-2}^{riconosciuto} - CTR_{min,a-2}|}{CTR_{min,a-2}} > \varepsilon$$

dove ε rappresenta una soglia di significatività, posta pari al 3%.

Allegato A

Titolo VII COSTI EFFICIENTI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA

Articolo 28

Incentivi al miglioramento del grado di copertura dei costi della raccolta differenziata

28.1 In ciascun anno a , il grado di copertura dei costi efficienti della raccolta differenziata è dato dal seguente rapporto:

$$H_a = \frac{AR_{SC_si,a}^{AGG}}{CRD_{SC_si,a}^{AGG}}$$

dove:

- $AR_{SC_si,a}^{AGG}$ rappresenta il totale dei ricavi relativi ai rifiuti di imballaggio, realizzati sia a fronte del conferimento ai sistemi di *compliance*, sia in esito al conferimento al di fuori dei suddetti sistemi, al netto delle frazioni merceologiche similari;
- $CRD_{SC_si,a}^{AGG}$ rappresenta il totale dei costi relativi alla raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio, corrispondenti alla menzionata componente relativa ai ricavi, comprensivi anche delle pertinenti quote di costi operativi comuni e di costi di capitale.

28.2 In esito alla quantificazione del valore di partenza $H_a^{effettivo}$, calcolato, al momento dell'avvio del meccanismo, tenuto conto dei dati del 2022 secondo quanto previsto dalla deliberazione 389/2023/R/RIF e, successivamente, con cadenza biennale tenuto conto dei dati ($a-2$), sono determinati gli obiettivi annuali riferiti all'anno a , H_a^{target} , sulla base del posizionamento in una delle classi della seguente tabella, secondo i valori di avanzamento fissati nella tabella medesima.

ID	Indicatore	ID Classe	Classe	Obiettivi
H_a	Grado di copertura dei costi efficienti della raccolta differenziata [%]	A	$H_a^{effettivo} \geq 80\%$	Mantenimento
		B	$70\% \leq H_a^{effettivo} < 80\%$	$H_{a+1}^{target} \geq H_a^{effettivo} + 0,010$
		C	$60\% \leq H_a^{effettivo} < 70\%$	$H_{a+1}^{target} \geq H_a^{effettivo} + 0,015$
		D	$50\% \leq H_a^{effettivo} < 60\%$	$H_{a+1}^{target} \geq H_a^{effettivo} + 0,020$
		E	$40\% \leq H_a^{effettivo} < 50\%$	$H_{a+1}^{target} \geq H_a^{effettivo} + 0,025$
		F	$30\% \leq H_a^{effettivo} < 40\%$	$H_{a+1}^{target} \geq H_a^{effettivo} + 0,030$
		G	$20\% \leq H_a^{effettivo} < 30\%$	$H_{a+1}^{target} \geq H_a^{effettivo} + 0,035$
		H	$10\% \leq H_a^{effettivo} < 20\%$	$H_{a+1}^{target} \geq H_a^{effettivo} + 0,040$
		I	$0\% \leq H_a^{effettivo} < 10\%$	$H_{a+1}^{target} \geq H_a^{effettivo} + 0,050$

Allegato A

28.3 In sede di prima predisposizione tariffaria per il periodo 2026-2029 la componente $COrd_a^{eff}$, di riclassificazione della componente $CRD_{SC_si,a-2}^{AGG}$, trova valorizzazione secondo le regole che seguono:

a) per $a = \{2026\}$, definita la misura di raggiungimento dell'obiettivo

$$H_{a-2}^{effettivo} = \frac{AR_{SC_si,a-2}^{AGG}}{CRD_{SC_si,a-2}^{AGG}} :$$

i. se $H_{a-2}^{effettivo} \geq H_{a-2}^{target}$ si ha $COrd_a^{eff} = 0$;

ii. se $H_{a-2}^{effettivo} < H_{a-2}^{target}$ si ha $COrd_a^{eff} = CRD_{SC_si,a-2}^{AGG} - \frac{AR_{SC_si,a-2}^{AGG}}{H_{a-2}^{target}}$;

b) per $a = \{2027\}$, assumendo il raggiungimento del relativo obiettivo, si pone $COrd_a^{eff} = 0$;

c) per $a = \{2028, 2029\}$, si pone $COrd_a^{eff} = COrd_{2027}^{eff}$.

28.4 In sede di aggiornamento biennale 2028-2029, per $a = \{2028\}$, la voce di conguaglio RCH_a , finalizzata al recupero di efficienza nei costi della raccolta differenziata, trova eventuale valorizzazione, a favore dell'utenza, secondo la seguente formula:

$$RCH_a = \min(0; COrd_{a-2}^{eff} * dist_{a-2})$$

dove:

$$dist_{a-2} = \frac{(H_{a-2}^{effettivo} - H_{a-2}^{target})}{H_{a-2}^{target}}$$

28.5 In sede di aggiornamento biennale 2028-2029, per $a = \{2028, 2029\}$, è altresì rideterminato il valore della componente $COrd_a^{eff}$, secondo le regole di cui al precedente comma 28.3, lettere a) e b). Nell'ambito del quarto periodo regolatorio, sulla base della citata componente sarà valorizzata la relativa voce di conguaglio RCH_a secondo il medesimo meccanismo previsto dai commi 28.3 e 28.4.

28.6 La voce di conguaglio di cui al comma 28.4 assume, in tutti i casi, valore nullo se, per $a = \{2028\}$, il valore del macro-indicatore $R1$ risulta in linea con il pertinente obiettivo di cui alla Tabella 1 contenuta nel comma 6.7 della RQTR.

28.7 Nel caso in cui sia predisposto un piano economico finanziario unitario secondo quanto previsto dal comma 31.2, le componenti e le grandezze di cui al presente articolo sono calcolate coerentemente con il perimetro geografico del piano medesimo.

Allegato A

Titolo VIII – INDICAZIONI METODOLOGICHE PER L’AGGIORNAMENTO DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO

Articolo 29

Contenuti minimi del PEF

- 29.1 Sulla base di quanto disciplinato ai commi 7.1 e 7.2 della deliberazione di approvazione del presente Allegato, i gestori predispongono il PEF, dettagliandone lo sviluppo per il terzo periodo regolatorio 2026-2029, in conformità alle indicazioni metodologiche di cui al presente Titolo e a partire dai dati risultanti dalle fonti contabili obbligatorie relative all’esercizio di riferimento secondo quanto previsto dall’Articolo 8, nonché tenuto conto delle regole per la determinazione dei costi operativi, di cui al Titolo III, dei costi d’uso del capitale, di cui al Titolo IV, e dei congruagli di cui all’Articolo 18.
- 29.2 Il PEF deve comprendere almeno i seguenti elementi:
- il programma e il piano finanziario degli investimenti necessari per conseguire gli obiettivi del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani;
 - la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili per l’effettuazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, nonché il ricorso eventuale all’utilizzo di beni e strutture di terzi, o all’affidamento di servizi a terzi;
 - le risorse finanziarie necessarie per effettuare il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ovvero dei singoli servizi che lo compongono;
 - una relazione nella quale sono indicati, tra l’altro, i seguenti elementi:
 - il modello gestionale ed organizzativo, le eventuali variazioni previste rispetto all’anno precedente e le relative motivazioni;
 - i livelli di qualità del servizio, le eventuali variazioni previste rispetto all’anno precedente e le relative motivazioni;
 - la ricognizione degli impianti esistenti.
- 29.3 Il PEF deve individuare anche:
- il fabbisogno di investimenti per il periodo di riferimento, determinato in considerazione delle scelte di pianificazione regionale per il riequilibrio dei flussi fisici e in rapporto al valore delle infrastrutture esistenti;
 - la descrizione degli interventi previsti nel periodo di riferimento per il conseguimento degli obiettivi di sviluppo infrastrutturale individuati dalle programmazioni di competenza regionale e nazionale;
 - la descrizione degli interventi realizzati e degli obiettivi conseguiti in termini di sviluppo infrastrutturale e incremento della capacità impiantistica, e dell’efficacia ambientale, in coerenza con quanto disposto con le programmazioni di competenza regionale e nazionale.

Allegato A

- 29.4 Il PEF deve, altresì, includere una tabella, corredata dalla relazione di accompagnamento e dalla dichiarazione di veridicità (da redigere secondo schemi tipizzati, resi disponibili dall'Autorità con successivo provvedimento), che riporta in particolare:
- per ciascun anno a , l'indicazione delle componenti dei costi operativi, dei costi d'uso del capitale e delle voci di conguaglio e di rimodulazione e recupero degli importi eccedenti il limite alla crescita, valorizzate secondo i criteri illustrati nel presente provvedimento;
 - l'ammontare degli importi eccedenti il limite alla crescita delle entrate tariffarie validati dall'Ente territorialmente competente e il cui recupero è rinviato successivamente al 2029, nel rispetto di quanto previsto al comma 4.3;
 - gli oneri relativi all'IVA e alle imposte, di cui dare separata evidenza.
- 29.5 Il PEF consente il raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario e, in ogni caso, il rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità della gestione, anche in relazione agli investimenti programmati.

Articolo 30

Elaborazione del PEF

- 30.1 Il PEF, nell'ambito del procedimento di approvazione, è sottoposto a validazione da parte dell'organismo competente definito al comma 1.1, il quale provvede anche alla definizione dei parametri e dei coefficienti di propria competenza, con procedura partecipata dal gestore e coerentemente con gli esiti delle procedure ad evidenza pubblica ove esperite. La validazione concerne almeno la verifica:
- a) della coerenza, della completezza e della congruità degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili dei gestori;
 - b) del rispetto della metodologia prevista dal presente provvedimento per la determinazione dei costi riconosciuti.
- 30.2 L'organismo competente verifica, altresì, il rispetto dell'equilibrio economico finanziario del gestore, comunicando a quest'ultimo, nell'ambito di una procedura partecipata, gli esiti delle valutazioni al riguardo compiute, nonché motivando le scelte adottate nell'attività di eventuale integrazione e modifica dei dati, delle informazioni e gli atti trasmessi dall'operatore, secondo criteri funzionali al riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio e coerentemente con gli esiti delle procedure ad evidenza pubblica ove esperite.
- 30.3 Laddove il citato organismo competente risulti identificabile con il gestore, la validazione di cui al comma 30.1 può essere svolta da un soggetto, che può esser inteso come una specifica struttura o un'unità organizzativa, nell'ambito dell'Ente o identificabile in un'altra amministrazione territoriale, dotato di adeguati profili di terzietà rispetto all'attività gestionale, al fine di evitare

Allegato A

sovrapposizioni tra chi è investito della responsabilità di dichiarare la veridicità dei dati da considerare, ossia il responsabile dell'attività gestionale, e chi è chiamato a validarli.

- 30.4 Il PEF viene aggiornato con cadenza biennale secondo le modalità e i criteri individuati dall'Autorità nell'ambito di un successivo procedimento.
- 30.5 Il PEF può essere soggetto a una *revisione infra periodo* (nel corso del terzo periodo regolatorio, comunque in tempo utile per l'adozione delle pertinenti determinazioni ovvero dal termine stabilito dalla normativa statale di riferimento per l'approvazione della TARI), qualora ritenuto necessario dall'organismo competente, al verificarsi di circostanze straordinarie e tali da pregiudicare l'equilibrio economico-finanziario nonché gli obiettivi indicati nel PEF medesimo, comunque nel rispetto degli esiti delle procedure competitive, ove esperite. È comunque preclusa la *revisione infra periodo* della predisposizione tariffaria per:
- a) l'aggiornamento della base contabile impiegata per il riconoscimento dei costi, qualora in sede di prima predisposizione tariffaria 2026-2029 – ovvero di aggiornamento biennale 2028-2029 – non siano stati impiegati i dati risultanti da fonti contabili obbligatorie dell'anno (*a-2*);
 - b) l'adeguamento delle valorizzazioni di componenti di costo previsionale rispetto a quanto computato in sede di prima predisposizione tariffaria 2026-2029, ovvero di aggiornamento biennale 2028-2029;
 - c) l'aggiornamento dei valori assunti dai macro-indicatori di qualità *R1* e *R2*, dal coefficiente di sharing dei ricavi b_a , dal *benchmark* di riferimento impiegato per la determinazione del coefficiente $X_{reg,a}$ e dall'indicatore H_a , rispetto a quanto computato in sede di prima predisposizione tariffaria 2026-2029, ovvero di aggiornamento biennale 2028-2029.

Articolo 31

Aggregazioni nel PEF e PEF unitario

- 31.1 Laddove risultino operativi più gestori nell'ambito del servizio integrato di gestione dei rifiuti, ovvero dei singoli servizi che lo compongono, secondo quanto stabilito dalla normativa di settore, l'Ente territorialmente competente – ai fini della determinazione delle entrate tariffarie di riferimento – acquisisce, da ciascun soggetto affidatario, inclusi i comuni che gestiscono in economia, la parte di piano economico finanziario di competenza, nonché i dati e gli atti di pertinenza, al fine di ricomporre il PEF dell'ambito tariffario da trasmettere all'Autorità ai sensi del presente provvedimento.
- 31.2 Laddove un gestore sia responsabile di tutte le fasi del ciclo integrato dei rifiuti, ivi inclusa la gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti, per una pluralità di territori comunali - anche se non coincidenti con l'intero perimetro di

Allegato A

affidamento - ciascuno dei quali aventi una diversa struttura dei corrispettivi, è facoltà dell'Ente territorialmente competente predisporre un PEF unitario che risulti dall'aggregazione dei costi ammissibili a riconoscimento tariffario riferibili ai singoli territori comunali, ricadenti nel medesimo affidamento, nei quali trovi applicazione il regime tariffario corrispettivo. In tal caso, i valori utilizzati per i coefficienti, gli indicatori e i parametri previsti dalla regolazione tariffaria sono calcolati per il PEF unitario. L'Ente territorialmente competente fornisce evidenza del totale delle entrate tariffarie riferibile a ciascun ambito tariffario ricadente nel PEF unitario, al fine di garantire la coerenza tra entrate tariffarie e livello dei corrispettivi applicati agli utenti finali per ciascun ambito tariffario.

COMUNE DI PULSANO

PROVINCIA DI TARANTO

VERBALE N. 94 DEL 23/07/2026

OGGETTO: PARERE SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 36 DEL 22/07/2026 AD OGGETTO “**Presa d’atto del PEF 2026/2029 ed approvazione delle Tariffe Tari anno 2026**”.

Il sottoscritto Revisore dei Conti del Comune di Pulsano, dott.Andrea Cofano, nominato con Deliberazione del Consiglio Comunale n°52 del 20/06/2024, redige il presente verbale per il rilascio del parere sulla proposta di delibera del C.C: n.36 del 22/07/2026 ad oggetto:

- “**Presa d’atto del PEF 2026/2029 ed approvazione delle Tariffe Tari anno 2026**”.

VISTO

- la proposta deliberativa in oggetto, trasmessami per pec del 22/07/2026;
- l’art. 1 comma 1 della legge n. 481/95 istitutiva dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA);
- l’art. 1, comma 639, della [Legge 147/2013](#) ha istituito l’imposta unica comunale (IUC) che si compone, oltre che dell’IMU e della TASI, anche della TARI, la tassa sui rifiuti destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- il comma 738 dell’art. 1 della [Legge n. 160/2019](#) ha abolito dal 2020 la IUC (imposta unica comunale) ad eccezione della Tassa sui rifiuti (TARI);
- i commi 641 e seguenti del citato art. 1 della [Legge 147/2013](#), disciplinano la TARI; con la deliberazione dell’ARERA 3 agosto 2021, 363/2021/R/RIF (di seguito: [deliberazione 363/2021/R/RIF](#)), è stata disposta “Approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025” e, specialmente l’allegato A (di seguito: MTR-2);
- con la deliberazione dell’ARERA 26 ottobre 2021, 459/2021/R/RIF, sono state fornite le indicazioni inerenti “Valorizzazione dei parametri alla base del calcolo dei costi d’uso del capitale in attuazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2)” (di seguito: [deliberazione 459/2021/R/RIF](#));
- con la [determina dell’ARERA 4 novembre 2021, 02/DRIF/2021](#), recante “Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all’autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la [deliberazione 363/2021/r/rif](#) (mtr-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025” (di seguito: [determina 02/DRIF/2021](#));
- con [delibera di ARERA n. 444 del 31 ottobre 2019](#) sono state introdotte nuove disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati e che i documenti di riscossione, dovranno contenere le indicazioni riportate in tale delibera, in termini di trasparenze e chiarezza nei confronti dell’utenza;
- che l’art. 8 del [D.P.R. n. 158/1999](#) disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- che con delibera di Consiglio comunale n. 23 del 19/07/2021 è stato approvato il regolamento per la disciplina della TARI;

PRESO ATTO che secondo la [Legge 25 febbraio 2022, n. 15](#) di conversione in legge, con modificazioni, del [decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228](#), recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi., art. 5-sexiesdecies “*Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024 da parte degli enti locali, previsto all’articolo 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al [decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267](#), da ultimo differito ai sensi del [decreto del Ministro dell’interno 24 dicembre 2021](#), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 309 del 30 dicembre 2021, è differito al 31 maggio 2022*”;

RICHIAMATO:

- l'art. 7 della [deliberazione ARERA n. 363/2021](#) che prevede in particolare la validazione del piano finanziario da parte dell'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di profili adeguati di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti e la trasmissione ad ARERA, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni, per la definitiva approvazione. In attesa di quest'ultima, si applicano quali prezzi massimi del servizio di gestione dei rifiuti, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente;
- in particolare il comma 683 del sopra citato articolo 1 della [Legge 147/2013](#), il quale stabilisce che: *"il Consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia"*;
- che l'ARERA con delibera n. 389/2023 e conseguente determinazione direttoriale n. 1/2023 ha approvato l'aggiornamento biennale (2024-2025) del metodo tariffario rifiuti (Mtr-2) nonché gli schemi di atti del piano economico-finanziario del servizio rifiuti per il biennio 2024-2025 e le modalità operative per la trasmissione all'autorità;
- che l'ARERA con delibera n. 397/2025/R/RIF DEL 05 AGOSTO 2025 ha approvato l'aggiornamento (2026-2029) del metodo tariffario rifiuti (Mtr-3) nonché gli schemi di atti del piano economico-finanziario del servizio rifiuti per il periodo 2026-2029 e le modalità operative per la trasmissione all'autorità;

PRESO ATTO del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti per l'anno 2026 redatto dal soggetto gestore del servizio, successivamente integrato dai dati di competenza comunale, e validato dall'ente territorialmente competente AGER:

- le tariffe della TARI devono garantire, ai sensi del comma 654 dell'articolo 1 della [Legge 147/2013](#) la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'art. 15 del [D.Lgs. 36/2003](#), ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali;
- dal costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti è sottratto il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui all'art. 33-bis del [D.L. 248/2007](#);
- le tariffe della tassa sono differenziate sulla base delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, così come definite dal vigente regolamento comunale per la disciplina della TARI;
- le tariffe sono composte da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione;

DATO ATTO che:

- con la citata determina l'Ente territorialmente competente, Ager Puglia, nel validare il suddetto Piano Economico Finanziario ha determinato i valori massimo degli introiti tariffari per le annualità 2026, 2027, 2028 e 2029: per l'anno 2026 è di € 4.031.842,00;
- che l'onere derivante dalle riduzioni/esenzioni previste nel vigente regolamento comunale per la disciplina della TARI ai sensi dell'art. 1, comma 660, della [Legge 147/2013](#), trova copertura mediante ripartizione dell'onere sull'intera platea dei contribuenti;

PREMESSO

- che l'Ente Territorialmente Competente (ETC) è rappresentato da AGER;
- che il Comune di PULSANO figura quale gestore per l'attività di gestione delle tariffe e rapporti con gli utenti;
- che la ditta Alma Ecologia srl figura quale gestore affidatario del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati dell'Ente,

ATTESO

che l'Ente, ha ricevuto il PEF da parte di AGER in data 17/07/2026;

che sulla base del PEF, sono state elaborate le Tariffe per l'anno 2026, che di seguito si riportano (allegato B della proposta);

COMUNE DI PULSANO - TA - TARIFFE TARI 2026

TARIFFE DOMESTICA		
N. occ.	Fisso €/mq	Variabile €
1	0,90970	152,35
2	1,05570	233,61
3	1,14555	310,51
4	1,22416	381,61
5	1,23539	512,20
6	1,19047	594,90

TARIFFE NON DOMESTICA			
TIPO ATT.	DESCRIZIONE	Fisso €/mq	Variab. €/mq
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, circoli, istituzioni, enti di assistenza, enti pubblici non economici, luoghi di culto, stazioni, caserme	0,71188	1,48496
2	Cinematografi e teatri	0,52732	1,09731
3	Autorimesse, autoservizi, autotrasporti, magazzino depositi non al servizio di alcuna vendita diretta	0,52732	1,10981
4	Campeggi, distributori carburanti, autolavaggi, impianti sportivi, palestre	0,90963	1,88824
5	Stabilimenti balneari	0,61960	1,62564
6	Sale esposizioni, autosaloni	0,60642	1,26300
7	Alberghi, pensioni, locande, affittacamere, con ristorante	1,59515	3,47012
8	Alberghi, pensioni, locande, affittacamere, senza ristorante	1,27876	2,81361
9	Case di cura e riposo	1,31830	2,73858
10	Ospedali	1,50287	3,15124
11	Uffici commerciali, agenzie finanziarie – viaggi – ippiche, assicurazioni, ambulatori, poliambulatori, laboratori analisi, cliniche, studi medici – veterinari, ufficio postale	1,35785	2,84487
12	Banche e istituti di credito e studi professionali	0,84371	1,73819
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli anche all'ingrosso	1,30512	2,84487
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze senza alimentari	1,64788	3,45449
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0,97555	2,01642
16	Banchi di mercato beni durevoli settimanali	1,88518	3,92967
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiera, barbiere, estetista, saloni di bellezza, ecc.	1,77971	3,69833
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, lavasecco	1,19966	2,48848
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto, gommista	1,50287	3,14499
20	Attività industriali con capannoni di produzione	0,84371	1,74444
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,90963	1,89450
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub, agriturismo	9,01720	18,13215
23	Mense, tavole calde, birrerie, hamburgerie	5,85327	12,20794
24	Bar, caffè, pasticceria, gelateria (anche chioschi)	6,53879	13,32713
25	Supermercati, pane, pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari, anche all'ingrosso	2,63661	5,50217
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	2,63661	5,52093
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	10,32232	21,32716
28	Ipermercati di genere misti	2,88709	6,01800
29	Banchi di mercato generi alimentari settimanali	7,64617	15,95316
30	Discoteche, night club, sale da ballo, sale giochi	1,76653	3,68895

- che, pertanto, il gettito complessivo TARI 2026 è quantificato in € 4.026.135,32;
- di dare atto che l'importo del tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale di cui al vigente art. 19, comma 7, del D.lgs n. 504/1992 e ss.mm.ii., da sommarsi alle tariffe TARI così come definite è pari al 5%;
- Le componenti perequative ARERA (Del. 386/2023) - Anno Riferimento 2026:
 - a) UR1: Rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti in mare, componente perequativa UR1A pari a 0,10 euro/utenza;
 - b) UR2: La copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, componente perequativa UR2A, pari a 1,5 euro/utenza.
 - c) UR3,a: la componente del finanziamento degli oneri derivanti dall'applicazione dell'agevolazione per il bonus sociale rifiuti, di cui al [DPCM 21 gennaio 2025](#), con unità di misura €/utenza per anno, attualmente fissata € 6,00 ad utenza domestica e non domestica per anno, da applicarsi (a decorrere da 1° gennaio 2025).

Richiamato l'articolo 1 comma 639-704 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il quale istituisce a decorrere dal 1° gennaio 2014 l'Imposta Unica Comunale, la quale si compone dell'IMU (componente patrimoniale) e della TARI e TASI (componente sui servizi);

Preso atto che l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 che ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'Imposta Unica Municipale, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI);

Considerato che la disciplina della TARI è stata modificata in particolare:

- dall'art. 15-bis del D.L. n. 34/2019;
- dall'art. 57-bis, comma 1, lettera b), del D.L. n. 124/2019;
- dal D.lgs 3 settembre 2020, n. 116
- dalla deliberazione n. Deliberazione 18 gennaio 2022 15/2022/r/rif di ARERA rubricata "Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani", che approvato il "Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani" (TQRIF);
- il D.P.C.M. n. 24 del 21.01.2025;

VISTO INOLTRE

il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile reso dal responsabile del servizio finanziario ex art.49 c.1 del Tuel,

ESPRIME

parere **favorevole** sulla proposta deliberativa di C.C n. 36 del 22/07/2026 in oggetto,

Raccomanda l'Ente di provvedere al successivo invio telematico della delibera al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360.

IL REVISORE UNICO

Dott. Andrea Cofano



ANDREA COFANO
23/07/2026 12:23:59 UTC+0200



COMUNE DI PULSANO

VERBALE COMMISSIONE CONSILIARE

“Finanze, Tributi e Bilancio”

L'anno 2026 il giorno 27 del mese di luglio, giusta convocazione inviata con nota 16746 del 22.07.2026, regolarmente notificata agli interessati si è riunita la suddetta commissione.

Alle ore 8.45 sono presenti i componenti Guzzone Cataldo, Marra Francesco, Salamida Anna ed il responsabile Ludovico. Svolge le funzioni di segretario verbalizzante Libera Arcangelo. Si da atto che è pervenuta richiesta di emendamento per il punto 9 “Presa d’atto del Pef 2026-2029 ed approvazione delle tariffe Tari anno 2026” da parte del consigliere Di Lena con prot. 16866 del 23.07.2026. Sentito in merito il dott. Ludovico lo stesso ha espresso parere tecnico e contabile con nota che si allega al presente verbale. La commissione prende atto del parere allegato

Si passa alla discussione dei punti che sono:

1. Ratifica delibera di Giunta Comunale n. 108 del 05/06/2026 adottata ai sensi dell'art. 175, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 - Variazione al bilancio di previsione finanziario 2026/2028
2. Assestamento generale di Bilancio e salvaguardia degli equilibri per l'esercizio 2026 ai sensi degli artt. 175, comma, 8 e 193 del D.Lgs. n. 267/2000;
3. Riconoscimento della legittimità di debito fuori bilancio derivante da sentenza n. 922/29/2026 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Puglia – sezione staccata di Taranto, esecutiva, ai sensi dell'art. 194, comma 1- lett. a), del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
4. Riconoscimento della legittimità di debito fuori bilancio derivante da sentenza n. 685/01/2026 (rgr 1605/2025) e da sentenza n. 64/01/2026 (rgr 1212/20026), entrambe emesse dalla Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Taranto, esecutive, ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
5. Riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, comma 1- lett. a) del D.Lgs. 267/2000 - sent. 1118/26;
6. Riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, comma 1- lett. a) del D.Lgs. 267/2000 - sent. 1175/26;
7. Riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, comma 1- lett. a) del D.Lgs. 267/2000 - sent. 1107/26;
8. Riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, comma 1- lett. a) del D.Lgs. 267/2000 - sent. 787/26;
9. Presa d'atto del PEF 2026/2029 ed approvazione delle tariffe TARI anno 2026;

Si passa al 1° punto all'ordine del giorno. Relaziona il responsabile dott. Ludovico Pasquale. Dopo la relazione ed i chiarimenti forniti si passa alla votazione del punto:

favorevoli: 3 (Salamida, Guzzone e Marra)

Si passa al 2° punto all'ordine del giorno. Relaziona il responsabile dott. Ludovico Pasquale. Dopo la relazione il cons. Marra fa notare che nel parere del revisore probabilmente vi è un refuso in quanto non è espresso chiaramente se il parere è o non è favorevole. Contattato telefonicamente il revisore conferma il parere favorevole e comunica che invierà il parere con la giusta correzione. Dopo i chiarimenti forniti si passa alla votazione del punto

favorevoli: 2 (Salamida, Guzzone)

astenuti: 1 (Marra)

Si passa al 3° punto all'ordine del giorno. Relaziona il responsabile dott. Ludovico Pasquale. Dopo la relazione ed i chiarimenti forniti si passa alla votazione del punto:

favorevoli: 2 (Salamida, Guzzone)

astenuti: 1 (Marra)

Si passa al 4° punto all'ordine del giorno. Relaziona il responsabile dott. Ludovico Pasquale. Dopo la relazione ed i chiarimenti forniti si passa alla votazione del punto:

favorevoli: 2 (Salamida, Guzzone)

astenuti: 1 (Marra)

Si passa al 5° punto all'ordine del giorno. Relaziona il responsabile dott. Ludovico Pasquale. Dopo la relazione ed i chiarimenti forniti si passa alla votazione del punto:

favorevoli: 2 (Salamida, Guzzone)

astenuti: 1 (Marra)

Si passa al 6° punto all'ordine del giorno. Relaziona il responsabile dott. Ludovico Pasquale. Dopo la relazione ed i chiarimenti forniti si passa alla votazione del punto:

favorevoli: 2 (Salamida, Guzzone)

astenuti: 1 (Marra)

Si passa al 7° punto all'ordine del giorno. Relaziona il responsabile dott. Ludovico Pasquale. Dopo la relazione ed i chiarimenti forniti si passa alla votazione del punto:

favorevoli: 2 (Salamida, Guzzone)

astenuti: 1 (Marra)

Si passa al 8° punto all'ordine del giorno. Relaziona il responsabile dott. Ludovico Pasquale. Dopo la relazione ed i chiarimenti forniti si passa alla votazione del punto:

favorevoli: 2 (Salamida, Guzzone)

astenuti: 1 (Marra)

Si passa al 9° punto all'ordine del giorno. Relaziona il responsabile dott. Ludovico Pasquale. . Dopo la relazione ed i chiarimenti forniti si passa alla votazione del punto:

favorevoli: 2 (Salamida, Guzzone)

contrari: 1 (Marra)

La riunione termina alle ore 9.30

Fatto, letto, confermato e sottoscritto



Si riscontra la nota prot. 16866 del 23/07/2026, pur non essendo la stessa indirizzata al Responsabile del Settore Finanziario, Tributi

EMENDAMENTO N. 1

"Aggiunta di un vincolo di efficientamento e riduzione tariffaria"

"Di subordinare l'approvazione definitiva del PEF 2026/2029 all'introduzione di un obbligo in capo al gestore volto a realizzare un piano straordinario di efficientamento finalizzato a ridurre del 5% le componenti di costo operativo non essenziali, sterilizzando i sovraccosti non giustificati rispetto al benchmark dei fabbisogni standard nazionali. Il corrispondente risparmio derivante da tale efficientamento viene interamente destinato, in via compensativa, alla riduzione della quota variabile della TARI per l'anno 2026, indicando a tal fine la corrispondente diminuzione del capitolo di entrata tariffaria e la contestuale neutralizzazione contabile sul bilancio di previsione."

Parere di regolarità tecnica del Responsabile del servizio Finanziario e Tributi

Parere: NON FAVOREVOLE

Motivazione

L'emendamento non risulta tecnicamente accoglibile per le seguenti motivazioni:

- il Piano Economico Finanziario (PEF) del servizio rifiuti è predisposto secondo la metodologia stabilita da ARERA e validato dall'Ente territorialmente competente; il Consiglio comunale non può modificare unilateralmente le componenti economiche del PEF introducendo riduzioni percentuali dei costi non previste dalla regolazione vigente;
- l'obbligo imposto al gestore di conseguire una riduzione del 5% dei costi operativi "non essenziali" costituisce una modifica delle condizioni di gestione del servizio che esula dalle competenze proprie dell'atto di approvazione del PEF e richiederebbe una preventiva revisione del rapporto contrattuale e delle risultanze istruttorie poste a base del piano;
- non vengono individuati criteri oggettivi e verificabili per definire i "costi operativi non essenziali", né viene dimostrata la concreta fattibilità della riduzione proposta, con conseguente indeterminatezza dell'emendamento;
- la proposta altera gli equilibri tecnico-economici del PEF già validato, incidendo su un documento regolatorio che deve rispettare il metodo tariffario vigente.

L'emendamento non risulta coerente con il procedimento di approvazione del PEF né con la disciplina regolatoria vigente.

Parere di regolarità Contabile del Responsabile del servizio Finanziario e Tributi

Parere: NON FAVOREVOLE

Motivazione

L'emendamento non risulta favorevolmente valutabile sotto il profilo contabile in quanto:

- prevede una riduzione della quota variabile della TARI senza l'individuazione di una corrispondente e certa riduzione dei costi riconosciuti nel PEF;

- il principio di integrale copertura dei costi del servizio rifiuti impone la corrispondenza tra costi riconosciuti da AGER nel PEF e gettito tariffario; una riduzione delle entrate tariffarie in assenza di una preventiva modifica del PEF determinerebbe uno squilibrio finanziario del servizio;
- la riduzione dei costi è formulata quale obiettivo futuro ed eventuale e non costituisce una posta certa, attuale e quantificabile ai fini della formazione del bilancio.

Per le ragioni sopra esposte si esprime **parere contabile non favorevole**.

EMENDAMENTO N. 2

"Istituzione del Fondo di Sgravio per le categorie produttive e le utenze deboli"

Di destinare una quota pari al 10% delle maggiori entrate effettivamente accertate derivanti dall'intensificazione dell'azione di recupero dell'evasione TARI (da allocarsi su apposito capitolo di entrata e di spesa in sede di assestamento di bilancio) all'istituzione di un fondo finalizzato a sgravi e detassazioni parziali a favore delle attività commerciali, artigianali e dei nuclei familiari con indicatore ISEE disagiato, garantendo in tal modo l'integrale copertura finanziaria della misura senza oneri aggiuntivi a carico degli equilibri generali di bilancio e nel pieno rispetto dei criteri contabili richiamati dall'Ente.

Parere di regolarità tecnica del Responsabile del servizio Finanziario e Tributi

Parere: NON FAVOREVOLE

Motivazione

L'emendamento non risulta tecnicamente accoglibile in quanto:

- introduce una nuova destinazione vincolata di future maggiori entrate derivanti dal recupero dell'evasione TARI che non costituiscono entrate certe né preventivamente quantificabili;
- il recupero dell'evasione rappresenta attività ordinaria dell'Ente e le relative maggiori entrate sono accertate solo all'esito dei procedimenti tributari e secondo i principi della contabilità armonizzata;
- la disciplina della TARI prevede specifiche modalità di finanziamento delle agevolazioni tariffarie, che devono essere definite nell'ambito della normativa vigente e degli atti regolamentari dell'Ente, con contestuale individuazione delle relative coperture;

Parere di regolarità Contabile del Responsabile del servizio Finanziario e Tributi

Parere: NON FAVOREVOLE

Motivazione

L'emendamento presenta profili di criticità contabile per le seguenti ragioni:

- destina una percentuale fissa (10%) di entrate future ed eventuali derivanti dall'attività di recupero dell'evasione, che non possono essere considerate risorse certe ai fini della programmazione finanziaria;
- la costituzione del fondo non è accompagnata dalla preventiva individuazione delle effettive disponibilità finanziarie né dall'accertamento delle maggiori entrate cui viene subordinata;
- la previsione determina un vincolo di destinazione su risorse non ancora acquisite al bilancio e non garantisce il rispetto dei principi di veridicità, attendibilità e prudenza del bilancio;
- con l'emendamento di cui sopra non risultano dimostrati gli effetti dell'emendamento sugli equilibri di bilancio né viene prodotta una quantificazione dell'impatto finanziario della misura proposta.

Pertanto si esprime **parere contabile non favorevole**.

Gli emendamenti risultano, altresì, inammissibili in quanto incidono sul Piano Economico Finanziario validato 2026/2029 e sulla struttura tariffaria 2026 senza essere corredati da una preventiva revisione del PEF e dai prescritti pareri tecnici e contabili attestanti la permanenza dell'integrale copertura dei costi del servizio, principio imposto dalla normativa vigente e dal metodo tariffario ARERA.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'S. M.' followed by a long, flowing horizontal stroke.

Presidente Annese

Passiamo al punto numero 10: ***“Presa d’atto del PEF 2026/2029 e approvazione delle tariffe TARI anno 2026”***.

Parla il Consigliere Guzzone.

Consigliere Guzzone

Grazie, Presidente.

Ci accingiamo all’approvazione della proposta di deliberazione del Consiglio comunale numero 36 del 22 luglio 2026, presa d’atto del PEF 2026/2029 e approvazione delle tariffe TARI anno 2026.

Ai sensi dell’articolo 3, comma *quinquies* del decreto legge 228/2021, convertito nei termini in legge, a decorrere dall’anno 2022 i Comuni, in deroga all’articolo 1, comma 683 della legge 27 dicembre 2013, numero 147, possono approvare i Piani Finanziari del Servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe, i regolamenti della TARI e la tariffa corrispettiva entro il termine del 31 luglio di ciascun anno. Nell’ipotesi in cui il termine per la deliberazione del Bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 31 luglio dell’anno di riferimento, il termine per l’approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del Bilancio di previsione. Ai sensi, invece, dell’articolo 1, comma 683 della legge 147/2013, il Consiglio comunale deve approvare entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del Bilancio di previsione le tariffe della TARI in conformità al Piano Finanziario del Servizio di gestione dei rifiuti urbani redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso e approvato dal Consiglio comunale o da altra autorità competente, a norma delle leggi vigenti in materia.

Il Piano Economico Finanziario, comunemente detto PEF, è il documento essenziale su cui si basa l’intero sistema di tassazione dei rifiuti a livello comunale. Mediante questo documento il Comune stabilisce con precisione i costi necessari per gestire il ciclo integrato di rifiuti garantendo la copertura totale delle spese attraverso il prelievo fiscale. In questa fase il gestore del servizio e il Comune collaborano per quantificare ogni singola voce di spesa, dal personale impegnato nella raccolta fino ai costi di smaltimento in discarica o negli impianti di recupero.

Nel Piano Finanziario i costi sono suddivisi in due grandi categorie che determinano la struttura di nomina della bolletta TARI: i costi fissi sono legati alle componenti essenziali del servizio, che non variano direttamente con la quantità dei rifiuti prodotti come lo spazzamento delle strade o gli ammortamenti degli automezzi; al contrario, i costi variabili dipendono strettamente dai volumi di scarto raccolti e trattati, incentivando idealmente comportamenti virtuosi di riduzione alla fonte. La gestione diligente di queste due componenti costituisce il punto di forza per mantenere una bolletta equilibrata e sostenibile nel lungo periodo.

Ai sensi dell’articolo 1, comma 654 della legge numero 147/2013, deve essere assicurata in ogni caso la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all’articolo 15 del Decreto Legislativo 13 gennaio 2003, numero 3, ad esclusione dei costi

relativi ai rifiuti speciali, al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

Per l'anno 2026 il costo dell'intero Servizio di gestione dei rifiuti urbani assimilati, secondo il metodo tariffario previsto dalla delibera Arera numero 373/2025/R/RIF ammonta a euro 4.031.842, mentre l'onere derivante dalle riduzioni ed esenzioni previsto dal relativo e vigente regolamento comunale ammonta a euro 208.000. Tale importo trova copertura finanziaria mediante ripartizione sull'intera utenza. Fissato l'ammontare complessivo dei costi attraverso il Piano finanziario, il Comune procede alla ripartizione del carico fiscale tra le diverse utenze presenti sul territorio. La suddivisione avviene tra utenze domestiche ovvero le abitazioni private e similari e utenze non domestiche, che comprendono negozi, uffici e altri locali destinati a specifiche attività.

Il PEF 2026/2029 è stato regolarmente validato dall'AGER con determina del direttore generale numero 250 del 23 luglio 2026. Le tariffe per l'anno 2026 sono state così determinate: parte variabile euro 2.721.254,04, parte fissa euro 1.304.881,28, per un totale di 4.026.135,32, inferiore rispetto al PEF validato da AGER. Risulta inoltre dovuto il tributo provinciale per le funzioni di tutela, protezione e igiene ambientale di cui all'articolo 19 del Decreto Legislativo numero 504/92, pari al 5%. Risultano altresì applicate le nuove componenti perequative: UR1 rifiuti pescati accidentalmente, costo annuale 10 centesimi per utenza; UR2 calamità naturali ed eventi straordinari, costo annuale 1,50 euro per utenza, copre i costi per lo smaltimento dei rifiuti a seguito di calamità naturali, alluvioni, frane o altri eventi straordinari, in ultimo UR3 il *bonus* sociale, costo annuale 6 euro per utenza, domestica e non domestica. Questa quota copre un *bonus* sociale per le famiglie a basso reddito. Le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani di cui all'articolo 183, comma 1, lettera *d ter* numero 2, che li conferiscono in tutto o in parte al di fuori del servizio pubblico e dimostrano di averli avviati al riciclo o al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di riciclo o recupero dei rifiuti stessi, sono escluse dalla corresponsione del componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti. Con delibera di Giunta municipale numero 91, del 13 maggio 2026, sono state approvate le modalità di riscossione della TARI per l'anno 2026, con acconto pari al 75% dell'intero importo calcolato con le tariffe 2025, in tre rate scadenti il 30 maggio 2026, il 31 luglio 2026 e il 30 settembre 2026 e il saldo per l'anno 2026 in un'unica rata con scadenza il 30 novembre, al netto dell'eventuale acconto versato.

Sulla proposta di delibera sono stati acquisiti pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dai rispettivi responsabili di Settore e il parere positivo del Revisore dei Conti, nonché il parere positivo della relativa Commissione consiliare. Detto ciò, chiedo all'intero Consiglio comunale affinché si esprima favorevolmente sulla proposta di deliberazione del Consiglio comunale numero 36 del 22 luglio 2026, avente ad oggetto: "Presa d'atto del PEF 2026/2029 e approvazione tariffe TARI per l'anno 2026".

Presidente Annese

Grazie, Consigliere.

Ci sono altri interventi? Prego, Consigliere Di Lena.

Consigliere Di Lena

Siamo chiamati ad approvare un atto che non è un freddo pezzo di carta, una forma matematica astratta, ma è un macigno che si abbatte direttamente sulla vita quotidiana e sui risparmi della nostra comunità, la proposta di deliberazione numero 36 avente ad oggetto il Piano Economico Finanziario 2026/2029 e l'approvazione delle tariffe TARI per l'anno in corso. Parliamo di cifre spaventose. Il gettito complessivo TARI 2026 è quantificato in euro 4.026.135,32 a fronte del valore massimo degli introiti tariffari validato da AGER con determina numero 250 del 23 luglio 2026 pari ad euro 4.031.842,06, una cifra faraonica che uscirà dritta dritta dai portafogli, dai sacrifici e dal sudore dei cittadini di Pulsano. Mentre fuori da questa aula le famiglie lottano contro il caro riva, i commercianti aprono la serranda con l'angoscia di non farcela, voi oggi vi accingete a votare un tributo che penalizza chi produce.

Io oggi sono qui per dare voce alla rabbia e alla richiesta di giustizia di ogni singolo cittadino. Entriamo nel merito dei numeri e smontiamo l'impalcatura formale degli allegati AGER che accompagnano questo Piano Economico Finanziario. Se analizziamo i dati contabili e la relazione di accompagnamento, emerge impietoso lo scandalo.

Il nostro costo unitario effettivo si attesta a ben 66,38 centesimi al chilo. Sapete qual è il *benchmark* di riferimento, il fabbisogno standard calcolato dallo Stato ma per realtà analoghe alla nostra? È di 39,56 centesimi al chilo. Significa che la gestione dei rifiuti a Pulsano costa quasi il 70% in più rispetto a quanto lo Stato ritiene congruo ed efficiente. Paghiamo quasi il doppio del dovuto. Cosa ci dicono gli allegati AGER che la maggioranza porta in approvazione acritica? Certificano criticità evidenti nei macroindicatori di qualità. Il macroindicatore R1, "efficacia riciclaggio imballaggi", si ferma alla classe C zero sette ventitré a fronte di un obiettivo di zero sette sei tre, mentre il Piano Economico Finanziario sui cittadini un piano di rientro per ammortizzare i conguagli (*inc.*) con rate annuali da 57.049,56 per l'intero quinquennio. Gli allegati AGER sono oro colato, sono la fotografia burocratica di inefficienza strutturale che l'Ente avrebbe il dovere di contestare anziché subire.

Avete preso il Piano Economico Finanziario del gestore all'Ecologia, validato da AGER, lo avete copiato e incollato per farlo timbrare dall'Ufficio, eppure la giurisprudenza della Corte dei conti è chiara, il Consiglio comunale non è il notaio, ha il dovere di bloccare i costi derivanti da inefficienze, in violazione dell'articolo 97 della Costituzione. Cosa dice il Revisore dei Conti (*inc.*). Voglio richiamare l'attenzione sul parere formale del Revisore dei Conti, il dottor Andrea Cofano, del 23 luglio 2026. Il parere favorevole attesta unicamente la quadratura formale e la copertura finanziaria secondo il MTR-3 richiamato TEFA al 5% e componenti perequative ARERA (*inc.*) UR2, UR3, (*inc.*) *bonus* sociale, ma non trasforma un costo politico ingiusto in un costo sostenibile. Il parere contabile non è un salvacondotto per giustificare le inefficienze gestionali.

Il problema di fondo che emerge chiaramente analizzando i limiti strutturali degli atti di AGER e della programmazione regionale risiedono nel fallimento complessivo delle politiche regionali sui rifiuti in Puglia. La raccolta differenziata regionale ristagna e mostra vistose falle, mentre la carenza economica dei (*inc.*) prossimità costringe il sistema a dipendere da logiche di mercato e da tariffe di conferimento elevate, scaricando ogni aggravio economico sui bilanci dei Comuni e sulle tasche dei cittadini. A livello

locale piuttosto assistiamo a una convergenza di silenzi e di tatticismi politici. Anziché pretendere la Regione dagli Enti di governo nell'ambito di un ampio... un cambio di passo radicale sulla *governance* impiantistica e sul post riciclo, ci si trincerava dietro le approvazioni formali.

Esercitare un'opposizione seria significa denunciare senza sconti questo cortocircuito istituzionale, che penalizza territori virtuosi e protegge un sistema regionale incapace di garantire efficienza, economicità e tariffa equa. All'opposizione non facciamo solo analisi critica. Il 22 luglio 2026 ho depositato formalmente in Comune emendamenti puntuali per offrire soluzioni concrete che la maggioranza purtroppo ha ignorato, sul vincolo di efficientamento, taglio mirato dei costi operativi non essenziali al gestore, il fondo di sgravio tributario, alleggerimento immediato del carico TARI per famiglie e unità produttive, controllo trimestrale rigoroso, monitoraggio costante delle soluzioni e dei costi di servizio.

Ci sono costi operativi che non sono essenziali. Ho detto, attraverso i miei emendamenti, tagliamo i rami secchi, pretendiamo efficienza e facciamo risparmiare i cittadini abbassando la quota variabile della bolletta TARI. Cosa mi hanno risposto? "Non si può fare", mi hanno detto, attraverso ovviamente atti formali, attraverso le relazioni degli Uffici. I numeri ce li manda l'AGER, Agenzia regionale e noi dobbiamo dire solo di sì a testa bassa e pagare il nostro aumento. Tradotto in soldoni, per loro, per la maggioranza, il Consiglio comunale non conta nulla, è solo l'Ufficio postale che timbra le bollette alte mandate da altri. Noi diciamo che invece il Comune deve difendere i cittadini, non fare il notaio dei rincari.

Nel secondo emendamento invece cosa avevo chiesto? Tutti i soldi che recuperiamo facendo finalmente la caccia agli evasori totali, a chi non ha mai pagato un solo euro, in pratica, sulle spalle di chi paga sempre per tutti, non buttiamoli nel calderone del bilancio, mettiamoli in un fondo di sgravio dedicato, aiutiamo i negozi, le botteghe, le attività produttive che tengono vivo il nostro Paese e le famiglie in difficoltà, con l'acqua alla gola, misurando con apposito ISEE. Cosa mi hanno risposto? "Non si può fare perché sono soldi futuri e incerti". Ma come? Quando si tratta di mettere le mani in tasca ai cittadini onesti i soldi si trovano subito e sono certissimi, quando invece recuperiamo i soldi da chi fa il furbo e non paga la spazzatura, quei soldi non si possono usare per aiutare chi le tasse le paga davvero? È una vergogna difendere i furbi e scaricare i costi sugli onesti, non va bene.

Nel terzo emendamento, poi, cosa avevo chiesto? Visto che il paese è sporco e i servizi di igiene urbana non brillano, costituiamo un Tavolo di controllo e monitoraggio trimestrale per controllare la ditta, se fa il suo lavoro o se dobbiamo applicare le penali. Cosa ci hanno risposto? Ci hanno bocciato l'emendamento perché a loro va tutto bene, resta così. Così, senza... insomma, non si vuole controllare.

Cittadini di Pulsano, oggi la maggioranza ha scelto la strada più comoda per loro e quella più pesante per voi cittadini, difendere i numeri calati dall'alto e bocciare ogni aiuto concreto. Noi non ci stiamo. Loro possono bocciare i nostri emendamenti con la forza dei numeri, ma noi continueremo a urlare la verità per il paese in questo Consiglio comunale. Le tasse sui rifiuti devono scendere, i furbi devono pagare per far pagare meno agli onesti e i soldi del Comune devono tornare nelle tasche dei cittadini.

(Interventi fuori microfono)

Presidente Annese

Ci sono altri interventi? Prego, Consigliere Salamida.

Consigliera Salamida

Grazie, Presidente.

Giusto per chiarire, perché diverse volte ho provato a chiarire al Consigliere Di Lena come funzionano queste cose, ma evidentemente forse sono io che non riesco a esprimermi in maniera limpida o forse è lui che non ascolta e gli conviene fare queste polemiche.

Punto primo: anche se noi non fossimo d'accordo con le indicazioni di AGER e di ARERA, cioè non solo l'Istituto regionale dei rifiuti, ma quello nazionale dei rifiuti, che dice a ogni Regione come andare avanti, non potremmo fare altro che pubblicare uno dei *post* che lei pubblica ogni due minuti e non servirebbe a niente. Non servirebbe a noi, non servirebbe ai cittadini di Pulsano. Quindi si studi bene la legge, così capisce che noi non siamo coloro che timbrano, ma siamo obbligati in alcuni momenti a rispettare la legge, cosa che forse lei, se malauguratamente fosse stato eletto, non avrebbe rispettato. Quindi il Comune, cioè l'Amministrazione, quindi il Paese, sarebbe andato a carte quarantotto; perché se lei si rifiuta di recepire un documento di AGER per il PEF, potrebbe far causare la sospensione di un servizio fondamentale, che non può essere assolutamente sospeso per alcun motivo, che è quello della raccolta dei rifiuti.

Veniamo alla questione della riscossione delle tasse, che chi non paga le tasse, quando le pagherà, devono servire a fare sgravio su quel che le pagano. La TARI non è una tassa comunale, la TARI è il costo di un servizio che ogni cittadino ottiene e va spalmata su ogni cittadino. Non possiamo decidere di farla pagare tutta ad alcuni e nulla ad altri. Si possono fare delle agevolazioni. Agevolazioni che sono presenti del Regolamento TARI, quindi questo non è il luogo, questo non è il momento. Stiamo approvando il PEF, non il regolamento TARI. Anche questa cosa non è molto chiara al Consigliere Di Lena dopo tanti anni. Sono quindici anni che fa il Consigliere di opposizione e ancora non abbiamo capito come mai questa cosa non gli è chiara.

Ultimo punto. Politicamente la questione della sua ennesima richiesta di fare questi incontri di controllo, questi insieme di persone che devono controllare... guardi che se lei ogni tanto salisse all'Ufficio e chiedesse di guardare gli atti, non scrivendo ogni due minuti con l'intelligenza artificiale, ma andando di persona, l'Ufficio le mostrerebbe che questa Amministrazione scrive al DEC, questa Amministrazione scrive alla ditta, questa Amministrazione controlla che ciò che c'è scritto nel capitolato... capitolato che lei mi sembra abbia richiesto, dopo tre anni di Amministrazione, forse il mese scorso, si è reso conto che esiste un capitolato, un progetto da rispettare.

Si renderebbe conto che questa Amministrazione chiede quasi tutti i giorni conto alla ditta, al DEC e al RUP dei servizi che vengono svolti, come mai quei servizi non vengono svolti. Quindi il cittadino pulsanese si può sentire tutelato al 100% da questa Amministrazione, perché questa Amministrazione è attenta alle aziende che il cittadino pulsanese paga con i propri contributi, con i propri tributi e con le

proprie tasse. Quindi questo discorso, Consigliere Di Lena, come tutti quelli che lei ha fatto stasera, sono discorsi pretestuosi, perché lei ha deciso che deve fare questo genere di opposizione inutile e continua a farla. Così continua a fare queste belle figure in cui noi sottolineiamo quanto lei sia impreparato e approssimativo.

Presidente Annese

Grazie, Consigliera Salamida.
Ci sono altri interventi.
Per dichiarazione di voto andiamo.
Prego, Consigliere.

Consigliere Di Lena

Grazie, Presidente.
Allora, tanto per cominciare smontiamo tutto quello che ha detto la Consigliera, perché...

(Intervento fuori microfono)

Si sente? Si sente?

(Interventi fuori microfono)

Consigliera Salamida

La dichiarazione di voto! La dichiarazione di voto deve fare.

(Interventi fuori microfono)

Solo la dichiarazione di voto puoi fare! Non si può fare un ulteriore intervento!

(Interventi fuori microfono)

Consigliere Di Lena

Allora, tanto per cominciare ho da dire alcune puntualizzazioni. Tanto per cominciare, i miei emendamenti erano corretti. Nell'attuale indirizzo politico amministrativo il Consiglio comunale non è un mero organo (*inc.*) voglio dire alla Consigliera Salamida, ma è chiamato (*inc.*) numeri trasmessi da AGER... (*sovrapposizione di voci*)...

Presidente Annese

Deve fare la dichiarazione di voto, non deve fare un altro intervento. Se fa la dichiarazione di voto? Deve dire “Sì” o “no”.

(Interventi fuori microfono)

Non è corretto quello che ha detto la Consiglieria Salamida.

(Interventi fuori microfono)

L’articolo 42 del T.U.E.L., quindi, l’organo è chiamato a ratificare... non è chiamato a ratificare passivamente i numeri trasmessi dall’AGER. Quindi noi, come organo di indirizzo politico, di controllo di un organo finanziario, ai sensi dell’articolo 42 del T.U.E.L., possiamo richiedere l’applicazione di meccanismi di efficientamento, che non costituiscono una manomissione arbitraria del MTR-3, ma un legittimo atto di indirizzo teso a impegnare l’amministrazione e il gestore a un maggiore rigore economico. Quindi la Consiglieria Salamida...

Presidente Annese

Angelo, tre minuti sono passati... *(sovrapposizione di voci)*...

Consigliere Di Lena

... *(sovrapposizione di voci)*... io non mi invento le cose, perché comunque ... *(sovrapposizione di voci)*...

Presidente Annese

Angelo, ti prego, dai! Tre minuti sono passati, dai.

Consigliere Di Lena

Per quanto riguarda la questione...

(Interventi fuori microfono)

Consigliera Tomaselli

Favorevole o contrario?

Consigliere Di Lena

Per quanto riguarda il provvedimento...

Consigliera Tomaselli

Segretario... *(sovrapposizione di voci)*... il rispetto del Regolamento!

Consigliere Di Lena

... naturalmente voto in maniera contraria.

Presidente Annese

Non voglio essere cattivo come Presidente.

Consigliere Di Lena

Francesca, quando ha parlato... io quando ha parlato il Sindaco...

(Interventi fuori microfono)

Consigliera Salamida

Angelo, tu sei il paladino del rispetto delle regole!

Consigliere Di Lena

Io le rispetto le regole!

Consigliera Salamida

E allora devi fare la dichiarazione di voto!

(Interventi fuori microfono)

Presidente Annese

Ehi, fino ad adesso...

Intervento

Favorevole o contrario?

Consigliere Di Lena

... (sovrapposizione di voci) ... contrario, ho risposto.

Intervento

Andiamo avanti, su!

Presidente Annese

Passiamo alla votazione.

(Interventi fuori microfono)

Consigliera Salamida

Presidente, forse c'è la dichiarazione di voto...

Presidente Annese

Chiedo scusa.

Consigliere Guzzone

Il voto ovviamente della maggioranza è favorevole perché, contrariamente a quello che ha sostenuto il Consigliere Di Lena nel suo intervento, il Piano Economico Finanziario, l'approvazione delle tariffe non è frutto – come dire? – di una ratifica sterile o di mettere un'omologa sul lavoro fatto esclusivamente da altri, senza la partecipazione del Comune. Anzi, al contrario, perché l'ho detto nel mio intervento precedente che il Piano Economico Finanziario è frutto invece di una collaborazione tra Comune, soggetto gestore e gli Enti sovraordinati che sono deputati al controllo del Servizio di gestione dei rifiuti.

Io devo aggiungere solo una cosa, Angelo. Onestamente, noi siamo in Consiglio comunale da parecchi anni, però ti apprezzavo di più quando i tuoi interventi erano farina del tuo sacco.

Oggi, diciamo, mi rendo conto che non fai altro che scopiazzare o copiare male da internet cose e questioni che non sono tue, che si vede che non ti appartengono. Non riesci né a leggerle, non leggi e né... come dire? A spiegarle bene. Quindi, ti prego, per le prossime volte torna a essere quello che eri prima, perché probabilmente le cose che sostenevi, anche se magari dette in una maniera approssimativa, erano comunque frutto di un tuo pensiero e di un lavoro che svolgevi all'interno del Comune.

Detto ciò, ribadisco che il voto della maggioranza è favorevole all'approvazione della proposta di deliberazione. Grazie.

Presidente Annese

Procediamo alla votazione.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, il signor Presidente pone in votazione palese, per alzata di mano, il punto in oggetto, che viene approvato avendo riportato n. 9 voti favorevoli, n. 1 voto contrario su n. 10 Consiglieri presenti e votanti.

Presidente Annese

Si vota per l'immediata esecutività.

Non essendovi richieste di intervento, il signor Presidente pone in votazione palese, per alzata di mano, la proposta di immediata esecutività del provvedimento che viene approvata avendo riportato n. 9 voti favorevoli, n. 1 voto contrario su n. 10 Consiglieri presenti e votanti.